



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 247
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 10 luglio 2014

I N D I C E**Commissioni permanenti**1^a - Affari costituzionali:*Plenaria (pomeridiana)* Pag. 3**Commissioni riunite**10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):*Plenaria* Pag. 27

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 10 luglio 2014

Plenaria**176^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza della Presidente*
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1429) Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione

(7) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI. – Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni

(12) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(35) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZELLER ed altri. – Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento

(67) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZANDA. – Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari

(68) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZANDA. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare

- (125) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (127) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*
- (143) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DIVINA. – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale*
- (196) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo*
- (238) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – RUTA. – *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni*
- (253) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – D'AMBROSIO LETTIERI. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*
- (261) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Anna FINOCCHIARO ed altri. – *Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica*
- (279) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – COMPAGNA ed altri. – *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento*
- (305) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – *Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni*
- (332) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*
- (339) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – *Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari*
- (414) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – STUCCHI. – *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo*
- (436) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Maria RIZZOTTI. – *Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*
- (543) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – INIZIATIVA POPOLARE – *Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni*
- (574) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZANETTIN ed altri. – *Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*
- (702) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Rosetta Enza BLUNDO ed altri. – *Iniziativa quorum zero e più democrazia*

- (732) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paola TAVERNA ed altri. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*
- (736) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STUCCHI. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*
- (737) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STUCCHI. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (877) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali*
- (878) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*
- (879) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione*
- (907) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CIOFFI ed altri. – Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza*
- (1038) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO. – Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita*
- (1057) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*
- (1193) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CANDIANI ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica*
- (1195) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*
- (1264) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*
- (1265) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – AUGELLO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*
- (1273) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo*
- (1274) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo*
- (1280) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie*

(1281) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*

(1355) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CAMPANELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo*

(1368) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARANI ed altri. – Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica*

(1392) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune*

(1395) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*

(1397) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TOCCI e CORSINI. – Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari*

(1406) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

(1408) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SONEGO ed altri. – Modifiche all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale*

(1414) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TREMONTI. – Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione*

(1415) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COMPAGNA e BUEMI. – Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune*

(1416) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MONTI e Linda LANZILLOTTA. – Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali*

(1420) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CHITI ed altri. – Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari*

(1426) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia*

(1427) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata*

(1454) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MINZOLINI ed altri. – Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti

– e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184, 1191 e 1267 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

La PRESIDENTE comunica che il senatore Cotti aggiunge la propria firma all'emendamento 33.185.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, recanti modifiche all'articolo 57 della Costituzione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/9, che prevede l'elezione diretta dei senatori, con un sistema proporzionale, nonché la garanzia della parità di genere, per garantire la più ampia rappresentatività del corpo elettorale.

Il senatore CRIMI (*M5S*), pur annunciando un voto favorevole, esprime le proprie riserve sulla conservazione della circoscrizione Estero per l'elezione del nuovo Senato.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/9, 2.1000 (testo 2)/10, 2.1000 (testo 2)/11 e 2.1000 (testo 2)/12 sono respinti.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa proprio e ritira il subemendamento 2.1000 (testo 2)/13.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nell'invitare nuovamente ad una riflessione sulla necessità che il nuovo Senato continui ad essere eletto direttamente dai cittadini, annuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/14, nonché sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/15, che prevede anche la soppressione della figura dei senatori a vita.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/14 e 2.1000 (testo 2)/15 sono respinti.

Il senatore CRIMI (*M5S*), nel ritenere ormai anacronistica la figura dei senatori a vita, annuncia il proprio voto favorevole al subemendamento 2.1000 (testo 2)/16.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/16 e 2.1000 (testo 2)/17 sono respinti.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*), nell'annunciare il ritiro del subemendamento 2.1000 (testo 2)/18, anticipa che ripresenterà la proposta per l'esame in Assemblea, ritenendo incongruo inserire in una legge costituzionale la disciplina transitoria per la prima elezione del nuovo Senato. A suo avviso, essa dovrebbe essere più opportunamente regolata con legge ordinaria.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/19.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/19 e 2.1000 (testo 2)/20 sono respinti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) annuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/21. Ritiene infatti coerente, in considerazione della scelta compiuta dalla maggioranza, che per la composizione del Senato si faccia ricorso più opportunamente all'espressione «nomina» in luogo di «elezione».

Il senatore CRIMI (*M5S*) si associa al rilievo della senatrice De Petris e annuncia il proprio voto favorevole.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/21, 2.1000 (testo 2)/22, 2.1000 (testo 2)/23, 2.1000 (testo 2)/24, 2.1000 (testo 2)/25, 2.1000 (testo 2)/26, 2.1000 (testo 2)/27, 2.1000 (testo 2)/28, 2.1000 (testo 2)/29 e 2.1000 (testo 2)/30 sono respinti.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula l'emendamento 2.1000 (testo 2)/31 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 2.1000 (testo 2)/31 è accolto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nel preannunciare ulteriori, future iniziative sul tema della tutela delle minoranze linguistiche storiche in Sardegna, annuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/32.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) condivide il merito della proposta, ma non ritiene sia questa la sede per af-

frontare il tema. Dunque annuncia il proprio voto di astensione sul subemendamento in esame.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 2.1000 (testo 2)/32 è respinto.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*), in merito al subemendamento 2.1000 (testo 2)/33 ritiene che, in ragione della scelta in favore di un'elezione di secondo grado per la composizione del nuovo Senato, bisognerebbe compiere una riflessione e un approfondimento sulle leggi elettorali regionali, eventualmente riservando alla legge dello Stato i criteri e i principi ai quali le Regioni devono attenersi.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/33, 2.1000 (testo 2)/34, 2.1000 (testo 2)/35, 2.1000 (testo 2)/36, 2.1000 (testo 2)/37, 2.1000 (testo 2)/38, 2.1000 (testo 2)/39, 2.1000 (testo 2)/40, 2.1000 (testo 2)/41, 2.1000 (testo 2)/42, 2.1000 (testo 2)/43, 2.1000 (testo 2)/44, 2.1000 (testo 2)/45 e 2.1000 (testo 2)/46 sono respinti.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritira l'emendamento 2.1000 (testo 2)/47.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/48, 2.1000 (testo 2)/49, 2.1000 (testo 2)/50, 2.1000 (testo 2)/51, 2.1000 (testo 2)/52, 2.1000 (testo 2)/53, 2.1000 (testo 2)/54, 2.1000 (testo 2)/55, 2.1000 (testo 2)/56, 2.1000 (testo 2)/57, 2.1000 (testo 2)/58, 2.1000 (testo 2)/59, 2.1000 (testo 2)/60, 2.1000 (testo 2)/61, 2.1000 (testo 2)/62 e 2.1000 (testo 2)/63 sono respinti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira il subemendamento 2.1000 (testo 2)/64.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/65, 2.1000 (testo 2)/66, 2.1000 (testo 2)/67, 2.1000 (testo 2)/68 e 2.1000 (testo 2)/69.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritira il subemendamento 2.1000 (testo 2)/70.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/71, 2.1000 (testo 2)/72, 2.1000 (testo 2)/73, 2.1000 (testo 2)/74 e 2.1000 (testo 2)/75.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli identici subemendamenti 2.1000 (testo 2)/76 e 2.1000 (testo 2)/77 sono respinti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/78, 2.1000 (testo 2)/79 e 2.1000 (testo 2)/80 sono respinti.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/81, ritenendo opportuno inserire in Costituzione il principio dell'incandidabilità per coloro che siano sottoposti a procedimento penale, ovvero siano stati condannati per delitto non colposo. In proposito, ricorda l'elevato numero di consiglieri regionali attualmente sottoposti a procedimento penale o già condannati. Al riguardo, ribadisce la necessità che l'articolo 68 sia modificato nel senso di prevedere esclusivamente l'insindacabilità per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) non condivide il contenuto dell'emendamento, sia in ragione dei principi costituzionali relativi alla presunzione di innocenza, sia perché la sua formulazione, prevedendo esclusivamente l'ipotesi di condanna per delitti non colposi, può determinare effetti discriminatori e irragionevoli, escludendo fattispecie di reato anche molto gravi.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) comprende le preoccupazioni del senatore Endrizzi. Tuttavia, ritiene che il subemendamento successivo (2.1000 (testo 2)/82), riferendosi alla condanna definitiva, possa essere più compatibile con i principi garantistici affermati in Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 2.1000 (testo 2)/81 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in relazione al subemendamento 2.1000 (testo 2)/82, paventa il rischio che possano essere eletti al Senato quei consiglieri regionali che, essendo sottoposti a procedimento penale, possono, a seguito dell'elezione, godere delle garanzie previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Interviene il senatore PAGLIARI (*PD*) osservando che la legislazione ordinaria già regola le fattispecie della ineleggibilità e della incompatibilità. Pertanto, dovrebbe essere semmai compiuta una valutazione sulla eventuale necessità di intervenire sul sistema attualmente vigente, a seguito della approvazione della riforma costituzionale.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 2.1000 (testo 2)/82 è respinto.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), annuncia il voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/83.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 2.1000 (testo 2)/83 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/85, 2.1000 (testo 2)/86, 2.1000 (testo 2)/87, 2.1000 (testo 2)/88, 2.1000 (testo 2)/89, 2.1000 (testo 2)/90, 2.1000 (testo 2)/91, 2.1000 (testo 2)/92, 2.1000 (testo 2)/93, 2.1000 (testo 2)/94 e 2.1000 (testo 2)/95 sono respinti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira il subemendamento 2.1000 (testo 2)/96.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/97, 2.1000 (testo 2)/98, 2.1000 (testo 2)/100 e 2.1000 (testo 2)/102.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/99, 2.1000 (testo 2)/101 e 2.1000 (testo 2)/103.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/104, 2.1000 (testo 2)/105, 2.1000 (testo 2)/106, 2.1000 (testo 2)/107, 2.1000 (testo 2)/108, 2.1000 (testo 2)/109 e 2.1000 (testo 2)/110 sono respinti.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, esprime parere favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/111, come riformulato dal senatore Palermo in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) chiede un chiarimento sul contenuto del subemendamento.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che l'emendamento riguarda una questione relativa alla composizione dei gruppi linguistici della provincia di Bolzano. Esso, peraltro, va integrato con il contenuto del subemendamento 2.1000 (testo 2)/113.

Specifica, inoltre, che la disciplina riguarderà solo la prima elezione del nuovo Senato.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) esprime perplessità sulle finalità dell'emendamento che, esclusivamente per la Provincia di Bolzano, prevede che il sindaco del comune capoluogo sia di diritto senatore.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 2.1000 (testo 2)/111 (testo 2) è accolto.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 2.1000 (testo 2)/112 è respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 2.1000 (testo 2)/113 è accolto.

Risulta pertanto assorbito il subemendamento 2.1000 (testo 2)/114.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/115.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/116, 2.1000 (testo 2)/117, 2.1000 (testo 2)/118, 2.1000 (testo 2)/119 e 2.1000 (testo 2)/120 sono respinti.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nell'annunciare il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.1000 (testo 2)/121, denuncia i rilevanti profili di criticità delle norme sull'elezione indiretta del nuovo Senato. A tal fine, ritiene opportuno che, almeno per la prima applicazione della legge costituzionale, le elezioni del Senato si svolgano contestualmente a quella della Camera e dei consigli regionali e siano a suffragio universale.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 2.1000 (testo 2)/121 è respinto.

Previo parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono posti separatamente in votazione e respinti i subemendamenti 2.1000 (testo 2)/122, 2.1000 (testo 2)/123, 2.1000 (testo 2)/124, 2.1000 (testo 2)/125, 2.1000 (testo 2)/126, 2.1000 (testo 2)/127, 2.1000 (testo 2)/128, 2.1000 (testo 2)/129, 2.1000 (testo 2)/130, 2.1000 (testo 2)/131, 2.1000 (testo 2)/132, 2.1000 (testo 2)/133, 2.1000 (testo 2)/134 e 2.1000 (testo 2)/135.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) riformula l'emendamento 2.1000 (testo 2)/136 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ENDRIZZI (*M5S*), risulta approvato il subemendamento 2.1000 (testo 2)/136 (testo 2).

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la PRESIDENTE propone di sospendere la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 17,15.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, informa la Commissione di aver presentato un testo corretto dell'emendamento 2.1000 (testo 3), pubblicato in allegato.

Il senatore CRIMI (*M5S*) domanda chiarimenti sulla norma che prevede l'attribuzione dei seggi del Senato sulla base sia dei voti espressi sia della composizione dei consigli regionali.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, precisa che la disposizione fissa criteri per il legislatore ordinario, in ordine alla definizione della legge elettorale per il Senato, tenuto conto, altresì, che i consigli regionali sono eletti con modalità differenti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nell'evidenziare gli effetti che i premi di maggioranza determinano sulla composizione dei Consigli regionali, paventa il rischio che le forze minori possano non essere adeguatamente rappresentate nella seconda Camera.

Il senatore CRIMI (*M5S*), pur condividendo la *ratio* della norma, invita a valutarne l'incongruità e il carattere contraddittorio.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*), dopo aver osservato che l'emendamento 2.1000 (testo 3 corretto) contiene norme generali, che dovranno trovare attuazione nella legislazione ordinaria, rileva che forse sarebbe stato sufficiente inserire, nella disposizione relativa all'attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato, un riferimento generale al principio di proporzionalità.

In ogni caso, la formulazione prescelta individua opportunamente criteri cui il legislatore ordinario si deve attenere. Peraltro, la legge che sarà approvata dovrà a sua volta contenere disposizioni generali e di principio per orientare la legislazione elettorale regionale.

La senatrice LO MORO (*PD*) si associa alle osservazioni del senatore Quagliariello, pronunciandosi favorevolmente sull'emendamento 2.1000 (testo 3 corretto).

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) osserva che la riformulazione proposta non sembra apportare miglioramenti significativi.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, precisa che l'emendamento, nel definire criteri per orientare la legislazione elettorale ordinaria, è stato riformulato per garantire quanto più possibile il rispetto del principio di rappresentanza.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), rilevando che sarebbe allora più efficace un richiamo generale al principio di proporzionalità, come suggerito dal senatore Quagliariello, manifesta perplessità sull'uso della formula «voti espressi».

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, assicura che ulteriori approfondimenti potranno essere compiuti per l'esame in Assemblea.

Ad integrazione di quanto emerso nel dibattito, il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) osserva che non appare opportuno inserire in disposizioni costituzionali norme di dettaglio, in ragione della diversità delle singole modalità di elezione dei Consigli regionali. Sotto questo aspetto, infatti, una più efficace valutazione della reale incidenza dei premi di maggioranza, previsti nelle leggi elettorali regionali, potrà essere compiuta solo dal legislatore ordinario.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) preannuncia la non partecipazione al voto sull'emendamento 2.1000 (testo 3 corretto).

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) conferma l'orientamento fortemente negativo sulla proposta.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), pur condividendo la *ratio* alla base della proposta, conferma la sua decisione di non sottoscriverla.

Il senatore CRIMI (*M5S*), preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 2.1000 (testo 3 corretto).

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.1000 (testo 3 corretto) è accolto.

Sono quindi preclusi o assorbiti gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.110, 2.111, 2.112, 2.113, 2.114, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.122, 2.123, 2.125,

2.126, 2.127, 2.128, 2.129, 2.130, 2.131, 2.132, 2.134, 2.135, 2.136, 2.137, 2.138, 2.139, 2.140, 2.141, 2.142, 2.143, 2.144, 2.145, 2.146, 2.147, 2.148, 2.149, 2.150, 2.151, 2.152, 2.153, 2.154, 2.155, 2.156, 2.159, 2.160, 2.161, 2.162, 2.163, 2.164, 2.165, 2.166, 2.167, 2.168, 2.169, 2.170, 2.171, 2.172, 2.173, 2.174, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, 2.217, 2.218, 2.219, 2.220, 2.221, 2.222, 2.223, 2.224, 2.225, 2.226, 2.227, 2.228, 2.229, 2.230, 2.231, 2.232, 2.233, 2.234, 2.235, 2.236, 2.237, 2.238, 2.239, 2.240, 2.241, 2.242, 2.243, 2.244, 2.246, 2.247, 2.248, 2.249, 2.250, 2.251, 2.252, 2.253, 2.254, 2.255, 2.256, 2.257, 2.258, 2.259, 2.260, 2.261, 2.262, 2.263, 2.264, 2.265, 2.266, 2.267, 2.268, 2.269, 2.270, 2.271, 2.272, 2.273, 2.274, 2.275, 2.276, 2.277, 2.278, 2.279, 2.280, 2.281, 2.282, 2.283, 2.284, 2.285, 2.286, 2.287, 2.288, 2.289, 2.290, 2.291, 2.292, 2.293, 2.294, 2.295, 2.296, 2.297, 2.298, 2.299, 2.300, 2.301, 2.302, 2.303, 2.304, 2.305, 2.306, 2.307, 2.308, 2.309, 2.310, 2.311 e 2.313, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.16 e 2.0.17.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7, precedentemente accantonati.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in riferimento alle proposte, relative alla indennità parlamentare, valuta positivamente il contenuto dell'emendamento 7.28, di iniziativa della senatrice De Petris ed altri, ritenendo però opportuno inserire la norma non nel testo della Costituzione, ma in una disposizione finale. In vista di un approfondimento per l'Assemblea, invita pertanto al ritiro degli emendamenti.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 7.16, il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritira l'emendamento 7.17, il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ritira l'emendamento 7.18. Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) fa propri e ritira gli emendamenti 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24 e 7.30, mentre la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira gli emendamenti 7.25, 7.26, 7.27, 7.28 e 7.29.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 7.31.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritira l'emendamento 23.0.5, mentre il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 23.0.6 (testo 2), invitando in ogni caso i relatori ad un approfondimento per l'esame in Assemblea, in ragione dell'assoluto rilievo del tema concernente l'elezione dei cosiddetti «membri laici» del Consiglio superiore della magistratura.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, invita i proponenti al ritiro di tutti gli emendamenti.

Il ministro BOSCHI esprime un parere conforme.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira gli emendamenti 32.1, 32.5, 32.7, 32.9, 32.16, 32.24, 32.28, 32.31, 32.35, 32.38, 32.39, 32.44, 32.46, 32.47, 32.48, 32.49, 32.51, 32.52, 32.55, 32.56, 32.57, 32.58, 32.59, 32.60, 32.62, 32.63, 32.64, 32.66, 32.68, 32.70, 32.71, 32.73, 32.74 e 32.77.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) fa propri e ritira gli emendamenti 32.4, 32.6, 32.13, 32.18, 32.20, 32.23, 32.27, 32.30, 32.33, 32.34, 32.37, 32.42, 32.50, 32.53, 32.65, 32.67, 32.69, 32.72, 32.75 e 32.76.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio e ritira l'emendamento 32.2. Ritira quindi l'emendamento 32.54.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritira l'emendamento 32.3, mentre il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) ritira gli emendamenti 32.8, 32.10, 32.21, 32.25, 32.36, 32.40 e 32.43.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ritira gli emendamenti 32.11 e 32.17, mentre il senatore CRIMI (*M5S*) ritira gli emendamenti 32.12, 32.14, 32.19, 32.26 e 32.29.

Il senatore GOTOR (*PD*) ritira gli emendamenti 32.22 e 32.45, mentre il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 32.32.

L'emendamento 32.15 decade per assenza del proponente.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, invita i proponenti al ritiro degli emendamenti presentati, ad eccezione dell'emendamento 33.185, sul quale esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nel senso di escludere l'applicazione delle disposizioni del Capo IV della legge costituzionale alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fino all'adeguamento dei rispettivi Statuti.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 33.185 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) fa propri e ritira gli emendamenti 33.5, 33.10, 33.20, 33.21, 33.24, 33.25, 33.26, 33.28, 33.32, 33.33, 33.36, 33.38, 33.39, 33.41, 33.42, 33.43, 33.44, 33.49, 33.50, 33.51, 33.56, 33.59, 33.64, 33.65, 33.67, 33.68, 33.69, 33.70, 33.71, 33.74, 33.75, 33.76, 33.80, 33.83, 33.84, 33.90, 33.91, 33.92, 33.93, 33.97, 33.98, 33.99, 33.100, 33.102, 33.103, 33.104, 33.105, 33.107, 33.109,

33.111, 33.113, 33.114, 33.115, 33.116, 33.117, 33.118, 33.119, 33.120, 33.121, 33.123, 33.124, 33.125, 33.126, 33.127, 33.128, 33.129, 33.131, 33.132, 33.135, 33.136, 33.137, 33.138, 33.139, 33.140, 33.141, 33.145, 33.147, 33.148, 33.149, 33.150, 33.151, 33.152, 33.153, 33.156, 33.158, 33.160, 33.161, 33.162, 33.163, 33.164, 33.165, 33.166, 33.167, 33.168, 33.169, 33.170, 33.173, 33.182, 33.184, 33.195, 33.196, 33.199 e 33.200.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira gli emendamenti 33.1, 33.9, 33.12, 33.13, 33.14, 33.15, 33.16, 33.17, 33.18, 33.19, 33.22, 33.23, 33.27, 33.29, 33.30, 33.31, 33.34, 33.35, 33.37, 33.40, 33.45, 33.46, 33.47, 33.48, 33.52, 33.53, 33.54, 33.55, 33.57, 33.58, 33.60, 33.61, 33.62, 33.63, 33.66, 33.72, 33.73, 33.77, 33.78, 33.79, 33.81, 33.82, 33.85, 33.86, 33.87, 33.88, 33.89, 33.94, 33.95, 33.96, 33.101, 33.106, 33.108, 33.110, 33.112, 33.122, 33.130, 33.133, 33.134, 33.142, 33.143, 33.144, 33.146, 33.154, 33.155, 33.174 e 33.187.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritira gli emendamenti 33.6, 33.11, 33.159, 33.171, 33.172, 33.175 e 33.181.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira gli emendamenti 33.8, mentre il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 33.3.

L'emendamento 33.2 decade per assenza del proponente.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ritira gli emendamenti 33.157, 33.177 e 33.194, mentre il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritira l'emendamento 33.4.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio e ritira l'emendamento 33.7. Ritira altresì gli emendamenti 33.178, 33.188, 33.189, 33.190, 33.191, 33.192 e 33.193.

Il senatore RUSSO (*PD*) ritira l'emendamento 33.176. Fa propri e ritira gli emendamenti 33.179, 33.180, 33.186, 33.197, 33.201 e 33.0.1.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) ritira gli emendamenti 33.183 e 33.198.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 33.185 (testo 2) è accolto.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) riformula l'emendamento 34.26 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, invita i proponenti al ritiro degli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 34.26 (testo 2), sul quale esprime un parere favorevole. Riformula, inoltre, l'emendamento 34.2000 in un nuovo testo, nel quale si dispone che, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta, definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale.

Il ministro BOSCHI esprime un parere conforme a quello dei relatori, ad eccezione dell'emendamento 34.26 (testo 2), sul quale si rimette alla Commissione. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 34.1000 e sull'emendamento della relatrice Finocchiaro 34.2000 (testo 2).

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) fa propri e ritira gli emendamenti 34.1, 34.4, 34.6, 34.10, 34.34, 34.11, 34.35, 34.36, 34.37, 34.38, 34.15, 34.39, 34.40, 34.41, 34.42, 34.43, 34.21, 34.28, 34.44, 34.45, 34.46 e 34.47.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira gli emendamenti 34.7, 34.8, 34.9, 34.12, 34.13, 34.14, 34.16, 34.17, 34.18, 34.19, 34.20, 34.22, 34.23, 34.24, 34.25, 34.29, 34.30, 34.31 e 34.32.

L'emendamento 34.2 decade per assenza del proponente.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritira l'emendamento 34.3 e, dopo averli fatti propri, ritira gli emendamenti 34.27 e 34.0.1.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 34.5, mentre il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ritira l'emendamento 34.33. Il senatore D'ALÌ (*NCD*) ritira l'emendamento 34.0.2, auspicando che le rilevanti questioni sottese siano comunque discusse nel corso dell'esame in Assemblea.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 34.1000 dei relatori.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 34.1000/1, mentre il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio e ritira il subemendamento 34.1000/2.

L'emendamento 34.1000, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento 34.26 (testo 2).

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) chiede chiarimenti in ordine al contenuto dell'emendamento 34.26 (testo 2).

Il senatore SPOSETTI (*PD*), primo firmatario della proposta, precisa che la stessa è volta a salvaguardare la posizione dei dipendenti delle amministrazioni delle Camere, prevedendo per i primi l'istituzione di un ruolo unico, con l'adozione di un unico statuto, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti. Vi è poi un'ulteriore disposizione in base alla quale le Camere, di comune accordo, regolano i contratti di lavoro alle dipendenze dei Gruppi parlamentari.

Con particolare riferimento alla sensibile questione dei dipendenti dei Gruppi parlamentari, la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) rammenta l'esistenza di una situazione di incertezza normativa causata da una regolamentazione stratificata nel tempo numerosi provvedimenti interni. Ritiene pertanto necessario cogliere l'occasione per ridefinire in maniera compiuta il regime dei rapporti di lavoro alle dipendenze dei Gruppi parlamentari, al fine di risolvere situazioni controverse ed evitare irragionevoli disparità di trattamento.

Il senatore CRIMI (*M5S*), mentre condivide la prima parte della proposta, relativa alle amministrazioni parlamentari, osserva che l'ultimo periodo potrebbe dar luogo a dubbi di natura interpretativa.

Nel comprendere le perplessità manifestate dalla senatrice De Petris e nel rammentare la particolare criticità delle questioni relative alla corretta definizione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dei Gruppi parlamentari, il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) invita i relatori ad un approfondimento in ordine agli effetti che la riforma potrà produrre sullo *status* e sui diritti dei senatori delle precedenti legislature.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori, l'emendamento 34.26 (testo 2) è accolto.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 34.2000 (testo 2) della relatrice Finocchiaro.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 35.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, anche a nome del relatore Calderoli, invita i proponenti al ritiro degli emendamenti.

Il ministro BOSCHI esprime un parere conforme.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) fa propri e ritira gli emendamenti 35.1, 35.3, 35.5, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.15 e 35.16.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira gli emendamenti 35.2, 35.4, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 35.10, 35.17, 35.18, 35.19 e 35.20.

Viene quindi posta in votazione e approvata la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato.

Si procede, quindi, alla votazione per conferire mandato ai relatori affinché riferiscano in Assemblea.

La Commissione conferisce quindi ai relatori Finocchiaro e Calderoli il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 1429, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, con proposta di assorbimento dei disegni di legge costituzionale connessi, e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 18,10.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 1429**

Art. 2.

2.1000 testo 2/31 testo 2

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis). al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o provinciale"».

2.1000 testo 2/111 testo 2

PALERMO, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000 (testo 2), alla lettera a), comma 01, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto stabilito dal comma 01-bis, per la Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol, in sede di prima applicazione, sono senatori il sindaco del Comune capoluogo di provincia e un consigliere provinciale eletto dal consiglio.».

2.1000 testo 2/136 testo 2

Paolo ROMANI, BRUNO, BERNINI, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 2.1000 (testo 2), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 35, al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di ambedue le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 23, 29 e 34."».

2.1000 (testo 3 corretto)FINOCCHIARO, *relatrice**Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Composizione ed elezione del Senato della Repubblica*) -
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio."».

Consequentemente all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere i seguenti commi:

«01. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da Consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi e i seggi residui alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il

seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

01-*bis*. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano sono eletti in modo che sia assicurata la rappresentanza dei gruppi linguistici di maggiore consistenza in base all'ultimo censimento.

01-*ter*. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti.»;

b) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgono anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.»;

c) sopprimere i commi 2, 3 e 4;

d) al comma 6, sopprimere le parole da: «e le elezioni dei senatori» fino alla fine del comma;

e) sopprimere i commi 7 e 8.

Art. 33.

33.185 (testo 2)

ZELLER, LANIECE, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome.».

Art. 34.**34.26 (testo 2)**

SPOSETTI, FEDELI, URAS, ZELLER, NACCARATO, VOLPI, Luigi MARINO, Mario MAURO, LIUZZI, D'ALÌ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.».

34.2000 (testo 2)

FINOCCHIARO, *relatrice*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale.».

Coord.1FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori**Apportare le seguenti modifiche:***Art. 2.**

All'emendamento 2.1000 testo 2/136 testo 2, sostituire le parole: «e 34» con le seguenti: «, 33, comma 9, e 34, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione».

Art. 3.

Trasformare il comma 6 dell'articolo 32 e l'articolo 3-bis, introdotto dall'emendamento 3.0.38, rispettivamente nei commi 2 e 3 dell'articolo 3-bis, introdotto dall'emendamento 3.0.1001.

Art. 8.

Al comma 1, capoverso Art. 70, quarto comma, sostituire le parole: «sesto e decimo» con le seguenti: «quinto e nono».

Art. 10.

All'emendamento 10.1000 (testo 2), capoverso Art. 72, secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale».

Art. 12.

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «quarto comma» con le seguenti: «ultimo comma».

Art. 15.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere."».

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, capoverso Art. 70, primo comma, introdotto dall'emendamento 8.1000, sopprimere le seguenti parole: «per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.».

Art. 26.

All'emendamento 26.1000, secondo comma, sostituire la lettera u) con la seguente:

«u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;».

Art. 32.

Al comma 9, sopprimere la lettera b) e, alla lettera c), dopo le parole: «Camera dei deputati» aggiungere le seguenti: «. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere».

Art. 33.

Ai commi 1 e 6 sostituire le parole: «terzo comma» con le seguenti: «sesto comma».

Art. 34.

Al comma 2-ter, introdotto dall'emendamento 11.0.1000, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale» con le seguenti: «dal termine di applicazione di cui all'articolo 35, comma 1, secondo periodo».

Collocare i commi 2-ter e 2-quater, introdotti rispettivamente dagli emendamenti 11.0.1000 e 11.0.1000/54 testo 2, come commi aggiuntivi dell'articolo 33.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 10 luglio 2014

Plenaria

15^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

MUCCHETTI

indi del Presidente della 13^a Commissione

MARINELLO

La seduta inizia alle ore 18,30.

IN SEDE REFERENTE

(1541) *Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI comunica che sono pervenuti circa 1700 emendamenti e 18 ordini del giorno relativi al provvedimento in titolo, pubblicati in allegato al resoconto.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1541

(al testo del decreto-legge)

G/1541/1/10 e 13

BAROZZINO, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1541, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

premessi che:

in agricoltura ci sono risorse sottoutilizzate che possono dare luogo a percorsi di inserimento sociale e lavorativo, anche attraverso la creazione di reti di servizi rivolti a fasce diverse di popolazione, rurale ed urbana;

diverse esperienze coniugano l'agricoltura e le sue risorse ad attività connesse con pratiche terapeutico-riabilitative e con l'inserimento (socio-terapeutico, educativo, lavorativo) dei soggetti più esposti a rischio di marginalità;

le aree d'intervento possono riguardare persone con disabilità fisica, psichica, mentale, in momenti di difficoltà temporanea o continuata;

tra le funzioni dell'agricoltura sociale sono presenti pratiche di educazione e formazione o di prevenzione del disagio sociale, o turistico ricreative, con una chiara connotazione sociale;

considerato che:

la diffusione dell'agricoltura sociale si connota in maniera diversa nell'UE ed i Paesi che hanno introdotto delle norme in materia registrano una più rapida diffusione delle iniziative;

in Norvegia ed Olanda, l'agricoltura sociale è organizzata in reti nazionali, è riconosciuta dal sistema sociosanitario pubblico ed i servizi offerti sono remunerati al pari di qualunque altro tipo di servizio;

in Belgio, dove esiste una rete Fiamminga di *green care*, l'agricoltura sociale è riconosciuta dalle politiche agricole che compensano l'impegno degli agricoltori che ospitano persone affidate dai servizi pubblici;

in Germania, Slovenia, Irlanda, è pratica presente in strutture pubbliche dove l'agricoltura è vista come mezzo per sviluppare capacità residue degli individui;

è necessario che l'agricoltura sociale sia riconosciuta dal sistema sociosanitario pubblico in quanto le possibilità offerte dall'attività agricola sono importanti per la responsabilizzazione, rieducazione ed inclusione sociale;

attualmente il termine «agricoltura sociale» non ha al momento, alcun riferimento giuridico in Italia,

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie per garantire un programma per il riconoscimento dell'agricoltura sociale nel sistema sociosanitario pubblico, quale strumento di responsabilizzazione, rieducazione ed inclusione; a promuovere, rivalutare e potenziare il ruolo sociale ed etico svolto dall'attività agricola nelle aziende agricole, cooperative sociali o colonie agricole per persone con disabilità fisica, psichica, mentale, per adulti, bambini ed anziani, in momenti di difficoltà temporanea o continuata.

G/1541/2/10 e 13

COMPAGNONE, RUVOLO

Il Senato,

premesso che:

il «*Citrus Tristeza Virus*» (CTV) è un *virus* appartenente al gruppo dei *Closterovirus*, il quale causa una patologia chiamata «tristezza degli agrumi». Essa si manifesta soprattutto su piante innestate su specie sensibili come l'arancio amaro.

Le piante attaccate da questo *virus* manifestano riduzione dello sviluppo, perdita delle foglie e disseccamento dei rami; al di sotto della corteccia presenta delle scanalature longitudinali, e alla fine la pianta finisce per disseccare e morire.

Il *Citrus Tristeza Virus* è originario del sud-est asiatico, ma si è rapidamente diffuso in tutto il mondo, causando nei Paesi del bacino del Mediterraneo, l'abbattimento di oltre 40 milioni di piante.

Il *virus* della tristeza si dimostra molto aggressivo nei confronti delle piante di arancio amaro e poichè in Europa e in Italia le piante di agrumi predominanti sono proprio quelle innestate sull'arancio amaro, le preoccupazioni nei confronti di questa malattia diventano sempre più dilatanti, specie in Sicilia dove la diffusione del virus della *Tristeza* (CTV) ha

determinato la necessità di riconvertire gli impianti sostituendo il portinnetto tradizionalmente utilizzato (arancio amaro), con altri tolleranti il *virus* e, nel contempo, adottando, per le diverse specie le migliori cultivar disponibili nel panorama varietale.

L'esigenza di disporre, nel breve-medio periodo, di un elevato numero di piante con specifiche caratteristiche non appare però possa essere pienamente soddisfatta dai vivaisti siciliani, rendendo necessario il ricorso all'approvvigionamento di piante da altre regioni o addirittura dall'estero, con conseguenze negative per gli operatori e per l'intero comparto e rischiando di procrastinare ed amplificare oltremodo gli effetti nefasti dell'emergenza *Tristeza*. In Sicilia, infatti, nonostante una lunga tradizione, il settore vivaistico stenta a rinnovarsi rispetto ai mutamenti occorsi e alle sempre maggiori richieste di garanzia e di materiale di propagazione certificato. Esigenze di rinnovamento e di razionalizzazione sono, peraltro, avvertite, in maniera autonoma o a seguito dell'esigenza di diversificazione, conseguenza della crisi dell'agrumicoltura, anche per altri comparti della frutticoltura, della viticoltura e dell'olivicoltura. Anche per tali settori le esigenze di ampliamento e rinnovamento della piattaforma varietale non sempre riescono a trovare riscontro nelle realtà produttive siciliane. Anche per questi comparti, di importanza vitale per l'economia del nostro Paese, è sempre più avvertita l'esigenza di poter disporre di materiale di propagazione certificato, e quindi di categoria superiore, anche alla luce delle implicazioni di natura fitosanitaria emergenti.

Inoltre, la sempre maggiore sensibilità della comunità e dei consumatori verso i prodotti delle tradizioni, di provenienza più vicina possibile e legati alla storia e alla cultura della propria terra, ha visto un rinascere e fiorire di iniziative volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio genetico autoctono.

La possibilità che tale materiale possa essere valorizzato risulterebbe di grande interesse non soltanto per il comparto produttivo attraverso l'individuazione di nuovi percorsi agronomici e produttivi, ma anche per il comparto vivaistico che potrebbe godere di un nuovo slancio per una crescente richiesta di piante di cultivar autoctone di specie arboree della tradizione regionale. Queste esigenze, devono, però, essere necessariamente valutate alla luce delle normative nazionali e comunitarie e con tutto quanto oggi previsto per la filiera vivaistica e per il suo controllo. La diffusione in colture, infatti, di malattie di altissima temibilità ed in grado di creare all'agricoltura danni irrecuperabili, ha imposto, un'attenzione come mai in passato sul settore vivaistico a livello internazionale.

L'Unione europea ha emanato una serie di normative recepite nel corso degli anni dai diversi Stati membri ed oggi, per tutta una serie di specie, tale normativa innalza moltissimo la qualità del materiale prodotto, ma nello stesso tempo ha posto una serie di vincoli la cui ottemperanza presuppone la presenza di operatori vivaistici con un livello altissimo di specializzazione ed organizzazione e il cui raggiungimento non può essere affidato esclusivamente alla buona volontà dei singoli, ma presuppone un raccordo forte tra gli stessi operatori e, tra questi e strutture che a vario

titolo possono fornire il necessario *know-how* lungo tutte le fasi della filiera. Ciò allo scopo di rendere possibile l'ottenimento di un prodotto vivaistico di qualità e il cui valore aggiunto, opportunamente certificato, possa essere riconosciuto tanto a livello locale, quanto sui mercati esteri, per far recuperare competitività ad un settore per il quale l'Italia può rivestire un ruolo, anche economico, di prim'ordine.

Per i predetti motivi, impegna il Governo:

a porre in essere tutte le iniziative più opportune, alla luce delle normative nazionali e comunitarie, per sostenere il rilancio del comparto vivaistico con un'azione finalizzata allo sviluppo nel territorio di aziende specializzate che consentano un idoneo approvvigionamento del materiale soprattutto nei comparti agrumicolo e frutticolo;

al fine di contrastare lo specifico *virus* della «tristezza degli agrumi,» ad approntare risorse finanziarie adeguate da destinare alla promozione dell'attività di imprese specializzate nel settore e a realizzare progetti di ricerca e sviluppo a supporto della filiera.

G/1541/3/10 e 13

PANIZZA, BERGER, ZELLER, PALERMO, FAUSTO Guilherme LONGO, ZIN

Il Senato,

premesso che:

la selezione di vitigni resistenti alle malattie, attraverso l'incrocio tra specie del genere *Vitis Vinifera* e altre specie del genere *Vitis* ha ottenuto dei buoni risultati, portando all'iscrizione nella classificazione nazionale di queste varietà di vite, resistenti alle principali malattie;

il fatto che il genoma di queste varietà sia costituito per oltre il 90 per cento da geni di *Vitis Vinifera* ha influenzato positivamente il prodotto finale, tale da poterlo considerare come appartenente alla *Vitis Vinifera*;

lo stesso Regolamento UE 1308/2013, all'articolo 93, lettera b), punto IV, prevede che i vini ad Indicazione Geografica possono essere ottenuti da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*;

tuttavia, la normativa nazionale consente di utilizzare le varietà ibride ottenute da incroci di *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis* per produrre solo vini generici e non vini ad Indicazione Geografica;

tanto premesso, impegna il Governo:

a prevedere, attraverso un proprio provvedimento, l'estensione dell'utilizzo di varietà di vitigni ottenuti attraverso l'incrocio tra specie del genere *Vitis Vinifera* e altre specie del genere *Vitis*, anche alla produzione di vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT).

G/1541/4/10 e 13

PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, PALERMO

Il Senato,

premessi che:

alcune aziende agricole, con prevalente attività di allevamento da latte e da carne (bovini e suini), in questi ultimi mesi si sono ritrovate inaspettatamente in gravi difficoltà finanziarie, ma non a causa dei prezzi di mercato troppo bassi, né a causa della grande distribuzione organizzata, che con le sue condizioni commerciali spesso danneggia i singoli produttori, bensì per colpa di una legislazione che non riesce a rendere snelle le procedure amministrative;

nel settore della produzione di agroenergie, infatti, molti imprenditori dopo aver realizzato investimenti per milioni di euro si sono visti negare la possibilità di accedere al sistema delle tariffe incentivanti;

le aziende agricole, ormai da mesi, producono e immettono nella rete nazionale energia elettrica, ma nessuno le paga. Per ora gli agricoltori attingono dai loro risparmi per far fronte ai costi di gestione degli impianti e alle rate dei mutui accesi con gli istituti di credito;

non si sa, ovviamente, per quanto tempo potranno resistere e cosa accadrà a queste imprese se il GSE (Gestore dei servizi elettrici), peraltro seguendo alla lettera le leggi vigenti, non consentirà loro di incassare la tariffa onnicomprensiva. Probabilmente, anzi, sicuramente saranno costrette a chiudere;

la questione è preoccupante, visti i numerosi dinieghi che colpiscono gli impianti a biogas e syngas costruiti nel corso del 2013 e del 2014, e rischia di spezzare la vita delle imprese;

la rivista «*L'Informatore Agrario*» ha raccolto da impiantisti e tecnici, liberi professionisti, molti casi di rigetto della richiesta di riconoscimento della tariffa onnicomprensiva e, *analizzando le motivazioni*, spiega l'articolo di stampa, *pare proprio che ogni cavillo sia buono pur di negare a imprenditori, che hanno già investito i loro denari, la possibilità di accedere agli incentivi*;

vi è una normativa ancora troppo farraginoso e la burocrazia continua a scoraggiare gli investimenti;

già di per sé la procedura per la costruzione di un impianto di produzione di energia rinnovabile è complessa perché prevede, tra le altre cose, l'iscrizione al Registro per ottenere la quale è necessario avere un progetto definitivo ed essere in possesso di una serie di documenti, quali autorizzazioni regionali, comunali, provinciali e così via da presentare al GSE. Inoltre, la tariffa incentivante viene concessa solo in un momento successivo, ovvero quando l'impianto è già entrato in funzione. Ciò significa che l'imprenditore deve anticipare a volte anche milioni di euro, per una incerta concessione dell'incentivo;

la normativa sui controlli documentali affidati al GSE in fase di rilascio della tariffa, infatti, è talmente allucinata da determinare, spesso,

sovrapposizioni con la procedura autorizzati va. Accade così che un impianto autorizzato dalla regione o dal comune non passi l'esame del GSE;

considerato che:

con questi dinieghi certamente non si recuperano soldi pubblici ma si penalizzano gli imprenditori che hanno effettuato un investimento lecito, stimolati dallo Stato attraverso la concessione di un incentivo;

il percorso verso le rinnovabili, dunque, risulta talmente accidentato da dissuadere chiunque a proseguirlo. Infatti il *plafond* di 130 MW annui riservato alle biomasse, al biogas e ai bioliquidi non è stato raggiunto nel 2013 e le previsioni per il 2014 sono ancora più nefaste;

il settore è davvero in crisi e la responsabilità, ancora una volta, ricade su un'assurda burocrazia che acuisce le difficoltà nell'acquisizione della tariffa incentivante e mina la determinazione degli imprenditori a investire sulle agroenergie,

impegna il Governo:

ad assumere urgenti iniziative al fine di snellire le procedure burocratiche per usufruire più agevolmente della tariffa incentivante e consentire così agli imprenditori di investire sulle agroenergie.

G/1541/5/10 e 13

BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 16 modifica la legge n. febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

a tutela della biodiversità nazionale lo scorso 28 maggio 2014 è stato siglato da Ministero dell'Ambiente, Ispra, Federazioni italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Enalcaccia, l'Annu Migratoristi e l'Archi Caccia un protocollo d'intesa per la tutela dell'orso bruno marsicano, attraverso un programma condiviso di implementazione di buone pratiche di gestione venatoria, che ha di fatto vietato alcune metodologie di caccia particolarmente invasive per l'orso bruno come per esempio la caccia a braccata;

i metodi di caccia a braccata sono utilizzati solitamente per la cattura dei cinghiali, animali che tendono a proliferarsi velocemente e che, in assenza di predatori naturali, hanno la tendenza ad avvicinarsi all'uomo e in particolare alle coltivazioni;

in molte aree del Paese confinanti con grandi aree protette, dove la caccia del cinghiale è limitata a tutela soprattutto dell'orso marsicano, gli agricoltori subiscono periodicamente ingenti danni provocati dai cinghiali che cercano cibo;

con la sentenza dell'11 marzo 2014 il Tribunale di Sulmona ha condannato il Parco regionale Velino Sirente a risarcire un agricoltore che aveva visto perduto il suo raccolto per i danni provocati proprio dai cinghiali. L'azione legale a sostegno dell'agricoltore danneggiato era stata intrapresa lo scorso autunno da oltre 100 agricoltori e allevatori associati a Confagricoltura, una vera e propria *class action*, nei confronti della Provincia e della Regione, per ottenere il pagamento dei danni causati dalla fauna selvatica,

impegna il Governo:

al fine di tutelare sia la ricchezza della biodiversità italiana e le specie protette, sia le attività agricole, a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare agli agricoltori danneggiati dal proliferarsi di determinate specie animali, come i cinghiali, sistemi di indennizzo e tutela, in accordo con le Regioni.

G/1541/6/10 e 13

GIROTTI, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

il prezzo finale dell'elettricità in bolletta risulta dalla sommatoria di cinque macrovoci: *a)* la componente energia, legata al prezzo dell'elettricità sul mercato all'ingrosso; *b)* la componente dispacciamento, legata al costo per Terna SpA di approvvigionamento delle risorse necessarie all'esercizio in sicurezza del sistema elettrico in ogni istante; *c)* i servizi di rete, ovvero i corrispettivi per l'utilizzo delle reti di trasmissione e distribuzione che consentono la consegna dell'elettricità ai clienti finali; *d)* gli oneri generali di sistema, ovvero le prestazioni patrimoniali imposte ai

clienti finali, nella forma di addizionali ai corrispettivi di trasmissione e distribuzione, onde consentire il perseguimento di obiettivi di interesse generale quali l'incentivazione della produzione di energia con fonti rinnovabili; e) le imposte sul consumo (IVA e accise);

le misure contenute nel decreto in esame hanno l'obiettivo di pervenire a regime ad un risparmio in bolletta pari a circa il 10 per cento del costo attuale, ma in maniera del tutto inopportuna, poiché gli interventi previsti dal provvedimento agiscono unicamente sulla macrovoce «oneri generali di sistema della bolletta elettrica»;

alcune delle misure previste dal provvedimento, quale la riduzione con effetto retroattivo della remunerazione degli impianti fotovoltaici, presentano profili di dubbia costituzionalità. Altre disposizioni recano norme che si pongono in evidente contrasto con gli indirizzi comunitari e l'interesse generale di diffusione della generazione distribuita da fonti rinnovabili, senza peraltro costituire fonte significativa di gettito per la copertura dei costi del sistema elettrico;

in particolare, l'articolo 26 reca una modifica *ex lege* delle condizioni alle quali l'incentivo per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 KW è stato riconosciuto in base alle convenzioni già stipulate. Tale misura ha il carattere di un intervento normativo sostanzialmente retroattivo. Esso verrebbe ad incidere su rapporti «di durata» già costituiti, su situazioni e sugli effetti di decisioni già assunte dai produttori che a tal fine hanno posto in essere i relativi investimenti, in base a previsioni economiche di cui è parte determinante l'incentivo;

considerato che:

l'obiettivo del Governo di riduzione della bolletta energetica potrebbe essere perseguito più efficacemente ovvero reso più ambizioso, salvaguardando anche l'economia della generazione di energia da fonti rinnovabili, attraverso interventi di contenimento delle componenti energia e dispacciamento della bolletta elettrica;

da più parti è stata denunciata la crescente divaricazione fra il prezzo dell'elettricità espresso dal mercato organizzato all'ingrosso e, da una parte, la componente energia nei contratti di mercato libero, dall'altra la componente PE della tariffa elettrica per i clienti del mercato vincolato;

la crescente penetrazione della generazione da fonti rinnovabili non programmabili, ed in particolare della fonte fotovoltaica, ha radicalmente cambiato il profilo orario del carico residuo sul mercato elettrico e, conseguentemente, del prezzo orario all'ingrosso, tanto che oggi il mercato elettrico vede le sue punte di prezzo non più nelle ore lavorative, ma in prima mattinata e soprattutto nel tardo pomeriggio ed in prima serata. I picchi di prezzo serali aggravano i costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico (AU) e, conseguentemente, il prezzo dell'elettricità per i consumatori serviti in regime di maggior tutela, il cui prelievo dalla rete è maggiore proprio nel tardo pomeriggio e in prima serata; l'attuale criterio di ripartizione dei consumi elettrici per fasce, ai fini della fatturazione sia sul mercato libero che su quello vincolato, risulta del tutto incoe-

rente con il mutato profilo orario dei prezzi all'ingrosso. Tale ripartizione finisce per incentivare, invece che scoraggiare, i consumi nella fascia serale, obbligando l'Acquirente unico ad acquistare quantitativi maggiori di elettricità proprio nelle ore in cui essa è più cara;

considerato inoltre che:

da informazioni verificabili sul sito del Gestore dei mercati energetici, il prezzo medio di acquisto (PUN) sul mercato elettrico a gennaio 2014, rispetto allo stesso mese del 2013, è diminuito dell'8 per cento, a febbraio del 18 per cento, a marzo di circa il 30 per cento rispetto agli stessi mesi del 2013. Dai risultati dello studio «Irex Annual Report 2014», presentato a giugno da Althesys Strategie Consultants, relativo ai dati del 2013 emerge che la riduzione del PUN è ascrivibile alla penetrazione del fotovoltaico che oscilla tra i 15 e i 21 euro per megawattora;

se il mercato elettrico fosse gestito in modo efficiente, gli utenti potrebbero beneficiare da subito di una buona parte dei 25 euro per megawattora di riduzione del PUN causati in buona parte proprio dalla crescente presenza delle rinnovabili nel nostro *mix* produttivo. Un valore che corrisponde proprio al 10 per cento di sconto in bolletta promesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

rilevato che:

il settore fotovoltaico è stato già interessato negli ultimi anni da una lunga serie di interventi, di varia natura che hanno comportato una «restituzione» annuale di incentivi per oltre 1 miliardo di euro, destinati in larga parte alla fiscalità generale (circa 800 milioni) e solo in misura limitata ad una riduzione della componente A3 a beneficio delle bollette elettriche e quindi dei consumatori;

le fonti rinnovabili, ed in particolare il fotovoltaico, hanno portato numerosi vantaggi all'Italia negli ultimi anni, sotto il profilo ambientale ed economico;

con riferimento al primo aspetto, l'attuale produzione di energia da fonte rinnovabile in Italia permette il risparmio di quasi 60 milioni di tonnellate di emissioni di CO₂ ogni anno, con effetti evidentemente positivi sulla salute dei cittadini;

relativamente al secondo aspetto, il saldo positivo attualizzato tra costi e benefici connessi agli investimenti in energia rinnovabile è stato stimato in 50 miliardi di euro. Tra questi si annoverano i benefici effetti sull'occupazione (secondo dati del GSE, circa 190.000 occupati nell'intera filiera nel 2012, di cui 70.000 nel solo fotovoltaico) e sul PIL, la riduzione del prezzo all'ingrosso dell'elettricità che, grazie al crescente apporto dell'energia rinnovabile con minori costi variabili di quella fossile, si è decisamente ridotto nell'ultimo anno,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a rimuovere gli ostacoli e ad assicurare la riduzione della componente energia delle bollette stesse,

garantendo il pieno beneficio derivante dalla riduzione dei prezzi dell'elettricità osservata sul mercato all'ingrosso per i clienti finali;

ad attivarsi affinché il contesto competitivo nel settore della vendita dell'energia elettrica sul mercato libero impedisca il consolidarsi di posizioni di ingiustificata profittabilità per taluni operatori;

a promuovere misure di sensibilizzazione nei confronti dei clienti finali sul mercato libero dell'elettricità relativamente ai potenziali vantaggi derivanti dal rinnovo dei contratti a prezzo fisso in essere, così che le nuove condizioni contrattuali riflettano il mutato contesto di mercato all'ingrosso;

a garantire una capillare verifica della correttezza ed opportunità delle scelte di approvvigionamento dell'Acquirente Unico, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla copertura a termine dei rischi di variazione del prezzo, onde assicurare che i clienti del mercato vincolato possano godere appieno ed in tempi rapidi della riduzione dei prezzi sul mercato all'ingrosso;

ad aprire un confronto con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel rispetto degli ambiti di rispettiva competenza, relativamente ai costi e ai benefici di una immediata revisione delle fasce orarie per la fatturazione dei consumi di elettricità sul mercato elettrico e vincolato, così come già stabilito dal cosiddetto decreto-legge Destinazione Italia (decreto-legge n. 145 del 2013).

G/1541/7/10 e 13

CASTALDI, GIROTTO, CATALFO, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure finalizzate al rilancio e allo sviluppo delle imprese;

il Governo ha manifestato, sin dal suo insediamento, la volontà di concentrare gli sforzi sulla ripresa economica ed occupazionale, sostenendo i settori che esprimono eccellenza e potenzialità ed incentivando l'innovazione;

il comparto della produzione di camper in Italia rappresenta una fetta molto consistente nell'ambito del mercato europeo;

dall'ultimo «Rapporto nazionale sul turismo in libertà in camper e in caravan 2014» emerge che «nel 2013 l'industria del caravanning ha attraversato in Italia una fase particolarmente delicata. La permanente congiuntura recessiva non ha permesso alle imprese di invertire il trend produttivo degli ultimi anni, a differenza dei primi segnali di ripresa manifestati dal comparto nei principali Paesi europei e dal settore automotive italiano. Se, infatti, quest'ultimo ha registrato nel 2012 un decremento del 20 per cento, secondo quanto comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha poi concluso il 2013 con circa il -7 per cento delle immatricolazioni e il -2 per cento della produzione nazionale. Le motivazioni della flessione del mercato di autocaravan e caravan nel nostro Paese non sono, però, dovute, né a una disaffezione degli utenti alla tipologia di vacanza, né a una disaffezione all'utilizzo del veicolo ricreazionale, come dimostrato dai sondaggi realizzati e dalla crescente affluenza di visitatori al Salone del Camper. In un quadro recessivo generale, sostenere la spesa per l'acquisto di un nuovo mezzo costituisce un investimento impegnativo, soprattutto alla luce della riduzione del potere d'acquisto delle famiglie, della difficoltà di accesso al credito al consumo e del clima d'incertezza economica»;

i dati sintetizzati nel Rapporto dimostrano come in Italia, a causa del perdurare della crisi economica, le imprese del *caravanning* abbiano registrato nel 2013 un decremento delle immatricolazioni dei veicoli ricreazionali rispetto all'anno precedente, sebbene tale calo sia stato però attenuato. Per quanto riguarda le autocaravan, infatti, le registrazioni passano dal -32,6 per cento del 2012 al -19,9 per cento del 2013, corrispondente a un volume di 3.791 veicoli;

secondo quanto scritto dal Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti, nella risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 4-02909, presentato alla Camera dei deputati l'11 dicembre 2013, «il 24 ottobre 2013 si è insediata, presso il Ministero dello sviluppo economico, la consulta nazionale per l'automotive, composta dai principali attori della filiera automobilistica e dalle Istituzioni (oltre al Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e Conferenza unificata StatoRegioni) con l'obiettivo di individuare possibili linee di intervento per la ripresa dell'intero settore automotive, compreso quindi anche il comparto della camperistica, duramente colpito dalla crisi e di particolare rilevanza per l'economia italiana. Nell'incontro è stata espressa la volontà comune di collaborare per individuare le più opportune soluzioni per il rilancio dell'intero comparto automotive, anche attraverso la promozione della ricerca e dell'innovazione ed il sostegno all'*export*. In tale contesto potranno essere valutate soluzioni specifiche per il settore della camperistica»;

considerato che:

il mercato della camperistica risente non solo della crisi economica e dei consumi, ma anche di una carenza di politiche fiscali ed infrastrut-

turali a sostegno del settore. La tassazione sui veicoli costituisce infatti la quinta voce di gettito erariale governativo e manca sul territorio italiano, a differenza di altri paesi europei, una efficace e moderna rete di strutture atte alla fruibilità del turismo all'aria aperta (come aree di sosta attrezzate e di accoglienza, e altro);

occorre inoltre evidenziare che molto spesso i camper rappresentano per alcune categorie di soggetti disabili una delle rare opportunità ricreative e di vacanza. In alcuni Paesi (come ad esempio in Inghilterra) sono state introdotte, per promuovere ed incentivare tale fruizione, specifiche agevolazioni fiscali per tali categorie di soggetti. Sarebbe opportuno quindi prevedere, anche nel nostro ordinamento, detrazioni e aiuti finanziari equiparando gli autocaravan ai mezzi di uso precipuo degli stessi disabili (come ad esempio le carrozzine) e quindi estendendo le disposizioni già previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, numero 449;

il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, onorevole Dario Franceschini, nella seduta del 5 giugno 2014, in cui si è svolto in Senato il question time su iniziative e modelli per la valorizzazione del patrimonio culturale ha affermato quanto segue: «mi piace molto l'idea dell'IVA agevolata per chi deve usare i camper perché ha un disabile in famiglia e vede in questo mezzo lo strumento più adatto per esercitare il diritto di vivere le vacanze. Naturalmente in questo caso (non si tratta di una mia competenza) c'è un problema di copertura finanziaria, ma sono molto convinto e ci lavorerò»,

impegna il Governo:

ad inserire, nei prossimi provvedimenti, iniziative utili a rilanciare con efficacia il comparto della camperistica italiana;

a prevedere, in particolare, misure di agevolazione fiscale per le famiglie con soggetti disabili che intendono acquistare *camper*;

a promuovere la realizzazione di una efficace e moderna rete di strutture atte alla fruibilità del turismo all'aria aperta.

G/1541/8/10 e 13

CASTALDI, GIROTTO, BLUNDO, CATALFO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premessi che:

il provvedimento in esame all'articolo 17 contiene misure inerenti la politica per l'ambiente marmo;

considerato che:

La Repubblica di Croazia ha dato avvio, nel mese di settembre 2013, ad un programma di prospezione sismica per la ricerca di idrocarburi in mare Adriatico, relativamente ad un'area interna alla propria piattaforma continentale fino al limite della linea di delimitazione dell'accordo «Italia-Croazia»;

da settembre del 2013 la società norvegese Spectrum, su incarico del Governo croato, è impegnata nell'esplorazione del potenziale petrolifero dell'Adriatico orientale, attività tuttora in corso;

se le previsioni sulla consistenza dei giacimenti di risorse naturali fossero confermate, la Croazia diverrebbe uno snodo energetico di primaria importanza per l'intera regione Adriatica, trasformando l'Adriatico in una enorme area estrattiva;

il *Blue World Institute of Marine Research and Conservation*, istituto di ricerca indipendente croato, che si occupa di biologia marina e di monitoraggio dell'area Adriatica, ha confermato la presenza di una indagine di prospezioni geologiche per la ricerca di idrocarburi in Adriatico da parte della Croazia;

la conformazione geografica del mare Adriatico desta forti allarmi per la sicurezza della popolazione, sia umana che marina, in caso di incidenti in fase di estrazione dai giacimenti petroliferi e metaniferi. La conformazione geografica dell'area non sarebbe, inoltre, in grado di sostenere una attività estrattiva di quella portata, senza compromettere in modo determinante gli equilibri biologici dell'area;

il Ministro per lo Sviluppo economico, Federica Guidi, in risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-03423, presentato alla Camera dei deputati in data 3 febbraio 2014, ha affermato che: «A valle di questi studi la Croazia aprirà a breve una data room per la partecipazione delle società interessate all'esplorazione nelle proprie acque. Se si confermerà la continuità con i temi del sottosuolo italiano potrebbero presentarsi prospettive interessanti»;

il 20 maggio 2014, il Ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi, ha dichiarato che «Abbiamo importanti giacimenti in diverse zone del Paese, molto spesso localizzate nelle regioni più svantaggiate del Mezzogiorno, che purtroppo sono fortemente sotto utilizzate»,

impegna il Governo:

ad adottare ogni misura appropriata ed efficace per prevenire, ridurre e combattere un impatto transfrontaliero pregiudizievole di notevole portata che potrebbe derivare all'ambiente dalle attività di cui in premessa; ad escludere esplicitamente dalla politica energetica del Paese il ricorso allo sfruttamento di nuove risorse petrolifere a terra e a mare,

con particolare riferimento alle zone dove l'attività estrattiva rischierebbe la compromissione di *habitat* ed ecosistemi.

G/1541/9/10 e 13

CASTALDI, GIROTTI, CATALFO, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premessi che:

il provvedimento in esame all'articolo 17 contiene misure inerenti la politica per l'ambiente marino;

considerato che:

la convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento è stata adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 ed è stata modificata il 10 giugno 1995. Nel corso del tempo il suo mandato è stato ampliato, includendovi la pianificazione e la gestione integrata della zona costiera;

le 22 parti contraenti della Convenzione, tra le quali figurano, tra le altre, l'Italia, la Croazia, il Montenegro, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, adottano, singolarmente o congiuntamente, tutte le misure necessarie per proteggere e migliorare l'ambiente marino nella zona del Mar Mediterraneo onde contribuire al suo sviluppo sostenibile. Per conseguire tale obiettivo le parti s'impegnano a ridurre, a combattere e, per quanto possibile, a eliminare l'inquinamento in questa zona;

i principali obiettivi della convenzione sono: valutare e controllare l'inquinamento; garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali marine e costiere; integrare l'ambiente nello sviluppo economico e sociale; proteggere l'ambiente marino e le zone costiere attraverso azioni volte a prevenire e a ridurre l'inquinamento e, per quanto possibile, a eliminarlo, sia esso dovuto ad attività svolte a terra o in mare; proteggere il patrimonio naturale e culturale; rafforzare la solidarietà tra i Paesi rivieraschi del Mediterraneo e contribuire al miglioramento della qualità della vita;

la convenzione incoraggia le parti a: *a)* instaurare un sistema di cooperazione e d'informazione per ridurre o eliminare l'inquinamento dovuto a una situazione critica nel Mediterraneo; *b)* istituire un sistema di sorveglianza continua dell'inquinamento; *c)* cooperare fra loro nel campo della scienza e della tecnologia; *d)* elaborare procedure adeguate per l'ac-

certamento della responsabilità e la compensazione dei danni in caso di inquinamento derivante dalla violazione dei termini della convenzione; e) elaborare procedure che consentano di verificare l'applicazione della convenzione;

la convenzione è stata modificata nel 1995. Le principali modifiche riguardano: l'estensione del campo d'applicazione geografico della convenzione al litorale; l'applicazione del principio di precauzione; l'applicazione del principio «chi inquina paga»; la promozione degli studi d'impatto; la protezione e preservazione della diversità biologica; la lotta all'inquinamento dovuto a movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi; l'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico;

rilevato che:

l'Unione europea ha ratificato – con decisione del Consiglio del 17 dicembre 2012 (2013/S/UE) – il protocollo Offshore (parte della «Convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e delle regioni costiere del Mediterraneo»);

il Ministro per lo Sviluppo economico, Federica Guidi, in risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-03423, presentato alla Camera dei deputati in data 3 febbraio 2014, ha affermato, il 5 maggio 2014, che: «È in corso al momento l'istruttoria presso gli uffici tecnici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la ratifica da parte del Parlamento italiano,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie a garantire piena attuazione alla Convenzione di Barcellona nell'ordinamento nazionale;

a verificare la compatibilità di attività eventualmente in corso da parte di Stati mediterranei in acque internazionali o di loro competenza con gli accordi internazionali in essere e con le discipline regolative concernenti lo sfruttamento della piattaforma continentale e comunque, ove ritenga, ad attivare una stretta interlocuzione con gli stessi Stati per sollecitare il fermo di iniziative che, data la particolare contiguità e vicinanza con la regione marina e con le coste italiane, potrebbero metterne a rischio l'integrità;

a provvedere nel più breve tempo possibile alla presentazione del disegno di legge di ratifica del protocollo Offshore per la protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondale marino e del relativo sottosuolo;

ad accelerare l'adozione di provvedimenti volti ad adeguare la legislazione nazionale al contenuto del Protocollo, in modo da permettere l'attuazione;

a disporre la sospensione delle nuove attività di coltivazione di idrocarburi liquidi entro le dodici miglia dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere protette di cui all'articolo 6, comma 17, del Codice dell'ambiente, fino al completo recepimento e all'attuazione della direttiva

2013/30/UE del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

G/1541/10/10 e 13

CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene 35 articoli, relativi a diversi settori caratterizzanti l'economia italiana;

in particolare, gli articoli da 23 a 26 intervengono in materia di: riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione (articolo 23); esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo (articolo 24); copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (articolo 25); tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici (articolo 26);

secondo quanto sostenuto dal Governo nella relazione illustrativa al provvedimento, gli interventi sopra richiamati perseguono l'intento di ridurre le bollette elettriche;

colpire, però, solo il settore delle rinnovabili è controproducente per il sistema-Paese. Accanto alle azioni per ridurre la bolletta bisognerebbe anche evitarne i possibili incrementi. Un caso esemplare è rappresentato dal *capacity payment*;

per *capacity payment* si intende un indennizzo previsto per le centrali termoelettriche in ragione della flessibilità che esse garantiscono alla sicurezza del sistema elettrico, lavorando a ritmo ridotto quando è alta la produzione da fonti rinnovabili (che hanno priorità di ritiro), e compensando i fabbisogni nei momenti in cui la produzione da fonti rinnovabili si riduce;

in ragione dell'attuale *overcapacity* non vi è, oggi, particolare necessità di uno schema di remunerazione della capacità non utilizzata ai fini di sicurezza del sistema. Il modello di *capacity payment* utilizzato è, di fatto, per il modo in cui è congegnato e soprattutto per le sue modalità di finanziamento, la creazione dell'ennesima voce di *stranded cost* che ricade sugli utenti di un servizio e che va a sanare non costi emersi da

decisioni politiche, ma da errori nelle strategie di approvvigionamento delle singole aziende;

considerato che:

la crescente diffusione delle fonti rinnovabili e l'esigenza di espandere le reti di distribuzione, rendendole più flessibili e intelligenti, sta accrescendo l'importanza dei dispositivi per immagazzinare l'elettricità. I sistemi di accumulo, coprendo le fluttuazioni della produzione da rinnovabili, permettono di garantire la continuità del servizio elettrico, consentendo anche una gestione più efficiente di tutta la rete;

si rende dunque necessario lo sviluppo dei sistemi di accumulo, la cui funzionalità può essere letta «lato rete» e «lato utente». Dal lato della rete, i sistemi di accumulo consentono di: 1) risolvere congestioni di rete, tenuto conto che la possibilità di accumulare l'energia nelle zone dove si concentrano le fonti rinnovabili non programmabili consentirebbe il riutilizzo dell'energia accumulata; 2) approvvigionare riserva per il sistema elettrico, in ragione della rapidità dei tempi di risposta con cui gli stessi sistemi possono immettere o prelevare energia dalla rete, rivelandosi la risorsa più efficiente per il servizio di riserva; 3) fornire risorse di bilanciamento al sistema elettrico per fronteggiare l'intermittenza di immissione della produzione eolica e le rampe di carico delle ore serali, tenuto conto della velocità di risposta di tali sistemi, rispetto alla maggior parte degli impianti di generazione, alla necessità di aumentare sia l'immissione di energia elettrica sia il prelievo;

dal lato utente, i sistemi di accumulo permettono di predisporre sulla rete interna dell'utente accumuli in grado di tagliare i picchi di richiesta sulla rete;

rilevato che:

anche a livello internazionale riscuote sempre maggiore consenso l'idea che le tecnologie di accumulo di energia elettrica possano e debbano giocare un ruolo fondamentale, apportando numerosi benefici, sia economici, sia tecnici e ambientali, all'operatività dei sistemi elettrici attuali e del prossimo futuro;

la capacità installata nel mondo di sistemi di accumulo è stimata in circa 125 GW, di cui oltre il 98 per cento è costituita da impianti di pompaggio idroelettrico. È infatti ampiamente riconosciuto che gli impianti di pompaggio siano la forma di gran lunga più efficiente, economica e diffusa per accumulare grandi quantitativi di energia. Per tali motivi quasi tutti i principali Paesi industrializzati dispongono di impianti a pompaggio, con potenze a volte molto significative: oltre 25.000 MW in Giappone, 22.000 MW negli Usa, 7.600 MW in Italia, 6.500 MW in Germania, 5.300 MW in Spagna, 4.300 MW in Francia e Austria;

uno studio realizzato dall'università di Stanford, pubblicato nell'agosto 2013, intitolato «The energetic implications of curtailing versus storing solar-and wind-generated electricity», ha evidenziato come i sistemi

di pompaggio siano il miglior sistema di accumulo sotto il profilo della flessibilità e dell'efficienza energetica;

in Italia, sebbene si disponga di una capacità di accumulo da pompaggio installata pari a circa 7,6 GW, il fattore di utilizzo risulta in continua diminuzione negli ultimi anni. I dati Terna relativi all'anno 2011 dimostrano che proprio nel 2011 sono stati prodotti meno di 2 TWh (precisamente 1,9), contro gli 8 prodotti nel 2002, picco storico di utilizzo, e i 7,3 TWh del 2004;

il principale scopo di tali impianti è stato, negli anni passati, quello di garantire un adeguato livello di assorbimento di energia dalla rete in ore di basso carico così da garantire il mantenimento in esercizio di impianti termoelettrici tradizionali poco flessibili, il cui intervento diventava essenziale nelle ore diurne per la copertura del fabbisogno di energia. Gli impianti hanno funzionato al massimo della capacità quando era molto elevata la differenza dei prezzi dell'energia tra il giorno e la notte;

attualmente, in presenza di una rete che richiede grande flessibilità e rapidità di intervento, gli impianti di pompaggio, proprio per le loro caratteristiche tecniche, sono utilizzati nel mercato dei servizi di dispacciamento per garantire i seguenti servizi: regolazione durante le rampe di carico mattutina (dovuta all'incremento del fabbisogno) e serale (dovuta al contemporaneo incremento del fabbisogno e della riduzione della produzione da fonti rinnovabili non programmabili, in particolare della generazione fotovoltaica); bilanciamento della rete in condizioni di basso carico ed elevata generazione rinnovabile (ore notturne o giorni festivi); gestione delle congestioni di rete;

nonostante l'evidenza della loro utilità, i volumi di produzione e pompaggio mostrano una progressiva riduzione;

il rapporto sulla «Valutazione del potenziale dei sistemi di accumulo di energia mediante centrali di pompaggio idroelettrico per il sistema idroelettrico», realizzato da RSE SpA (Ricerca sul sistema energetico, società per azioni del gruppo GSE SpA) a marzo 2012 nell'ambito del progetto «Ricerca su reti attive, generazione distribuita e sistemi di accumulo», mostra che in Italia vi sono 26 impianti di pompaggio in esercizio, localizzati principalmente al Nord (circa i due terzi della capacità installata). L'attuale dislocazione geografica degli impianti, concentrati lungo l'arco alpino, mentre il maggiore sviluppo di parchi eolici e fotovoltaici si è registrato soprattutto nel Sud e nelle Isole, non li rende disponibili per la risoluzione delle criticità generate dalla crescita delle fonti rinnovabili non programmabili. Sia uno studio condotto da Terna nel 2011 che le analisi contenute nel rapporto di RSE mostrano che nel Sud dell'Italia vi sono numerosi siti idonei alla costruzione di impianti di pompaggio di potenza rilevante,

impegna il Governo:

1) a rivedere l'attuale sistema di remunerazione della capacità ed in particolare il meccanismo del *capacity payment*, al fine di prevedere che le risorse attualmente destinate agli indennizzi previsti per le centrali

termoelettriche, impianti sicuramente meno efficienti, vengano utilizzate per la manutenzione e la riattivazione degli impianti già esistenti, nonché per la realizzazione di nuovi impianti di pompaggio e/o impianti CAES soprattutto nel Sud dell'Italia e nelle Isole, dove maggiore è la penetrazione di impianti a energia non programmabili (solari ed eolici) e, per contro, più deboli risultano le infrastrutture di rete;

2) a prevedere l'integrazione dei sistemi di accumulo tramite pompaggio (accumulo massivo) con sistemi di accumulo a rapido intervento (tipo supercondensatori e volani) per ottimizzare la capacità di bilanciamento della rete;

3) nell'esercizio di vigilanza sull'operato del concessionario Tema, a verificare l'effettiva realizzazione degli impianti di pompaggio previsti dal piano di Tema in tempi certi, anche al fine di una maggiore ottimizzazione della produzione elettrica da impianti non programmabili, in quanto il medesimo piano costituisce strumento di pianificazione a valenza anche strategica, atto a garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, in relazione al quale è necessario che siano assicurati il coordinamento e la coerenza con la strategia energetica nazionale, ai sensi della quale le rinnovabili dovrebbero diventare la prima fonte nel settore elettrico;

4) a promuovere la riforma dell'attuale sistema di incentivi per i sistemi di accumulo ed in particolare per gli impianti di pompaggio, favorendo un modello di incentivazione che consideri l'energia effettivamente immessa nel sistema e non quella installata;

5) a favorire lo sviluppo del settore delle rinnovabili, dei sistemi di accumulo, delle reti intelligenti, attraverso la ricerca e le innovazioni tecnologiche in campo industriale ai fini del rilancio dell'industria nazionale nei settori dell'eccellenza tecnologica, garantendo il sostegno della filiera dalla ricerca di base alla industrializzazione del prodotto.

G/1541/11/10 e 13

CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 10, reca misure per la mitigazione del rischio idrogeologico;

così come evidenziato dall'ENEA in sede di audizione presso le Commissioni riunite 10^a e 13^a: «le previsioni dell'articolo 10 si inquadrano nell'ambito degli interventi di "emergenza" già individuati; sarebbe più opportuno ed utile suggerire, per il futuro, l'esigenza di una metodologia, condivisa ed omogenea, a supporto della gestione del rischio e della definizione degli interventi di mitigazione»;

considerato che:

la superficie delle «aree ad alta criticità idrogeologica» nel nostro Paese si estende per 29.517 chilometri quadrati, pari al 9,8 per cento dell'intero territorio nazionale, di cui 12.263 chilometri quadrati a rischio alluvioni (4,1 per cento del territorio) e 17.254 chilometri quadrati a rischio frane (5,7 per cento del territorio), come si rileva dai dati forniti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la difesa del suolo, nel rapporto «Il rischio idrogeologico in Italia» (2008);

il grande lavoro della commissione interministeriale De Marchi per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo nel biennio 1966-1967 introdusse il concetto di una difesa del suolo organizzata per bacini idrografici gestiti dalle Autorità di bacino con i piani di bacino. Essa è stata declinata dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, ripresa dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e confermata dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007. È pertanto necessario realizzare tutte le azioni, strutturali e non strutturali, già previste dalle normative vigenti, rendendole finalmente operative in una visione e con una gestione unitaria;

la difesa del suolo come prevenzione del dissesto è, fondamentale, gestione del territorio che va intesa come manutenzione programmata del territorio ma anche come corretto uso dello stesso;

la dispersione delle funzioni esecutive tra una miriade di enti e soggetti (Provveditorati alle opere pubbliche, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di bonifica, Autorità di bacino, commissariati straordinari) costituisce fonte di sprechi e sovrapposizioni e non consente un'efficace prevenzione del dissesto o una reale mitigazione dei rischi. È necessario, quindi, provvedere a razionalizzare e riorganizzare le funzioni di attuazione dei piani di bacino;

considerato, inoltre, che:

si parla spesso di rischio idrogeologico ma si mescolano i dati delle aree a rischio con quelli relativi alle aree pericolose. In mancanza di un approccio univoco nella valutazione della pericolosità e del rischio, la loro somma viene spesso definita come «aree ad elevata criticità idrogeologica». Poiché il rischio è espresso come prodotto della pericolosità (probabilità che si verifichi un evento calamitoso) per il valore esposto (valore monetario o umano di ciò che è esposto al rischio) per la vulnerabilità (grado di perdita atteso degli elementi esposti al rischio, al verificarsi di un fenomeno calamitoso), si comprende come non tutte le aree

pericolose comportino un rischio. Il tipico esempio è costituito da una frana o slavina che investe un'area montuosa disabitata: essa può essere pericolosa ma non necessariamente a rischio. È opportuno quindi intervenire nelle aree caratterizzate da un rischio elevato ed evitare di far diventare a rischio un'area pericolosa consentendo l'urbanizzazione della stessa;

la pianificazione urbanistica a livello comunale e provinciale deve recepire le restrizioni delle aree a pericolosità e rischio idrogeologico, come individuate nei PAI. La pianificazione urbanistica stessa deve assumere come vincolanti e non aggirabili le prescrizioni derivanti dai PAI. Ogni prescrizione o destinazione di zona difforme deve essere considerata illegale e conseguentemente priva di ogni valore ed effetto, come privo di valore e di effetto va considerato il relativo rilascio di autorizzazioni, pareri o permessi a costruire, salvo che per la responsabilità del pubblico ufficiale responsabile del rilascio medesimo;

in tale quadro legislativo, la lentezza dell'azione attuativa delle norme corrisponde all'inazione. Infatti l'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono abrogate a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle autorità di bacino distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto. Con apposito decreto, di cui al comma 2 del medesimo articolo 63, si doveva disciplinare il trasferimento di funzioni e regolamentare il periodo transitorio. Sono passati anni senza che si procedesse all'effettiva completa abrogazione delle Autorità di bacino, ma nel frattempo sono nati i distretti idrografici, determinando in tal modo sovrapposizione nel tempo di compiti e funzioni;

gli interventi di prevenzione del dissesto devono essere congruenti con gli indirizzi di pianificazione dell'Autorità di bacino e tale congruenza va verificata a monte, attraverso processi di coordinamento e cooperazione nella fase di programmazione e di progettazione degli interventi stessi. Sotto tale aspetto potrebbe valutarsi la sottrazione *ex lege* della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche alla competenza in materia paesaggistica ed ecologica degli organi regionali, del Ministero dei beni e delle attività culturali e degli enti parco. La sicurezza idrogeologica rappresenta una priorità assoluta anche rispetto a giuste esigenze di salvaguardia del paesaggio, poiché dalla carenza o dal rallentamento delle opere di mitigazione possono derivare disastri,

impegna il Governo:

ad assicurare la priorità degli interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico rispetto alle nuove infrastrutturazioni, favorendo interventi medio-piccoli caratterizzati da elevati valori del rapporto riduzione del rischio/costo, valutando, a tal fine, la possibilità di intervenire anche mediante la rimodulazione di fondi già disponibili nell'ambito della cosiddetta «legge obiettivo» di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di risorse in capo al Cipe;

ad assumere le opportune iniziative volte al completamento dell'approvazione dei piani per l'assetto idrogeologico (PAI) di tutti i bacini

idrografici, con l'obiettivo di uniformarne il loro contenuto sulla base delle migliori pratiche applicate sul territorio nazionale;

ad assumere le opportune iniziative di carattere normativo al fine di rendere effettivamente vincolanti e non aggirabili le prescrizioni derivanti dal piano di bacino;

a favorire l'adozione delle opportune misure di carattere normativo volte a contenere l'uso del suolo agricolo e contrastare sia la cementificazione che l'eccessiva impermeabilizzazione dei suoli dovuta alle attività agricole;

a promuovere la riconversione delle aree montane, agendo sulle dinamiche socioeconomiche connesse con la produzione e sostenendo la «redditività» della manutenzione dei versanti;

a provvedere, per quanto di propria competenza, a razionalizzare e riorganizzare le funzioni esecutive dei vari enti con competenza sul dissesto idrico e geologico;

a provvedere all'istituzione di un fondo di rotazione finalizzato alla demolizione degli immobili abusivamente edificati nelle fasce di rispetto del vincolo idraulico e nelle zone a rischio come perimetrate nei PAI.

G/1541/12/10 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

considerato che:

l'articolo 10 del predetto provvedimento reca *Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale*;

in particolare, il comma 1 dell'articolo 10, stabilisce che i Presidenti delle Regioni subentrino, per i territori di loro competenza, ai Commissari straordinari delegati per la mitigazione del rischio idrogeologico, nominati per la realizzazione degli interventi individuati da specifici accordi di programma sottoscritti tra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191). I Presidenti regionali subentrano anche nella titolarità delle relative contabilità speciali. I commissari in carica sono chiamati a completare tutte le opera-

zioni necessarie al subentro entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame;

con riferimento alle risorse, il citato comma 240 della finanziaria per il 2010 destina ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico le risorse – pari a 1 miliardo di euro – a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale. Tali risorse, preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale, sono state successivamente ridotte di 100 milioni dall'articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, e, successivamente, di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 dall'articolo 2, comma 12-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225;

gli stanziamenti destinati alla difesa del suolo hanno subito ulteriori riduzioni in conseguenza delle manovre di finanza pubblica che hanno avuto impatto sul bilancio statale e quindi sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC, già Fondo per le aree sottoutilizzate – FAS) che finanzia gli interventi di difesa del suolo,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di:

– istituire un programma ordinario di mitigazione del rischio idrogeologico finanziato con 10 miliardi di euro della quota nazionale del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

– prevedere un consistente allentamento del Patto di stabilità interno per le spese sostenute ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico provvedendo altresì inoltre all'utilizzo di contabilità speciali per il finanziamento dei medesimi interventi.

– dare certezza alle risorse finanziarie destinate al contrasto al rischio idrogeologico attraverso un maggiore coinvolgimento del MEF ed una semplificazione delle procedure di spesa quali ad esempio le regole di perenzione dei fondi.

– evitare deroghe alle norme sull'affidamento e l'esecuzione dei lavori e prevedere un sistema di affidamento capace di coordinare le esigenze di celere aggiudicazione dei lavori con la massima trasparenza e concorrenza;

– introdurre misure di semplificazione delle procedure di gara nell'assoluto rispetto dei principi di tempestività, trasparenza e concorrenza.

G/1541/13/10 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il

settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

premesso che:

l'articolo 9 reca misure volte a promuovere interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici;

incrementare l'efficienza energetica degli edifici scolastici è fondamentale investire per il rilancio del nostro Paese;

considerato che

l'importanza della definizione di indirizzi e azioni per ridurre i consumi di energia attraverso il risparmio energetico e l'efficienza energetica e per abbattere le emissioni di gas serra sono priorità a cui il sistema Paese deve dare risposte e indirizzi precisi e certi;

è ampiamente riconosciuto che la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, pubblici e privati, costituisce la maggiore fonte di «Negajoule» in Italia (energia non prodotta con le centrali grazie al risparmio energetico) e come tale genera una notevole richiesta di metodologie e tecnologie avanzate e competitive per migliorare l'efficienza energetica. Incentivare la ricerca e promuovere interventi di riqualificazione sugli edifici esistenti potrebbero fungere da volano per la ripresa dell'economia italiana dalla grave e prolungata crisi economica in atto, e soprattutto concorrere al raggiungimento degli obiettivi europei che si dovranno raggiungere al 2020;

l'Italia ha siglato accordi internazionali, con il protocollo di Kyoto, e con l'Unione europea nell'ambito del pacchetto «clima-energia» vincolanti per l'avvio di una transizione verso una economia a basso contenuto di carbonio attraverso un approccio integrato che preveda politiche energetiche e politiche per la lotta ai cambiamenti climatici; in tale contesto il contenimento delle emissioni di anidride carbonica per ridurre il rischio di mutamenti climatici è uno degli impegni più importanti e vincolanti per l'Italia;

secondo uno studio della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, realizzato nel 2013 e relativo agli obiettivi del protocollo di Kyoto, «per incrementare il proprio contributo alla lotta ai cambiamenti climatici, l'Italia dovrà allinearsi alle indicazioni della *roadmap* al 2050 presentata dalla Commissione Europea». Secondo l'analisi della Fondazione ciò significherebbe ridurre le attuali 456/470 MtCO₂eq a 440 nel 2020 e 370 entro il 2030. Tali obiettivi «potrebbero essere conseguiti supportando politiche nazionali in favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica in grado di consolidare i miglioramenti degli ultimi anni, stimolando al tempo stesso la ripresa economica»,

impegna il Governo:

a finanziare il proseguimento del programma di efficientamento e sicurezza dell'edilizia scolastica con almeno 5 miliardi di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020;

a superare la frammentazione dei programmi e delle procedure di finanziamento che interessano gli interventi sugli edifici scolastici.

G/1541/14/10 e 13

DONNO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» (AS 1541);

premesso che:

il Capo I del decreto in esame reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo;

considerato che:

il settore agricolo, riflette la situazione economica generale italiana, ma a differenza di quanto si sta verificando nelle principali economie dell'Unione europea, non riesce ad uscire dalla fase di crisi che lo ha investito e che dura da molti anni;

a fronte di una crescita media nell'Unione europea dei redditi reali per unità di addetto nel settore agricolo del 12,5 per cento (con punte del 32 per cento in Francia, del 23 per cento in Germania e del 7 per cento in Spagna), l'Italia ha invece visto prodursi una contrazione;

in particolare, nell'ultimo decennio i redditi agricoli italiani si sono ridotti del 35,8 per cento mentre quelli europei sono cresciuti del 5,3 per cento;

la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi che ha caratterizzato il settore negli ultimi anni continua inesorabilmente a manifestare i propri segnali;

secondo Equitalia sarebbero 980000 le aziende agricole in Italia esposte verso banche, Inps e fornitori per una somma complessiva di oltre 50 miliardi;

gli altri paesi europei hanno già adottato provvedimenti a favore del settore: la Francia ha già messo in atto un piano da un miliardo e 800 milioni di euro e la Germania da 700 milioni. Si tratta di interventi

che cercano di dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi;

le regioni italiane, per questa ragione, da tempo hanno chiesto lo stato di crisi e manifestato l'esigenza di fotografare la situazione debitoria delle imprese, attraverso una moratoria che consenta alle imprese stesse di affrontare il futuro più serenamente;

considerato altresì che:

la situazione del credito agricolo è assai difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma iniziano ad accusare deficit di liquidità dal sistema bancario (nonostante gli interventi della Bce) sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e ingiunzioni per le quali le procedure di esdebitazione non hanno apportato benefici;

nel quinquennio 2008-2012, l'erosione del credito, ha interessato in particolare l'Italia del Centro-Sud: al Centro, la contrazione del credito agrario è stata, in media, di 19 punti percentuali all'anno: al Sud e nelle Isole, rispettivamente, di 14 e 15 punti percentuali mentre al Nord si è avuto un incremento medio annuo dello 0,6 per cento nell'area Est e dello 0,2 per cento in quella Ovest;

dall'analisi del credito per durata del finanziamento, si rileva che nel periodo 2008-2012 il credito agrario di lungo periodo ha riportato una flessione media annua di 7 punti percentuali, quello di medio periodo di 8 punti, quello di breve periodo è invece cresciuto mediamente di ben 13 punti ogni anno, passando dai 154 milioni di euro del 2008 ai 252 milioni di euro del 2012: la crescita del credito a breve segnala con chiara evidenza la difficoltà delle imprese agricole nell'affrontare la gestione ordinaria;

nonostante i tassi a lungo termine sui titoli di Stato stiano scendendo ai livelli di quelli a breve termine, gli istituti di credito italiani preferiscono acquistare titoli di debito pubblico piuttosto che iniettare liquidità alle imprese agricole;

in assenza di sufficiente credito, la chiusura di migliaia di aziende agricole comporta abbandono del territorio, aumento delle importazioni, insicurezza alimentare, ingresso di capitali illeciti e impossibilità di spendere i fondi europei;

tale contesto di *credit crunch*, impone una richiesta di deroga verso le regole europee legate agli aiuti di stato, al *de minimis*, e alle regole di Basilea, almeno sino a che i mercati non avranno riacquisito piena fiducia, le agenzie non avranno migliorato le valutazioni e i livelli di *spread* non saranno scesi sino al punto di rendere più conveniente riversare risorse verso il sistema delle imprese;

le misure previste sinora risultano inequivocabilmente insufficienti, anche in considerazione dello scenario socio-economico delineato in premessa e della necessità di realizzare i necessari interventi a favore della crescita, come necessario e come richiesto al nostro Paese dalle maggiori istituzioni europee,

impegna il Governo a:

a valutare in sede europea l'adozione di una deroga alla normativa comunitaria e a quella bancaria per consentire il salvataggio delle nostre imprese agricole, quelle del mezzogiorno in particolare;

ad intervenire urgentemente nei confronti delle aziende non *in bonis* con una moratoria per il settore agricolo e, in particolare, attraverso misure che favoriscano l'accesso al credito, in grado di assicurare maggiore certezza nel prossimo futuro alle imprese agricole.

G/1541/15/10 e 13

DONNO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» (AS 1541);

premessi che:

l'articolo 4 del decreto-legge in esame reca Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP;

considerato che:

ai fini della tracciabilità della produzione di latte di bufala, è attiva sul portale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, una specifica applicazione telematica, accessibile tramite credenziali personali, che consente la trasmissione dei dati all'amministrazione;

il decreto ministeriale n. 473 del 14 gennaio 2013 riporta le disposizioni nazionali per la rilevazione della produzione di latte di bufala in attuazione dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 e prevede l'obbligo, da parte degli allevatori bufalini, di registrare giornalmente il quantitativo di latte prodotto da ciascun animale bufalino presente in stalla e in produzione e di trasmettere i dati al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) secondo le modalità di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;

la circolare ministeriale PQA 7013 del 22 aprile 2013 attuativa del citato decreto n. 473 del 2013 dispone l'obbligo per l'allevatore di trasmettere con cadenza mensile, entro i primi 10 giorni lavorativi del mese stesso, la dichiarazione dei dati di produzione del primo giorno del mese per singolo capo bufalino unitamente all'indicazione del numero

delle bufale in produzione e al quantitativo di latte di massa prodotto per il mese precedente;

l'allevatore ha inoltre l'obbligo di trasmettere, entro il primo giorno lavorativo di ciascuna settimana del mese, la dichiarazione settimanale con i quantitativi di latte di massa prodotti nella settimana precedente;

il piano attuale dei controlli presenta alcune criticità tra le quali: la scarsa rappresentatività, posto che la violazione dell'obbligo di trasmissione dei dati non prevede alcuna sanzione e pertanto ad oggi solo poche decine di allevatori risultano iscritti, il sistema di registrazione della produzione, in quanto la cadenza settimanale o mensile con la quale le quantità sono riportate rende difficile la verifica della tracciabilità e l'impossibilità di rilevare eventuali ingressi di latte da Paesi stranieri poiché il monitoraggio è limitato alla quantità e non riporta il dato preciso sulla provenienza e destinazione;

con deliberazione n. 110, seduta del 27/05/2013 la Regione Campania ha stabilito di estendere a tutti gli operatori della filiera lattiero casearia bufalina, che operano sul territorio amministrativo della Regione, la richiesta di aderire ad un sistema volontario di tracciabilità di filiera, al fine di garantire la leale concorrenza del mercato, la sicurezza dei consumatori; ma soprattutto la trasparenza, la reputazione e la credibilità del comparto campano, rafforzando e completando le misure introdotte dalla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, attraverso una specifica piattaforma informativa, realizzata in collaborazione con l'Assessorato alla Sanità e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici – ORSA;

il progetto, denominato «S.I.T.A. sistema informatico per la gestione della tracciabilità e rintracciabilità nella filiera agroalimentare», è stato approvato con la DGR 1543 dell'08/10/2009;

il sistema informatico si basa sull'utilizzo, da parte dei diversi segmenti della filiera di una piattaforma che consente agli allevatori l'inserimento dei dati relativi alle produzioni quantitative giornaliere di latte e alla sua destinazione, ai trasportatori l'inserimento dei dati relativi al latte movimentato e ai caseifici l'inserimento dei dati relativi al latte in entrata e ai derivati prodotti;

per quanto attiene alla norma sulla separazione degli stabilimenti l'uso della piattaforma consente di dimostrare inequivocabilmente la provenienza del latte bufalino dall'areale della DOP mentre con riferimento agli obblighi sulla tracciabilità del latte bufalino la piattaforma permette l'elaborazione del dato del latte prodotto settimanalmente;

il sistema prevede inoltre l'incrocio dei dati dell'anagrafe bufalina dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo con il quantitativo giornaliero del latte di massa nonché con i prodotti da esso derivati; consente di tracciare e monitorare lungo tutta la filiera i flussi di materia prima e di prodotto realizzato, per evitare che nel sistema entri latte non idoneo;

aderiscono attualmente al sistema campano 834 allevatori che conferiscono i dati relativi alla quantità giornaliera e alla destinazione del latte;

la gestione della piattaforma informatica è affidata all'Osservatorio Regionale sulla Sicurezza Alimentare, costituito dagli Assessorati regionali all'Agricoltura e Sanità e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno, che opera anche con verifiche in campo finalizzate alla validazione dei dati introdotti nel sistema dai vari soggetti;

impegna il Governo:

ad estendere all'intero territorio nazionale l'uso del sistema di registrazione informatica già disponibile presso la Regione Campania in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, anche tramite accordo interministeriale.

G/1541/16/10 e 13

DONNO, GAETTI, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» (AS 1541);

premesso che:

l'articolo 4 del decreto in esame reca misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP;

considerato che:

la previsione di cui al comma 2 del citato articolo 4 si occupa della rilevazione della produzione e la tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino allo scopo di garantire la tracciabilità e rintracciabilità della materia prima e dei prodotti finiti;

per tale finalità viene previsto l'obbligo per gli allevatori bufalini ed i trasformatori di latte di bufala di adottare strumenti idonei a garantire la tracciabilità del latte di bufala prodotto da ciascun animale e di quello trasformato, oltre che del prodotto finito realizzato con il latte di bufala;

il comma 3 del medesimo articolo prescrive l'impegno, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute, ad emanare entro trenta giorni il decreto attuativo delle disposizioni previste al comma 2;

impegna il Governo:

nella predisposizione del decreto di cui al comma 3, di tenere conto delle esperienze più significative realizzate a livello regionale quanto a sistemi di tracciabilità del latte di bufala prodotto da ciascun animale.

G/1541/17/10 e 13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premessi che:

al comma 8 dell'articolo 14 si apportano due modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, la lettera *b*), aggiungendo un comma 6-bis all'articolo 256-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, esclude l'applicazione dell'articolo 256-bis (riguardante la combustione illecita di rifiuti, reato doloso comune) e dell'articolo 256 (che prevede il reato di smaltimento illecito che si realizza nello smaltire rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione) al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture *in loco* nel caso di combustione *in loco* delle stesse;

il nuovo comma 6-bis consente, quindi, la combustione di tale materiale in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari da individuare con ordinanza del Sindaco;

considerato che:

alcuni comuni stanno predisponendo isole ecologiche e centri di raccolta dove conferire i residui vegetali per poterli correttamente smaltire;

è tuttavia riscontrabile come la pratica di bruciare i residui colturali sia tuttora ampiamente diffusa, soprattutto per la velocità con cui si consegue l'eliminazione dei residui agricoli;

è auspicabile l'adozione di misure volte ad incoraggiare i comuni a dotarsi di centri di raccolta,

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti, misure apposite volte a favorire l'adozione da parte dei comuni di centri per la raccolta dei residui vegetali di sfalci e potature, nonché del materiale agricolo e forestale di ripulitura e di macchine cippatrici, così da promuovere ed incoraggiare il riutilizzo agricolo, al fine di incrementare l'uso del materiale organico nei terreni e, in subordine, da conferire ai cittadini per il riscaldamento domestico.

G/1541/18/10 e 13

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene 35 articoli, relativi a diversi settori caratterizzanti l'economia italiana;

in particolare, gli articoli da 23 a 26 intervengono in materia di: riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione (articolo 23); esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo (articolo 24); copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (articolo 25); tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici (articolo 26);

secondo quanto sostenuto dal Governo nella relazione illustrativa al provvedimento, gli interventi sopra richiamati perseguono l'intento di ridurre le bollette elettriche;

al fine di ridurre realmente la bolletta elettrica bisognerebbe intervenire anche su altre voci che pesano sulla medesima,

impegna il Governo:

a prevedere, con appositi decreti, una traslazione degli oneri di smantellamento degli ex impianti nucleari dalla componente A3 della bolletta elettrica alla fiscalità generale;

a prevedere una revisione del meccanismo di incentivazione del biogas da fermentazione anaerobica in modo da evitare fenomeni di speculazione;

a predisporre appositi meccanismi fortemente disincentivanti al fine di scoraggiare l'importazione extra UE di olii da destinarsi alla produzione di biocarburanti o biogas;

a prevedere una revisione delle procedure autorizzative per gli impianti a biogas al di sotto della potenza nominale elettrica di 1 MW in senso maggiormente tutelante la salute dei cittadini ed il rispetto dell'ambiente mediante valutazione di incidenza e verifica VIA obbligatorie;

a prevedere, con appositi decreti, una traslazione di una quota degli oneri di incentivazione, dalla componente A3 della bolletta elettrica, alla fiscalità generale;

a procedere, entro il termine di 12 mesi, ad una completa ricognizione delle incentivazioni, dirette ed indirette, alle fonti fossili e loro successiva eliminazione.

Art. 1.

1.1

PELINO

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. la presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole e agroalimentari. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo a carico delle imprese agricole e agroalimentari sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo».

1.2

MANCUSO, CARIDI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attecchita regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli

adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole e agroalimentari. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo a carico delle imprese agricole e agroalimentari sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo».

1.3

DI BIAGIO

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole e agroalimentari. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo a carico delle imprese agricole e agroalimentari sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo».

1.4

PIGNEDOLI

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comporta-

mento degli organi di vigilanza e di controllo, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza e di controllo in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive attività di controllo ed ispettive relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento del controllo. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli organi di vigilanza e controllo ed indicati nel verbale.»;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il registro unico dei controlli raccoglie per ciascuna impresa le informazioni riguardanti i dati identificativi tratti dall'Anagrafe delle aziende agricole, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo, la data e la tipologia di controllo effettuato, il procedimento amministrativo a cui il controllo è connesso, la scheda o il verbale di controllo ed i relativi esiti. Nel registro sono inserite tutte le attività di verifica tese ad accertare la dimensione e la consistenza del complesso aziendale in termini produttivi e colturali, il rispetto di norme di carattere ambientale e sanitario e l'adempimento di ogni altra prescrizione, impegno o obbligo posto in capo all'impresa per finalità connesse all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti, premi e contributi ovvero per adempiere a discipline di regolazione dei mercati, di certificazione delle produzioni, di profilassi e tutela fitosanitaria, sicurezza alimentare e protezione ambientale, benessere degli animali. Il registro può contenere anche altri dati dell'impresa riferiti ad adempimenti ed obblighi previsti dalla disciplina vigente, tra i quali quelli in materia di rapporti di lavoro, aspetti previdenziali ed assistenziali e prevenzione e sicurezza sul lavoro.».

1.5

TOMASELLI, CALEO

Al commi 1 e 2 dopo le parole: «imprese agricole» aggiungere le seguenti: «e agroalimentari» ovunque ricorrono.

1.6

PERRONE

Al comma 1, sostituire le parole: «delle imprese agricole» con le seguenti: «delle imprese della filiera agroalimentare».

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «sulle imprese agricole»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «imprese agricole» con le seguenti: «imprese della filiera agroalimentare»;

sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese della filiera agro alimentare, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese della filiera agroalimentare e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare».

1.7

VALENTINI, GRANAIOLA, AMATI

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole» inserire le seguenti: «e della pesca e dell'acquacoltura».

1.8

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, secondo rigo, dopo le parole: «imprese agricole» aggiungere le seguenti: «e della pesca, singole o associate».

1.9

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, quarto rigo, dopo le parole: «imprese agricole», aggiungere le seguenti: «e della pesca singole o associate».

1.10

PIGNEDOLI

Al comma 1, dopo le parole: «attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole», inserire le seguenti: «ed agroalimentari».

1.11

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «imprese agricole», aggiungere le seguenti: «e alimentari».

Conseguentemente, alla rubrica, ove ricorrono, dopo le parole: «imprese agricole», aggiungere le seguenti: «e alimentari».

1.12

DONNO, FATTORI, GAETTI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «effettuati dagli organi di vigilanza», aggiungere le seguenti: «rispettando gli obblighi e i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e».

1.13

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «salvo quelle determinate», fino a: «al momento dell'ispezione».

1.14

DONNO, PUGLIA

Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: «ispettori», aggiungere la seguente: «di qualsiasi organo».

1.15

PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le Province autonome di Trento e Bolzano i controlli sono effettuati dai rispettivi organi competenti».

1.16

DONNO, PUGLIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare minore intralcio all'esercizio dell'attività di impresa, è istituito un Registro pubblico nazionale, tenuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di raccolta dei dati a disposizione degli organi di polizia e dei competenti organi di vigilanza, relativi ai controlli effettuati a carico delle imprese agricole. I suddetti organi accedono al Registro prima di effettuare nuovi controlli».

1.17

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'interno», aggiungere le seguenti: «e il Ministro dello Sviluppo Economico», e dopo le parole: «imprese agricole», aggiungere le seguenti: « e alimentari».

1.18

BIANCONI

Al comma 2, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro della salute».

1.19

GAETTI, DONNO, PUGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «con apposita piattaforma informatica gestita dalla Sogei spa».

1.20

RUTA, FORMIGONI, CANDIANI, DALLA TOR, DONNO, PANIZZA, SCOMA, STEFANO, SUSTA, GAETTI, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «competenti organi di vigilanza e di controllo» sono inserite le seguenti: «nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni».

1.21

MANCUSO, CARIDI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «competenti organi di vigilanza e di controllo» sono inserite le seguenti: «nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni».

1.22

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 2, dopo le parole: «imprese agricole», aggiungere le seguenti: «e della pesca, singole o associate».

1.23

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 2, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.24

DONNO, PUGLIA

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «oneri a carico della finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «o delle aziende».

1.25

PIGNEDOLI, FORMIGONI, CANDIANI, DALLA TOR, DONNO, PANIZZA, RUTA, SCOMA, STEFANO, SUSTA, GAETTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Ciascuna amministrazione, in fase di programmazione dei controlli di cui al comma 1, deve procedere preliminarmente ad una analisi dei rischi connessi alle attività oggetto del controllo, valutando la probabilità che si verifichi un danno per l'interesse pubblico tutelato e il relativo impatto. L'analisi dei rischi comprende almeno le seguenti attività:

- a) analisi della normativa che attribuisce funzioni all'amministrazione e definizione degli obiettivi dell'intervento pubblico di controllo;
- b) individuazione degli obblighi e degli adempimenti imposti ai destinatari del controllo, per il raggiungimento di tali obiettivi;
- c) individuazione dei rischi di violazione degli obblighi e di inosservanza degli adempimenti;
- d) classificazione e scala dei rischi (*risk-scoring*);
- e) l'affidabilità amministrativa delle imprese, determinata sulla base del *rating* amministrativo, di cui al successivo comma 7.

2-ter. Sulla base dei dati raccolti nel registro unico dei controlli, è istituito un sistema di valutazione dell'affidabilità amministrativa delle imprese agricole, denominato "*Rating* amministrativo", volto ad identificare il rispetto delle norme nazionali e regionali da parte dell'impresa stessa. I criteri e le modalità per l'attribuzione del *rating* amministrativo dovranno essere definite nel decreto di cui al comma 2. Del *rating* amministrativo attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e per ogni altra attività per la quale

le amministrazioni ritengano di poter utilizzare tali dati. Su base volontaria e su espressa autorizzazione delle stesse, l'impresa agricola può consentire la conoscenza del proprio *rating* amministrativo a soggetti terzi, sia pubblici che privati».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: «Semplificazioni in materia di controlli, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e del sistema di valutazione dell'affidabilità amministrativa delle imprese agricole».

1.26

GALIMBERTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002».

1.27

DI BIAGIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002».

1.28

GAMBARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002».

1.29

PERRONE, PELINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002».

1.30

Maurizio Rossi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002».

1.31

MANCUSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002».

1.32

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002».

1.33

BRUNI, PICCOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002».

1.34

SUSTA, MARAN

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per i controlli dei documenti di trasporto inerenti i capi di bestiame bovina, essendo stata ritenuta pienamente operativa la banca dati informatizzata nazionale da parte della Commissione con decisione del 13 febbraio 2006, gli animali destinati al mero commercio nazionale sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del loro passaporto, come prescritto dall'articolo 6, comma 3 del Regolamento (CE) 1760/2000.».

1.35

GAETTI, DONNO, PUGLIA

Al comma 3 sostituire le parole da: «Per le violazioni» fino a: «sanzione amministrativa pecuniaria,» con le seguenti: «Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a 1.500 euro,».

1.36

RUTA, FORMIGONI, CANDIANI, DALLA TOR, DONNO, PANIZZA, SCOMA, STEFANO, SUSTA, GAETTI, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «di lieve entità»;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «l'esistenza» aggiungere le seguenti: «di una prima infrazione»;

c) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «o pericolose»;

d) al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione»;

e) al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al periodo precedente» con le seguenti: «di cui al presente comma»;

f) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;

g) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva, e il comma 11, dell'articolo 12, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono abrogati».

1.37

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «di lieve entità» sono soppresse;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 49 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2003, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

"2-bis. Per la campagna produttiva 2014/2015, l'ultima in vigore del regime comunitario delle quote latte di cui al Regolamento CE n. 1234/2007, i primi acquirenti potranno effettuare, in alternativa alla procedura di cui al comma precedente, un unico versamento degli importi trattenuti entro il 30 giugno 2015."».

1.38

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «di lieve entità» sono inserite le seguenti: «che non possono determinare conseguenze dannose o pericolose»;

b) *al primo periodo, dopo le parole: «elidere le conseguenze», sopprimere le seguenti: «dannose o pericolose».*

1.39

BIGNAMI

Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «in materia agroalimentare», sopprimere le seguenti: «di lieve entità»;*

b) *dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria», aggiungere le seguenti: «di entità pari ad un massimo di 6.000 euro».*

1.40

BIGNAMI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «in materia agroalimentare», sopprimere le seguenti: «di lieve entità».

1.41

MANCUSO, CARIDI

All'articolo 1, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «di lieve entità».

1.42

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo:*

1) *sopprimere le parole: «nel caso in cui accerta l'esistenza di violazioni sanabili»;*

2) *sostituire le parole: «diffida l'interessato» con le seguenti: «notifica all'interessato l'apertura del procedimento di violazione, lo stesso, propone all'autorità entro trenta giorni dal ricevimento impegni per rimediare alla violazione o scritti difensivi a sostegno della propria posizione; l'autorità valutata tale documentazione diffida»;*

- 3) sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «trenta giorni»
- 4) sopprimere le seguenti parole: «e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo»
- 5) aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«A seconda dei casi o della normativa speciale applicabile l'autorità può concedere un termine superiore a trenta giorni. Inoltre, può disporre nella diffida modifica degli impegni proposti.»

b) al secondo periodo:

- 1) sostituire le parole: «posti in vendita al consumatore finale», con la seguente parola: «commercializzati»;

c) all'ultimo periodo:

- 1) sostituire le parole: «successivi alla diffida» con le seguenti: «alla chiusura di una diffida, relativa alla medesima fattispecie di violazione»;
- 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In caso di mancata presentazione degli impegni o insussistenza rispetto agli scritti difensivi di cui al primo capoverso, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

1.43

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 3, sostituire le parole: «venti giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

1.44

PERRONE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «venti giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

1.45

DONNO, PUGLIA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «venti giorni», con le seguenti: «quindici giorni».

1.46

FATTORI, GAETTI, DONNO

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «con esclusione», fino alla fine del periodo.

1.47

BUEMI, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 3, sostituire le parole: «con esclusione delle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare», con le seguenti: «con esclusione delle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare, alle quali si applica l'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

1.48

DONNO, PUGLIA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «relative alle norme», con le seguenti: «relative alle specifiche norme previste».

1.49

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Al comma 3, sopprimere le parole: «accertata con provvedimento esecutivo nei tre mesi successivi alla diffida».

1.50

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Sopprimere il comma 4.

1.51

RUTA, FORMIGONI, CANDIANI, DALLA TOR, DONNO, PANIZZA, SCOMA, STEFANO, SUSTA, GAETTI, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, purché l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorità competente, di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato la violazione».

1.52

PICCOLI, PERRONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 3 del decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15962, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è abrogato».

1.53

DI MAGGIO, MARIO MAURO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 3 del decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15962, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è abrogato».

1.54

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 3 del decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15962, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è abrogato».

1.55

CHIAVAROLI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Allo scopo di razionalizzare l'attività di vigilanza finalizzata al controllo dello sforzo di pesca, all'applicazione della disciplina tecnica e dell'esercizio della relativa filiera, nonché per conseguire il miglioramento dell'efficacia dell'azione di tutela dell'ambiente marino e costiero e di sicurezza della navigazione, ferme restando le attribuzioni dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in attuazione delle direttive dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un programma triennale ed un piano annuale di coordinamento rivolto all'ottimale impiego delle risorse disponibili per l'esercizio delle attività di vigilanza nelle materie predette. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata per l'importo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.56

LANIECE, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, BERGER

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, primo comma, lettera i), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «semplificazione e».

1.57

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano i depositi di prodotti petroliferi e gli impianti di distribuzione di carburanti liquidi di capacità geometrica complessiva sino a 9 mc di cui al n. 12 categoria A e n. 13 lettera a) categoria A dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, non sono soggetti agli adempimenti previsti dallo stesso.».

1.58

PICCOLI, PERRONE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano i depositi di prodotti petroliferi e gli impianti di distribuzione di carburanti liquidi di capacità geometrica complessiva sino a 9 mc di cui al n. 12 categoria A e n. 13 lettera a) categoria A dell'allegato I del decreto

del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, non sono soggetti agli adempimenti previsti dallo stesso.».

1.59

PIGNEDOLI

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 49/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2003, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: "2-bis. Per la campagna produttiva 2014/2015, l'ultima in vigore del regime comunitario delle quote latte di cui al Regolamento CE n. 1234/2007, i primi acquirenti potranno effettuare, in alternativa alla procedura di cui al comma precedente, un unico versamento degli importi trattenuti entro il 30 giugno 2015. In alternativa al versamento l'acquirente può presentare ad Agea una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta"».

1.60

GAETTI, DONNO, PUGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Per la campagna produttiva 2014/2015, l'ultima in vigore del regime comunitario delle quote latte di cui al Regolamento CE n. 1234/2007, i primi acquirenti potranno effettuare, in alternativa alla procedura di cui al precedente comma, un unico versamento degli importi trattenuti entro il 30 giugno 2015"».

1.61

DI MAGGIO, MARIO MAURO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Gli imprenditori agricoli che utilizzano i depositi di prodotti petroliferi di cui al n. 12 categoria A e gli impianti di distribuzione carburanti liquidi di cui al n. 13 lettera a) categoria A di cui all'allegato 1

decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 non sono soggetti agli adempimenti relativi alla prevenzione degli incendi».

1.62

GAETTI, DONNO, PUGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/09 della Commissione del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo si prevedono modalità ulteriormente semplificate di compilazione dei registri dematerializzati, compresa la concessione di termini più favorevoli, per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.

4-ter. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è dematerializzato e realizzato nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-quater. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto e settimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è dematerializzato e realizzato nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-quinquies. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1, dell'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è dematerializzato e realizzato nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-sexies. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere detenute dalle strutture periferiche del Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agri-

cole alimentari e forestali – Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.”;

b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o altri tipi di latte comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al comma 1 è dematerializzato ed è realizzato nell’ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

4-septies. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *4-bis* a *4-sexies* si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Fino all’entrata in vigore dei decreti di cui ai commi *4-bis*, *4-ter*, *4-quater* e *4-quinquies*, nonché di cui all’articolo 3, primo comma, della legge 11 aprile 1974, n. 138, come sostituito dal comma *4-sexies*, lettera *b*), continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

4-octies. Alla legge 23 dicembre 1956, n. 1526, l’articolo 6 è abrogato».

1.63

PANIZZA, LANIECE, BERGER, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis.* Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell’elenco delle zone svantaggiate di montagna ai sensi della Direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, i soggetti, iscritti all’Anagrafe delle aziende agricole di cui all’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all’articolo 9 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. Non costituisce caso d’uso ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro") il deposito di un titolo di conduzione nel fascicolo aziendale o il suo utilizzo al fine di accedere agli eventuali benefici di cui al comma 4 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «semplificazione e».

1.64

DONNO, PUGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

1.65

DONNO, PUGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986 n. 251 e successive modificazioni la parola "nonché", è sostituita dalla parola: "comprese"».

1.66

MARAN, SUSTA, ICHINO, LEPRI

All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31 si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale».

1.0.1

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sistemi di sicurezza e tracciabilità contro le contraffazioni dei vini nonché dei prodotti agricoli e alimentari)

1. L'articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:

"Art. 59-bis. - *(Sistemi di sicurezza e tracciabilità contro le contraffazioni dei vini nonché dei prodotti agricoli e alimentari)*. – 1. Al fine di introdurre sistemi di tracciabilità e di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei vini a Denominazione di origine controllata (DOC) o a Denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), nonché dei prodotti agricoli e alimentari a Denominazione di origine protetta (DOP) o a Indicazione geografica protetta (IGP) o di Specialità tradizionale garantita (STG) o ad Identificazione geografica tipica (IGT) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a Organizzazioni comuni di mercato (OCM), con l'obiettivo di contrastare contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza, basati su codici acquisibili digitalmente e a lettura automatica, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, resi disponibili agli operatori della filiera e, con riferimento al prodotto acquistato, ai consumatori finali".

2. Il regolamento di cui al comma 1 determina altresì le caratteristiche e i requisiti minimi di tali sistemi, prevede la possibilità che il loro utilizzo sia su base volontaria e che essi possano essere gestiti, oltre che direttamente ai produttori interessati, anche dai Consorzi di tutela in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento medesimo.

3. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dei sistemi di tracciabilità e sicurezza di cui al presente articolo. A decorrere dall'anno 2015 il Governo o le Regioni, nell'ambito delle risorse nazionali, comunitarie o regionali relative alla tutela della qualità agroalimentare, possono destinare quota alle finalità di cui al comma 1, mediante l'introduzione di un credito d'imposta, non superiore al "de minimis" stabilito in ambito comunitario, in favore dei soggetti di cui al primo periodo».

1.0.2

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sistemi di sicurezza e tracciabilità contro le contraffazioni dei vini nonché dei prodotti agricoli e alimentari)

1. L'articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:

"Art. 59-bis. - *(Sistemi di sicurezza e tracciabilità contro le contraffazioni dei vini nonché dei prodotti agricoli e alimentari)* – 1. Al fine di introdurre sistemi di tracciabilità e di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei vini a Denominazione di origine controllata (DOC) o a Denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), nonché dei prodotti agricoli e alimentari a Denominazione di origine protetta (DOP) o a Indicazione geografica protetta (IGP) o di Specialità tradizionale garantita (STG) o ad Identificazione geografica tipica (IGT) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a Organizzazioni comuni di mercato (OCM), con l'obiettivo di contrastare contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per l'integrazione dell'etichettatura

dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza, basati su codici acquisibili digitalmente e a lettura automatica, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, resi disponibili agli operatori della filiera e, con riferimento al prodotto acquistato, ai consumatori finali".

2. Il regolamento di cui al comma 1 determina altresì le caratteristiche e i requisiti minimi di tali sistemi, prevede la possibilità che il loro utilizzo sia su base volontaria e che essi possano essere gestiti, oltre che direttamente ai produttori interessati, anche dai Consorzi di tutela in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento medesimo.

3. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dei sistemi di tracciabilità e sicurezza di cui al presente articolo. A decorrere dall'anno 2015 il Governo o le Regioni, nell'ambito delle risorse nazionali, comunitarie o regionali relative alla tutela della qualità agro alimentare, possono destinare quota alle finalità di cui al comma 1, mediante l'introduzione di un credito d'imposta, non superiore al "*de minimis*" stabilito in ambito comunitario, in favore dei soggetti di cui al primo periodo.».

1.0.3

TOMASELLI

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Istituzione del Servizio integrato
per la tutela del patrimonio agroalimentare italiano)*

1. È istituito presso il Sistema camerale un servizio telematica integrato, a domanda individuale, rivolto a imprese e loro associazioni, consorzi, istituzioni ed enti pubblici territoriali, per il monito raggio dei marchi di qualità delle produzioni agroalimentari italiane e la loro prima tutela, attraverso l'assistenza tecnico-legale sui mercati esteri.

2. Per l'erogazione del servizio Unioncamere, che cura la piattaforma telematica di accesso e offerta, si avvale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della rete delle Camere di commercio italiane all'estero, degli uffici consolari, dell'ICE - Agenzia e delle ambasciate italiane.

3. L'Unioncamere assicura il monitoraggio delle attività in corso realizzando le opportune iniziative per la messa in efficienza degli strumenti di tutela tecnico-legale all'estero.

4. I costi sostenuti dal Sistema camerale per l'erogazione del servizio telematico integrato sono a carico dei soggetti richiedenti».

1.0.4

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga termini presentazione istanze di ammissione ai benefici di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 1, comma 1-bis)

1. I soci delle cooperative agricole in stato di accertata insolvenza alla data del 31 dicembre 1999, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 20 maggio 1993 n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le garanzie devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garantiti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e saranno inserite in coda all'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, secondo l'ordine di presentazione delle domande e si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149».

1.0.5

SUSTA, MARAN

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei controlli dei capi di bestiame di razza bovina in recepimento del Regolamento (CE) 1760/2000)

1. Al fine di alleggerire le incombenze amministrative gravanti sui detentori di capi di bestiame di razza bovina, essendo stata ritenuta pienamente operativa la banca dati informatizzata nazionale con decisione della Commissione 13 febbraio 2006, così come prescritto dall'articolo 6, comma 3, del Regolamento (CE) 1760/2000, gli animali destinati al

mero commercio nazionale sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del relativo passaporto.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Gli animali destinati alla mera commercializzazione nazionale non sono soggetti all'obbligo di passaporto. Restano salvi gli altri obblighi di registrazione aziendale, regionale e nazionale";

b) all'articolo 7, comma 13, è aggiunto il seguente periodo: "Salvo quanto previsto dal comma 4-*bis*".

3. Al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, articolo 3 dopo il comma 11 è aggiunto infine il seguente:

"12. Salvo che il fatto non costituisca reato, non soggiace alle pene di cui ai commi 2, 3, 9, 11 il detentore di animali destinati alla mera commercializzazione nazionale."».

1.0.6

GAETTI, DONNO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Semplificazione dei trasferimenti dei terreni montani e di collina)

1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di diritti reali su terreni ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, può essere richiesta anche agli uffici comunali che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego».

1.0.7

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Semplificazioni in materia di compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico)*

1. I contratti tra privati che hanno ad oggetto fondi agricoli con superficie non superiore a cinquemila metri quadri o il cui valore economico sia inferiore a cinquemila euro, possono essere rogati dal segretario comunale del comune di ubicazione dei fondi medesimi ovvero, nel caso di contratti aventi ad oggetto la compravendita di appezzamenti di terreni agricoli che insistono sul territorio di più comuni, dal segretario comunale del comune nel quale insiste la porzione maggiore. Il segretario comunale provvede anche alle autenticazioni delle sottoscrizioni necessarie alla stipula dei contratti per il trasferimento dei suddetti fondi».

1.0.8

RUTA, FORMIGONI, CANDIANI, DALLA TOR, DONNO, PANIZZA, SCOMA, STEFANO, SUSTA, GAETTI, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura)*

1. È istituito il sistema di consulenza aziendale in conformità al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e secondo le disposizioni quadro definite a livello nazionale dal presente articolo.

2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitività dell'azienda agricola, zootecnica e forestale incluso il benessere e la biodiversità animale nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche.

3. Lo svolgimento dell'attività di consulenza deve essere chiaramente separato dallo svolgimento dell'attività di controllo dei procedimenti am-

ministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici all'agricoltura.

4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma 1, devono possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri che garantiscono il rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento di cui al comma 4, le modalità di accesso al sistema di consulenza aziendale che tenga conto delle caratteristiche specifiche di tutti i comparti produttivi del settore agricolo, zootecnico e forestale, l'istituzione del Registro unico nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di certificazione di qualità nazionale sull'efficacia ed efficienza dell'attività di consulenza svolta, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano selezionano gli organismi di consulenza secondo quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e con propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale.

7. All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente: "*c-bis*) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa"».

1.0.9

PIGNEDOLI, FORMIGONI, CANDIANI, DALLA TOR, DONNO, PANIZZA, RUTA, SCOMA, STEFANO, SUSTA, GAETTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni)

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 3 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Ai medesimi fini, gli imprenditori agricoli che installano e utilizzano ad uso privato e per il rifornimento di macchine ed auto all'interno delle aziende agricole contenitori-distributori di capienza compresa tra i 3 e i 9 metri cubi, rimovibili e non, di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65°C non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, qualora i contenitori stessi siano dichiarati conformi alle direttive europee applicabili allo specifico prodotto, se esistenti, ovvero di tipo approvato dal Ministero dell'Interno, se in uso prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151, e comunque garantendo adeguata protezione al fine di evitare accessi casuali nonché il loro collocamento ad adeguata distanza da fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, da scuole ed altri edifici ed esercizi pubblici, da luoghi di riunione, di trattamento o di pubblico spettacolo, da depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151.

2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in materia di igiene dei prodotti alimentari si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa.

3. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di oliveti che producono olio destinato esclu-

sivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250 kg di oli per campagna di commercializzazione.

3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli oli vergini legalmente prodotti al di fuori del territorio nazionale".

4. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni".

5. Per le piccole imprese agricole, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

6. Alla legge 23 dicembre 1956, n. 1526, l'articolo 6 è abrogato.

7. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si prevedono modalità ulteriormente semplificate di compilazione dei registri dematerializzati, compresa la concessione di termini più favorevoli, per le aziende vitivinicole che producono meno di mille etto litri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.

8. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

9. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, le parole: "presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate";

b) il settimo comma è abrogato.

10. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

11. Gli articoli 2 e 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 2. – Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere registrate nei sistemi informativi utilizzati dal Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Art. 3. – I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al primo periodo è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)".

12. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 11 si provvede con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

13. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, dopo le parole: "nell'ambito dell'azienda agricola" sono inserite le seguenti: ", o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità secondo modalità da stabilire con regolamento comunale".

14. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'articolo 59-*bis* è abrogato.

15. Con riferimento ai terreni agricoli di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati site in comuni montani, classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), i soggetti iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a depositare il relativo titolo di conduzione nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.

16. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, primo comma, lettera *i*), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, primo comma, lettera *f*), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.

17. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole: "depositi alimentari" si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.

18. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 e successive modificazioni, possono attivare lo sportello telematico di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

19. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, all'articolo 19, comma 1, lettera g), la parola: "applicano" è sostituita dalle seguenti: "commercializzano imballaggi con" e all'articolo 54, comma 11, la parola: "apponga" è sostituita dalle seguenti: "commercializzi imballaggi con".

20. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agro alimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei Regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.

21. Il comma 2-bis dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31 si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale».

Art. 2.

2.1

BIGNAMI

Sopprimere l'articolo.

2.2

BIGNAMI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.3

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito da seguente:

"3. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare o di suoi collaboratori o impiegati, nonché strutture ricettive e/o destinate alle ristorazione ed altre attività connesse di preparazione di prodotti alimentari, in deroga al comma 1 è consentito detenere: le sostanze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui sopra"».

Conseguentemente alla lettera d), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3-bis. È altresì consentita la cessione di vinacce e di fecce, non ancora avviate alla distillazione, tra distillerie autorizzate. La cessione tra le distillerie è eseguita con i documenti di accompagnamento previsti dalla normativa vigente, identificando i carichi originari ricevuti dalla prima distilleria che concorrono a formare il carico da questa rispedito alla seconda distilleria"».

2.4

GAETTI, DONNO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare o di suoi collaboratori o impiegati, nonché strutture ricettive e/o destinate alle ristorazione ed altre attività connesse di preparazione di prodotti alimentari, in deroga al comma 1 è consentito detenere: le sostanze di cui alle lettere a),

b), c), d) ed e) nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui sopra"».

2.5

MANCUSO, CARIDI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa» con le seguenti: «che produce mosti o vini».

2.6

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ottenuti dalle medesime attività» inserire le seguenti: «nei limiti di quantità strettamente necessari allo svolgimento delle stesse attività di preparazione».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

2.7

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Al comma 1, lettera c) sopprimere le seguenti parole: «In tali casi la detenzione è soggetta ad una preventiva comunicazione da inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.».

2.8

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni). – 1. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere uva ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno. Le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano possono adottare annualmente specifici provvedimenti modificativi del periodo indicato.

2. Con proprio provvedimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della vigente normativa comunitaria autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzioni di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.

3. Le fermentazioni, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'ICQRF.

4. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5 è consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, dei mosti parzialmente fermentati in versione frizzante, e dei vini con la menzione tradizionale vivace nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

5. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì individuati i particolari vini per i quali, al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1, è consentito effettuare le fermentazioni e/o rifermentazioni dei mosti e dei vini."».

2.9

PANIZZA, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni*). – 1. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere uva ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare annualmente specifici provvedimenti modificativi del periodo indicato.

2. Con proprio provvedimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della vigente normativa comunitaria autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzioni di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elabora-

zione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.

3. Le fermentazioni, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'ICQRF.

4. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5 è consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, dei mosti parzialmente fermentati in versione frizzante, e dei vini con la menzione tradizionale vivace nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

5. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì individuati i particolari vini per i quali, al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1, è consentito effettuare le fermentazioni e/o rifermentazioni dei mosti e dei vini."».

2.10

GAETTI, DONNO

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. È altresì consentita la cessione di vinacce e di fecce, non ancora avviate alla distillazione, tra distillerie autorizzate. La cessione tra le distillerie è eseguita con i documenti di accompagnamento previsti dalla normativa vigente, identificando i carichi originari ricevuti dalla prima distilleria che concorrono a formare il carico da questa rispedito alla seconda distilleria."».

2.11

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 16, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. In deroga al comma precedente, per gli aceti di vino preparati con metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento in volume è elevato a 4 per cento in volume."».

2.12

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: "Art. 15. - (*Planimetria dei locali*). – 1. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione e/o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, come definiti nella vigente normativa comunitaria, nonché dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli, ad eccezione degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingrediente nella preparazione di altri prodotti alimentari.

2. I titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno l'obbligo di trasmettere al competente ufficio periferico dell'ICQRF la planimetria dei locali dello stabilimento nella quale deve essere specificata la prima collocazione di tutti i recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri. La planimetria è corredata dalla legenda riportante per ogni recipiente il numero identificativo che lo contraddistingue e la sua capacità.

3. La planimetria deve riguardare tutti i locali dello stabilimento e relative pertinenze e deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o PEC ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali viene restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio periferico dell'ICQRF ricevente.

4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione degli uffici periferici dell'ICQRF, che ne facciano richiesta, le planimetrie loro presentate dai soggetti obbligati.

5. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del comma 2, come l'inizio di lavori di installazione o di eliminazione di vasi vinari di singola capacità superiore a 10 ettolitri o cambi di destinazione d'uso, deve essere immediatamente comunicata al competente ufficio periferico dell'ICQRF tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti.

6. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso stabilimento è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.

7. Deve essere presentata una nuova planimetria qualora siano intervenute sostanziali variazioni nell'assetto dello stabilimento, tali da rendere difficoltosa la verifica ispettiva da parte degli organismi di vigilanza."».

2.13

PANIZZA, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: "Art. 15. - (*Planimetria dei locali*). – 1. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione e/o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, come definiti nella vigente normativa comunitaria, nonché dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli, ad eccezione degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingrediente nella preparazione di altri prodotti alimentari

2. I titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno l'obbligo di trasmettere al competente ufficio periferico dell'ICQRF la planimetria dei locali dello stabilimento nella quale deve essere specificata la prima collocazione di tutti i recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri. La planimetria è corredata dalla legenda riportante per ogni recipiente il numero identificativo che lo contraddistingue e la sua capacità.

3. La planimetria deve riguardare tutti i locali dello stabilimento e relative pertinenze e deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o PEC ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali viene restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio periferico dell'ICQRF ricevente.

4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione degli uffici periferici dell'ICQRF, che ne facciano richiesta, le planimetrie loro presentate dai soggetti obbligati.

5. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del comma 2, come l'inizio di lavori di installazione o di eliminazione di vasi vinari di singola capacità superiore a 10 ettolitri o cambi di destinazione d'uso, deve essere immediatamente comunicata al competente ufficio periferico dell'ICQRF tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti.

6. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso stabilimento è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.

7. Deve essere presentata una nuova planimetria qualora siano intervenute sostanziali variazioni nell'assetto dello stabilimento, tali da rendere difficoltosa la verifica ispettiva da parte degli organismi di vigilanza."».

2.14

DI BIAGIO

Al comma 1, le lettere e), f) e i) sono soppresse.

2.15

GAMBARO

Al comma 1, le lettere e), f) e i) sono soppresse.

2.16

Maurizio ROSSI

Al comma 1, le lettere e), f) e i) sono soppresse.

2.17

GALIMBERTI

Al comma 1, le lettere e), f) e i) sono soppresse.

2.18

PICCOLI, BRUNI

Al comma 1, le lettere e), f) e i) sono soppresse.

2.19

PERRONE, PELINO

Al comma 1, le lettere e), f) e i) sono soppresse.

2.20

MANCUSO

Al comma 1, le lettere e), f) e i) sono soppresse.

2.21

BIGNAMI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.22

BIGNAMI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f). Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

"Art. 26. – Le sostanze ed i prodotti usati per la pulizia e per il risanamento dei recipienti dei prodotti vinosi, nonché degli attrezzi, delle pareti, dei pavimenti e degli accessori di cantina devono essere conservati in modo da non venire in contatto con gli alimenti presenti negli ambienti della cantina"».

2.23

PERRONE, PELINO

Al comma 1, la lettera g), viene sostituita dalla seguente:

«g) l'articolo 28 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 35, i commi 14, 15 e 16 sono abrogati;».

2.24

BRUNI, PICCOLI

Al comma 1, la lettera g), viene sostituita dalla seguente:

«g) l'articolo 28 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 35, i commi 14, 15 e 16 sono abrogati;».

2.25

GALIMBERTI

Al comma 1, la lettera g), viene sostituita dalla seguente:

«g) l'articolo 28 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 35, i commi 14, 15 e 16 sono abrogati;».

2.26

DI BIAGIO

Al comma 1 la lettera g), viene sostituita dalla seguente:

«g) l'articolo 28 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 35, i commi 14, 15 e 16 sono abrogati;».

2.27

Maurizio Rossi

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente: «g) l'articolo 28 è abrogato;

Conseguentemente, all'articolo 35, i commi 14, 15 e 16 sono abrogati;».

2.28

GAMBARO

Al comma 1, la lettera g), è sostituita dalla seguente: «g) l'articolo 28 è abrogato;

Conseguentemente, all'articolo 35, i commi 14, 15 e 16 sono abrogati;».

2.29

MANCUSO

Al comma 1, la lettera g), viene sostituita dalla seguente: «l'articolo 28 è abrogato;

Conseguentemente, all'articolo 35, i commi 14, 15 e 16 sono abrogati;».

2.30

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Al comma 1, lettera g), sostituire il punto 2 con il seguente: «2) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;»

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, all'articolo 3, comma 1, le parole: "e gli utilizzatori" sono soppresse».

2.31

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, è aggiunto, dopo il 4 comma, il seguente comma:

"4-bis. Il contrassegno di cui al comma 3 può essere utilizzato anche per il confezionamento dei vini IGT"».

2.32

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 il comma 6 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"6. L'uso delle DOCG e DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la *Vitis vinifera* ed altre specie americane o asiatiche. Per i vini IGT è consentito l'uso delle varietà di vite iscritte nel Registro nazionale delle varietà di vite da vino"».

2.39

PANIZZA, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'uso delle DOCG e DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la *Vitis vinifera* ed altre specie americane o asiatiche. Per i vini IGT è consentito l'uso delle varietà di vite iscritte nel Registro nazionale delle varietà di vite da vino, comprese le varietà in osservazione"».

2.33

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 6 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e di varietà appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da incrocio tra la specie *Vitis Vinifera* e altre specie del genere *Vitis*."».

2.34

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 100 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento CEE 436/2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza».

2.35

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 6, dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, le parole: «DOCG, DOC ed IGT» sono sostituite dalle seguenti: «DOCG e DOC».

2.36

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 6, dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "DOCG, DOC ed IGT" sono sostituite dalle seguenti: "DOCG e DOC";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i vini ad IGT è consentito l'uso delle varietà in osservazione e di varietà appartenenti alla specie *Vitis Vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis Vinifera* e altre specie del genere *Vitis*".».

2.37

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei Regolamenti comunitari in

materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'Allegato In del Regolamento (CE) N. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela.

1-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono emanate le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al comma 2».

2.38

TOMASELLI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei Regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'Allegato III del Regolamento (CE) N. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono emanate le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al comma 2».

2.40

PANIZZA, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Qualora, nell'etichettatura e nella designazione dei prodotti vitivinicoli "varietali", ad IGP ed a DOP, di origine nazionale, siano indicati due o più nomi di varietà di vite, il prodotto così designato deve essere stato ottenuto al 100 per cento dalle varietà indicate e la varietà di

vite che concorre in misura minore deve rappresentare oltre il 15 per cento del totale».

2.41

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 3 del decreto ministeriale 25 maggio 2004, contenente disposizioni relative alle dichiarazioni di giacenza dei vini e dei prodotti viticoli, le parole: "non superiori a 10 ettolitri" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori a 100 ettolitri"».

2.42

DONNO, GAETTI, PUGLIA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (CE) n. 436/09 della Commissione del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo si prevedono modalità ulteriormente semplificate di compilazione dei registri dematerializzati, compresa la concessione di termini più favorevoli per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.

1-ter. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è dematerializzato e realizzato nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-quater. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto e settimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è dematerializzato e realizzato nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-quinquies. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1, dell'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è dematerializzato e realizzato

nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-*sexies*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti».

Art. 3.

3.1

PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle imprese agroalimentari, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, è riconosciuto; nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera *a*), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Alle imprese che commercializzano prodotti agro alimentari il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento».

3.2

BRUNI, PICCOLI

All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

«*a*) al comma 1:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari Made in Italy";

b) al comma 3:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari Made in Italy"».

3.3

DI BIAGIO

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari Made in Italy";

b) al comma 3:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari Made in Italy"».

3.4

Maurizio Rossi

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agro alimentari Made in Italy";

b) al comma 3:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari Made in Italy"».

3.5

GAMBARO

All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agro alimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agro alimentari Made in Italy";

b) al comma 3:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agro alimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agro alimentari Made in Italy"».

3.6

GALIMBERTI

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agro alimentari Made in Italy";

b) al comma 3:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agro alimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agro alimentari Made in Italy"».

3.7

PERRONE, PELINO

All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agro alimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agro alimentari Made in Italy";

b) al comma 3:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agro alimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari Made in Italy"».

3.8

MANCUSO

All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agro alimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari Made in Italy";

b) al comma 3:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agro alimentari Made in Italy"».

3.9

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, VACCARI

Al comma 1, sostituire le parole: «che producono prodotti agricoli» con le seguenti: «che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy» e sostituire le parole: «che producono prodotti agroalimentari», con le seguenti: «che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari Made in Italy»;

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «che producono prodotti agricoli» con le seguenti: «che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy» e sostituire le parole: «che producono prodotti agroalimentari» con le seguenti: «che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari Made in Italy».

3.10

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

«1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli *Made in Italy*";

2) le parole "che producono prodotti agro alimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agro alimentari *Made in Italy*"».

3.11

PUGLIA, DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «nonchè alle», aggiungere le seguenti: «microimprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alle».

3.12

Mauro Maria MARINO, MOSCARDELLI, BELLOT, BIGNAMI, BOTTICI, CARRARO, CHIAVAROLI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, Eva LONGO, MOLINARI, REPETTI, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, SCIASCIA, TURANO, VACCIANO

Ai commi 1 e 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta non è cumulabile con gli incentivi per acquisti e investimenti in beni strumentali nuovi ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto-legge».

3.13

DONNO, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «riunite in consorzi», aggiungere le seguenti: «o con contratto di rete».

3.14

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 1 dopo la parola: «infrastrutture» aggiungere le seguenti: «logistiche, distributive» ed in fine aggiungere le parole: «nonché intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agro alimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da agricoltura sociale».

3.15

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Al comma 3, sostituire le parole: «Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte

delle reti di impresa già esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli. di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea» *con le seguenti*: «Al fine di incentivare l'aggregazione in agricoltura attraverso la costituzione di reti di impresa, di cooperative agricole o loro consorzi, nonché al fine incentivare lo svolgimento di nuove attività da parte delle reti di impresa già esistenti e nell'ambito del rapporto mutualistico cooperativo, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle loro cooperative e consorzi,».

3.16

BIGNAMI

Al comma 3, sostituire il periodo: «Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte delle reti di imprese già esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea» *con il seguente*: «Al fine di incentivare l'aggregazione in agricoltura attraverso la costituzione di reti di imprese, di cooperative agricole o loro consorzi, nonché al fine incentivare lo svolgimento di nuove attività da parte delle reti di imprese già esistenti e nell'ambito del rapporto mutualistico cooperativo, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle loro cooperative e consorzi,».

3.17

CHIAVAROLI

Al comma 3 dopo le parole: «nuove reti di imprese» *inserire le seguenti*: «,anche attraverso i soggetti misti pubblico-privato che attuano gli strumenti di programmazione negoziata espletando le funzioni pubbliche proprie di cui al decreto ministeriale n. 320 del 2000,».

3.18

RUTA, FORMIGONI, CANDIANI, DALLA TOR, DONNO, PANIZZA, SCOMA, STEFANO, SUSTA, GAETTI, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole: «prodotti agricoli» inserire le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura» e dopo le parole: «prodotti agroalimentari» inserire le seguenti: «della pesca e dell'acquacoltura»;

b) Al comma 3, dopo le parole: «prodotti agricoli» inserire le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura» e dopo le parole: «prodotti agroalimentari» inserire le seguenti: «della pesca e dell'acquacoltura».

3.19

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Le parole: «che producono prodotti agricoli» sono sostituite con le seguenti: «che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli *Made in Italy*»;

2) Le parole: «che producono prodotti agroalimentari» sono sostituite con le seguenti: «che producono, trasformano o commercializzano prodotti agro alimentari *Made in Italy*».

3.20

ALBANO, FORMIGONI, CANDIANI, DALLA TOR, DONNO, PANIZZA, RUTA, SCOMA, STEFANO, SUSTA, GAETTI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 3 dopo le parole: «Allegato I» inserire le seguenti: «, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi».

3.21

DONNO, PUGLIA

Al comma 3, dopo le parole: «nonchè alle», aggiungere le seguenti: «microimprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alle».

3.22

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) Alla lettera a), sostituire le parole: «1 milione di euro» con le parole: «2 milioni di euro»;

b) Alla lettera b), sostituire le parole: «9 milioni di euro» con le parole: «12 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 8, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «12,8 milioni di euro» con le parole: «16,8 milioni di euro» e le parole: «8,6 milioni di euro» con le parole: «12,6 milioni di euro».

3.23

PICCOLI, PERRONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le parti del contratto di rete, predisposto in modalità informatica con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole di cui al presente comma, assolvono all'obbligo di registrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 per via telematica nonché al contestuale pagamento dell'imposta dalle stesse parti liquidata. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma».

3.24

DI MAGGIO, Mario MAURO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le parti del contratto di rete, predisposto in modalità informatica con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole di cui al presente comma, assolvono all'obbligo di registrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 per via telematica nonché al contestuale pagamento dell'imposta dalle stesse parti liquidata. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia

delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma».

3.25

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, seguenti periodi: «Le parti del contratto di rete, predisposto in modalità informatica con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole di cui al presente comma, assolvono all'obbligo di registrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 per via telematica nonché al contestuale pagamento dell'imposta dalle stesse parti liquidata. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma».

3.26

PICCOLI, PERRONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella quota significativa di prodotto proprio si considerano i prodotti provenienti dalle aziende agricole che hanno stipulato contratti di rete, ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, entro il limite del 30 per cento dei prodotti utilizzati"».

3.27

DI MAGGIO, Mario MAURO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella quota significativa di prodotto proprio si considerano i prodotti provenienti dalle aziende agricole che hanno stipulato contratti di rete, ai sensi del de-

creto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, entro il limite del 30 per cento dei prodotti utilizzati"».

3.28

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete».

3.29

PERRONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete».

3.30

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i con-

traenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete».

3.31

DI MAGGIO, Mario MAURO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete».

3.32

PICCOLI, PERRONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole "entro due mesi", premettere le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,"».

3.33

DI MAGGIO, Mario MAURO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole "entro due mesi", premettere le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,"».

3.34

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 3 , comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole "entro due mesi", premettere le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,"».

3.35

PELINO

*Sopprimere i commi 7, 8 e 9.***3.36**

MANCUSO, CARIDI

*Sopprimere i commi 7, 8 e 9.***3.37**

DI BIAGIO

*Sopprimere i commi 7, 8 e 9.***3.38**

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

*Sopprimere i commi 7 e 8.***3.39**RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE*Sopprimere il comma 7.*

3.40

PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro della Sanità, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui al comma 1, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, e successive modificazioni;"

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: "Con i decreti di cui al comma 3" con le seguenti: "Con il decreto di cui al comma 3"».

3.41

SERRA

Al comma 7, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) al comma 2, secondo periodo, la parola: "prevalente" è soppressa;
a-bis) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
a-ter) il comma 4 è sostituito con il seguente: «4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché i requisiti inerenti l'indicazione della provenienza delle materie prime, e dei luoghi di lavorazione delle stesse, impiegate per la preparazione o produzione di prodotti."».

3.42

GALIMBERTI

Al comma 7, lettera b), capoverso 4-bis, al primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

«a) prima delle parole: "attraverso il proprio sito istituzionale" premettere la seguente: "anche";

b) sopprimere le parole: "e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi"».

3.43

MAURIZIO ROSSI

Al comma 7, lettera b) capoverso 4-bis, al primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

«a) prima delle parole: "attraverso il proprio sito istituzionale" premettere la seguente: "anche";

b) sopprimere le parole: "e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi"».

3.44

DI BIAGIO

Al comma 7, lettera b), capoverso 4-bis, al primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

«a) prima delle parole: «attraverso il proprio sito istituzionale» premettere la seguente: «anche»;

b) sopprimere le parole: «e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi"».

3.45

MANCUSO

Al comma 7, lettera b), capoverso «4-bis», al primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) prima delle parole: «attraverso il proprio sito istituzionale» premettere la seguente: «anche»;

b) sopprimere le parole: «e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi».

3.46

GAMBARO

Al comma 7, lettera b), capoverso «4-bis», al primo periodo:

a) dopo le parole «svolge»: «attraverso il proprio sito istituzionale» premettere la seguente: «anche»;

b) sopprimere le parole: «e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi».

3.47

PERRONE, PELINO

Al comma 7, lettera b), capoverso «4-bis», al primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) prima delle parole: «attraverso il proprio sito istituzionale» premettere la seguente: «anche»;

b) sopprimere le parole: «e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi».

3.48

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 7, lettera b), capoverso «4-bis», al primo periodo, prima delle parole: «attraverso il proprio sito istituzionale» premettere la seguente: «anche».

3.49

ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO

Al comma 7, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «luogo di origine o di provenienza» con le seguenti: «luogo di origine e provenienza».

3.50

PICCOLI, PERRONE

Al comma 7, lettera b), secondo periodo, aggiungere, in fine, dopo le parole: «origine o provenienza» le seguenti: «e all'origine degli ingredienti».

3.51

DI MAGGIO, Mario MAURO

Al comma 7, lettera b), secondo periodo, aggiungere, in fine, dopo le parole: «origine o provenienza» le seguenti: «e all'origine degli ingredienti».

3.52

MANCUSO, CARIDI

Al comma 7, lettera b), secondo periodo, aggiungere, in fine, dopo le parole: «origine o provenienza» le seguenti: «e all'origine degli ingredienti».

3.53

DONNO

Al comma 7, lettera b), capoverso «4-bis», al secondo periodo, dopo le parole: «origine o provenienza» aggiungere le seguenti: «e all'origine degli ingredienti».

3.54

RUTA

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuove, nel rispetto della normativa europea, l'introduzione di un marchio pubblico e facoltativo identificativo della produzione agricola ed agroalimentare nazionale, nonché dispone il relativo regolamento d'uso e le modalità di vigilanza».

3.55

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ADDA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Sopprimere il comma 8.

3.56

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 8 sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto».

3.57

GAETTI, DONNO

Al comma 8, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e ne rende pubblici i primi risultati entro sei mesi».

3.58

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ADDA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Sopprimere il comma 9.

3.59

PERRONE

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica di compatibilità con la normativa comunitaria in materia.».

3.60

DI MAGGIO, Mario MAURO

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica di compatibilità con la normativa comunitaria in materia.».

3.61

MANCUSO, CARIDI

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica di compatibilità con la normativa comunitaria in materia.».

3.62

FATTORI

Sopprimere il comma 10.

3.63

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. A decorrere dall'anno 2015 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

- a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;*
- b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;*
- c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;*
- d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;*
- e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea".*

10-ter. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'individuazione degli interventi di cui al comma 10-bis che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate stanziare per le infrastrutture strategiche dalla legge di stabilità».

3.64

MARAN

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'articolo 59-bis è abrogato».

3.0.1

FUCKSIA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. – Al fine di tutelare i consumatori, è fatto obbligo all'importatore, al negoziante italiano ovvero alle aziende di trasformazione, di corredare il prodotto, importato da Paesi non facenti parte dell'Unione europea, della certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza"».

3.0.2

MORGONI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Tutela dei consumatori)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) per 'errori ammessi in sede di analisi', l'incertezza di misura dei metodi di analisi prevista dalle norme nazionali, europee o internazionali di cui all'allegato II";

b) all'articolo 1, comma 1, alla lettera s) il punto finale è sostituito da un punto e virgola e sono aggiunte le seguenti lettere:

"s-bis) per 'laminazione', il processo meccanico di deformazione plastica ottenuto mediante il passaggio, anche ripetuto, tra due cilindri del prodotto proveniente dalla fusione;

s-ter) per 'placcatura', l'applicazione, mediante trattamento meccanico o termico, di una sottile lastra di metallo prezioso su una lastra di altro metallo.";

c) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono altresì da considerarsi metodi ufficiali di analisi tutti quelli previsti dalle norme per la determinazione del titolo delle leghe di metalli preziosi, emanate da organismi di normazione nazionale, europea o internazionale, a condizione che comportino un'incertezza di misura eguale o minore a quella dei metodi indicati nell'allegato II.";

d) all'articolo 12, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare, la matrice del marchio di identificazione è realizzata a cura delle Camere di commercio, in una serie di cinque diverse grandezze.

3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo, la stella, il numero e la sigla di cui al comma 1 e, per le impronte della quinta grandezza, anche il contorno poligonale dell'impronta medesima.";

e) all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'obbligo di munirsi del marchio di identificazione non sussiste per chiunque esegue esclusivamente per conto di terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni parziali e per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti.";

f) all'articolo 17, comma 2, le parole: "È anche ammesso che il titolo sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1000 e con la eliminazione del simbolo 0/00." sono soppresse;

g) all'articolo 25, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli oggetti destinati ad essere esportati fuori dello Spazio economico europeo (SEE), del territorio degli Stati firmatari dell'EFTA, parti contraenti dell'accordo SEE o della Turchia possono essere prodotti senza il marchio di identificazione.";

h) all'articolo 25, comma 5, la parola: "legale" è soppressa;

i) all'articolo 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, di proprietà dell'impresa o del ramo d'azienda che produce oggetti in metallo prezioso, comporta, altresì, il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, sempreché il subentrante continui l'esercizio della medesima attività, sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza, ove ri-

chiesta, e comunichi alla camera di commercio i dati di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b) e d), del presente regolamento entro il termine di trenta giorni.";

l) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro, di argento, di platino o di palladio può essere impresso il termine, rispettivamente, 'dorato', 'argentato', 'platinato' o 'palladiato' a condizione che la massa del metallo prezioso fino sia non inferiore ad 0,01g su ciascun cm² di superficie dell'oggetto stesso e che tale massa di metallo prezioso sia rilevata con i metodi di analisi di cui all'articolo 11 mediante prelievo di un campione avente spessore minimo di 1 mm ovvero pari allo spessore dell'oggetto, se inferiore.

1-bis. Sugli oggetti di cui al comma 1 possono, inoltre, essere impressi i termini 'laminato' o 'placcato', seguiti dal simbolo chimico del metallo prezioso, a condizione che il rivestimento sia ottenuto, rispettivamente, con la tecnica di lavorazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere s-bis) o s-ter).";

m) l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 150 del 2002 è sostituito dall'allegato II alla presente legge;

n) l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 150 del 2002 è sostituito dall'allegato III alla presente legge"».

ALLEGATO II

«Allegato II
(articolo 11, comma 1)

METODI UFFICIALI DI ANALISI PER L'ACCERTAMENTO DEI TITOLI DELLE MATERIE PRIME E DEI LAVORI IN METALLO PREZIOSO

PLATINO

Metodo I: norma UNI EN ISO 11210, determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo precipitazione dell'esacloroplatinato di ammonio.

Metodo II: norma UNI EN ISO 11489, determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo riduzione con cloruro di mercurio.

Metodo III: analisi per coppellazione e successivi attacchi (spargimenti) con acido nitrico ed acido solforico, fino a separazione completa dei metalli preziosi presenti nella lega.

Il metodo III di saggio è valido per le sole materie prime e comporta, in sede di analisi, un'incertezza non superiore a $\pm 3,0$ millesimi.

PALLADIO

Norma UNI EN ISO 11490: determinazione del palladio nelle leghe di palladio per la gioielleria: metodo gravimetrico con dimetilgliossina.

ORO

Norma UNI EN 11426: determinazione dell'oro nelle leghe di oro per la gioielleria: metodo della coppellazione e successivo spartimento con acido nitrico.

ARGENTO

Metodo I: norma UNI EN 31427: determinazione dell'argento nelle leghe di argento per la gioielleria: metodo volumetrico (potenzio metrico) con utilizzo di bromuro di potassio.

Metodo II: norma UNI 3753: determinazione dell'argento nelle leghe di argento: metodo per precipitazione di Gay Lussac, per attacco con acido nitrico e precipitazione con doruro di sodio.

Metodo III: norma UNI 11393: determinazione dell'argento nelle leghe di argento. Metodo per coppellazione».;

ALLEGATO III

«Allegato III
(articolo 12, comma 1)

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELL'IMPRONTA DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI

Dimensioni del marchio di identificazione		
Impronte	A mm	B mm
1 ^a grandezza	0,4	1,4
2 ^a grandezza	0,6	1,8
3 ^a grandezza	0,8	2,7
4 ^a grandezza	1,2	3,8
5 ^a grandezza	1,6	5,6

La 1^a grandezza è utilizzabile unicamente in caso di apposizione del marchio di identificazione con la tecnologia *laser*.»

Art. 4.**4.1**

SAGGESE, FORMIGONI, CANDIANI, DALLA TOR, DONNO, PANIZZA, RUTA, SCOMA, STEFANO, SUSTA, GAETTI, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, VALENTINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3»;

b) al comma 2, dopo le parole: «gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attività», aggiungere le seguenti: «secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3», e dopo le parole: «tracciabilità del latte prodotto», inserire la seguente: «quotidianamente»;

c) al comma 4, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale»;

d) al comma 4, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «L'Organo di controllo, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, dispone l'inibizione all'uso della denominazione protetta fino a quando il responsabile della violazione non dimostri di avere rimosso le cause che hanno dato origine alla violazione»;

e) al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo nei sei mesi successivi all'irrogazione delle sanzioni con le seguenti: Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo»;

f) al comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente: «In tali casi la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di dieci giorni a un massimo di trenta giorni, ovvero da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertato entro sei mesi dal provvedimento esecutivo»;

g) al comma 4, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: «La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta»;

h) al comma 5, sopprimere il terzo periodo;

i) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente le disposizioni sanzionatorie previste dai commi 4 e 5».

4.2

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire la parola: «uno spazio» con le seguenti: «un reparto indipendente e linea di produzione differenti»;

b) al secondo periodo sostituire la parola: «spazio» con le seguenti: «reparto indipendente»;

c) al terzo periodo sostituire la parola: «uno spazio» con le seguenti: «un reparto indipendente e linea di produzione».

4.3

MARAN, SUSTA

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «spazio» con le seguenti: «stabilimento»;

b) sostituire le parole: «differente da quello da» con le seguenti: «di bufala o di altre specie animali non proveniente da»;

c) dopo le parole: «esclusivamente latte» aggiungere le seguenti: «bufalino»;

d) dopo le parole «esclusivamente con latte» aggiungere le seguenti «bufalino».

4.4

NUGNES

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «spazio» con la seguente: «stabilimento separato».

4.5

PERRONE

Al comma 1 sostituire, ovunque ricorra, la parola: «spazio» con la seguente: «stabilimento».

4.6

PERRONE

Al comma 1, sostituire la parola: «spazio», ovunque ricorra, con la seguente: «stabilimento».

4.7

MARAN, SUSTA

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «spazio» con la seguente: «stabilimento».

4.8

BIGNAMI

Al comma 1, ove ricorra la parola: «spazio» sostituire con la seguente: «stabilimento».

4.9

DI MAGGIO, MARIO MAURO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «spazio», con la seguente: «stabilimento».

4.10

GAETTI, DONNO, PUGLIA

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «spazio» con la seguente: «stabilimento».

4.11

DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Lo spazio comprende le aree dedicate allo stoccaggio temporaneo del latte, alle attrezzature per

la trasformazione in mozzarella di bufala DOP e allo stoccaggio delle mozzarelle e dei prodotti finiti in attesa di spedizione».

4.12

DI MAGGIO, MARIO MAURO

Al comma 2, sostituire le parole: «tracciabilità del latte prodotto», con le seguenti: «tracciabilità del latte di massa prodotto quotidianamente e delle successive fasi di trasporto e produzione della mozzarella DOP,».

4.13

PERRONE

Al comma 2, sostituire le parole: «tracciabilità del latte prodotto», con le seguenti: «tracciabilità del latte di massa prodotto quotidianamente,».

4.14

MANCUSO, CARIDI

Al comma 2, sostituire le parole: «tracciabilità del latte prodotto», con le seguenti: «tracciabilità del latte di massa prodotto quotidianamente,».

4.15

NUGNES, DONNO

Al comma 2, sostituire le parole: «tracciabilità del latte prodotto», con le seguenti: «tracciabilità del latte di massa prodotto quotidianamente».

4.16

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 3 dopo le parole: «ministero della salute» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

4.17

DONNO, GAETTI, PUGLIA

Al comma 3, sostituire, le parole: «di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2», con le seguenti: «di cui al comma 1, terzo periodo, e, a partire delle esperienze più significative realizzate a livello regionale, al comma 2».

4.18

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo sostituire le parole: «stabilimento» con le seguenti: «reparto indipendente» e sostituire le parole: «2.000 a euro 13.000» con le seguenti: «6.000 a euro 18.000» e sostituire le parole: «dieci ad un massimo di trenta giorni» con le seguenti: «trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni»;

b) Sopprimere il terzo periodo;

c) Al quinto periodo sono apportate le seguenti modifiche:

a. sostituire la parola: «stabilimento» con le seguenti: «reparto indipendente»;

b. sostituire le parole: «da un minimo di un giorno a un massimo di dieci giorni ovvero di trenta giorni» con le seguenti: «da un minimo di dieci giorni ad un massimo di trenta giorni ovvero di sessanta giorni».

4.19

BUEMI, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 4, sostituire le parole: «chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1» con le seguenti: «chiunque viola le disposizioni di cui ai primi due periodi del comma 1».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2» con le seguenti: «chiunque viola le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 1 e di cui al comma 2».

4.20

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 4, sostituire le parole: «da euro 2.000 a euro 13.000» con le seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000».

4.21

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 4, sostituire le parole: «da un minimo di 10 a un massimo di 30 giorni» con le seguenti: «da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni».

4.22

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 4 sostituire le parole: «da un minimo di trenta ad un massimo di 90 giorni» con le seguenti: «da un minimo due anni ad un massimo di sei anni».

4.23

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 4 sostituire le parole: «da un minimo di un giorno a un massimo di dieci giorni» con le seguenti: «da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sei mesi».

4.24

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) Al primo periodo sostituire le parole: "750 ad euro 4.500" con le seguenti: "3.000 ad euro 9.000";

b) al secondo periodo sostituire le parole: "2.000 a euro 13.000" con le seguenti: "6.000 a 18.000"».

4.25

DONNO, PUGLIA

Al comma 5, dopo le parole: «quindici giorni», inserire la seguente: «lavorativi».

4.26

DONNO, PUGLIA

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2. – Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere detenute dalle strutture periferiche del Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.";

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3. – I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o altro latte comunque conservato devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al comma 1 è dematerializzato ed è realizzato nel-

l'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti".

7-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma *7-bis* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7-quater. Alla legge 23 dicembre 1956, n. 1526, l'articolo 6 è abrogato».

4.27

CATTANEO

Il comma 8 è soppresso.

4.28

DI BIAGIO

Al comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, dopo le parole: «28 gennaio 2002» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, come recepito dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 224/2003,».

4.29

MANCUSO, CARIDI

Al comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, dopo le parole: «28 gennaio 2002» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, come recepito dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 224/2003,».

4.30

PERRONE

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni».

4.31

DI MAGGIO, Mario MAURO

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni».

4.32

MANCUSO, CARIDI

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni».

4.33

MARAN, SUSTA

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a euro 30.000» con le seguenti «con la multa da euro 25.000 a euro 50.000».

4.34

PERRONE

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

4.35

DI MAGGIO, MARIO MAURO

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

4.0.1

DONNO, GAETTI, FATTORI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di confezionamento di latte crudo)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di filiera corta, può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministero della salute 12 dicembre 2012, devono essere ritirate dal punto vendita entro e non oltre 48 ore successive alla consegna.

9-ter. Ai fini del comma 9-bis, si intende per filiera corta, una filiera produttiva caratterizzata dalla assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta ad una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita e comunque ricompresa nell'ambito della Azienda Sanitaria Locale alla quale appartiene l'allevamento.

9-quater. Con decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti igienico sanitari e le attrezzature che devono possedere gli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo, le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo"».

Art. 5.**5.1**

BIGNAMI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tra i 18 e i 35 anni», con le seguenti: «tra i 18 e i 45 anni».

Conseguentemente al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «tra i 18 e i 35 anni», con le seguenti: «tra i 18 e i 45 anni».

5.2

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «35 anni» con le seguenti: «50 anni».

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica sopprimere la parola: «giovani»;*
 - b) ovunque ricorra la parola: «giovani» sostituirla con: «lavoratori».*
-

5.3

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ADDA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1 sostituire le parole: «35 anni» con le seguenti: «40 anni».

5.4

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Al comma 1, le parole: «che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «imprenditori agricoli».

Conseguentemente il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4) per i soggetti che operano nel settore agricolo di cui all'articolo 45, comma 1, si applicano anche per ogni lavoratore agricolo assunto con contratto di lavoro subordinato che, sulla base di specifici programmi di assunzioni pluriennali disciplinati nei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero dalla richiamata contrattazione di livello territoriale e/o aziendale, offre al lavoratore una garanzia occupazionale minima di 104 giornate annue."».

Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. Il contratto di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo è escluso dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368.».

5.5

CATALFO, DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «che assumono», aggiungere le seguenti: «anche secondo le modalità di cui al comma 3-ter, dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

5.6

PICCOLI, PERRONE

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere l'impegno da parte del datore di lavoro ad assumere lo stesso lavoratore per tre anni consecutivi;».

5.7

DI MAGGIO, Mario MAURO

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere l'impegno da parte del datore di lavoro ad assumere lo stesso lavoratore per tre anni consecutivi;».

5.8

MANCUSO, CARIDI

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere l'impegno scritto da parte del datore di lavoro ad assumere lo stesso lavoratore per tre anni consecutivi;».

5.9

GAETTI, DONNO, CATALFO

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) impegna il datore di lavoro ad assumere il lavoratore per tre anni consecutivi;».

5.10

DI BIAGIO

*Il comma 4 è soppresso.***5.11**RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 a 40 anni, che si trovano nella seguente condizione:

a) Essere privi di impiego regolarmente retribuito».

5.12

GAETTI, DONNO, PUGLIA

Al comma 4, sostituire le parole: «35 anni», con le seguenti: «40 anni»

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «5,5 milioni»; «12 milioni»; «9 milioni» e «4,5 milioni» rispettivamente, con le seguenti: «55,5 milioni»; «62 milioni»; «59 milioni» e «54,4 milioni»;

e conseguentemente ancora, all'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: « a 67,4 milioni di euro»; «50,6 milioni di euro»; «37,6 milioni di euro»; «33,9 milioni di euro»; «29,4 milioni di euro»; rispettivamente con le seguenti: «117,4 milioni di euro»; «100,6 milioni di euro»; «87,6 milioni di euro»; «83,9 milioni di euro»; «79,4 milioni di euro»;

b) al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis»;

c) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015».

5.13

BIGNAMI

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «sei mesi», con la seguente: «un mese».

5.14

BIGNAMI

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). Risultare lavoratori esodati ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011».

5.15

FATTORI, GAETTI, DONNO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «che si trovano», fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «5,5 milioni»; «12 milioni»; «9 milioni» e «4,5 milioni» rispettivamente, con le seguenti: «55,5 milioni»; «62 milioni»; «59 milioni» e «54,4 milioni»;

e conseguentemente ancora, all'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: « a 67,4 milioni di euro»; «50,6 milioni di euro»; «37,6 milioni di euro»; «33,9 milioni di euro»; «29,4 milioni di euro»; rispettivamente con le seguenti: «117,4 milioni di euro»; «100,6 milioni di euro»; «87,6 milioni di euro»; «83,9 milioni di euro»; «79,4 milioni di euro»;

b) al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis»;

c) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015».

5.16

FATTORI, GAETTI, DONNO, PUGLIA

Al comma 4, sostituire le parole da: «35 anni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «40 anni».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «5,5 milioni»; «12 milioni»; «9 milioni» e «4,5 milioni» rispettivamente, con le seguenti: «55,5 milioni»; «62 milioni»; «59 milioni» e «54,4 milioni»;

e conseguentemente ancora, all'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: « a 67,4 milioni di euro»; «50,6 milioni di euro»; «37,6 milioni di euro»; «33,9 milioni di euro»; «29,4 milioni di euro»; rispettivamente con le seguenti: «117,4 milioni di euro»; «100,6 milioni di euro»; «87,6 milioni di euro»; «83,9 milioni di euro»; «79,4 milioni di euro»;

b) al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis»;

c) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015».

5.17

PUGLIA, CATALFO, DONNO

Al comma 4, dopo le parole: «tra i 18 e i 35 anni, » aggiungere le seguenti: «che negli otto anni precedenti l'assunzione non abbiano riportato condanne per il reato di cui all'articolo 640, secondo comma, numero 1) del codice penale finalizzato all'indebita percezione della indennità di disoccupazione agricola o di beneficio ad essa equiparato e che».

5.18

FUCKSIA, NUGNES, MORONESE, GIROTTI, CASTALDI

Al comma 4, la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «5,5 milioni»; «12 milioni»; «9 milioni» e «4,5 milioni» rispettivamente, con le seguenti: «55,5 milioni»; «62 milioni»; «59 milioni» e «54,4 milioni»;

e conseguentemente ancora, all'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: « a 67,4 milioni di euro»; «50,6 milioni di euro»; «37,6 milioni di euro»; «33,9 milioni di euro»; «29,4 milioni di euro»; rispettivamente con le seguenti: «117,4 milioni di euro»; «100,6 milioni di euro»; «87,6 milioni di euro»; «83,9 milioni di euro»; «79,4 milioni di euro»;

b) al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis»;

c) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015».

5.19

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 4 sopprimere la lettera b).

5.20

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 4 sopprimere la lettera b).

5.21

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 5 sostituire le parole: «tra il 10 luglio 2014 e il 31 luglio 2015» con le seguenti: «entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto».

5.22

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 5, sopprimere le parole: «e devono» fino alle parole: «precedente l'assunzione».

5.23

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Sostituire il comma 9, con il seguente: «L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base ad una graduatoria che tenga conto di tutte le domande presentate e delle risorse disponibili. In caso di rinuncia , o impossibilità di accedere all'incentivo da parte del richiedente, la graduatoria stilata dall'INPS scorre fino ad esaurimento delle risorse disponibili e in nessun caso l'INPS potrà comunicare ai richiedenti il rigetto dell'istanza prima che le risorse medesime siano state effettivamente assegnate e accettate dagli aventi diritto. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze».

5.24

DONNO, PUGLIA

Al comma 13, capoverso «1.1», dopo le parole: «per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), inserire le seguenti: «e per le società agricole titolari di reddito di impresa»,

Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, sostituire le parole: «a 67,4 milioni di euro»; «50,6 milioni di euro»; «37,6 milioni di euro»; «33,9 milioni di euro»; «29,4 milioni di euro»; rispettivamente con le seguenti: «167,4 milioni di euro»; «150,6 milioni di euro»; «137,6 milioni di euro»; «133,9 milioni di euro»; «129,4 milioni di euro»;

b) Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2-bis.»

c) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015».

5.25

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 13, capoverso 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)», inserire le seguenti: «nonché per le società di persone e di capitali».

5.26

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Al comma 13, capoverso «1.1», dopo le parole: «per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) », inserire le seguenti: «e per le società agricole titolari di reddito di impresa».

5.27

PICCOLI, PERRONE

Al comma 13, capoverso «1.1», dopo le parole: «per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) », inserire le seguenti: «e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99».

5.28

DI MAGGIO, Mario MAURO

Al comma 13, capoverso «1.1», dopo le parole: «per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) », inserire le seguenti: «e per le società agricole titolari di reddito di impresa».

5.29

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 13, capoverso «1.1» sostituire le parole: «e il contratto abbia almeno una durata triennale» con le seguenti: «e sia stato assunto per almeno tre anni consecutivi».

5.30

PELINO, BOCCA, FABBRI, MERLONI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma 14-bis:

«I contributi di previdenza ed assistenza sociale relativi ai lavoratori autonomi e dipendenti addetti allo svolgimento di attività di agriturismo sono determinati nella misura normalmente prevista per le attività alberghiere, anche se l'attività svolta è di tipo occasionale o promiscuo».

5.31

PELINO, BOCCA, FABBRI, MERLONI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:

«14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti alle attività di agriturismo, anche se l'attività di tipo turistico è di tipo occasionale o promiscuo».

5.32

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 70, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: "di carattere stagionale effettuate" sono aggiunte le seguenti: "da persone iscritte regolarmente nella assicurazione generale obbligatoria,"».

5.33

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto il seguente ulteriore comma:

"4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) della direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993"».

5.34

DONNO, PUGLIA, CATALFO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al comma 3-ter, dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole: "50 per cento", sono sostituite con le seguenti: "40 per cento"».

Art. 6.**6.1**

GATTI, RUTA, Rita GHEDINI

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. È istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità quale luogo dove promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. La Rete individua e attiva iniziative, da realizzare anche d'intesa con le istituzioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater, e le parti sociali interessate, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale con particolare riferimento all'impiego e all'assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Sono iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, e successive modifiche e integrazioni, i lavoratori che intendono occuparsi in agricoltura.

1-bis. Ai fini dell'iscrizione le imprese agricole devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non avere riportato condanne penali;
- b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

1-ter. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità aderiscono, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura.»

1-quater. Le Commissioni integrazione salariale operai agricoli (CI-SOA) costituiscono l'articolazione territoriale della Rete, di cui applicano regole, strumenti e disposizioni. Ciascuna Commissione, relativamente al territorio di propria competenza, ha in particolare i seguenti compiti:

- a) monitoraggio del mercato del lavoro;
- b) stipula delle convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6 comma 1;
- c) proposte per l'individuazione degli indici di congruità occupazionale ed espressione del relativo parere alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 6, inserire in fine le seguenti parole: «e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione

sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».

6.2

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «Al fine di favorire la prevenzione del lavoro illegale e dell'evasione contributiva e fiscale nel settore agricolo,».

6.3

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «di cui all'articolo 2135 del codice civile» inserire le seguenti: «,loro cooperative e consorzi,»

b) al comma 2, le parole: «tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura,» sono sostituite dalle seguenti: «tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi e da un rappresentante dei datori di lavoro agricoli in forma cooperativa,».

6.4

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2135 del codice civile» inserire le seguenti: «,loro cooperative e consorzi,»;

b) al comma 2, le parole: «e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura,» sono sostituite dalle seguenti: «,tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e un rappresentante dei datori di lavoro agricoli in forma cooperativa,».

6.5

BIGNAMI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 2135 del codice civile» inserire le seguenti: «,nonché loro cooperative e consorzi.»;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura» aggiungere le seguenti: «e da un rappresentante dei datori di lavoro agricoli in forma cooperativa».

6.6

BAROZZINO, DE PETRIS

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «all'articolo 2135 del codice civile» aggiungere le seguenti: «e successive modifiche e integrazioni».

6.7

GAETTI, DONNO, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «codice civile», inserire le seguenti: «loro cooperative e consorzi».

6.8

GATTI, FORMIGONI, CANDIANI, DALLA TOR, DONNO, PANIZZA, RUTA, SCOMA, STEFANO, SUSTA, GAETTI, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, Rita GHEDINI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e non avere procedimenti penali in corso».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 6, inserire in fine le seguenti parole: «e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».

6.9

BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «amministrative definitive».

6.10

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Sopprimere il comma 2.

6.11

CATALFO, PUGLIA, GAETTI, FATTORI, DONNO

All'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La verifica dei requisiti di cui al comma 1 è effettuata tramite apposita struttura elettronica istituita mediante l'unificazione dei sistemi informativi dell'INPS, dell'Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità come definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

b) sopprimere i commi da 3 a 7.

6.12

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 3 sostituire le parole: «la cabina di regia» con la seguente: «l'INPS».

6.13

ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO

Al comma 3 primo periodo in fine aggiungere le seguenti parole: «L'iscrizione non comporta oneri per le imprese.».

6.14

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 4 sostituire le parole: «la cabina di regia» con le seguenti: «l'INPS».

6.15

BAROZZINO, DE PETRIS

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e rilascia alle aziende iscritte un apposito marchio utilizzabile anche a fini commerciali. La cancellazione dalla rete comporta il ritiro del marchio».

6.16

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 4, lettera b) dopo la parola: «perdono» aggiungere le seguenti: «uno o più».

6.17

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) conferisce, a richiesta delle aziende iscritte, un apposito marchio, utilizzabile anche a fini commerciali. L'esclusione dalla Rete comporta anche il ritiro del marchio;».

6.18

BAROZZINO, DE PETRIS

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) individua e attiva iniziative, da realizzare anche d'intesa con le Istituzioni territoriali e le parti sociali interessate, in materia di:

- 1. promozione dell'incontro domanda-offerta di lavoro;*
- 2. politiche attive del lavoro;*
- 3. contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva;*

4. organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale con particolare riferimento all'impiego e all'assistenza dei lavoratori stranieri immigrati».

6.19

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Sopprimere il comma 5.

6.20

BAROZZINO

Sopprimere i commi 6 e 7.

6.21

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Al comma 7, premettere il seguente periodo: «Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le amministrazioni di cui al comma 6 assumono preventivamente in via telematica, in merito alle imprese richiedenti, le informazioni di cui al documento unico di regolarità contributiva».

6.22

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.».

6.0.1

ALBANO, FORMIGONI, CANDIANI, DALLA TOR, DONNO, PANIZZA, RUTA, SCOMA, STEFANO, SUSTA, GAETTI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per i contratti di rete)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, è inserito il seguente:

"361. 1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali, agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete."

2. Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agro alimentari organizzate con il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete, a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020.».

Art. 7.**7.1**

BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «ai trentacinque anni», con le seguenti: «ai quarantacinque».

7.2

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT

Al comma 1 lettera a) capoverso «1-quinquies» sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «trentacinque anni» con le seguenti: «quaranta anni»;*
- b) sostituire le parole: «euro 80» con le seguenti: «euro 120»;*
- c) sostituire le parole: «euro 1.200» con le seguenti: «euro 5.000».*

Conseguentemente, all'articolo 8 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono aumentati di 50 milioni a decorrere dall'anno 2014».

7.3

DONNO, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies.1», sostituire le parole: «trentacinque anni», con le seguenti: «quaranta anni».

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «a 67,4 milioni di euro»; «50,6 milioni di euro»; «37,6 milioni di euro»; «33,9 milioni di euro»; «29,4 milioni di euro»; rispettivamente con le seguenti: «167,4 milioni di euro»; «150,6 milioni di euro»; «137,6 milioni di euro»; «133,9 milioni di euro»; «129,4 milioni di euro»;

b) dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2-bis»;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015».

7.4

MANCUSO, CARIDI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies.1», sostituire le parole: «trentacinque anni», con le seguenti: «quaranta anni».

7.5

PICCOLI, PERRONE

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies.1», sostituire le parole: «trentacinque anni», con le seguenti: «quaranta anni».

7.6

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «trentacinque» con la seguente: «quaranta».

7.7

DI BIAGIO

Al comma 1 lettera a) la parola: «trentacinque» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

7.8

DI MAGGIO, Mario MAURO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies.1», sostituire le parole: «trentacinque anni», con le seguenti: «quaranta anni».

7.9

RUTA, FORMIGONI, CANDIANI, DALLA TOR, DONNO, PANIZZA, SCOMA, STEFANO, SUSTA, GAETTI, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: «terreni agricoli,» inserire le seguenti: «diversi da quelli di proprietà dei genitori»;

2) dopo le parole: «di euro 1.200 annui.» inserire le seguenti: «A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta».

7.10

MANCUSO, CARIDI

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: «terreni agricoli,» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di proprietà dei genitori»;

2) dopo le parole: «di euro 1.200 annui.» sono inserite le seguenti: «A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta».

7.11

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «entro» fino a: «1.200 annui».

7.12

MANCUSO, CARIDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 1-*sexies*, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Per le detrazioni di cui al comma 1-*quinquies.1* la quota che non ha trovato capienza nell'imposta lorda tiene conto anche delle deduzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *e*).».

7.13

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché, limitatamente ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni, delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".

1-ter. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: "Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale", le parole: "12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14 per cento"».

7.14

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché, limitatamente ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni, delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per le quali è prevista un'aliquota del 4 per cento".

1-ter. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: "Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale", le parole: "12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento"».

7.15

GALIMBERTI

Sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

7.16

MANCUSO, CARIDI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 36,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2016, di 23,2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 23,4 milioni di euro per l'anno 2018.

7.17

MANCUSO, CARIDI

Al comma 4, capoverso 512, primo periodo, dopo le parole: «dal periodo d'imposta 2016», inserire le seguenti: «, con esclusione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori

agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, nonché di quelli non coltivati,».

Conseguentemente:

a) sopprimere il secondo periodo del capoverso 512 del medesimo comma 4;

b) il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6 milioni di euro per l'anno 2016.

7.18

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Al comma 4, capoverso 512, secondo periodo, sostituire le parole: «è pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015» con le seguenti: «è pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015».

Conseguentemente all'articolo 8, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole: «12,8 milioni di euro» con le seguenti: «18,8 milioni di euro»;

b) alla lettera e), sostituire le parole: «36,3 milioni di euro» con le seguenti: «30,3 milioni di euro».

7.19

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Al comma 4, dopo il capoverso 512, aggiungere il seguente:

«512-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2016, le rivalutazioni di cui al comma 512 non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli, per un periodo non inferiore a cinque anni, a giovani che non hanno compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma cooperativa o societaria, purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professio-

nale di cui al presente comma, si possono acquisire entro tre anni dalla stipula del contratto di affitto».

Conseguentemente all'articolo 8, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) sostituire la parole: «21,8 milioni di euro» con le seguenti: «17,8 milioni di euro»;

b) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) a decorrere dal 1° gennaio 2017 è incrementata del 7 per cento la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641».

7.20

SCALIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possono esser dati in concessione a giovani che non hanno compiuto i 40 anni di età, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, o anche a società la cui maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, secondo le modalità e le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159».

7.21

PELINO, BOCCA, FABBRI, MERLONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 247, dopo il comma 639, aggiungere il seguente:

"639-bis. Le abitazioni principali e i fabbricati rurali ad uso strumentale e ogni altro immobile nei quali si eserciti attività ricettiva, anche occasionale o promiscua, sono assoggettati all'imposta unica comunale (IUC), nelle sue diverse componenti, nella stessa misura prevista per le strutture ricettive alberghiere"».

7.22

BERTUZZI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».

7.23

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».

7.24

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».

7.25

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi domini calì ed agrari, previste dal comma 4, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale».

7.26

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dal comma 4, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale».

7.27

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, DIVINA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 8 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono aumentati di 350 milioni a decorrere dall'anno 2014».

7.28

BELLOT, CROSIO, CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO, DIVINA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 non si applicano alle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56».

Conseguentemente, all'articolo 8 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono aumentati di 350 milioni a decorrere dall'anno 2014».

7.29

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«*4-bis*. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali conseguenti all'abbandono del territorio agricolo nelle aree interne, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento UE n.1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, è concessa, per gli anni 2015 e 2016, ai soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche costituiti in forma cooperativa e societaria, che esercitano la propria attività nei comuni con popolazione al 31 dicembre 2013 inferiore a cinquemila residenti, caratterizzati contemporaneamente da declino demografico e da riduzione della superficie agricola utilizzata, una detrazione a fini IRPEF e IRES fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal medesimo regolamento UE.

4-ter. L'agevolazione fiscale di cui al comma *4-bis* è altresì concessa ai giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche costituiti in forma cooperativa o societaria, che avviano l'attività agricola a decorrere dal 1° gennaio 2015 nel territorio dei comuni aventi le caratteristiche di cui al comma *4-bis*.

4-quater. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio decreto, le modalità di applicazione dell'agevolazione fiscale di cui ai commi *4-bis* e *4-ter* e i parametri statistici per l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'agevolazione stessa.

4-quinquies. L'agevolazione fiscale di cui ai commi *4-bis* e *4-ter* è concessa nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro all'anno per gli anni 2015 e 2016. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come rideterminato dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

7.30

ALBERTI CASELLATI, SCIASCIA, MESSINA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. L'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per i capannoni ad uso agricolo o industriale.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2015, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

7.31

ALBERTI CASELLATI, SCIASCIA, MESSINA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

4-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-bis è abrogato.

4-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al precedente periodo al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa indicato».

7.32

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

*Al comma 7, sopprimere ovunque ricorra la parola: «2013».***7.0.1**

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti agroalimentari effettuati all'interno di centri agroalimen-

tari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello stato, ovvero da persone giuridiche non residenti nel territorio dello stato ai sensi dell'art. 73, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto della effettuazione dell'operazione, acquisisca fotocopia del passaporto o altro documento di identità del cessionario ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la persona fisica non è cittadina italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello stato, e che la persona giuridica non è residente nel territorio dello stato, ai sensi del citato articolo 73;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis"».

7.0.2

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

"2-ter. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario. A tali acquisti si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e dei commi 2 e 2-bis"».

7.0.3

BERTUZZI, FORMIGONI, CANDIANI, DALLA TOR, DONNO, PANIZZA, RUTA, SCOMA, STEFANO, SUSTA, GAETTI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il capo III del titolo I è sostituito dal seguente:

"Capo III

MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE

Art. 9.

(Principi generali)

1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenere lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

2. La Concessione delle misure di cui al presente Capo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 10.

(Benefici)

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa europea, e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore

agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

Art. 10-bis.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese, in qualsiasi forma costituite, che siano subentranti nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

2. Le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

b) esercitino esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni nonché, nel caso di società, composte, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

3. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso del requisito di cui al comma 2, lettere b) e c).

Art. 10-ter.

(Progetti finanziabili)

1. Possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-*quater*, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e nei limiti posti dall'Unione europea, le iniziative che prevedano

investimenti non superiori a euro 1.500.000, nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Art. 10-quater.

(Risorse finanziarie disponibili)

1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo è disposta, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 10-ter, comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002 del 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 2002. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea.";

b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo è soppresso.

2. Alle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge continua ad applicarsi la disciplina previgente».

7.0.4

RUTA, FORMIGONI, CANDIANI, DALLA TOR, DONNO, PANIZZA, SCOMA, STEFANO, SUSTA, GAETTI, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni penali urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare)

1. All'articolo 448, secondo comma, del codice penale, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 439, 440, 441, 442 e 517-quater comporta l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo.".

2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 518.

(Pubblicazione della sentenza)

1. La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza."

3. Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: "474," è inserita la seguente: "517-*quater*".

7.0.5

SAGGESE, FORMIGONI, CANDIANI, DALLA TOR, DONNO, PANIZZA, RUTA, SCOMA, STEFANO, SUSTA, GAETTI, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, VALENTINI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per l'agricoltura biologica)

1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati.

2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla legislazione europea relativi allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico.

3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.

5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa nei termini previsti, gli operatori utilizzano il SIB».

7.0.6

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Definizione di farine di grano duro non raffinate o integre)

1. Per farine di grano duro non raffinate o integre si intendono le farine ottenute senza alcun processo di raffinazione atto a separare all'origine i componenti nutrizionali della materia prima e senza ricostituzione, tramite miscelazione, degli elementi precedentemente separati.

2. Per la semola di grano duro restano fermi le caratteristiche e i limiti stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.

3. Al fine di assicurare ai consumatori una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti di cui al presente articolo e di distinguere tali prodotti da quelli integrali ricostituiti, ovvero ottenuti mediante miscelamento della semola, della crusca e del cruschetto, è obbligatorio riportare nell'etichetta delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivate, oltre a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione di prodotto integro ottenuto per frantumazione meccanica del chicco intero e con la presenza del germe di grano.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio farine di grano duro non raffinate o integre e i prodotti da esse derivati, non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.

5. Le regioni dispongono adeguati controlli sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie previste dal presente articolo possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni»

7.0.7

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

Al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "di cui al comma 1" e prima delle parole: "il pagamento del corrispettivo" è inserita la seguente frase: "relativi a forniture eseguite da imprenditori agricoli come individuati dall'articolo 2135 del codice civile, nonché da imprese di cui all'articolo 2, comma 1 dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE)».

7.0.8

PERRONE, PELINO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Soppressione della tenuta della contabilità specifica per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assolta)

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici».

7.0.9

MANCUSO

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Soppressione della tenuta della contabilità specifica
per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assoluta)*

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici».

7.0.10

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Soppressione della tenuta della contabilità specifica
per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assoluta)*

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici».

7.0.11

BRUNI, PICCOLI

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Soppressione della tenuta della contabilità specifica
per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assoluta)*

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici».

7.0.12

GALIMBERTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Suppressione della tenuta della contabilità specifica per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assoluta)

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici».

7.0.13

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Suppressione della tenuta della contabilità specifica per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assoluta)

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici».

7.0.14

Maurizio Rossi

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Soppressione della tenuta della contabilità specifica per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assoluta)

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici».

7.0.15

GAMBARO

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Soppressione della tenuta della contabilità specifica per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assoluta)

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici».

7.0.16

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari)

«1. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta alle società di capitali e

alle cooperative agricole, anche ai sensi dell'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, qualora un amministratore, che sia anche socio nel caso delle cooperative agricole, e almeno la metà dei soci siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile».

7.0.17

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari)

«1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche:

a) alle società agricole di persone, qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto;

b) alle società di capitali e alle cooperative agricole, anche ai sensi dell'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, qualora un amministratore, che sia anche socio nel caso delle cooperative agricole, e almeno la metà dei soci siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

3-bis. Alle società di cui al comma 3, lettera *a)* sono in ogni caso riconosciute, altresì, le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.»

7.0.18

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazioni in materia di comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per produttori agricoli con ridotto volume d'affari)

Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

Art. 8.**8.1**

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 228 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni è inserito, dopo il comma 4, il seguente;

"5. La disposizione di cui all'articolo 266, comma 5, non si applica alle attività di raccolta e trasporto di pneumatici fuori uso"».

8.2

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui al medesimo articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli

208 e 209 oppure ai sensi del titolo III-*bis* della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006"».

8.3

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ("Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"), sopprimere all'allegato 1, sub allegato 1, punto 10.2.2, le parole: "con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA < 10 ppm)"».

8.4

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ("Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"), sopprimere all'allegato I, sub allegato I, punto 10.2.2, le parole: "con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA < 10 ppm)."».

8.0.1

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. Non sono pignorabili le erogazioni a favore delle imprese a titolo di contributi, incentivi, sovvenzioni ovvero finanziamenti a fondo perduto comunque denominati, con riferimento ai debiti non riconducibili alle attività cui l'erogazione si riferisce».

Art. 9.**9.1**

VACCARI, TOMASELLI, CALEO

Al comma 1, dopo le parole: «negli usi finali dell'energia», aggiungere le seguenti: «compresi quelli relativi alla messa in sicurezza e bonifica da inquinamento derivante da amianto».

9.2

TOMASELLI, VACCARI, CALEO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti tenuto conto di quanto stabilito dal decreto di cui comma 8 del presente articolo seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.»;

Conseguentemente,

al comma 4, dopo le parole «il fondo di cui al comma 1», aggiungere le seguenti «, nel limite delle risorse ivi previste.»;

al comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non può essere superiore a trenta mila euro per singolo edificio. L'importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può essere superiore a un milione di euro, per interventi relativi esclusivamente agli impianti e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.»;

al comma 8, dopo le parole «presente decreto,» inserire le seguenti «anche al fine del raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi stabiliti in sede europea dal Pacchetto-clima-energia.».

9.3

PERRONE

Al comma 2, dopo le parole: «I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «comprensivi delle spese di analisi energetica e progettazione preliminari all'intervento di efficientamento».

9.4

COMPAGNONE, RUVOLO, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 2, dopo le parole: «I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1», *aggiungere le seguenti:* «comprensivi delle spese di analisi energetica e progettazione preliminari all'intervento di efficientamento».

9.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, dopo le parole: «I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1», *aggiungere le seguenti:* «comprensivi delle spese di analisi energetica e progettazione preliminari all'intervento di efficientamento».

9.6

MANCUSO

Al comma 2, dopo le parole: «I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1», *aggiungere le seguenti:* «comprensivi delle spese di analisi energetica e progettazione preliminari all'intervento di efficientamento».

9.7

PUPPATO

Al comma 2, dopo le parole: «I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1», *aggiungere le seguenti:* «comprensivi delle spese di analisi energetica e progettazione preliminari all'intervento di efficientamento».

9.8

TOMASELLI, CALEO, CUOMO, VACCARI

Al comma 2, dopo le parole: «I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1», *aggiungere le seguenti:* «comprensivi delle spese di analisi energetica e progettazione preliminari all'intervento di efficientamento».

9.9

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 2, dopo le parole: «articolo 204» inserire le seguenti: «, comma 1, ».

9.10

TOMASELLI, CALEO, VACCARI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «7-bis. Gli interventi che garantiscono il risparmio energetico degli edifici di cui al comma 1, sono eseguiti in deroga anche ai limiti del Patto di Stabilità».

9.11

MANCUSO, CARIDI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 8 sopprimere le parole: «, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica».

9.12

GIBIINO, PERRONE

All'articolo 9, il comma 4 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 8 sopprimere le parole: «nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica».

9.13

TOMASELLI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 8 sopprimere le seguenti parole: «nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni

che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica».

9.14

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 4» con le seguenti: «di cui al comma 1»;

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo».

9.15

NUGNES, MONTEVECCHI, GIROTTI, MARTELLI, CASTALDI, MORONESE, CATALFO, PUGLIA, BLUNDO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole: «, nonché le caratteristiche di strutturazione» fino alla fine del comma.

9.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 4.

9.17

PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica e universitaria il fondo di cui al comma 1 può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione di fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e la scelta del socio privato mediante procedure competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di efficientamento. Ai fini del finanziamento i fondi immobiliari chiusi e il socio privato presentano i progetti di investimento dimostrando la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento».

9.18

BERGER, ZELLER, PANIZZA

Al comma 4, dopo le parole: «Il fondo di cui al comma 1 può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato» aggiungere le seguenti parole: «alle società di servizi energetici (ESCO) per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sulla base di contratti di servizio energia e di formule di finanziamento tramite terzi, nonché».

9.19

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 4 dopo le parole: «dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,» aggiungere le seguenti: «e alle Società E.S.Co. così come definite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,».

9.20

FISSORE

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» aggiungere le seguenti: «e alle società E.S.Co. così come definite dal decreto legislativo n. 115 del 2008,».

9.21

PERRONE

Al comma 4, dopo le parole: «edilizia scolastica e universitaria» aggiungere le parole: «e alle ESCo, così come definite alla lettera i) comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008».

9.22

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» aggiungere le seguenti: «e alle Società E.s.Co., così come definite dal decreto legislativo n. 115 del 2008,».

9.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4, dopo le parole: «edilizia scolastica e universitaria» aggiungere le parole: «e alle ESCo, così come definite alla lettera i) comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008».

9.24

MANCUSO

Al comma 4, dopo le parole: «edilizia scolastica e universitaria» aggiungere le seguenti: «e alle ESCo, così come definite alla lettera i) comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008».

9.25

PUPPATO

Al comma 4, dopo le parole: «edilizia scolastica e universitaria» inserire le seguenti: «e alle ESCo, così come definite alla lettera i) comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008».

9.26

TOMASELLI, CALEO, CUOMO

Al comma 4, dopo le parole: «dell'edilizia scolastica e universitaria» aggiungere le seguenti: «e alle ESCo, così come definite alla lettera i) comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008».

9.27

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 4, dopo le parole: «e universitaria» inserire le seguenti: «ivi inclusi gli asili nido».

9.28

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Pena la revoca del finanziamento, gli interventi realizzati dai fondi immobiliari di cui al presente comma devono essere attuati unicamente nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure a evidenza pubblica.»

9.29

BIGNAMI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "regioni, provincie," aggiungere le seguenti: "città metropolitane";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "regioni, provincie," aggiungere le seguenti: "città metropolitane"».

9.30

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I costi della diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica sono ammessi

ai finanziamenti a tassi agevolati di cui ai commi 1 e 4, sono in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

9.31

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «I costi della diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica sono ammessi ai finanziamenti a tassi agevolati di cui ai commi 1 e 4 e sono in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni».

9.32

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I costi della diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica sono ammessi ai finanziamenti a tassi agevolati di cui ai commi 1 e 4 e sono in deroga all'articolo 04 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.».

9.33

FISSORE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I costi della diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica sono ammessi ai finanziamenti a tassi agevolati di cui ai commi 1 e 4 e sono in deroga all'art. 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.».

9.34

COLLINA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. In allegato alla diagnosi energetica dovrà essere presente un prospetto contenente il consumo termico ed elettrico su base mensile dell'edificio oggetto dell'intervento.».

9.35

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 6, dopo le parole: «efficienza energetica dell'edificio» inserire le seguenti: «o della parte dell'edificio cui si riferisce l'intervento.».

9.36

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «di almeno due classi» con le seguenti: «di almeno tre classi, ovvero di almeno due classi qualora si raggiunga la classe B.».

9.37

PERRONE

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un organismo tecnico terzo individuato con decreto di cui al comma 8».

9.38

DI BIAGIO

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un professionista com-

petente abilitato che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato.».

Conseguentemente, al comma 8, le parole da: «di concerto» a «della ricerca,» sono eliminate.

9.39

SCALIA

Al comma 6 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un professionista competente abilitato che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato.».

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «e del Ministro dell'economia e delle finanze».

9.40

PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di qualsiasi professionista abilitato che non abbia partecipato direttamente o indirettamente nelle fasi di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato.».

9.41

MONTEVECCHI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «da parte di», fino alla fine del periodo con le seguenti: «dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici».

9.42

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «di un organismo» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dei soggetti certificatori abilitati ai sensi della legislazione vigente».

9.43

FUCKSIA

Al comma 6, secondo periodo, le parole: «organismo terzo individuato col decreto di cui al comma 8.» sono sostituite dalle seguenti: «qualunque professionista abilitato che non abbia partecipato alle fasi di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato.»

9.44

PERRONE

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «organismo tecnico terzo» con le seguenti: «soggetto abilitato ai sensi della normativa vigente, operante sotto accreditamento ACCREDIA».

9.45

COMPAGNONE, RUVOLO, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 6, sostituire le parole: «organismo tecnico terzo» con le seguenti: «soggetto abilitato ai sensi della normativa vigente».

9.46

CASTALDI, MARTELLI, GIROTTO

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «consumo energetico» con le seguenti: «fabbisogno energetico».

9.47

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «a tasso agevolato» aggiungere le seguenti: «, limitatamente agli edifici oggetto di intervento».

9.48

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «tasso agevolato» aggiungere le seguenti: «, limitatamente agli edifici oggetto di intervento».

9.49

FISSORE

Al comma 6, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente agli edifici oggetto di intervento».

9.50

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il soggetto certificatore, pubblico o privato, del progetto della certificazione energetica deve essere diverso dal soggetto certificatore del lavoro compiuto».

9.51

COLLINA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

*«6-bis. Con lo scopo di introdurre sistemi innovativi per il maggiore risparmio di energia primaria e con lo scopo di aumentare la sicurezza contro il rischio di *black-out*, per ogni edificio oggetto di intervento è necessario prevedere almeno 2,5 kW di generatori a celle a combustibile con efficienza elettrica maggiore del 48 per cento comprensive di accumulatori elettrici, fermi restando gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20».*

9.52

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 7, sostituire le parole: «cinquecentomila euro» con le seguenti: «trecentomila euro».

9.53

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali importi sono incrementati del 20 per cento qualora l'ente locale rispetti le condizioni di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche a seguito della concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e sono diminuiti del 20 per cento nel caso in cui l'ente locale ha già ecceduto i vincoli dall'indebitamento del citato articolo 204 all'atto della concessione dei medesimi finanziamenti».

9.54

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese, ivi comprese le spese per l'eventuale cofinanziamento da parte degli enti locali, non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

9.55

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

9.56

ZIZZA, PICCOLI, BRUNI, FLORIS

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i criteri, i tempi e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di

cui al presente articolo, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica».

9.57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 8 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

Conseguentemente, sostituire dalle parole: «di concerto» fino alle parole: «e della ricerca» con le seguenti: «sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca».

9.58

FUCKSIA, NUGNES, MORONESE

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

9.59

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 8, dopo le parole: «dell'università e della ricerca» inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

9.60

TOMASELLI, CALEO, CUOMO

Al comma 8, dopo le parole: «con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza Unificata,».

9.61

PUPPATO

Al comma 8, dopo le parole: «con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza Unificata,».

9.62

MANCUSO

Al comma 8, dopo le parole: «con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «,d'intesa con la Conferenza Unificata,».

9.63

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 8, dopo le parole: «con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza Unificata,».

9.64

PERRONE

Al comma 8, dopo le parole: «con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza Unificata,».

9.65

MANCUSO, CARIDI

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sarà cura di ENEA supportare i Ministeri succitati nella definizione dei requisiti e dei criteri diretti alla valutazione tecnico-scientifica dei progetti presentati».

9.66

MONTEVECCHI, GIROTTO, CASTALDI, BLUNDO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone una relazione con cadenza semestrale, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato dello stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti nonché il rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora disponibili».

9.67

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 8 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Tali criteri dovranno in ogni caso prevedere, pena la revoca del finanziamento, che la selezione dei soggetti ammessi ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 avvenga unicamente nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure a evidenza pubblica».

9.68

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 8 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Tali criteri dovranno in ogni caso prevedere, pena la revoca del finanziamento, che gli interventi per l'efficientamento energetico di cui al presente articolo siano attuati unicamente nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure a evidenza pubblica».

9.69

MONTEVECCHI, GIROTTO, CASTALDI, BLUNDO

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono altresì individuate le modalità di verifica della compatibilità degli interventi con gli obiettivi fissati dal comma 6».

9.70

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Per le finalità di contenimento della spesa pubblica e di risparmio di risorse energetiche, i Comuni dovranno procedere a razionalizzare e ridurre i costi direttamente o indirettamente connessi alle fonti di illuminazione in ambienti pubblici anche procedendo all'ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione. A tali fini entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto legge i Comuni dovranno:

a) adottare ogni misura idonea di razionalizzazione dell'uso degli impianti di illuminazione pubblica attraverso una corretta gestione delle fasi di accensione e spegnimento di detti impianti;

b) individuare le reti viarie, di loro competenza, o porzioni della stesse, nelle quali è possibile un affievolimento dell'illuminazione, senza compromettere le ragioni di sicurezza sottese a tale servizio.

I Comuni possono, nei confronti dei gestori del servizio di illuminazione pubblica che almeno sei mesi prima della scadenza dell'affidamento del servizio, presentino piani di investimento per l'efficientamento energetico degli impianti volti al miglioramento dell'efficienza ed al risparmio energetico, anche attraverso l'installazione di sorgenti luminose ad alta efficienza energetica, disporre la prosecuzione della durata del servizio rispetto alla scadenza prevista, a prescindere dalla data o modalità di affidamento. In questo caso il contratto di gestione dell'illuminazione pubblica viene prorogato per un periodo commisurato all'entità dei risparmi energetici attesi con un minimo di anni 2 fino ad un massimo di anni 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi comunitari in tema di concorrenza e trasparenza, potranno essere individuate iniziative volte al coinvolgimento e crescita dell'industria nazionale nell'ambito dello sviluppo di tecnologie e dispositivi di illuminazione».

9.71

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Sopprimere il comma 10.

9.72

MANCUSO

Al comma 10, dopo le parole: «in raccordo con i Ministeri competenti» aggiungere le seguenti: «e con l'ANCI».

9.73

PUPPATO

Al comma 10, dopo le parole: «in raccordo con i Ministeri competenti» aggiungere le seguenti: «e con l'ANCI».

9.74

TOMASELLI, CALEO, CUOMO

Al comma 10, dopo le parole: «in raccordo con i Ministeri competenti» aggiungere le seguenti: «e con l'ANCI».

9.75

PERRONE

Al comma 10, dopo le parole: «in raccordo con i Ministeri competenti» aggiungere le seguenti: «e con l'ANCI».

9.76

VACCARI, MATURANI, ZANONI, CALEO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Le risorse quantificate ai fini dell'esclusione dal patto di stabilità interno per l'anno 2014 ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ove non integralmente impegnate dai Comuni beneficiari sono destinate per le finalità di cui al medesimo articolo 48, comma 1, alle Province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 settembre 2014. Per l'anno

2015 le Province concorrono con i Comuni all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica per una quota percentuale pari al 30 per cento di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89».

9.81

DE SIANO

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 settembre 2014. Per l'anno 2015 le Province concorrono con i Comuni all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica per una quota percentuale pari al 30 per cento di quanto previsto dall'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89».

10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 10-quater.

10-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 30 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto

dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

10-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2014 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 10-*quater*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 10-*quater* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 10-*quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 8-*quater*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

9.77

BRUNI, PICCOLI, ZIZZA, FLORIS

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis.* In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 settembre 2014. Per l'anno 2015 le Province concorrono con i Comuni all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica per una quota percentuale pari al 30 per cento di quanto previsto dall'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

9.78

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, per l'anno 2014, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 settembre 2014. Per l'anno 2015 le Province concorrono con i Comuni all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica per una quota percentuale pari al 30 per cento di quanto previsto dall'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89».

9.79

DI BIAGIO

Dopo il comma 10 inserire il seguente comma:

«10-bis. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 settembre 2014. Per l'anno 2015 le Province concorrono con i Comuni all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica per una quota percentuale pari al 30 per cento di quanto previsto dall'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89».

9.80

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 10 inserire il seguente comma:

«10-bis. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 settembre 2014. Per l'anno 2015 le Province concorrono con i Comuni all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica per una quota percentuale pari al 30 per cento di quanto previsto dall'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89».

9.82

CALEO, TOMASELLI, Stefano ESPOSITO, MARTELLI, SANTINI, SANGALLI, VACCARI, ZANONI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 dell'articolo 41, è inserito il seguente:

"7-bis. Le lanterne semaforiche devono essere dotate di lampade con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che assicurino l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento".

b) dopo il comma 5 dell'articolo 234, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal comma 7-bis del citato articolo 41"».

Conseguentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e della segnaletica luminosa stradale».

9.0.3.

CIAMPOLILLO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Lanterne semaforiche)

1. Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dei consumi relativi all'illuminazione pubblica, dopo il comma 7 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le lanterne semaforiche devono essere dotate di lampade che assicurino l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile, senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento".

2. All'articolo 234 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal comma 7-bis del medesimo articolo 41"».

9.83

PUGLISI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 31, comma 14-ter, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'even-

tuale quota residua dell'importo previsto per l'esclusione per l'anno 2014 opera a beneficio delle province per le spese dalle stesse sostenute per interventi di edilizia scolastica. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 30 luglio 2014 sono individuate le province beneficiarie."».

9.84

PUGLISI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le risorse relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 37,5 milioni di euro per il 2014, sono destinate a finanziare, per l'esercizio finanziario 2014, interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, di cui all'articolo 18, commi 8-ter e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».

9.85

PUGLISI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il presente comma non si applica, fino al 31 dicembre 2014, agli interventi urgenti relativi ai lavori per l'edilizia scolastica previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dall'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"».

9.0.1

GIROTTI, CASTALDI, CATALFO, BLUNDO

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Fondo per interventi di accrescimento dell'efficienza energetica e di ristrutturazione)*

1. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020 e di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Fondo procede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 20.000 euro, per interventi di efficienza energetica di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

2. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 1, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli *ex* Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto, definisce i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo e per l'incremento della dotazione del medesimo Fondo, anche mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.0.2

GIROTTI, CASTALDI, CATALFO, BLUNDO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica)

1. Al fine di promuovere interventi di incremento dell'efficienza energetica, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2, lettera b), le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

Art. 10.

10.1

MANCUSO, CARIDI

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

al primo periodo sostituire: «del presente decreto» con: «della legge di conversione del presente decreto» e aggiungere dopo la virgola: «nelle regioni in cui i commissari straordinari delegati di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito

con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 risultano cessati dal loro incarico»;

al primo periodo sostituire la parola: «subentrano» con: «esercitano» e aggiungere prima delle parole: «nella titolarità» la parola: «subentrano»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni sono completate entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

dopo le parole: «degli uffici tecnici e amministrativi» sono inserite le seguenti: «delle province e»;

dopo le parole: «ANAS S.p.A.» sono inserite le seguenti: «della società RFI S.p.A.».

Al comma 9 il primo periodo è soppresso.

10.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo le parole: «alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico» inserire le seguenti: «, finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità».

10.3

PUPPATO

Al comma 1, sostituire le parole: «alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico» con le seguenti: «finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità».

10.4

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «rischio idrogeologico» inserire le seguenti: «finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità».

10.5

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della Regione è autorizzato a nominare apposito soggetto attuatore che opera su specifiche indicazioni impartite dal Presidente e con i medesimi poteri definiti nei successivi commi».

10.6

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I Presidenti delle Regioni coordinano le autorità di bacino distrettuali, previste ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'attuazione delle attività prioritarie stabilite negli accordi di programma di cui al comma 1 per l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nei territori di competenza, anche coordinandosi tra loro e con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto dei rilievi di cui ai piani di gestione del rischio di alluvioni previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, ove già esistenti, e comunque delle mappe e dei dati già predisposti per l'approvazione dei medesimi piani di gestione del rischio, da pubblicare entro il 1° marzo 2015.

1-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, il comma 8 è sostituito dal seguente: "i piani di gestione di cui al presente articolo, sono ultimati e pubblicati entro il 1° marzo 2015"».

10.7

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Sopprimere il comma 4.

10.8

COMPAGNONE, RUVOLO, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione si avvale, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, prioritariamente dei Consorzi di bonifica, in quanto presenti capillarmente sul territorio nazionale, con puntuale conoscenza dello stesso e con una organizzazione che conta specifiche professionalità. Può avvalersi altresì degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS Spa e delle autorità di distretto. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

10.9

TOMASELLI, CALEO, CUOMO, VACCARI

Al comma 4, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «compatibilmente con l'effettiva disponibilità di personale e di strutture da parte degli Enti in parola».

10.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4, primo periodo, aggiungere infine le parole: «compatibilmente con l'effettiva disponibilità di personale e di strutture da parte degli Enti in parola».

10.11

PERRONE

Al comma 4, alla fine del primo periodo, inserire le parole: «compatibilmente con l'effettiva disponibilità di personale e di strutture da parte degli Enti in parola».

10.12

MANCUSO

Al comma 4, alla fine del primo periodo, inserire le parole: «compatibilmente con l'effettiva disponibilità di personale e di strutture da parte degli Enti in parola».

10.13

PUPPATO

Al comma 4, alla fine del primo periodo, inserire le parole: «compatibilmente con l'effettiva disponibilità di personale e di strutture da parte delle medesime istituzioni».

10.14

CIOFFI

Al comma 4, sopprimere, infine, le seguenti parole: «e delle autorità di distretto»

10.15

DI BIAGIO

All'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole: «autorità di distretto» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di professionisti iscritti agli appositi albi regionali.».

10.16

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

10.17

SCALIA

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «il personale impegnato deve disporre delle idonee competenze per l'espletamento delle suddette attività, quali l'iscrizione all'albo professionale e l'essere in regola con gli obblighi della formazione continua di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012. Qualora le suddette strutture e uffici non dispongano di personale con adeguate competenze professionali per lo svolgimento dell'incarico, il Presidente della regione può avvalersi di professionisti esterni, uniformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 163 del 2006 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Il corrispettivo da porre a base d'asta per l'affidamento dei suddetti incarichi sarà determinato secondo quanto disposto dal decreto ministeriale n.143 del 2013».

10.18

VACCARI, CALEO

Al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la realizzazione degli interventi, ove compatibile con la struttura degli stessi, trovano applicazione le normative previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dall'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

10.19

CIOFFI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali incentivi si applicano, per quanto previsto dal presente comma, in funzione dell'importo posto a base di gara, nella misura massima del:

a) due per cento per le opere o i lavori d'importo inferiore a 300.000 euro;

b) dell'1,5 per cento per le opere e i lavori di importo pari a 300.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

c) dell'1 per cento per le opere e i lavori di importo pari a 1 milione di euro e inferiore a 2 milioni di euro;

d) dello 0,75 per cento per le opere e i lavori di importo pari o superiore a 2 milioni di euro».

10.20

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Sopprimere i commi 5 e 6.

10.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione indice conferenze di servizi per la definizione di procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».

10.22

PUPPATO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione indice conferenze di servizi per la definizione di procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli inter-

venti, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».

10.23

NUGNES

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione indice conferenze di servizi per la definizione di procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».

10.24

GIBIINO, PERRONE

Al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in materia di affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».

10.25

MANCUSO, CARIDI

Al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26» inserire le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in materia di affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».

10.26

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ad esclusione della disciplina relativa all'affidamento e all'esecuzione di

contratti relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

10.27

BRUNI, PICCOLI, ZIZZA, FLORIS

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dal potere di deroga sono escluse le procedure previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, in materia di affidamento ed esecuzione dei lavori».

10.28

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 6 dopo le parole: «i nulla osta» inserire le seguenti: «la valutazione d'impatto ambientale di competenza regionale».

10.29

CIOFFI

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, comporta dichiarazione di pubblica utilità».

10.30

PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Al comma 6 sostituire le parole: «comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale» con le seguenti: «comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale».

10.31

COMPAGNONE, RUVOLO, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 6 dopo le parole: «pubblica utilità» aggiungere le seguenti: «nonchè di urgenza ed indifferibilità».

10.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 6, dopo le parole: «pubblica utilità», inserire le seguenti: «, urgenza e indifferibilità,».

10.33

CIOFFI

Al comma 6, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» inserire le seguenti: «del genio civile, dell' Agenzia del demanio e dell' autorità di bacino competente».

Conseguentemente, al medesimo comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

10.34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 6 sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

10.35

PUPPATO

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

10.36

PUPPATO

Al comma 6, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1.».

10.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 6 sopprimere le parole: «decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1.».

10.38

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 6, sopprimere le parole da: «decorso inutilmente il quale» fino alla fine del comma.

10.39

COMPAGNONE, RUVOLO, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Alla fine del comma 6 aggiungere le seguenti parole: «per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge sono ridotti alla metà».

10.40

TOMASELLI, CALEO, CUOMO

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 si configuri come variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante

deve essere coordinata con il Piano di Protezione Civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

10.41

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Alla fine del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: «Qualora l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 si configuri come variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il Piano di Protezione Civile secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.»

10.42

MANCUSO

Alla fine del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: «Qualora l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 si configuri come variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il Piano di Protezione Civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.»

10.43

PERRONE

Alla fine del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: «Qualora l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 si configuri come variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il Piano di Protezione Civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.»

10.44

PUPPATO

Alla fine del comma 6 aggiungere il seguente periodo: «Qualora l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 si configuri come variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve es-

sere coordinata con il Piano di Protezione Civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

10.45

PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti della metà.»

10.46

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi, programmati ed in esecuzione da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, finalizzati anche alla mitigazione del rischio idrogeologico sono sospese le procedure previste dall'articolo 21, comma 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 121».

Conseguentemente il termine previsto dal comma 11 dell'articolo 21 del citato decreto legge 201 del 2011, come modificato dall'art. 29-bis, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è prorogato al 30 settembre 2016.

10.47

DIVINA, ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. I comuni possono rivolgersi ai soggetti conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di 1000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere minori di pubblica utilità nelle aree attigue al fondo, come piccole manutenzioni stradali, servizi spalatura neve o regimazione delle ac-

que superficiali, previa apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare all'albo pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature private per l'esecuzione dei lavori».

10.48

CIOFFI

Sopprimere il comma 8.

10.49

BRUNI, PICCOLI, ZIZZA, FLORIS

Sostituire il secondo periodo del comma 9, con il seguente: «I Presidenti delle Regioni provvedono, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, ad inserire i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi nel sistema informativo on-line dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) denominato Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS) e ad aggiornarli con cadenza almeno trimestrale».

10.50

VACCARI, CALEO

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I Presidenti delle regioni provvedono, secondo le modalità specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad inserire i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi nel sistema informativo on line relativo al Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS) gestito da ISPRA, altresì assicurando l'aggiornamento dei contenuti con cadenza almeno trimestrale».

10.51

FUCKSIA, NUGNES

Al comma 9, sostituire le parole: «ad aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo le modalità di inserimento

in un sistema *on line* specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.» *con le seguenti*: «ad inserire i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi nel sistema informativo *on line* relativo al Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReN-Dis), gestito dall'ISPRA, altresì assicurandone l'aggiornamento almeno trimestrale dei contenuti».

10.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 9, secondo periodo, sostituire dalle parole: «con cadenza almeno trimestrale» *fino alla fine del periodo, con le seguenti*: «secondo le modalità specificate dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad inserire i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi nel sistema informativo *on-line* relativo al Repertorio nazionale degli interventi per la Difesa del suolo (ReNDiS) gestito dall'Ispra, altresì assicurandone l'aggiornamento almeno trimestrale dei contenuti».

10.53

LANGELLA, RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48, comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 settembre 2014. Per l'anno 2015 le Province concorrono con i Comuni all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica per una quota percentuale pari al 30% di quanto previsto dall'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

10.54

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.

10.55

VACCARI, CALEO

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Al fine di promuovere la tutela del territorio e di ridurre la disoccupazione nelle aree montane, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali emana, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, un bando nazionale per la realizzazione di: interventi di sistemazione del territorio per la prevenzione del dissesto idrogeologico attraverso tecniche di ingegneria naturalistica; interventi di manutenzione delle aree forestali finalizzati al consolidamento del territorio e del soprassuolo forestale e alla prevenzione degli incendi boschivi; interventi di manutenzione degli alvei fluviali; interventi di valorizzazione turistica come manutenzione di sentieri ed aree di sosta. Possono accedere al bando le imprese che dimostrino di avere la disponibilità delle aree pubbliche su cui effettuare gli interventi e che si impegnino ad assumere, per il tempo necessario alla realizzazione dell'opera, giovani disoccupati di età inferiore ai 29 anni ovvero adulti disoccupati da almeno due anni. Il bando è altresì riservato a progetti immediatamente cantierabili da realizzarsi nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT). Il bando deve garantire priorità ai progetti organici o aggregati che interessino la più ampia superficie territoriale ed il maggior numero di regioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98».

10.56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 inserire il seguente:

"Art. 68-bis.

(Contratti di fiume e di lago)

1. I contratti di fiume concorrono all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategico negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree».

10.57

VACCARI, CALEO, TOMASELLI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", le parole "entro il 22 giugno 2015" sono sostituite con le parole "entro il 22 dicembre 2015"».

10.58

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 12, lettera a) alle parole: «da svolgere, secondo l'ordine di priorità» premettere le seguenti: «di caratterizzazione fisica, chimica e tossicologica dei suoli e delle acque di falda».

10.59

VACCARI, CALEO, PUPPATO

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: «entro i novanta giorni successivi alla pubblicazione» con le seguenti: «entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione» e le parole: «i successivi centottanta» con le seguenti: «i successivi duecentodieci».

10.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: «i successivi centotanta» con le seguenti: «i successivi duecentosettanta».

10.61

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 12, lettera a), dopo le parole: «per i restanti terreni» inserire le seguenti: «rendendo altresì pubblici i risultati delle indagini».

10.62

MANCUSO, CARIDI

Al comma 12, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «rischio più elevato», inserire le seguenti: «, previa analisi eseguita dall'autorità sanitaria».

10.63

PERRONE

Al comma 12, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «rischio più elevato», inserire le seguenti: «, previa analisi eseguita dall'autorità sanitaria».

10.64

DI MAGGIO, Mario MAURO

Al comma 12, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «rischio più elevato», inserire le seguenti: «, previa analisi eseguita dall'autorità sanitaria».

10.65

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 12, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali presenta al Parlamento una relazione con la rappresentazione grafica dei terreni classificati a rischio e a rischio più elevato e con la rendicontazione delle risorse utilizzate per lo svolgimento delle indagini dirette"».

10.66

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 12, lettera b), al paragrafo 6.1, al primo periodo, sostituire le parole: «nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «a valere sulle risorse all'uopo stanziato con apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,» nonchè, alla fine del paragrafo 6.1 aggiungere le seguenti parole: «La dotazione iniziale del Fondo di cui al presente comma è determinata in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Per gli anni successivi la dotazione del fondo è demandata alla legge di stabilità».

Conseguentemente, il comma 13 è sostituito dai seguenti:

«13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 12, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 13-bis.

13-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.

13-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.67

NUGNES

Al comma 12, lettera b), capoverso «6.1», nel primo periodo, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

10.68

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 12, lettera b), capoverso «6.1», nel primo periodo, dopo le parole: «dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali,», inserire le seguenti: «dello sviluppo economico,».

10.69

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 12, lettera b), capoverso «6.1», nel primo periodo, sopprimere la seguente parola: «agricoli».

10.70

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

10.71

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: «nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, è attribuita priorità assoluta agli investimenti», con le seguenti: «i contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali sono concessi anche agli investimenti».

10.72

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 12, lettera c), dopo le parole: «infrastrutture irrigue e di bonifica», inserire le seguenti: «gestite dai Consorzi di bonifica e di irrigazione».

10.73

COMPAGNONE, RUVOLO, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 12, alla lettera c) dopo le parole: «infrastrutture irrigue di bonifica» aggiungere le seguenti: «gestite dai Consorzi di bonifica e di irrigazione».

10.74

CALEO, VATTUONE, ALBANO, VACCARI, TOMASELLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ", Genova e La Spezia" sono soppresse.

2. Le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 347, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono altresì destinate agli interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria».

10.0.1

CALEO, TOMASELLI, VACCARI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati, su proposta della Regione, sentita l'Autorità di bacino interessata, ove istituita, e il Dipartimento della Protezione civile nazionale, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che valuta gli aspetti di rischio per l'incolumità delle persone. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della regione con i compiti, le modalità, la contabilità speciale ed i poteri di cui all'articolo 10».

Conseguentemente l'articolo 6, comma 1, lettera b), 1-bis del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 è abrogato».

Art. 11.

11.1

CALEO, TOMASELLI, VACCARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 61 è sostituito dal seguente: "3. Alle attività di pesca si applica quanto previsto dal Regolamento 2013/1380/UE."».

11.2

MANCUSO, CARIDI

Al comma 2, al secondo periodo dopo le parole: «Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo quantificati in euro», sostituire le parole da: «ventimila annui» fino alla fine, con le seguenti: «novemila per l'anno 2014 e ventimila a decorrere dal 2015, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa recata all'articolo 12, comma 2, punto due, della legge n. 59/1993.»

11.3

DI BIAGIO

Al comma 2, al secondo periodo dopo le parole: «Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo quantificati in euro», sostituire le parole da: «ventimila annui» fino alla fine, con le seguenti: «novemila per l'anno 2014 e ventimila a decorrere dal 2015, si provvede a

valere sull'autorizzazione di spesa recata all'articolo 12, comma 2, punto due, della legge n. 59/1993».

11.4

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179» con le seguenti: «del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.5

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'art. 5, comma 6, della legge 7 febbraio 1992 n. 150 è così sostituito:

"Salvo che il fatto costituisca reato:

a) chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3098 a euro 9296;

b) chiunque non detiene ovvero non tiene aggiornato il registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 5, comma 5-bis della legge n. 150 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3098 a euro 9296;

c) chiunque altera, con cancellature che rendono illeggibili le annotazioni cancellate, il registro di detenzione della spese animali e vegetali di cui all'articolo 5, comma 5-bis della legge n. 150 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 309 a euro 1860;

d) chiunque tiene il registro di detenzione della spese animali e vegetali di cui all'articolo 5, comma 5-bis della legge n. 150 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, annotandovi indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma le cui informazioni dovute siano ricostruibili da altra documentazione tenuta per legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 155 a euro 930."».

11.6

MARTELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, nel primo periodo, le parole: "A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2" sono soppresse».

11.7

CALEO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28, le parole: "A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2" sono soppresse».

11.8

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nei limiti del valore del carico».

11.9

CALEO, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 3 dopo le parole: «si dimostri il dolo o la colpa», sopprimere la parola: «grave».

11.10

CALEO, VACCARI, PUPPATO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° settembre 2014, i limiti delle spese correnti degli enti di gestione dei parchi nazionali, relative al personale e alle at-

tività di studio, ricerca, collaborazioni, monitoraggi, controlli, formazione, organizzazione di attività di comunicazione istituzionale, convegni e seminari sono disciplinate dalle medesime norme previste dagli enti di ricerca nazionali. Al medesimo regime soggiacciono le spese relative ad attività e funzioni finalizzate alla tutela e custodia del patrimonio naturale. Le attività funzionalmente connesse con le spese di cui ai periodi precedenti soggiacciono agli stessi limiti. In ogni caso gli enti parco nazionali possono procedere all'assunzione del direttore previsto in dotazione organica. La presente norma si applica in deroga ad ogni altra disposizione vigente incompatibile e costituisce principio di armonizzazione e coordinamento della finanza pubblica. Il presente comma non si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano e alle Regioni a statuto speciale. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per un ammontare pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.».

11.11

CALEO, VACCARI, PUPPATO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le attività e le funzioni espletate dagli organismi interni di valutazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, negli enti di gestione delle aree protette e nei parchi nazionali e delle riserve statali, ove affidate a terzi, possono essere gestite in convenzione con la Federazione Italiana Parchi e riserve naturali (Federparchi) che rappresenta gli interessi istituzionali dei soggetti gestori medesimi. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Dipartimento della Funzione pubblica e Federparchi concludono uno o più accordi al fine di implementare idonei strumenti di valutazione, monitoraggio della performance negli enti di gestione delle aree protette e dei parchi nazionali. Ai soli fini di cui al presente comma, ove per lo svolgimento dei compiti descritti occorressero competenze in ogni caso maturate all'interno di una pubblica amministrazione, a Federparchi si estende il regime di cui all'articolo 271 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il regime di tale utilizzo è disciplinato, per i soli profili retributivi, dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per un ammontare pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

11.12

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Sopprimere il comma 4.

11.13

MANCUSO, CARIDI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 3, il primo periodo è integralmente sostituito dai seguenti: "Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa dei presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Ai fini del conseguimento dell'intesa, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare propone una terna di nominativi sulla quale la Regione, o Provincia autonoma, interessata si esprime entro e non oltre i trenta giorni successivi indicando il nominativo prescelto. Decorso inutilmente tale ultimo termine, la scelta è effettuata, con deliberazione motivata, dal Consiglio dei Ministri, con la partecipazione del presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata.";

b) all'articolo 9, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: "aree protette e biodiversità" sono inserite le seguenti: "e tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10";

c) all'articolo 9, il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente:

"11. Il Direttore del parco è nominato dal Consiglio direttivo, nell'ambito di una terna motivatamente proposta dal Presidente, a seguito di una procedura pubblica di selezione tra dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica, nonché esperti

scelti anche tra coloro che abbiano già svolto funzioni di direttori di parchi nazionali o regionali per almeno due anni consecutivi, previa definizione da parte del Consiglio Direttivo delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico incarico. Il Presidente del Parco provvede a stipulare con il Direttore un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.";

d) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La vigilanza sugli enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci e delle piante organiche."».

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Dall'attuazione del comma precedente non possono derivare oneri aggiuntivi o ulteriori per la finanza pubblica».

11.14

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il Consiglio Direttivo nomina il direttore del Parco in base alle competenze e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico, nell'ambito di una terna di soggetti qualificati selezionati previa procedura concorsuale per titoli, con i criteri, i requisiti e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

11.15

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI, FLORIS

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Dal 1° settembre 2014 i limiti delle spese correnti degli enti gestori dei parchi nazionali, relative al personale e alle attività di studio,

ricerca, collaborazioni, monitoraggi, controlli, formazione, organizzazione di attività di comunicazione istituzionale, convegni e seminari sono disciplinate dalle medesime norme previste dagli enti di ricerca nazionali. Al medesimo regime soggiacciono le spese relative ad attività e funzioni finalizzate alla tutela e custodia del patrimonio naturale. Le attività funzionalmente connesse con le spese di cui ai precedenti periodi soggiacciono agli stessi limiti. In ogni caso gli enti parco nazionali possono procedere all'assunzione del direttore previsto dalla dotazione organica».

11.16

CALEO, VACCARI, PUPPATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I termini per la gestione contabile previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, e relativi alla loro applicazione per gli enti parco nazionali sono dimezzati. L'ipotesi di silenzio assenso ivi contenuta costituisce modulo procedimentale non derogabile se non per espressa previsione di legge».

11.17

PERRONE, PELINO

Al comma 5 sopprimere la lettera a); alla lettera b) sostituire le parole «nove mesi» con le parole: «quindici mesi» e sopprimere le parole da: «che ne danno comunicazione» sino alle parole: «di cui all'Allegato I del presente decreto».

11.18

MANCUSO

Al comma 5 sopprimere la lettera a); alla lettera b) sostituire le parole: «nove mesi» con le parole: «quindici mesi» e sopprimere le parole da: «che ne danno comunicazione» sino alle parole: «di cui all'Allegato I del presente decreto».

11.19

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 5 sopprimere la lettera a) e, conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole: «nove mesi» con le parole: «quindici mesi» e sopprimere le parole da: «che ne danno comunicazione» sino alle parole «di cui all'Allegato I del presente decreto».

11.20

GAMBARO, DE PETRIS

Al comma 5 la lettera a) è soppressa e alla lettera b) sostituire le parole: «nove mesi» con le parole: «quindici mesi» e sopprimere le parole da: «che ne danno comunicazione» sino alle parole: «di cui all'Allegato I del presente decreto».

11.21

Maurizio Rossi

Al comma 5 la lettera a) è soppressa e alla lettera b) sostituire le parole: «nove mesi» con le parole: «quindici mesi» e sopprimere le parole da: «che ne danno comunicazione» fino alle parole: «di cui all'Allegato I del presente decreto».

11.22

GALIMBERTI

Al comma 5 la lettera a) è soppressa e alla lettera b) sostituire le parole: «nove mesi» con le parole: «quindici mesi» e sopprimere le parole da: «che ne danno comunicazione» fino alle parole: «di cui all'Allegato I del presente decreto».

11.23

DI BIAGIO

Al comma 5 la lettera a) è soppressa e alla lettera b) sostituire le parole: «nove mesi» con le parole: «quindici mesi» e sopprimere le pa-

role da: «che ne danno comunicazione» fino alle parole: «di cui all'Allegato I del presente decreto».

11.24

PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Il termine di 6 mesi di cui al comma precedente è differito di ulteriori 12 mesi per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4 del Regolamento».

11.25

DI BIAGIO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'adempimento relativo alla dichiarazione delle informazioni riguardanti la quantità di emissioni di gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, si procede, ove non espletato in precedenza, entro il 30 settembre 2014. Le sanzioni previste all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 non si applicano alle dichiarazioni dei dati 2012 e 2013 trasmesse entro il 30 settembre 2014.».

11.26

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'adempimento relativo alla dichiarazione delle informazioni riguardanti la quantità di emissioni di gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, si procede, ove non espletato in precedenza, entro il 30 settembre 2014. Le sanzioni previste all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 non si applicano alle dichiarazioni dei dati 2012 e 2013 trasmesse entro il 30 settembre 2014.».

11.27

TOMASELLI, CALEO, VACCARI, FABBRI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'adempimento relativo alla dichiarazione delle informazioni riguardanti la quantità di emissioni di gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, si procede, ove non espletato in precedenza, entro il 30 settembre 2014. Le sanzioni previste all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 non si applicano alle dichiarazioni dei dati 2012 e 2013 trasmesse entro il 30 settembre 2014.».

11.28

DI BIAGIO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 14, comma 8, lettera a); numero 2) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "solo nel caso di utilizzazione", sopprimere le parole: "degli edifici come ambienti abitativi" e dopo le parole: "pertinenze esterne" aggiungere le parole: "con dimensioni abitabili".».

11.29

MANCUSO, CARIDI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "solo nel caso di utilizzazione", sopprimere le parole: "degli edifici come ambienti abitativi" e dopo le parole: "pertinenze esterne" aggiungere le parole: "con dimensioni abitabili".».

11.30

CROSIO, ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 6, in fine, aggiungere le seguenti parole:

«All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "solo nel caso di utilizzazione", soppri-

mere le parole: "degli edifici come ambienti abitativi" e dopo le parole: "pertinenze esterne" aggiungere le parole: "con dimensioni abitabili".

11.31

MANCUSO, CARIDI

Al comma 6, in fine, aggiungere le seguenti parole:

«All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "solo nel caso di utilizzazione", sopprimere le parole: "degli edifici come ambienti abitativi" e dopo le parole: "pertinenze esterne" aggiungere le parole: "con dimensioni abitabili".

11.32

MANCUSO

Al comma 6, in fine, aggiungere le seguenti parole:

«All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "solo nel caso di utilizzazione" sono sopresse le parole: "degli edifici come ambienti abitativi" e dopo le parole: "pertinenze esterne" sono aggiunte le parole: "con dimensioni abitabili"».

11.33

CARIDI, MANCUSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis). All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "solo nel caso di utilizzazione", sopprimere le parole: "degli edifici come ambienti abitativi" e dopo le parole: "pertinenze esterne" aggiungere le parole: "con dimensioni abitabili"».

11.34

TOMASELLI, FABBRI

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:

«All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "solo nel caso di utilizzazione", sopprimere le parole: "degli edifici come ambienti abitativi" e dopo le parole: "pertinenze esterne" aggiungere le parole: "con dimensioni abitabili".

11.35

MARTELLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

1. «6-bis. Il comma 8 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applicano le disposizioni in materia di tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 agosto 2003.

11.36

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 10 febbraio 2014, recante libretti di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica, le parole «1°giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015»

11.37

ZIZZA, BRUNI, PICCOLI, FLORIS

Al comma 7, sostituire le parole: «sei mesi» con: «dodici mesi».

11.38

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite alla Regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per l'attribuzione delle funzioni statali concernenti la parte del Parco nazionale dello Stelvio situata nella Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con norma di attuazione dello Statuto medesimo ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Fino alla sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centotanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni demandate agli organi centrali del Consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte dal Presidente e dal Direttore del Parco in carica; i mandati relativi sono prorogati fino alla predetta data. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni, nomina un Comitato paritetico composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante di ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante della Regione Lombardia. Ove non si riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della Regione Lombardia».

11.39

PUPPATO

Sostituire il comma 8 con il seguente: «8. All'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «nonché al Parco nazionale dello Stelvio» sono soppresse.»

11.40

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: "nonché al parco nazionale dello Stelvio" sono soppresse».

11.41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«All'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere le parole: »nonché al parco nazionale dello Stelvio».

11.42

CROSIO, ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 8, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, a cui sono trasferite le funzioni amministrative e gestionali relative alla parte lombarda del territorio del Parco, secondo le modalità stabilite dall'Intesa stessa.

8-bis. Compatibilmente con la disciplina stabilita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, come modificato per effetto dell'intesa prevista dall'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ferma restando la configurazione unitaria del Parco Nazionale dello Stelvio, l'approvazione del piano e del regolamento del Parco riferiti al territorio della Regione Lombardia di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono attribuite alla Regione Lombardia con l'Intesa di cui al comma 8.

8-ter. In caso di eventuale modifica dell'estensione del Parco nel territorio lombardo, si provvede con legge regionale previa consultazione con le due Province Autonome e con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare».

11.43

BELLOT, ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. dal 1 settembre 2014 i limiti delle spese correnti degli enti di gestione dei parchi nazionali, relative al personale e alle attività di studio, ricerca, collaborazioni, monitoraggi, controlli, formazione, organizzazione di attività di comunicazione istituzionale, convegni e seminari sono disciplinate dalle medesime norme previste dagli enti di ricerca nazionali. Al medesimo regime soggiacciono le spese relative ad attività e funzioni finalizzate alla tutela e custodia del patrimonio naturale. Le attività funzionalmente connesse con le spese di cui ai periodi precedenti soggiacciono agli stessi limiti. In ogni caso gli enti parco nazionali possono procedere all'assunzione del direttore previsto in dotazione organica. La presente norma si applica in deroga ad ogni altra disposizione vigente incompatibile con il presente articolo e costituisce principio di armonizzazione e coordinamento della finanza pubblica. Il presente articolo non si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano e alle Regioni a statuto speciale».

11.44

BELLOT, ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Le attività e le funzioni espletate dagli organismi interni di valutazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 negli enti di gestione delle aree protette e nei parchi nazionali e delle riserve statali, ove affidate a terzi, possono essere gestite in convenzione con la Associazione Federparchi che rappresenta gli interessi istituzionali dei soggetti gestori medesimi. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Dipartimento della Funzione pubblica e la Federparchi concludono uno o più accordi per implementare idonei strumenti di valutazione, monitoraggio della performance negli enti di gestione delle aree protette e dei parchi nazionali. Ai soli fini di cui al presente comma ove per lo svolgimento dei compiti descritti occorressero competenze in ogni caso maturate all'interno di una pubblica amministrazione alla Federparchi si estende il regime di cui all'articolo 271 del testo unico Enti locali n. 267 del 2000. Il regime di tale utilizzo è disciplinato, per i soli profili retributivi, dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476».

11.45

BELLOT, ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. I termini per la gestione contabile previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 439/98 e relativi alla loro applicazione per gli enti parco nazionali sono dimezzati. L'ipotesi di silenzio assenso ivi contenuta costituisce modulo procedimentale non derogabile se non per espressa previsione di legge».

11.46

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

*Al comma 9, capoverso «Art. 285», comma 1, sopprimere il secondo periodo.***11.47**

PUPPATO, ALBANO

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2012, n. 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di gas fluorurati ad effetto serra rispettivamente prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente".

9-ter. All'articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2012, n. 43, le parole "più di una tonnellata all'anno di" sono soppresse».

11.48

PUPPATO, ALBANO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All'Allegato B, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, al punto 2.1 sono sopresse le seguenti parole "che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di un piano della qualità"».

11.49

COLLINA

Al comma 10, dopo le parole: «purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore», *aggiungere le seguenti:* «e/o generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per cento».

11.50

FISSORE

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla parte II dell'allegato IX "Impianti termici civili" alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il numero 1.1. con il seguente:

"1.1. Per le definizioni si applica quanto previsto dalle norme tecniche di settore. In assenza di specifiche definizioni, valgono le seguenti:

a) bocca del camino: sezione terminale retta del camino;

b) camino: struttura prevalentemente verticale, costituita da una o più pareti, atta a convogliare ed espellere i fumi in atmosfera;

c) camino intubato: sistema costituito da un condotto intubato e dal camino o vano tecnico, che lo contiene e comprensivo dell'eventuale intercapedine;

d) canale da fumo: componente o componenti che raccordano l'uscita del generatore di calore al camino;

e) impianto termico automatico: impianto termico nel o nei focolari del quale l'accensione, lo spegnimento o la regolazione della fiamma possa normalmente avvenire anche senza interventi manuali;

f) mitria o comignolo: dispositivo posto alla bocca del camino atto a facilitare la dispersione dei prodotti della combustione nell'atmosfera;

g) registro: dispositivo inserito in una sezione dei canali da fumo che consente di regolare il tiraggio;

h) camino funzionante a pressione negativa: Camino progettato per funzionare con pressione interna minore della pressione esterna;

i) camino funzionante a pressione positiva: Camino progettato per funzionare con pressione interna maggiore della pressione esterna;

j) vano tecnico (asola tecnica): vano a sviluppo prevalentemente verticale, senza soluzione di continuità strutturale ai piani, con perimetro chiuso, adibito al contenimento dei servizi tecnici dell'edificio. Sono considerati vano tecnico anche i camini dismessi;

k) tiraggio naturale: movimentazione dei fumi determinata da un camino unicamente per effetto della differenza di densità esistente tra i fumi e l'aria atmosferica circostante;

l) velocità dei fumi: velocità che si riscontra in un punto di una determinata sezione retta dei canali da fumo.";

b) Al numero 2.1, dopo le parole "disporre di uno o più camini" aggiungere le seguenti: "con scarico a tetto". Dopo le parole "dei prodotti della combustione." aggiungere le seguenti: "Limitatamente agli apparecchi a condensazione a gas di portata termica non maggiore di 70 kW l'evacuazione dei prodotti della combustione può avvenire con scarico a parete, in deroga allo scarico a tetto, nei casi previsti all'articolo 5 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni";

c) Al numero 2.2, eliminare la parola "primo";

d) Al numero 2.3, dopo le parole "devono essere impermeabili e" aggiungere le seguenti: ",dove necessario,";

e) Sostituire il numero 2.4 con il seguente:

"2.4 I camini che passano entro o sono addossati a locali abitati devono funzionare a pressione negativa. I camini con funzionamento a pressione positiva possono essere inseriti in asole tecniche ad uso esclusivo, permanentemente aerate.";

f) Eliminare il numero 2.5;

g) Sostituire il numero 2.6 con il seguente:

"2.6 Più generatori di calore possono essere collegati allo stesso camino soltanto se fanno parte dello stesso impianto termico; in questo caso i generatori di calore dovranno immettere in collettori dimensionati secondo la regola dell'arte. I collettori fumari possono funzionare in pressione negativa o positiva.";

h) Sostituire il numero 2.7 con il seguente:

"2.7 Gli impianti installati o che hanno subito una modifica relativa ai camini successivamente all'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto devono essere dotati di camini realizzati con prodotti recanti

marcatura "CE" o l'attestato di conformità o il benessere tecnico europeo. In particolare, tali camini devono:

essere realizzati con materiali incombustibili. Tale prescrizione non è vincolante nel caso di apparecchi a gas a condensazione o a bassa temperatura per i quali è ammesso l'utilizzo di camini o condotti aventi classe di temperatura T 120, come definita dalla UNI EN 1443 e dalla pertinente normativa tecnica di prodotto. In tal caso la superficie esterna del camino o la struttura del vano tecnico dell'edificio entro cui è inserito il camino stesso, deve essere di classe "A1" di reazione al fuoco, come definita dal decreto ministeriale 10 marzo del 2005;

avere andamento verticale e il più breve e diretto possibile tra l'apparecchio e la quota di sbocco;

essere privi, nel caso di funzionamento in pressione negativa, di qualsiasi strozzatura riduzione di sezione in tutta la loro lunghezza;

garantire che siano evitati fenomeni di condensa laddove non espressamente previsto nel normale funzionamento dell'impianto;

essere adeguatamente distanziati, mediante intercapedine d'aria o isolanti idonei, da materiali combustibili o facilmente infiammabili;

avere angoli arrotondati con raggio non minore di 20 mm, se di sezione quadrata o rettangolare;

avere un'altezza correlata alla sezione utile secondo gli appropriati metodi di calcolo riportati dalla normativa tecnica vigente (norme UNI e norme CEN). Resta salvo quanto stabilito al punto 2.9.";

i) Sostituire il numero 2.8 con il seguente:

"2.8 Dove presente un comignolo questo deve avere sezione utile d'uscita non inferiore al doppio della sezione del camino, e deve essere conformato in modo da non ostacolare il tiraggio e favorire la dispersione dei fumi nell'atmosfera.";

j) Sostituire il numero 2.9 con il seguente:

"2.9 Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione e da evitare l'immissione degli stessi nell'edificio o negli edifici circostanti attraverso qualsiasi apertura, attenendosi a tale scopo alle indicazioni delle UNI EN 15287-1 e 15287-2, UNI 11528 ed altra normativa tecnica applicabile.";

k) Sostituire i numeri 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13 con i seguenti:

"2.9-bis. Il condotto intubato deve risultare, per tutto il suo sviluppo, sempre distaccato dalle murature circostanti e deve essere installato in modo da consentire la normale dilatazione termica. Il vano tecnico deve essere ad uso esclusivo del camino intubato; sono ammessi solamente elementi distanziatori o di fissaggio necessari per la stabilità del camino intubato.

2.9-ter Al fine di consentire analisi e campionamenti deve essere predisposto, qualora non presente, un apposito punto di prelievo in conformità alla Norma UNI EN 13284-1. Ove non fosse possibile rispettare le distanze citate dalla norma, è richiesto almeno un tratto rettilineo pari a due diametri a monte e a valle del punto di prelievo.».

11.50 (testo 2)

FISSORE

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla parte II dell'allegato IX "Impianti termici civili" alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al numero 2.1, dopo le parole "disporre di uno o più camini" aggiungere le seguenti: "con scarico a tetto". Dopo le parole "dei prodotti della combustione." aggiungere le seguenti: "Limitatamente agli apparecchi a condensazione a gas di portata termica non maggiore di 70 kW l'evacuazione dei prodotti della combustione può avvenire con scarico a parete, in deroga allo scarico a tetto, nei casi previsti all'art. 5 comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.";

b) Al numero 2.7 sostituire il primo periodo con il seguente: "Gli impianti installati o che hanno subito una modifica relativa ai camini successivamente all'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto devono essere dotati di camini realizzati con prodotti recanti marcatura "CE" o l'attestato di conformità o il benestare tecnico europeo". Al primo punto, dopo le parole "materiali incombustibili" aggiungere le seguenti: ". Tale prescrizione non è vincolante nel caso di apparecchi a gas a condensazione o a bassa temperatura per i quali è ammesso l'utilizzo di camini o condotti aventi classe di temperatura < T 120, come definita dalla UNI EN 1443 e dalla pertinente normativa tecnica di prodotto. In tal caso la superficie esterna del camino o la struttura del vano tecnico dell'edificio entro cui è inserito il camino stesso, deve essere di classe "A1" di reazione al fuoco, come definita dal DM 10/03/2005".

11.51

BELLOT, ARRIGONI, CONSIGLIO, DIVINA, CANDIANI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992 n. 162 sono aggiunte infine le seguenti parole: "la richiesta di rimborso per

l'indennità di mancato reddito da parte dei lavoratori autonomi è prodotta attraverso autocertificazione esente da ogni obbligo di imposta di bollo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a duecentomila euro annuo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

11.52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 12.

11.53

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Sopprimere il comma 12.

11.54

MORGONI, PUPPATO

Sopprimere il comma 12.

11.55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 12 con i seguenti:

«12-bis. All'articolo 27, comma 1, lettera *b*) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773" sono sostituite dalle seguenti: "guardia particolare giurata ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale.".

12-bis. All'articolo 30, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole "Nei casi di cui al comma 1" la parola "non" è soppressa.».

11.56

GAMBARO

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, comma 1, lettera b), le parole "guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773" sono sostituite con le seguenti "guardia particolare giurata ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale.";

b) all'articolo 30, comma 3, dopo le parole "Nei casi di cui al comma 1" la parola "non" è soppressa.».

11.57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 12 sostituire le parole: «la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata ove possibile all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni» *con le seguenti:* «sono vietate l'importazione e gli scambi, la detenzione, l'allevamento, il commercio, la riproduzione, nonché il ripopolamento in particolare nelle riserve di caccia e nei bacini di pesca sportiva».

11.58

GRANAIOLA, AMATI, CIRINNÀ

Al comma 12, sostituire le parole: «è finalizzata ove possibile all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni» *con le seguenti:* «è finalizzata ove possibile alla riduzione delle popolazioni, attraverso la repressione delle cause che generano tali fenomeni, il controllo delle nascite e l'inserimento controllato di antagonisti. È vietata l'uccisione di massa finalizzata all'eradicazione di dette specie».

11.59

VACCARI, CALEO, BERTUZZI

Al comma 12 sopprimere le seguenti parole: «ove possibile».

11.60

MANCUSO, CARIDI

Al comma 12, penultima riga, sopprimere le parole: «ove possibile».

Al termine del comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «al comma 2 dell'art.2 della legge 11 febbraio 1992 n.157, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e alle nutrie" (Myocastor Coypus)».

11.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 12 dopo le parole: «ove possibile all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni» aggiungere le seguenti: «, entrambe da attuarsi con tecniche non cruente e non letali».

11.62

PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Il piano può recare l'indicazione anche di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la Regione o la Provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa la Regione o la Provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, d'intesa con l'Ente parco, può prevedere misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. L'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi

facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua.";

b) l'articolo 32 è sostituito dal seguente: "Art. 32. - (*Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue*). – 1. Nelle aree contigue esterne al territorio dell'area naturale protetta, le Regioni o le Province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa con gli Enti parco stabiliscono le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta stessa.

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che le regioni o le Province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, possono disporre, per particolari specie di animali."».

11.63

CIRINNÀ, PUPPATO, AMATI, MATTESINI, CASSON, D'ADDA, SOLLO, GRANAIOLA, PEZZOPANE, ASTORRE, ANITORI, GUERRIERI PALEOTTI, FISSORE, GINETTI, LO GIUDICE, VALENTINI, BATTISTA, ORELLANA

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, comma 1, lettera *b)*, le parole: "guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773" sono sostituite con le seguenti: "guardia particolare giurata ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale".;

b) all'articolo 30, comma 3, dopo le parole: "Nei casi di cui al comma 1" la parola: "non" è soppressa».

11.64

PUPPATO

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, comma 1, lettera *b)*, le parole: "guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773" sono sostituite dalle seguenti: "guardia particolare giurata ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale".;

b) all'articolo 30, comma 3, dopo le parole: "Nei casi di cui al comma 1" la parola: "non" è soppressa».

11.65

MANCUSO

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, comma 1, lettera b), le parole: "guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773" sono sostituite dalle seguenti: "guardia particolare giurata ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale".;

b) all'articolo 30, comma 3, dopo le parole: "Nei casi di cui al comma 1" la parola: "non" è soppressa».

11.66

CARIDI, MANCUSO

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, comma 1, lettera b), le parole: "guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773" sono sostituite dalle seguenti: "guardia particolare giurata ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale".;

b) all'articolo 30, comma 3, dopo le parole: "Nei casi di cui al comma 1" la parola: "non" è soppressa».

11.67

VACCARI, CALEO, BERTUZZI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "propriamente detti" inserire le seguenti: "alle nutrie,"».

11.68

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n.157, provvedendo alla individuazione nel territorio di propria competenza delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento.

12-ter. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al comma 12-bis, il divieto di cui al medesimo comma si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

11.69

MIRABELLI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, alla tabella di cui all'Art. 28, Sezione 4, Comma b-bis, sostituire le parole: "CCGT per trasmissione meccanica" con le parole: "turbine a gas per trasmissione meccanica (comprese le CCGT)"».

11.70

MANCUSO

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Alla tabella di cui all'art. 28, comma 7, capoverso "Sezione 4", lettera b-bis, punto 1, del decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, le parole: "CCGT usate per trasmissioni meccaniche" sono sostituite con le seguenti: "«turbine a gas per trasmissione meccanica (comprese le CCGT)»».

11.0.1

CALEO, VACCARI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli interventi di lotta operativa agli inquinamenti del mare)

1. Al fine di conseguire le necessarie e urgenti integrazioni tra strutture operative, nonché per la semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli interventi di lotta operativa agli inquinamenti del mare, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto assicura i compiti di cui agli articoli 2, comma 1 lett. a), e 4, commi 1, 2 e 3, della legge 31 dicembre 1982 n. 979 e per le finalità di prevenzione e lotta agli inquinamenti del mare è posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla individuazione delle risorse finanziarie necessarie per i compiti di cui al comma precedente ed al conseguente trasferimento dal bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a quello del Ministero delle infrastrutture e trasporti, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

3. All'articolo 7 comma 1 della legge 16 luglio 1998, n. 239, dopo le parole: "direttive vincolanti, generali e specifiche," sostituire le parole fino alla fine del primo periodo con le seguenti: "del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto emanate in attuazione di linee strategiche e priorità dettate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

4. All'articolo 13, comma 4, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo le parole: "non sia stato possibile stipulare i relativi contratti," sostituire le parole: "il Ministro della marina mercantile" con le parole: "il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto".

5. All'articolo 1, comma 1101, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979," sostituire le parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" con le parole: "il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto".

6. L'articolo 14 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è integralmente sostituito come segue:

"Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure di cui all'articolo 11 nonché per il rimborso alle altre amministrazioni delle spese sostenute per gli interventi ad esse richiesti, si provvede a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti, avente natura di spesa obbligatoria.

Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 12 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti per le attività di difesa del mare dagli inquinamenti di cui agli articoli 2, comma 1 lett. a), e 4, commi 1,2 e 3, della legge 31 dicembre 1982 n. 979.,"».

Art. 12.

12.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. L'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA*). -

1. È istituita la Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA, di seguito denominata "Commissione unificata", la quale assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente parte. Alla Commissione unificata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. La Commissione unificata svolge in particolare i seguenti compiti:

a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti, ai sensi della presente parte e in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989;

b) esegue, in attuazione dell'articolo 185 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 del medesimo codice ed esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione di impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;

c) svolge le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete a organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dal titolo II della presente parte, ed esprime il proprio parere motivato per il successivo inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che adotta il conseguente provvedimento;

d) svolge le attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale;

e) fornisce all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione;

f) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del medesimo Ministero relativamente all'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III-*bis* della presente parte.

3. La Commissione unificata è composta da cinquanta esperti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione unificata, inclusa la sua articolazione in sottocommissioni VIA, VIA Speciale, VAS e AIA, a ciascuna delle quali è preposto un coordinatore. La programmazione dei lavori e la verifica del rispetto dei termini e delle altre modalità di svolgimento dell'attività della Commissione unificata, comprese le norme tecniche e organizzative di cui all'articolo 34, sono assicurate da un comitato di programmazione composto dai coordinatori delle sotto commissioni di cui al secondo periodo e dal direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente per materia, il quale vi partecipa senza alcuna indennità o trattamento economico aggiuntivo, comunque denominato. Le modalità di funzionamento del comitato di programmazione sono definite con il decreto di cui al secondo periodo. Sino alla data di entrata in vigore di tale decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti adot-

tati ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

4. I componenti della Commissione unificata durano in carica tre anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, limitatamente ai componenti della sotto commissione VIA Speciale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli enti di ricerca, esperti e personalità di elevata qualificazione nelle materie concernenti la valutazione e il diritto ambientali. Con il decreto di cui al comma 3 o con distinto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è disciplinata la procedura di selezione pubblica dei componenti della Commissione unificata, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

5. I componenti della Commissione unificata provenienti dalle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata dell'incarico, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

6. Per le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione unificata è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, dalle regioni e dalle province autonome interessate. Per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione integrata ambientale, la Commissione è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, da ciascuna regione, da ciascuna provincia autonoma e da ciascun comune territorialmente competenti.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, è determinato il trattamento economico dei componenti della Commissione unificata, sulla base di un criterio di correlazione individuale tra piani, programmi e progetti valutati ed emolumenti percepiti. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, ai componenti della Commissione unificata è corrisposto, a decorrere dalla data di effettivo insediamento, un trattamento forfetario pari al 70 per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, a valere sulle risorse di cui al comma 8.

8. È posto a carico del soggetto committente il progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Tale somma, già iscritta nell'apposito capitolo dello stato

di previsione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, è utilizzata per le spese della Commissione unificata. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione integrata ambientale le somme indicate all'articolo 33, che continuano a essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le procedure previste dal medesimo articolo 33. Alla copertura degli oneri necessari per il funzionamento della Commissione unificata si provvede con le risorse complessive di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, salvo quanto disposto al comma 9 del presente articolo.

9. La verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, di cui, rispettivamente, agli articoli 28, comma 1, e 29-*decies*, comma 3, lettera *a*), è effettuata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Per la copertura degli oneri relativi all'attività svolta dall'Istituto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa copertura integrale degli oneri di funzionamento della Commissione unificata con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo, provvede a trasferire all'Istituto medesimo le ulteriori risorse disponibili nello stato di previsione del predetto Ministero ai sensi dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale programma le attività di verifica nel limite delle risorse rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e rendiconta le attività svolte, con le modalità di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123».

2. A decorrere dalla data di insediamento della Commissione unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo:

a) sono abrogati gli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

b) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 8-*bis* è abrogato;

2) all'articolo 29-*ter*, comma 4, primo periodo, le parole: "Commissione di cui all'articolo 8-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di cui all'articolo 8»;

3) all'articolo 33, comma 3-*bis*, al secondo periodo, le parole: "commissione istruttoria di cui all'articolo 8-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di cui all'articolo 8" e, al terzo periodo, le parole: "commissione di cui all'articolo 8-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di cui all'articolo 8";

4) all'articolo 33, comma 4, le parole: "Commissione di cui all'articolo 8-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di cui all'articolo 8".

3. A decorrere dalla data di cui al comma 2 sono sopresse la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalle loro funzioni alla data di scadenza stabilita per i rispettivi incarichi e comunque, se antecedente, alla data di cui al comma 2. Le Commissioni di cui al presente comma, anche se ricostituite dopo la data di scadenza di cui al secondo periodo, cessano comunque dalle loro funzioni alla data di insediamento della Commissione unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo, la quale subentra nella trattazione dei procedimenti in corso».

12.2

CALEO, TOMASELLI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. L'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA*). – 1. È istituita la Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA, di seguito denominata 'Commissione unificata', la quale assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente parte. Alla Commissione unificata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. La Commissione unificata svolge in particolare i seguenti compiti:

a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti, ai sensi della presente parte e in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989;

b) esegue, in attuazione dell'articolo 185 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 del medesimo codice ed esprime il proprio parere

sul progetto assoggettato alla valutazione di impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;

c) svolge le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete a organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dal titolo II della presente parte, ed esprime il proprio parere motivato per il successivo inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che adotta il conseguente provvedimento;

d) svolge le attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale;

e) fornisce all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione;

f) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del medesimo Ministero relativamente all'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III-bis della presente parte.

3. La Commissione unificata è composta da cinquanta esperti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione unificata, inclusa la sua articolazione in sottocommissioni VIA, VIA Speciale, VAS e AIA, a ciascuna delle quali è preposto un coordinatore. La programmazione dei lavori e la verifica del rispetto dei termini e delle altre modalità di svolgimento dell'attività della Commissione unificata, comprese le norme tecniche e organizzative di cui all'articolo 34, sono assicurate da un comitato di programmazione composto dai coordinatori delle sottocommissioni di cui al secondo periodo e dal direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente per materia, il quale vi partecipa senza alcuna indennità o trattamento economico aggiuntivo, comunque denominato. Le modalità di funzionamento del comitato di programmazione sono definite con il decreto di cui al secondo periodo. Sino alla data di entrata in vigore di tale decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti adottati ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

4. I componenti della Commissione unificata durano in carica tre anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, limitatamente ai componenti della sottocommissione VIA Speciale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli enti di ricerca, esperti e personalità di elevata qualificazione nelle materie concernenti la valutazione e il diritto ambientali con adeguata esperienza professionale. Con il decreto di cui al comma 3 o con distinto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è disciplinata la procedura di selezione pubblica dei componenti della Commissione unificata, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. I componenti della Commissione non possono ricoprire l'incarico per più di dieci anni. In sede di prima applicazione vengono computati anche gli anni compiuti quale componente della Commissione Tecnica di verifica VIA e VAS e/o della Commissione AIA.

5. I componenti della Commissione unificata provenienti dalle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata dell'incarico, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

6. Per le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione unificata è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, dalle regioni e dalle province autonome interessate. Per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione integrata ambientale, la Commissione è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, da ciascuna regione, da ciascuna provincia autonoma e da ciascun comune territorialmente competenti.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, è determinato il trattamento economico dei componenti della Commissione unificata, sulla base di un criterio di correlazione individuale tra piani, programmi e progetti valutati ed emolumenti percepiti. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, ai componenti della Commissione unificata è corrisposto, a decorrere dalla data di effettivo insediamento, un trattamento forfetario pari al 70 per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, a valere sulle risorse di cui al comma 8.

8. È posto a carico del soggetto committente il progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale e il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Tale somma, già iscritta nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è utilizzata per le spese della Commissione unificata. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione integrata ambientale le somme all'articolo 33, che continuano a essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare, secondo le procedure previste dal medesimo articolo 33. Alla copertura degli oneri necessari per il funzionamento della Commissione unificata si provvede con le risorse complessive di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, salvo quanto disposto al comma 9 del presente articolo.

9. La verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, di cui, rispettivamente, agli articoli 28, comma 1, e 29-*decies*, comma 3, lettera *a*), è effettuata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Per la copertura degli oneri relativi all'attività svolta dall'Istituto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa copertura integrale degli oneri di funzionamento della Commissione unificata con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo, provvede a trasferire all'Istituto medesimo le ulteriori risorse disponibili nello stato di previsione del predetto Ministero ai sensi dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale programma le attività di verifica nel limite delle risorse rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e rendiconta le attività svolte, con le modalità di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123".

2. A decorrere dalla data di insediamento della Commissione unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo:

a) sono abrogati gli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

b) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 8-*bis* è abrogato;

2) all'articolo 29-*ter*, comma 4, primo periodo, le parole: "Commissione di cui all'articolo 8-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di cui all'articolo 8";

3) all'articolo 33, comma 3-*bis*, al secondo periodo, le parole: "commissione istruttoria di cui all'articolo 8-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di cui all'articolo 8" e, al terzo periodo, le parole: "commissione di cui all'articolo 8-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di cui all'articolo 8";

4) all'articolo 33, comma 4, le parole: "Commissione di cui all'articolo 8-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di cui all'articolo 8".

2-*bis*. A decorrere dalla data di cui al comma 2 sono soppresse la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientali e integrata – IPPC. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto

ambientale VIA e VAS e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientali e integrata – IPPC in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalle loro funzioni alla data di scadenza stabilita per i rispettivi incarichi e comunque, se antecedente, alla data di cui al comma 2. Le Commissioni di cui al presente comma, anche se ricostituite dopo la data di scadenza di cui al secondo periodo, cessano comunque dalle loro funzioni alla data di insediamento della Commissione unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo, la quale subentra nella trattazione dei procedimenti in corso».

12.3

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da cinquanta a quaranta» con le seguenti: «da sessanta a cinquanta» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I compensi di tutti i membri della Commissione, compreso il segretario e ad eccezione del Presidente, sono identici, con esclusione di indennità e integrazioni, fatte salve le spese di missione. Le spese per il funzionamento della Commissione non possono superare il 50 per cento delle spese dei compensi dei commissari».

12.4

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'incarico è incompatibile, per il periodo della nomina, con lo svolgimento da parte del soggetto incaricato, in proprio o attraverso partecipazione societaria, di attività professionale relativa all'estensione di studi di impatto ambientale».

12.5

CIOFFI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o di governo o cariche in partiti politici o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina».

12.6

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le somme provenienti dalle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in eccedenza al funzionamento della Commissione, sono destinate alla riduzione degli oneri di cui al medesimo comma 6 a carico delle imprese».

12.7

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

*Sopprimere il comma 4.***12.8**

MANCUSO, CARIDI

*Sopprimere il comma 4.***12.9**

GIBIINO, PERRONE

*Il comma 4 è soppresso.***12.10**

ZIZZA, BRUNI, PICCOLI, FLORIS

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente utilizzo delle risorse finanziarie, ai soggetti pubblici già titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione europea e destinate dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico degli stessi, sono attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri derogatori previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge

21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La deroga non è ammessa qualora sia funzionale a risolvere carenze o inadempienze programatorie dei suddetti soggetti pubblici».

12.11

CALEO, VACCARI, TOMASELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione delle procedure, le Autorità Ambientali componenti la Rete Nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale nella programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi».

12.12

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione delle procedure, le Autorità Ambientali componenti la Rete Nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale nella programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi».

12.0.1

CALEO, VACCARI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Requisiti acustici passivi degli edifici)

1. Il mancato rispetto dei valori limite dei requisiti acustici passivi degli edifici disciplinati dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 deve essere risanato esclusivamente attraverso appropriati interventi tecnici di adeguamento alle prescrizioni di legge, al fine di rendere la destinazione degli edifici idonea all'uso.

L'obbligo ad adempiere alla suddetta azione di risanamento è posto a carico prioritariamente del costruttore o venditore che provvede direttamente, e a suo carico, alle opere idonee alla soluzione delle carenze acustiche rilevate.

In via sostitutiva tale obbligo è trasferito all'acquirente al quale è garantita la totale copertura finanziaria da parte del costruttore o venditore a seguito di accordo tra le parti e di presentazione di idonea documentazione giustificativa che evidenzia sia il raggiungimento degli obiettivi di risanamento sia le risorse finanziarie associate.

2. L'accertamento del mancato rispetto degli obiettivi di legge dovrà prevedere una stima del costo massimo ammissibile per le azioni di risanamento da eseguire. La sola determinazione di un indennizzo non costituisce azione sufficiente al rispetto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, né tantomeno assolve agli obblighi di cui al comma 1.

3. Nell'accertamento strumentale del rispetto dei valori limite di legge, vista la carenza delle indicazioni progettuali previste all'articolo 3, comma 1, lettera *f*) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, è ammessa una tolleranza di 3 dB (decibel) dei valori limite dei requisiti acustici passivi di ciascun elemento costruttivo determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997».

12.0.2

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Requisiti acustici passivi degli edifici)

1. Ai fini della puntuale applicazione della disciplina contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici è disposto che per gli edifici in cui sia rilevato in via giudiziaria il mancato rispetto dei valori limite dettati dalla normativa, è fatto obbligo di effettuare il risanamento attraverso appropriati interventi tecnici di adeguamento, al fine di rendere la destinazione degli edifici idonea all'uso.

2. L'obbligo ad adempiere alla suddetta azione di risanamento è posto a carico prioritariamente del costruttore o venditore che provvede direttamente, e a suo carico, alle opere idonee alla soluzione delle carenze acustiche rilevate. In via sostitutiva tale obbligo è trasferito all'acquirente al quale è garantita la totale copertura finanziaria da parte del costruttore o venditore a seguito di accordo tra le parti e di presentazione di idonea

documentazione giustificativa che evidenzi sia il raggiungimento degli obiettivi di risanamento sia le risorse finanziarie associate.

3. Ai fini dell'accertamento strumentale del rispetto dei valori limite di legge, nelle more dell'adozione delle indicazioni progettuali previste all'articolo 3, comma 1, lettera *f*) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), è ammessa una tolleranza di 3 dB (decibel) dei valori limite contenuti nel citato decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997. L'accertamento giudiziale del mancato rispetto dei valori limite dei requisiti acustici passivi degli edifici, dovrà contemplare una stima del costo massimo ammissibile relativo agli interventi di risanamento acustico da eseguire».

12.0.3

TOMASELLI, VACCARI, CALEO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disciplina in materia di inquinamento acustico, delle aviosuperfici, degli eliporti e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile)

1. All'articolo 11, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», dopo le parole: "dalle aviosuperfici," sono inserite le seguenti: "dagli eliporti, ".

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la parola: "di avio superfici," sono inserite le seguenti: "di eliporti, ".

3. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile," sono soppresse».

4. All'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del decreto del Ministro dell'Ambiente 31 ottobre 1997, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole ", nonché delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile" sono soppresse».

12.0.4

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disciplina, in materia di inquinamento acustico, delle aviosuperfici, degli eliporti e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile)

1. All'articolo 11, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", dopo le parole: "dalle aviosuperfici, " sono inserite le seguenti: "dagli eliporti, ".

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la parola: "di avio superfici, " sono inserite le seguenti: "di eliporti, ".

3. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, " sono soppresse.

4. All'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del decreto del Ministro dell'Ambiente 31 ottobre 1997, come modificato dal comma 11-*quater* dell'articolo 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole ", nonché delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile" sono soppresse».

12.0.5

VACCARI, TOMASELLI, CALEO

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Commissione prevista agli articoli 4, comma 6 e 5 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 recante «Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario»)

1. È soppressa la Commissione prevista agli articoli 4 comma 6 e 5 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanità per la valutazione degli interventi diretti sui ricettori di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, comma 3, dello stesso decreto.

2. I compiti di valutazione della Commissione sono trasferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle competenze relative all'approvazione dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture dei trasporti per le infrastrutture esistenti ed alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS per le infrastrutture di nuova realizzazione".

12.0.6

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Commissione prevista agli articoli. 4 comma 6 e 5 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 recante «Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario»)

1. È soppressa la Commissione prevista agli articoli 4 comma 6 e 5 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998,

n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanità per la valutazione degli interventi diretti sui ricettori di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, comma 3, dello stesso decreto.

2. I compiti di valutazione della Commissione sono trasferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle competenze relative all'approvazione dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture dei trasporti per le infrastrutture esistenti ed alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS per le infrastrutture di nuova realizzazione».

12.0.7

CALEO, TOMASELLI, VACCARI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale incidente su attività di escavo di fondali marini e relativa movimentazione)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 dell'articolo 109, il secondo periodo è soppresso.
- b) all'articolo 109, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Gli interventi per i quali viene svolta una procedura di valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, non sono assoggettati alle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5. Le verifiche tecniche finalizzate ad accertare le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei sedimenti marini movimentati, nonché a valutare la significatività dei possibili impatti ambientali connessi alla loro movimentazione per la posa di cavi e condotte, sono svolte nell'ambito delle attività istruttorie relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente".

2. Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, o di connessione con reti energetiche di altri stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,

sentite le Regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti».

Art. 13

13.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Sopprimere l'articolo.

13.2

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 242-bis. – (*Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza*). – 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nei cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi ventiquattro mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, dandone comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica.

4. La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell'ARPA, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, o l'autocertificazione di cui al comma precedente, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi della caratterizzazione della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica.

5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda".

2. L'articolo 242-*bis* si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152».

13.3

MANCUSO, CARIDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 242-bis. – (*Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza*). – 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nei cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi ventiquattro mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare il conseguimento dei valori di concentra-

zione soglia di contaminazione nei suoli, dandone comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica.

4. La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell'ARPA, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, o l'autocertificazione di cui al comma precedente, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi della caratterizzazione della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica.

5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda".

2. l'articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

13.4

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art.242-bis. – (*Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza*). – 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nei cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi ventiquattro mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, dandone comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica.

4. La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell'ARPA, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, o l'autocertificazione di cui al comma precedente, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi della caratterizzazione della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica.

5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di

eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.".

2. L'articolo 242-*bis* si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

13.5

MANCUSO, CARIDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 242-*bis* – (*Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza*) – 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni fornite, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nei cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi ventiquattro mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contamina-

zione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, dandone comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica.

4. La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell'ARPA, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, o l'autocertificazione di cui al comma precedente, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi della caratterizzazione della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica.

5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda"».

13.6

GIBIINO, PAGNONCELLI, PELINO, PERRONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 242-bis.

*(Procedura semplificata per le operazioni
di bonifica o di messa in sicurezza)*

1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico

progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni fornite, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990 n.241.

2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nei cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi ventiquattro mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può auto certificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, dandone comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica.

4. La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell'ARPA, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, o l'autocertificazione di cui al comma precedente, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi della caratterizzazione della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica.

5. Resta feno l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.".

2. L'articolo 242-*bis* si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152».

13.7

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'operatore responsabile dell'avvenuto inquinamento o un soggetto diverso dal responsabile che dichiari l'interessi e accetti la responsabilità e l'onere della bonifica del suolo del sottosuolo e delle falde, con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, rilevati in contraddittorio con ARPA o ISPRA e con i requisiti di cui all'allegato II alla parte IV del presente decreto. Per e aree in cui era già stato approvato il piano di caratterizzazione il progetto dovrà riportarne i risultati. Per le aree in cui il piano di caratterizzazione è stato già eseguito, ivi compresa la validazione, il progetto di bonifica fa riferimento ai dati ivi contenuti nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle fornite, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

13.8

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati e del cronoprogramma di svolgimento dei lavori sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito. Questi ultimi devono essere stati raccolti tenendo conto delle indicazioni dell'Allegato 2 alla parte quarta del presente Decreto, nonché dell'elenco di sostanze di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte quarta, fatta salva l'inclusione di nuove sostanze o l'esclusione di alcune di quelle elencate sulla base di specifiche motivazioni riportate nel progetto. Per le aree per cui al 25 giugno 2014 era stato già approvato il Piano di Caratterizzazione, il progetto dovrà riportarne i risultati. Per le aree per cui al 25 giugno 2014 era stato già eseguito il Piano di Caratterizzazione, ivi compresa la validazione in contraddittorio, il progetto di bonifica fa riferimento ai dati ivi contenuti. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, comunque, le misurazioni di parametri ambientali devono provenire da laboratori accreditati. In questa fase è prevista la validazione in contraddittorio da parte dell'ARPA competente territorialmente su almeno il 5 per cento dei campioni. I costi della validazione sono a carico del soggetto proponente».

13.9

PELINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) al comma 1, dopo il capoverso «Art. 242-bis», aggiungere i seguenti:

«Art. 242-ter.

*(Concentrazioni Soglia di Contaminazione
pari ai valori di fondo esistenti)*

1. Non si applicano le procedure di cui agli articoli 242, 242-bis e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., qualora eventuali su-

peramenti di una o più Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) siano determinati da fenomeni antropici o naturali, in quanto detti superamenti si devono assumere pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lettera *b*) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i..

Art. 242-quater.

(Censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli)

1. Le Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente devono predisporre il censimento e la mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli determinati da fenomeni antropici o naturali, sulla base degli esiti delle analisi di caratterizzazione dei suoli effettuate in contraddittorio dalle varie Agenzie Provinciali per la protezione dell'Ambiente nell'ambito dei vari procedimenti già conclusi e suddivisi per aree omogenee.

2. Il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) rilevato tramite il censimento di cui al comma 1, dovuto a fenomeni antropici o naturali e purché inferiori ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), si assumono pari ai valori di fondo esistente per tutti i parametri superati e pertanto detti valori sono sostitutivi delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste per la bonifica dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato V, Titolo V, Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

3. Le Agenzie regionali e i dipartimenti provinciali per la protezione dell'Ambiente provvedono all'aggiornamento del censimento e mappatura dei valori di fondo esistente dei suoli a conclusione di ogni accertamento eseguito sul territorio»;

c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: "ai fini delle metodiche" sono aggiunte le seguenti parole: "dei parametri e dei limiti di riferimento per i contaminanti inorganici";

2) dopo le parole: "da utilizzare per" la parola: "escludere" è sostituita dalle seguenti parole: "valutare eventuali";

3) dopo le parole: "rischi contaminazione per delle acque sotterranee e" sono eliminate le parole: ", ove conformi ai limiti del test di cessione," ed è aggiunta la parola: "altresì";

b) al comma 3:

1) dopo le parole: "sono fonti di contaminazione" è aggiunta la seguente parola: "potenziale";

2) dopo le parole: "e come tali" sono aggiunte le seguenti parole: ", qualora le concentrazioni attese in falda, valutate mediante modelli di lisciviazione e dispersione in falda, superino i limiti della Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,";

3) dopo le parole: "devono essere rimosse o" sono aggiunte le parole: "in alternativa, attivando le procedure di cui al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,";

4) dopo le parole: "che consentano di utilizzare l'area senza rischi per la salute" sono aggiunte le parole: "e per le acque sotterranee";

3-ter. Le procedure tecnico-operative per la valutazione delle concentrazioni attese in falda, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono fissate da ISPRA entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto. Fino all'adozione delle predette procedure restano ferme, con gli opportuni adeguamenti, le procedure di valutazione relative ai terreni.

3-quater. Alla Tabella 1 dell'Allegato 5, Titolo V alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. al punto 13 la parola: "Stagno" è sostituita da: "Composti organo-stannici».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per l'a gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demani ali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare)».

13.10

MIRABELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «o di messa in sicurezza».

13.11

MIRABELLI, VACCARI, CALEO, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «L'operatore interessato» con le seguenti: «Qualora la potenziale contaminazione non

interessi le acque di falda, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato»;

b) Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «L'operatore è responsabile» con le seguenti: «il soggetto di cui al primo periodo è responsabile»;

c) Al comma 2, sostituire le parole: «l'interessato» con le seguenti: «il soggetto di cui al comma 1», le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni» e le parole: «il soggetto interessato» con le seguenti: «il soggetto di cui al comma 1»;

d) Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Ultimati gli interventi di bonifica, il soggetto di cui al comma 1 presenta il piano di campionamento di collaudo finale all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente per territorio, al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinquegiorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di campionamento di collaudo finale si intende approvato. Le attività di controllo di cui all'Allegato 2 del presente Titolo, sull'esecuzione di tale piano sono espletate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.».

13.12

MIRABELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», primo comma, sostituire le parole: «L'operatore interessato a» con le seguenti: «L'interessato non responsabile che voglia»

13.13

PELINO

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso «Art. 242-bis», comma 1, sostituire le parole: «del suolo» con le seguenti: «delle matrici ambientali suolo, materiali di riporto e sottosuolo»;

b) al capoverso «Art. 242-bis», comma 2, dopo le parole: «salva eventuale proroga non superiore a sei mesi» aggiungere le seguenti: «ov-

vero entro le tempistiche stabilite nel cronoprogramma di cui al comma 1»;

c) al capoverso «Art. 242-bis», comma 3, sostituire le parole: «della matrice suolo» con le seguenti: «delle matrici ambientali suolo, materiali di riporto e sottosuolo»;

d) al capoverso «Art. 242-bis», comma 4, ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: «che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252»;

e) al capoverso «Art. 242-bis», comma 6, sostituire le parole: «del suolo» con le seguenti: «delle matrici ambientali suolo, materiali di riporto e sottosuolo».

13.14

FUCKSIA, COTTI, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», comma 1, sostituire le parole: «può presentare», con le seguenti: «deve presentare».

13.15

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», nel comma 1, dopo le parole: «sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito» inserire le seguenti: «raccolti ed analizzati in contraddittorio con l'Arpa territorialmente competente,»

13.16

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali dati devono, in ogni caso, tener conto dei dati già esistenti in possesso degli enti competenti».

13.17

PUPPATO

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Qualora i dati e le informazioni fornite risultino falsi,

a carico dell'operatore è altresì prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 30 mila e 100 mila euro in caso di bonifiche di valore fino a 500 mila euro, e compresa tra 100 mila e 350 mila euro in caso di bonifiche di valore superiore a 500 mila euro».

13.18

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», dopo comma 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. Il progetto presentato dall'operatore interessato deve essere pubblicato sul sito internet dell'autorità competente per almeno un mese. Entro lo stesso termine sarà consentito al pubblico interessato di presentare osservazioni, segnalazioni, integrazioni e suggerimenti del cui accoglimento o meno dovrà essere dato conto motivatamente nel verbale della conferenza di servizi che sarà pubblicato sul sito dell'ente competente»

13.18-bis.

FUCKSIA, COTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», comma 2, sostituire le parole: «entro i successivi trenta giorni», con le seguenti: «entro e non oltre i successivi trenta giorni».

13.19

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», nel comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con eventuali prescrizioni integrative al progetto o al piano di caratterizzazione».

13.20

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «denominato.» aggiungere le seguenti: «La Conferenza

dei Servizi può disporre ulteriori indagini sul sito, anche per comprendere i livelli originari di esposizione della popolazione al fine di successive valutazioni sanitarie nonché per stabilire l'esatta natura ed estensione della contaminazione. In tal caso i termini della procedura vengono sospesi fino alla presentazione dei risultati delle indagini da parte del proponente».

13.21

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», nel comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di cui agli articoli 242 o 252» aggiungere le seguenti: «e all'Arpa territorialmente competente.».

13.22

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «bonifica che si deve» con le seguenti: «che deve essere condotta in contraddittorio costante con l'Arpa competente e si deve.».

13.23

CALEO, TOMASELLI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», secondo comma, sostituire le parole: «nei successivi dodici mesi» con le seguenti: «nei successivi diciotto mesi.».

13.24

DI BIAGIO

Al comma 1, alinea «242-bis», comma 2, sostituire la parola: «dodici» con la parola: «diciotto.».

13.25

CARIDI, MANCUSO

Al comma 1, alinea «242-bis», comma 2, sostituire la parola: «dodici» con la parola: «diciotto».

13.26

MANCUSO, CARIDI

Al comma 1, alinea «242-bis», comma 2, sostituire la parola: «dodici» con la parola: «diciotto».

13.27

PUPPATO

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», comma 2, sostituire la parola: «dodici» con la parola: «diciotto».

13.28

MIRABELLI, VACCARI, CALEO, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalità tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei principi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo, dovrà essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati.»

13.29

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis.», comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono invitate alla Conferenza dei servizi le associazioni di protezione ambientale, i sindacati e le associazioni datoriali presenti sul territorio regionale nonché i principali comitati locali costituitisi a tutela

dell'ambiente e, in generale, il pubblico interessato qualora individuato. La data di convocazione della Conferenza dei servizi è divulgata tempestivamente tramite il sito WEB istituzionale della Regione ove è pubblicata in formato digitale l'intera documentazione progettuale nonché, non appena disponibili e comunque almeno 30 giorni prima della relativa decisione finale su ciascuna fase del procedimento, la proposta di Piano di caratterizzazione di cui al comma 3, il Piano approvato e i relativi risultati, compresa la validazione, di cui al comma 4. Sulla convocazione sono precisate le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, della Convenzione UNECE».

13.30

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», comma 3, sopprimere il terzo periodo.

13.31

PUPPATO

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», comma 3, sopprimere il terzo periodo.

13.32

MIRABELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», terzo comma, alle parole: «Ultimati gli interventi di bonifica» premettere le seguenti: «Qualora non abbia già provveduto in tal senso, unitamente alla trasmissione del progetto di cui al comma 2,» e sostituire le parole: «presenta il piano di caratterizzazione» con le seguenti: «presenta il piano di collaudo».

13.33

MARTON

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», nel comma 3, dopo le parole: «Ultimati gli interventi di bonifica», inserire le seguenti: «nonché verificata dall'ARPA territorialmente competente la loro completa e corretta

realizzazione e corrispondenza agli elaborati tecnici di cui al comma 2 del presente articolo».

13.34

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione delle matrici suolo,» inserire le seguenti: «sottosuolo e falde».

Conseguentemente, nel medesimo capoverso «Art. 242-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «per la specifica destinazione d'uso» con le seguenti: «Per il solo suolo i valori soglia saranno in relazione alla specifica destinazione d'uso».

13.35

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso» con le seguenti: «per tutte le varie matrici interessate, comprese micro e nano particelle, per le specifiche destinazioni d'uso».

13.36

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», comma 3 sostituire le parole: "Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato." con le seguenti: "Il piano è approvato nei successivi sessanta giorni, anche con eventuali prescrizioni. L'Autorità può richiedere integrazioni una sola volta e, in tal caso, i termini sono sospesi fino all'invio da parte del proponente della documentazione richiesta. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato fatto salvo il caso in cui siano giunte osservazioni dal pubblico interessato o da altri enti. In tal caso

l'Autorità deve comunque motivare adeguatamente il provvedimento di approvazione anche rispetto alle osservazioni pervenute"».

13.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», comma 3, sopprimere le parole: «In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato».

13.39

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», comma 3, sopprimere le parole: «decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato».

13.38

MANCUSO, CARIDI

Al comma 1, alinea 242-bis, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Decorso il termine per l'esecuzione del piano e la validazione dei dati la tutela avverso il silenzio dell'ARPA è disciplinata dall'articolo 31 del decreto-legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

13.40

DI BIAGIO

Al comma 1, alinea «242-bis», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso il termine per l'esecuzione del piano e la validazione dei dati la tutela avverso il silenzio dell'ARPA è disciplinata dall'articolo 31 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

13.41

CARIDI, MANCUSO

Al comma 1, alinea «242-bis», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di aree produttive o commerciali, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, dandone comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica.».

Conseguentemente, sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «4. La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell'ARPA, atte stante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, o l'autocertificazione di cui al comma precedente, costituiscono certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo.»

13.42

PUPPATO

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di aree produttive o commerciali, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, dandone comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica.».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», comma 4, sostituire, il primo periodo con il seguente: «La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell'ARPA, atte stante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, o l'autocertificazione di cui al comma precedente, costituiscono certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo.».

13.43

MIRABELLI, VACCARI, CALEO, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze non incluse nelle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto e le relative proprietà chimico-fisiche e tossicologiche, sono definite dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base di una procedura tecni-

coscientifica definita dal medesimo istituto e resa pubblica. La richiesta, all'Istituto Superiore di Sanità, di definizione della concentrazione soglia di rischio, delle proprietà chimico-fisiche e tossicologiche di una specifica sostanza da parte dell'autorità titolare del procedimento di bonifica dovrà fornire le caratteristiche sito-specifiche del sito e la ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito medesimo.»

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, lettera b), capoverso «Art. 241-bis», sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze specifiche delle attività militari non incluse nella Tabella 1 dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono definite dall'Istituto Superiore di Sanità secondo le modalità di cui all'articolo 242-bis, comma 3-bis.»

13.44

MIRABELLI, VACCARI, CALEO, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», sostituire il comma 4 con il seguente: «4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territori al mente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto».

13.45

MIRABELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», quarto comma, al primo e al secondo periodo, sostituire le parole: «risultati della caratterizzazione» con le seguenti: «risultati del collaudo» e al secondo periodo sostituire le parole: «le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito»

con le seguenti: «una proposta di prosieguo del procedimento da valutare».

13.46

VACCARI, CALEO, PUPPATO

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, l'analisi di rischio ai fini di consentire l'istruttoria del procedimento nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252».

13.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «art. 242-bis», comma 4, terzo periodo, sostituire dalle parole: «le necessarie integrazioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «l'analisi di rischio ai fini di consentire l'istruttoria del procedimento nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252».

13.48

MIRABELLI, VACCARI, CALEO, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», al comma 5, sostituire le parole: «e bonifica» con le seguenti: «d'emergenza» e dopo le parole: «se necessarie» inserire le seguenti: «nonché di comunicazione».

13.48-bis

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora sia necessaria anche la bonifica delle acque

di falda, non è possibile applicare per la sola bonifica del suolo, la procedura semplificata di cui all'articolo 242-bis».

13.49

PUPPATO

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», comma 6, sopprimere le parole da: «salva la valutazione» fino alla fine del comma.

13.50

MIRABELLI, VACCARI, CALEO, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», al comma 6, sopprimere le parole da: «salva la valutazione» fino alla fine del comma.

13.51

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», comma 6, sostituire le parole: «salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda» con le seguenti: «Qualora persista una contaminazione della falda, il procedimento si conclude con un parere motivato da parte dell'Autorità sulle modalità di utilizzo dello stesso da parte dei fruitori e sulla prevenzione di eventuali rischi sanitari. A tal fine si esprime la Asl competente per territorio».

13.52

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», comma 6, dopo le parole: «derivanti dai contaminanti volatili» inserire le seguenti: «solubili e in sospensione, comprese micro e nano particelle.».

13.53

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», comma 6, aggiungere infine, il seguente periodo: «In ogni caso l'esistenza di una contaminazione della falda, anche nel caso non sia riconducibile a sostanze volatili, è riportata nel certificato di destinazione urbanistica dell'immobile».

13.54

TOMASELLI, CALEO, CUOMO, VACCARI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. Il presente articolo non si applica alle aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate.»

Conseguentemente, al comma 2, in fine inserire le seguenti parole: «, fatte salve le aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate.».

13.55

PERRONE

Al comma 1 dopo il punto 6 inserire il seguente punto: «Il presente articolo non si applica alle aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate».

Conseguentemente, alla fine del comma 2 inserire la seguente frase: «, fatte salve le aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate».

13.56

MANCUSO

Al comma 1 dopo il punto 6 inserire il seguente punto: «Il presente articolo non si applica alle aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate».

Conseguentemente, alla fine del comma 2 inserire la seguente frase: «, fatte salve le aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate».

13.57

PUPPATO

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il presente articolo non si applica alle aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate».

Conseguentemente, alla fine del comma 2 inserire il seguente periodo: «, fatte salve le aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate».

13.58

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «242-bis», dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Il presente articolo non si applica alle aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate».

Conseguentemente, al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: «, fatte salve le aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate».

13.59

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «242-bis» inserire la seguente: «non».

13.60

VACCARI, CALEO, PUPPATO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei soli casi in cui le concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinate tramite analisi di rischio, risultino superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione».

13.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «solo nei casi in cui le concentrazioni soglia di rischio (CSR) determinate tramite analisi di rischio, risultino superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)».

13.62

MIRABELLI, CALEO, TOMASELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I proprietari e i titolari di diritti reali di aree libere o dismesse hanno l'obbligo di vigilare e controllare, intervenendo con tutti mezzi di presidio e messa in sicurezza, affinché sulle stesse, anche ad opera di terzi estranei, non vengano depositati rifiuti o sversati materiali o sostanze che possono contaminare il suolo e le acque. Qualora le aree di cui sopra ven-

gano lasciate prive di controllo e presidio, l'obbligo di smaltimento e di eventuale bonifica ricadrà sui proprietari stessi, che dovranno operare nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

13.63

SIMEONI, NUGNES, MORONESE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 242-bis, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica agli interventi di bonifica di siti interessati da inquinamento delle falde idriche superficiali e profonde, adiacenti ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico ed archeologico, a terreni agricoli e ad aree a vocazione agricola, nonché ad aree contenenti case sparse e nuclei abitati, con distanza inferiore a quella prevista dalla legislazione nazionale e da quelle regionali in materia di distanze minime da rispettare per attività classificate insalubri ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie».

13.64

PUPPATO

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e gli ulteriori costi per il ripristino dei siti sono dedotti dagli eventuali oneri dovuti dagli Enti territoriali per la loro acquisizione».

13.65

GIBIINO, PERRONE, PAGNONCELLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

dopo le parole: "ai fini delle metodiche" sono aggiunte le seguenti parole: "dei parametri e dei limiti di riferimento per i contaminanti inorganici";

dopo le parole: "da utilizzare per" la parola: "escludere" è sostituita dalle seguenti parole: "valutare eventuali";

dopo le parole: "rischi contaminazione per delle acque sotterranee e" sono eliminate le parole: ", ove conformi ai limiti del test di cessione," ed è aggiunta la parola: "altresì";

b) al comma 3:

dopo le parole: "sono fonti di contaminazione" è aggiunta la seguente parola: "potenziale";

dopo le parole: "e come tali" sono aggiunte le seguenti parole: ", qualora le concentrazioni attese in falda, valutate mediante modelli di lisciviazione e dispersione in falda, superino i limiti della Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,";

dopo le parole: "che consentano di utilizzare l'area senza rischi per la salute" sono aggiunte le parole: "e per le acque sotterranee";

Aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le procedure tecnicooperative per la valutazione delle concentrazioni attese in falda, di cui al comma 3 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono fissate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto per la protezione dell'ambiente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione delle predette procedure restano ferme le procedure di valutazione relative ai terreni».

13.67

DI BIAGIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13 è aggiunto in fine il seguente comma: "13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4."».

13.68

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13 è aggiunto in fine il seguente comma: "13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4."».

13.69

CARIDI, MANCUSO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

«3-bis). All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13 è aggiunto infine il seguente comma:

"13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4".

3-ter). All'articolo 252 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con decreto di natura non regolamentare"».

13.70

PUPPATO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13 è aggiunto in fine il seguente comma:

"13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4".

3-ter. All'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con decreto di natura non regolamentare"».

13.71

TOMASELLI, CALEO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13 è aggiunto in fine il seguente comma:

"13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4."».

13.72

MIRABELLI, CALEO, TOMASELLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: "ai fini delle metodiche" sono aggiunte le seguenti parole: "dei parametri e dei limiti di riferimento per i contaminanti inorganici";

2) dopo le parole: "da utilizzare per" la parola: "escludere" è sostituita dalle seguenti parole: "valutare eventuali";

3) dopo le parole: "rischi contaminazione per delle acque sotterranee e" sono eliminate le parole: ", ove conformi ai limiti del test di cessione," ed è aggiunta la parola: "altresì";

b) al comma 3:

1) dopo le parole: "sono fonti di contaminazione" è aggiunta la seguente parola: "potenziale";

2) dopo le parole: "e come tali" sono aggiunte le seguenti parole: ", qualora le concentrazioni attese in falda, valutate mediante modelli di lisciviazione e dispersione in falda, superino i limiti della Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,";

3) dopo le parole: "che consentano di utilizzare l'area senza rischi per la salute" sono aggiunte le parole: "e per le acque sotterranee";

4) Aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le procedure tecnicooperative per la valutazione delle concentrazioni attese in falda, di cui al comma 3 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono fissate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto per la protezione dell'ambiente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione delle predette procedure restano ferme le procedure di valutazione relative ai terreni"».

13.66

GIBIINO, PERRONE, PAGNONCELLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

«3-bis. Dopo l'articolo 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 242-ter.

(Concentrazioni soglia di contaminazione pari ai valori di fondo esistenti)

Non si applicano le procedure di cui agli articoli 242, 242-bis e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, qualora eventuali superamenti di una o più Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) siano determinati da fenomeni antropici o naturali, in quanto detti superamenti si devono assumere pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati, ai sensi dell'articolo 240 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

Art. 242-quater.

(Censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli)

1. Le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente devono predisporre il censimento e la mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli determinati da fenomeni antropici o naturali, sulla base degli esiti delle analisi di caratterizzazione dei suoli effettuate in contraddittorio dalle varie Agenzie Provinciali per la protezione dell'Ambiente nell'ambito dei vari procedimenti già conclusi e suddivisi per aree omogenee.

2. Il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) rilevato tramite il censimento di cui al comma 1, dovuto a fenomeni antropici o naturali e purchè inferiori ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) si assumono pari ai valori di fondo esistente per tutti i parametri superati e pertanto detti valori sono sostitutivi delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste per la bonifica dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato V, Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

3. Le Agenzie regionali e i dipartimenti provinciali per la protezione dell'Ambiente provvedono all'aggiornamento del censimento e mappatura dei valori di fondo esistente dei suoli a conclusione di ogni accertamento eseguito sul territorio"».

13.73

MIRABELLI, CALEO, TOMASELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 242 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 242-ter.

(Concentrazioni soglia di contaminazione pari ai valori di fondo esistenti)

Non si applicano le procedure di cui agli articoli 242, 242-bis e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, qualora eventuali superamenti di una o più Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) siano determinati da fenomeni antropici o naturali, in quanto detti superamenti si devono assumere pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati, ai sensi dell'articolo 240 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

Art. 242-quater.

(Censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli)

1. Le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente devono predisporre il censimento e la mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli determinati da fenomeni antropici o naturali, sulla base degli esiti delle analisi di caratterizzazione dei suoli effettuate in contraddittorio dalle varie Agenzie Provinciali per la protezione dell'Ambiente nell'ambito dei vari procedimenti già conclusi e suddivisi per aree omogenee.

2. Il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) rilevato tramite il censimento di cui al comma 1, dovuto a fenomeni antropici o naturali e purchè inferiori ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) si assumono pari ai valori di fondo esistente per tutti i parametri superati e pertanto detti valori sono sostitutivi delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste per la bonifica dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato V, Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

3. Le Agenzie regionali e i dipartimenti provinciali per la protezione dell'Ambiente provvedono all'aggiornamento del censimento e mappatura dei valori di fondo esistente dei suoli a conclusione di ogni accertamento eseguito sul territorio».

13.74

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Sopprimere il comma 4.

13.75

ZIZZA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:

"8-*quater*. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-*quinquies*. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-*sexies*. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e

dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-*quater* del presente articolo adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-*quater* o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-*quater*. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.

8-*septies*. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti in Lista Verde individuati dal Regolamento VE n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione."».

13.78

GAMBARO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 8-*ter* sono aggiunti i seguenti:

"8-*quater*. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-quinquies. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-*quater* del presente articolo adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-*quater* o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-*quater*. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.

8-septies. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti in Lista

Verde individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del DLgs n. 59/2005, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione."».

13.77

GAMBARO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:

"8-*quater*. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di CUI all'articolo 6, comma 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-*quinqies*. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste.

Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati".».

13.76

ZIZZA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:

"8-quater. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-quinquies. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati».

13.79

MORGONI, VACCARI, CALEO, PUPPATO

Al comma 4, capoverso «8-quater» dopo le parole: «ferme le quantità massime stabilite» inserire le seguenti: «, per le attività di recupero contemplate negli atti dell'Unione europea adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE,».

13.80

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4, capoverso «8-quater», dopo le parole: «quantità massime stabilite», inserire le seguenti: «, per le attività di recupero contemplate negli atti dell'Unione europea adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della Direttiva 2008/98/CE,».

13.81

COMPAGNONE, RUVOLO, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) ai sensi dell'articolo 184-bis del Codice dell'ambiente, il fresato d'asfalto è considerato un sottoprodotto e non rifiuto speciale non pericoloso».

13.82

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "L'adesione ai sistemi collettivi è libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza.";

b) al comma 4, in fine, sono aggiunte le parole: "I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità.";

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di Vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire e deve prestare una garanzia finanziaria in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella misura e secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25.";

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale.";

e) al comma 9, in fine, sono aggiunte le parole: "Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di Vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma.";

f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«11. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al tre per cento, in almeno un raggruppamento.

12. I sistemi collettivi esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 11 entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al

comma precedente, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma precedente, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità all'articolo 35.».

13.83

DI BIAGIO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole: "L'adesione ai sistemi collettivi è libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza.";

b) al comma 4, in fine, sono aggiunte le parole: "I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità.";

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di Vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire e deve prestare una garanzia finanziaria in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella misura e secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25.";

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale.";

e) al comma 9, in fine, sono aggiunte le parole: "Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di Vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma.";

f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

"11. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al tre per cento, in almeno un raggruppamento.

12. I sistemi collettivi esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 11 entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma precedente, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma precedente, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità all'articolo 35."».

13.84

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettera c) del decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

13.85

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera c) del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni nella

legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato I, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

13.86

GIBIINO, PERRONE, PAGNONCELLI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera c) del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

13.87

TOMASELLI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera c) del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e succes-

sive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

13.88

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera c) del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

13.89

ZIZZA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera u) è sostituita dalla seguente:

"u) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento."».

13.90

GAMBARO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *u*) è sostituita dalla seguente:

"*u*) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento."».

13.91

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno, fino alla data del 31 dicembre 2016».

13.92

GIBIINO, PERRONE, PAGNONCELLI

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

«4-bis. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno, fino alla data del 31 dicembre 2016».

13.93

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

«4-bis. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno, fino alla data del 31 dicembre 2016.»

13.94

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

«4-bis. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno, fino alla data del 31 dicembre 2016.»

13.95

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Sopprimere il comma 5.

13.96

PERRONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 8-ter, è inserito il seguente:

"8-quater. Le attività di trattamento delle specifiche tipologie di rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/ 98/Ce sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 e dal presente articolo a condizione che, ferme le quantità massime stabilite, per le attività di recupero contemplate negli atti dell'U-

nione europea adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1008/98/Ce, dai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2012, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dagli atti dell'Unione europea adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva con particolare riferimento: *a)* alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; *b)* alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività; *c)* alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; *d)* alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali agli utilizzi individuati."».

13.97

MANCUSO, CARIDI

Al comma 5 apportare le seguenti modifiche:

dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis)* All'articolo 240, comma 1, alla lettera *o)* dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati"; dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti".»

Dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis)* All'articolo 242 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"*7-bis.* I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinari dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa; nell'ambito del procedimento è acquisita anche la valutazione di impatto ambientale da parte delle amministrazioni competenti, se necessaria."

2) al comma 8 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere ri-

mosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute".

3) al comma 12 dopo le parole: "si coordina con le altre amministrazioni." è aggiunto il seguente periodo: "Gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio dovranno essere fornite dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti".

4) al comma 13 dopo le parole: "competete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica" sono aggiunte le seguenti parole: "entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica".».

13.98

FUCKSIA, COTTI

Al comma 5 sopprimere la lettera b).

13.99

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 5, lettera b), capoverso, «art. 241-bis» sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

"1. Ai fini della restituzione ai territori delle aree di demanio pubblico concesse ad uso esclusivo e temporaneo alla difesa militare e alla sicurezza nazionale; al fine dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna a, dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, del presente decreto.

2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell'effettivo livello di contaminazione e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali."».

13.100

MIRABELLI, VACCARI, CALEO, TOMASELLI

Al comma 5, lettera b), capoverso «Art. 241-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «connesse alla difesa nazionale» inserire le seguenti: «, ad esclusione di aree adibite ad alloggio/foresteria»;

b) al comma 3, dopo le parole: «destinazione residenziale» inserire le seguenti: «o di aree militari adibite ad alloggio/foresteria».

13.101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 5, lettera b), capoverso «art. 241-bis», comma 1, dopo le parole: «difesa nazionale» inserire le seguenti: «ad esclusione delle aree su cui non insistono arsenali o aree dedicate allo sgancio o all'esplosione di materiale bellico».

13.102

PERRONE

Al comma 5, lettera b), alla fine del punto 3, inserire la seguente frase: «e gli ulteriori costi per il ripristino dei siti saranno dedotti dal prezzo di cessione dovuto dagli Enti territoriali per la loro acquisizione».

13.103

TOMASELLI, CALEO, CUOMO

Al comma 5, lettera b), capoverso «241-bis», al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli ulteriori costi per il ripristino dei siti saranno dedotti dal prezzo di cessione dovuto dagli Enti territoriali per la loro acquisizione».

13.104

LANGELLA, RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 5, lettera b), alla fine del punto 3, inserire la seguente frase: «e gli ulteriori costi per il ripristino dei siti saranno dedotti dal prezzo di cessione dovuto dagli Enti territoriali per la loro acquisizione».

13.105

MANCUSO

Al comma 5, lettera b), alla fine del punto 3, inserire la seguente frase. «e gli ulteriori costi per il ripristino dei siti saranno dedotti dagli eventuali oneri dovuti dagli Enti territoriali per la loro acquisizione».

13.106

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 5, lettera b), capoverso «Art. 241-bis», comma 3 aggiungere, in fine le seguenti parole: «e gli ulteriori costi per il ripristino dei siti saranno dedotti dal prezzo di cessione dovuto dagli Enti territoriali per la loro acquisizione».

13.107

MORONESE, MARTELLI

Al comma 5, lettera b), capoverso, «Art. 241-bis», al comma 4 dopo le parole: «sulla base» inserire: «anche».

13.108

MARTON

Al comma 5, lettera b), capoverso «Art. 241-bis», nel comma 4, sostituire le parole: «delle informazioni tecniche fornite dal» con le seguenti: «dei rilievi condotti dal medesimo Istituto in collaborazione con il».

13.109

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 5, lettera b), capoverso «241-bis», comma 4, dopo le parole: «Ministero della Difesa.» aggiungere le seguenti: «In ogni caso per le sostanze per cui l'Istituto superiore di Sanità si sia già espresso entro il 25 giugno 2014, i limiti da considerare sono quelli contenuti nel parere già rilasciato».

13.110

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 5, lettera b), capoverso, «art. 241-bis», sopprimere il comma 5.

13.111

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 5, lettera b), capoverso, «art. 241-bis», al comma 5 sostituire le parole: «con propria determinazione» con le seguenti: «, di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e della Sanità e con l'ISS, sentita l'Arpa regionale competente,»

13.112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 5, lettera b), capoverso «art. 241-bis», sopprimere il comma 7.

13.113

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 5, lettera b), capoverso, «art. 241-bis», sopprimere il comma 7.

13.114

NUGNES, CIOFFI, GIROTTI, CASTALDI, PUGLIA, CATALFO, BLUNDO

Al comma 5, lettera b), capoverso «Art. 241-bis», sopprimere il comma 7.

13.115

PUPPATO

Al comma 5, lettera b), capoverso «Art. 241-bis», comma 7, punto «(2-bis), sopprimere le seguenti parole: "di emissione anche più elevati e proporzionati ai livelli di produzione".

13.116

DI BIAGIO

Al comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) all'allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è premessa la seguente disposizione: «Classificazione dei rifiuti»:

1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella Decisione 2000/532/CE.

2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso «assoluto», esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso «assoluto», esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

la scheda informativa del produttore;
la conoscenza del processo chimico;
il campionamento e l'analisi del rifiuto;

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

le fonti informative europee ed internazionali;

la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante:

comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione».

13.117

GIBIINO, PELINO, PERRONE, PAGNONCELLI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire le seguenti lettere:

«c) All'articolo 240, comma 1:

alla lettera o) dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti staccati»" dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti".

d) All'articolo 242:

1. al comma 8 aggiungere infine il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute".

2. al comma 12 dopo le parole: "Si coordina con le altre amministrazioni" aggiungere il seguente periodo: "Gli esiti delle analisi effettuate in

contraddittorio dovranno essere fornite dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti".

3. al comma 13 dopo le parole: "competete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica" sono aggiunte le seguenti parole: "entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica".

4. dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinari dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa; nell'ambito del procedimento è acquisita anche la valutazione di impatto ambientale da parte delle amministrazioni competenti, se necessaria".».

13.118

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire le seguenti lettere:

«c) All'articolo 240, comma 1:

alla lettera o) dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti staccati»" dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti".

d) All'articolo 242:

1. al comma 8 aggiungere infine il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute".

2. al comma 12 dopo le parole: "Si coordina con le altre amministrazioni" aggiungere il seguente periodo: "Gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio dovranno essere fornite dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti".

3. al comma 13 dopo le parole: "competete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica" sono aggiunte le seguenti parole: "entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica".

4. dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinari dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa; nell'ambito del procedimento è acquisita anche la valutazione di impatto ambientale da parte delle amministrazioni competenti, se necessaria".».

13.119

GIBIINO, PERRONE, PAGNONCELLI

Al comma 5 aggiungere la seguente lettera:

«c) Alla tabella 1 dell'Allegato 5, Titolo V alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. al punto 13, la parola "stagno" è sostituita dalle seguenti "composti organo-stannici"».

13.120

SCALIA

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'art. 252, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Ai fini dell'individuazione dei siti di interesse nazionale, mentre è sufficiente il requisito previsto dal comma 2-bis, non è necessaria la compresenza di tutti i requisiti previsti dalle lettere da a) a f-bis) del comma 2."».

13.121

GIBIINO, PAGNONCELLI, PELINO, PERRONE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi».

13.122

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sotto prodotti ai sensi dell'articolo 184 bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi».

13.123

TOMASELLI

Dopo il comma 5 inserire il seguente comma:

«5-bis. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi».

13.124

DI BIAGIO

Dopo il comma 5 inserire il seguente comma:

«5-bis. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi».

13.125

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi».

13.126

MIRABELLI, CALEO, TOMASELLI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) Alla tabella 1 dell'Allegato 5, Titolo V alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 13, la parola: "stagno" è sostituita dalle seguenti: "composti organo-stannici"».

13.127

GIBIINO, PERRONE

Al comma 8, sostituire le parole da: «è individuata» sino a: «nella predetta categoria» con le seguenti: «sono individuati nell'ambito della categoria di lavorazioni OG12, di cui all'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, specificata mente riferita alla realizzazione di opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale,

i requisiti di esecuzione necessari ai fini della realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari».

Conseguentemente, al comma 8, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «All'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nella declaratoria della categoria OG12 dopo le parole: "protezione ambientale" sono inserite le seguenti parole: ", di opere di smantellamento e messa sicurezza di impianti nucleari"».

13.128

MANCUSO, CARIDI

Al comma 8 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole da: «è individuata» sino a: «nella predetta categoria» con le seguenti: «sono individuati nell'ambito della categoria di lavorazioni OG12, di cui all'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, specificatamente riferita alla realizzazione di opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale, i requisiti di esecuzione necessari ai fini della realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari»;

b) dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «All'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nella declaratoria della categoria OG12 dopo le parole: "protezione ambientale" sono inserite le seguenti parole: ", di opere di smantellamento e messa sicurezza di impianti nucleari"».

13.129

GIROTTI, CASTALDI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'eternit o dell'amianto negli edifici pubblici e privati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015.

9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-bis, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2014 e in 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.130

CASTALDI, BLUNDO, GIROTTO

Dopo il comma 9, aggiungere infine il seguente:

«9-bis. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti sul territorio nazionale, l'Istituto superiore di sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico "Sentieri" relativo al sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino, come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2008, effettuato dal 2002 al 2007 e aggiorna lo studio per la medesima area, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, con particolare riferimento alle malformazioni congenite e ai tumori, fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi. Tali attività sono svolte con il supporto dell'A.R.P.A. Abruzzo secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

13.131

TOMASELLI, CALEO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sostituire le parole da "comune" fino alla fine del periodo con le seguenti: "tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero o allo smaltimento attraverso aziende specializzate"».

Conseguentemente sopprimere il terzo periodo.

13.0.1

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica)

1. Il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quando sono rispettate le seguenti condizioni:

a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);

b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è utilizzato sul medesimo territorio;

c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);

d) gli impianti di cui al presente comma sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme anti-

smiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

13.0.2

FUCKSIA, COTTI, CASTALDI, GIROTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, articolo 7, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Al fine di una redazione del Programma nazionale trasparente e conforme ai principi e criteri enunciati dalla direttiva 2011/70 Euratom, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, entro e non oltre il termine di sessanta giorni prima dell'approvazione del decreto di cui al precedente comma 1, trasmettono alle Camere lo schema del Programma nazionale, affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti rendono il parere entro 30 giorni dalla trasmissione dello schema di Programma nazionale."».

13.0.3

FUCKSIA, COTTI, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, articolo 7, al comma 4, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", entro e non oltre i sessanta giorni precedenti alla sua approvazione."».

13.0.4

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, SUSTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al comma 7 dell'art. 41-*bis* della legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "nel definire al comma 1, lettera *b*), i materiali da scavo integra a tutti gli effetti" sono aggiunte le seguenti: "anche retroattivi"».

13.0.5

BLUNDO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per la bonifica del sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino)

1. L'erogazione delle risorse stanziare per la bonifica del sito d'interesse nazionale di «Bussi sul Tirino», come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2008, al fine di consentire la reindustrializzazione delle aree industriali dismesse e dei siti limitrofi, è subordinata, previa caratterizzazione delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e falde, alla definizione, sentite le associazioni dei cittadini, di un nuovo accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del are, la regione Abruzzo, la provincia di Chieti, la provincia di Pescara e i comuni interessati.».

Art. 14.**14.1**

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Sopprimere l'articolo.

14.2

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
_____**14.3**

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
_____**14.4**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «anche in deroga alle disposizioni vigenti».
_____**14.5**

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fermo restando l'obbligo dello smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito del territorio regionale.».
_____**14.6**

MANCUSO, CARIDI

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.
_____**14.7**

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

14.8

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

14.9

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Sopprimere il comma 2.

14.10

TOMASELLI, FABBRI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'obbligatorietà del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unitamente agli adempimenti informatici e contributivi relativi al Sistema. Restano fermi, per i soggetti di cui all'articolo 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli adempimenti cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto e l'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedente mente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilità dei rifiuti è semplificato, ai sensi dell'articolo 188-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con:

a) l'applicazione dell'interoperabilità, della trasmissione asincrona dei dati relativi alle movimentazioni di rifiuti, di un *format* delle schede cronologica e di movimentazione uguale a quello usato per gli adempimenti cartacei del registro di carico e scarico e del formulario nei modelli definiti con i decreti ministeriali n. 145 e n. 148 del 1° aprile 1998;

b) la possibilità di utilizzare in alternativa alle *Black Box* altre apparecchiature GPS (*Global Position System*) equivalenti;

c) l'unificazione dei registri per le diverse attività svolte nella singola unità locale;

d) la sostituzione dei dispositivi *token usb*.

Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalità per rendere operative le semplificazioni, nonché il termine di decorrenza degli

adempimenti sospesi ai sensi del presente comma. La decorrenza degli adempimenti sospesi è in ogni caso subordinata al riordino, all'armonizzazione e al coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica e costi, diretti o indiretti, per gli utenti».

14.11

MANCUSO, CARIDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'obbligatorietà del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unitamente agli adempimenti informatici e contributivi relativi al Sistema. Restano fermi, per i soggetti di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli adempimenti cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto e l'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilità dei rifiuti è semplificato, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con:

a) l'applicazione dell'interoperabilità, della trasmissione asincrona dei dati relativi alle movimentazioni di rifiuti, di un format delle schede cronologica e di movimentazione uguale a quello usato per gli adempimenti cartacei del registro di carico e scarico e del formulario nei modelli definiti con i decreti ministeriali n. 145 e n. 148 del 1 aprile 1998;

b) la possibilità di utilizzare in alternativa alle *Black Box* altre apparecchiature GPS (*Global Position System*) equivalenti;

c) l'unificazione dei registri per le diverse attività svolte nella singola unità locale;

d) la sostituzione dei dispositivi *token usb*.

Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalità per rendere operative le semplificazioni, nonché il termine di decorrenza degli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma. La decorrenza degli adempimenti sospesi è in ogni caso subordinata al riordino, all'armonizzazione e al coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Dall'attuazione

zione del presente comma non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica e costi, diretti o indiretti, per gli utenti.»

14.12

PUPPATO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In considerazione delle attività di semplificazione e delle modifiche attualmente ancora in corso sul sistema di tracciabilità dei rifiuti, sino al completamento e alla piena operatività delle stesse è sospeso il pagamento dei contributi dovuti a questo titolo dagli utenti. Agli oneri di cui al precedente periodo, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3 milioni di euro per l'anno 2015; b) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole per un ammontare pari a 2 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015; c) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014».

14.13

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 2, dopo le parole: «finanza pubblica» inserire il seguente periodo: «In considerazione delle attività di semplificazioni e delle modifiche attualmente ancora in corso sul sistema di tracciabilità dei rifiuti, sino al completamento e piena operatività delle stesse è sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti».

14.14

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro dello sviluppo economico e le associazioni imprenditoriali, contenente le disposizioni, anche integrative e correttive, per il riordino, l'armonizzazione e il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;

b) riassetto, sistemazione e coordinamento delle disposizioni vigenti per garantire coerenza con i principi della giurisprudenza costituzionale ed europea;

c) eliminazione di oneri, adempimenti o condizioni non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, ovvero non ragionevolmente esigibili.

Il regolamento di cui al presente comma è emanato entro il 31 dicembre 2014 e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di legge o regolamentari in contrasto con il medesimo».

14.15

TOMASELLI, FABBRI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro dello sviluppo economico e le associazioni imprenditoriali, contenente le disposizioni, anche integrative e correttive, per il riordino, l'armonizzazione e il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;

b) riassetto, sistemazione e coordinamento delle disposizioni vigenti per garantire coerenza con i principi della giurisprudenza costituzionale ed europea;

c) eliminazione di oneri, adempimenti o condizioni non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, ovvero non ragionevolmente esigibili.

Il regolamento di cui al presente comma è emanato entro il 31 dicembre 2014 e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di legge o regolamentari in contrasto con il medesimo».

14.16

SUSTA, MARAN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 188-ter, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, nel caso di trasbordo da nave a nave o *transshipment*, nonché nel caso di vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri dall'estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, le imprese e gli enti interessati non sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del medesimo decreto in quanto si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei rifiuti previste dal Regolamento CE n. 1013 del 2006».

14.17

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-ter. Dal 30 giugno 2015 i registri di carico e scarico dei rifiuti sono tenuti in modalità elettronica e i formulari per il trasporto dei rifiuti sono stampati direttamente tramite il SISTRI, con conseguente abrogazione degli obblighi di vidimazione. Nel rispetto dei tempi di registrazione stabiliti, i registri in modalità elettronica sono tenuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate e le società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ferma la responsabilità dei soggetti obbligati. Con decreto del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono definite le modalità per l'utilizzo del servizio."».

14.18

MARAN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. il comma 12 dell'articolo 193 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

"12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, è un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine di trenta giorni.

Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro.

12-bis. I rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito preliminare.

Se alla scadenza di tale termine i rifiuti non sono presi in carico dall'impresa navale o ferroviaria o da altri operatori che effettuano il successivo trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore, al produttore nonché se esistente, all'intermediario o al diverso soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, deve provvedere alla presa in carico di detti rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione dei rifiuti stessi.

La presa in carico dei rifiuti entro il termine di cui al presente comma, terzo periodo e la comunicazione entro il termine di cui al presente comma, secondo periodo, escludono, per i soggetti rispettivamente obbligati a detti comportamenti, la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

È fatto obbligo al soggetto al quale sono affidati i rifiuti, come tali notificatigli dal soggetto che organizza il trasporto, in attesa della presa in carico degli stessi di garantire che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto delle pertinenti norme di tutela ambientale e sanitaria.

12-ter. Quanto previsto ai precedenti commi non modifica le eventuali responsabilità del trasportatore, dell'intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, in conseguenza della violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore. Restano fermi gli obblighi e gli adem-

pimenti del trasportatore, dell'intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, riguardo alla compilazione ed alla sottoscrizione delle schede SISTRI di rispettiva competenza."».

14.19

PUPPATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso "1", primo periodo, sopprimere le parole "trattano o";

b) al comma 2, dopo le parole "inclusi i nuovi produttori", inserire le seguenti: "che producono rifiuti pericolosi";

c) al comma 12-bis, capoverso "1-quater", lettera d), sopprimere le parole "almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed"».

14.20

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "3 marzo 2014", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016".

b) al comma 3-bis, le parole "Nei dieci mesi successivi dalla data del 1° ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole "non si applicano.", è aggiunto il seguente periodo: "Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nomi-

nati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo"».

14.21

Maurizio Rossi

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "3 marzo 2014", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016";

b) al comma 3-bis, le parole "Nei dieci mesi successivi dalla data dello ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole "non si applicano.", è aggiunto il seguente periodo: "Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo"».

14.22

GALIMBERTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "3 marzo 2014", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016";

b) al comma 3-bis, le parole "Nei dieci mesi successivi dalla data del 1° ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre

2015"; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole "non si applicano.", è aggiunto il seguente periodo: "Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo"».

14.23

MANCUSO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "3 marzo 2014", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016";

b) al comma 3-bis, le parole "Nei dieci mesi successivi dalla data dello ottobre 2013" sono, sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole "non si applicano.", è aggiunto il seguente periodo: "Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo"».

14.24

GAMBARO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "3 marzo 2014", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016";

b) al comma 3-bis, le parole "Nei dieci mesi successivi dalla data del 1° ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole "non si applicano.", è aggiunto il seguente periodo: "Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo"».

14.25

PERRONE, PELINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "3 marzo 2014", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016";

b) al comma 3-bis, le parole "Nei dieci mesi successivi dalla data del 1° ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole "non si applicano.", è aggiunto il seguente periodo: "Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è proroga

bile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo"».

14.29

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il termine di cui al comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, è differito al 1° gennaio 2016, per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ad eccezione dei comuni e delle imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania

2-ter. Al comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «Nei dieci mesi successivi dalla data del 1° ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: «non si applicano.», è aggiunto il seguente periodo: "Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo"».

14.26

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, del decreto legislativo 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, le parole "3 marzo 2014" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014";

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto, come modificato ai sensi del comma 9, è stabilito al 31 dicembre 2015. Entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dalle norme comunitarie di settore. All'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia Digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data".

c) al comma 10, dopo le parole "di cui al comma 8" sono aggiunte le seguenti: "Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia Digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello stato di previsione del Ministero, al netto di quanto già versato"».

14.27

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 12-bis, punto 1-quater, lettera d) dell'articolo 11 del decreto-legge 101 del 2013, così come convertito dalla legge n. 125 del 2013, sono soppresse le parole: "e almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed"».

14.28

PUPPATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 12-bis, capoverso "1-quater", lettera d), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed" sono soppresse».

14.30

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

*Sopprimere il comma 3.***14.31**

BARANI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3-bis. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come da ultimo prorogato dal decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015.

3-ter. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania e sino al completamento degli impianti di recupero e trattamento degli stessi, è autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 e dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26».

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i commi 6-bis e 6-ter sono sostituiti dai seguenti:

«6-bis. I commissari *ad acta* di cui al comma 6 esercitano tutte le funzioni di stazione appaltante, compreso anche l'espletamento dei compiti di responsabile unico del procedimento e di Direttore per l'esecuzione contrattuale, e, in particolare, provvedono alla stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento delle concessioni per la progettazione, costruzione e gestione delle opere di competenza curando altresì le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere. In deroga all'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei progetti è sostituita da un'attestazione del Re-

sponsabile unico del procedimento di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della loro conformità alla normativa vigente.

6-ter. Nell'espletamento dei compiti conferiti, i commissari *ad acta* possono avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e degli uffici delle Amministrazioni interessate alla realizzazione dell'opera e ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziare per la realizzazione dell'opera. Ai Commissari non spetta alcun compenso per l'opera prestata in tale qualità, fermo restando il compenso per il ruolo di RUP e DEC.

6-quater. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnicoamministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

6-quinquies. I Commissari *ad acta* provvedono, altresì, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli impianti in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. L'approvazione delle predette localizzazioni, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione.

6-sexies. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e ad ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, i Commissari *ad acta* danno notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e sul BURC della Regione Campania.

6-septies. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione al Burc. Non si applica l'articolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree, i predetti Commissari provvedono, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

6-octies. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario *ad acta* entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del provvedimento di localizzazione.

6-novies. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario *ad acta*, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successivo provvedimento, dal Commissario straordinario a favore del patrimonio indisponibile della regione Campania».

14.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

14.33

CIOFFI, FATTORI, GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA, CATALFO, BLUNDO

Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

14.34

CUOMO, SAGGESE, SOLLO

Sopprimere i commi 4 e 5.

14.35

NUGNES, CIOFFI, MORONESE, MARTELLI

Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:

«4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 Causa 297/08, il Consiglio dei Ministri,

su proposta del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nomina il Presidente della Regione commissario *ad acta* per la realizzazione di tutti gli impianti di compostaggio necessari alla Regione Campania, e la messa in funzione di tutti gli impianti esistenti ad oggi inattivi, nonché per il *revamping* dei sette impianti *ex* CDR, denominati «tritovagliatori», ai fini del loro rifunzionamento finalizzato alla selezione, vagliatura e recupero di tutta la materia, con impianto finale di estrusione, per la produzione di materia prima, secondo le norme UNI plast 10667/14 e UNI 10667/16 2003, e per il riutilizzo della parte residua non riciclabile. A tal fine, il Presidente della Regione redige la progettazione, effettua le procedure di gara e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario della gara, effettuata con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal codice dei contratti; provvede all'affidamento delle concessione e della direzione dei lavori e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere, sentiti i Comuni interessati.

5. Nell'espletamento dei compiti conferiti, il Presidente della Regione si avvale del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e degli uffici delle Amministrazioni interessate alla realizzazione delle opere e ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziare per la realizzazione dell'opera di cui all'impianto di incenerimento dei rifiuti di cui al bando di gara della Provincia di Salerno, pubblicato in data 2 novembre 2010 nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea.

6. Con il decreto di nomina è indicata la durata dell'incarico del commissario *ad acta*, che non può comunque superare i tempi per l'ultimazione dell'opera previsti dal cronoprogramma approvato.

7. Al presidente della Regione non spetta alcun compenso per l'opera prestata in tale qualità di responsabile dell'attuazione, fermo restando il compenso per l'eventuale direzione dei lavori che grava sulle risorse stanziare per la realizzazione delle opere».

14.36

CIOFFI

Sostituire i commi da 4 a 7 con il seguente:

«4. Al fine di verificare la reale necessità della realizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti e in considerazione dell'attuale condizione economico-finanziaria che impone, a tutela della finanza pubblica, particolari esigenze di cautela nella verifica della sostenibilità del piano economico-finanziario dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al bando di gara della Provincia di Salerno, pubblicato in data 2 novembre 2010 nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea, prima di procedere alla stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario presenta nuova-

mente alla stazione appaltante il piano economico-finanziario posto a base di gara, accompagnato da una completa e dettagliata analisi dell'intervento che attesti la sostenibilità dell'investimento pubblico e la coerenza, considerati i tempi di costruzione, con gli obiettivi comunitari, anche ai fini della valutazione dei pericoli per la salute dell'uomo e dell'ambiente derivanti dalla realizzazione del medesimo impianto. Fino all'esito della verifica, tutti gli effetti dei contratti stipulati sono sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere avanzate pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo».

14.37

CALEO, CUOMO, SOLLO, SAGGESE, CAPACCHIONE

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 – Causa 297/08, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, confermato dall'articolo 10 comma 6 del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito dalla legge n. 26 del 2010. Il commissario, in esecuzione dell'incarico:

1) individua il bacino di potenziale interesse dell'impianto, con riferimento al sopravvenuto assetto gestionale del ciclo dei rifiuti disciplinato in Campania dalla legge regionale n. 5 del 24 gennaio 2014;

2) effettua uno studio aggiornato sulla produzione dei rifiuti con riferimento al potenziale bacino d'utenza, valutando lo stato della raccolta differenziata in atto ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto, definendone, in conseguenza, caratteristiche tecnologiche, dimensionamento e potenzialità di smaltimento;

3) esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento delle concessione per la progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere;

4) garantisce, attraverso opportuni atti amministrativi e convenzionali, che il Comune nel cui territorio ricade la realizzazione dell'impianto ed i Comuni confinanti e contigui, partecipino con propri rappresentanti ad organismi preposti alla vigilanza sul rispetto, in fase realizzativa e gestionale dell'impianto, della vigente normativa ambientale e di sicurezza».

14.38

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 — Causa 297/08, la Regione Campania esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento delle concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al bando di gara della Provincia di Salerno, pubblicato in data 2 novembre 2010 nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea, e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere».

14.39

CIOFFI, GIROTTO, CASTALDI, CATALFO, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, compresa la direzione dei lavori,».

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'affidamento della direzione dei lavori ad un soggetto appartenente al personale tecnico di ruolo del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. Il compenso per la direzione dei lavori grava sulle risorse stanziare per la realizzazione dell'opera».

Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole da: «fermo restando» fino alla fine del comma.

14.40

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 resta in vigore anche dopo l'entrata in operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) dello stesso.».

14.41

FILIPPI

Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 193, il comma 12 è sostituito dai seguenti:

"12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, e' un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine di trenta giorni.

Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro.

12-bis. I rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito preliminare.

Se alla scadenza di tale termine i rifiuti non sono presi in carico dall'impresa navale o ferroviaria o da altri operatori che effettuano il successivo trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore, al produttore nonché, se esistente, all'intermediario o al diverso soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, deve provvedere alla presa in carico di detti rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione dei rifiuti stessi.

La presa in carico dei rifiuti entro il termine di cui al presente comma, terzo periodo e la comunicazione entro il termine di cui al presente comma, secondo periodo, escludono, per i soggetti rispettivamente obbligati a detti comportamenti, la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

È fatto obbligo al soggetto al quale sono affidati i rifiuti, come tali notificatigli dal soggetto che organizza il trasporto, in attesa della presa in carico degli stessi di garantire che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto delle pertinenti norme di tutela ambientale e sanitaria.

12-ter. Quanto previsto ai precedenti commi non modifica le eventuali responsabilità del trasportatore, dell'intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, in conseguenza della violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore. Restano fermi gli obblighi e gli adempimenti del trasportatore, dell'intermediario nonché degli altri soggetti ad

esso equiparati, riguardo alla compilazione ed alla sottoscrizione delle schede SISTRI di rispettiva competenza."».

14.42

DI MAGGIO, Mario MAURO

Al comma 8, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«*a-bis*) all'articolo 224, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

"10-*bis*. Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria.

10-*ter*. Le sanzioni di cui all'articolo 261, comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera."

a-ter) all'articolo 261, comma 1, le parole: "fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi", sono soppresse».

14.43

PERRONE

Al comma 8, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«*a-bis*) all'articolo 224, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

"10-*bis*. Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria.

10-*ter*. Le sanzioni di cui all'articolo 261, comma 1, sono sospese per un periodo di 12 mesi per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera."

a-ter) all'articolo 261, comma 1, le parole: "fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi", sono soppresse».

14.44

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) All'articolo all'art 256-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano relativamente ad aziende agricole con superficie destinata all'agricoltura inferiore ai 3 ettari, ove non sia presente nell'ambito territoriale di pertinenza adeguata impiantistica per il compostaggio aerobico o cippatura, ovvero situate in zone particolarmente impervie di montagna o collina.

I Comuni, ad eccezione di quelli rientranti in aree con superi delle polveri sottili (PM10) per più di 35 giorni all'anno o altre criticità in merito alla qualità dell'aria, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individuano le aree, i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione e comunque in zone di montagna e/o distanti dai centri abitati, evitando zone boschive e strade ad elevata intensità di traffico, del materiale vegetale derivante da sfalci potature o ripuliture, suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri/sterco per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

I comuni e le altre amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana"».

14.45

VACCARI

Al comma 8, lettera b), il capoverso «6-bis» è sostituito dal seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale, di natura non ornamentale, derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro

ove sussista apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio che ne individui aree, periodi e orari. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata».

14.46

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 8, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «al materiale agricolo e forestale» inserire le seguenti: «oppure al verde pubblico e privato».

14.47

MANCUSO, CARIDI

Al comma 8, lettera b), secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Ad integrazione della disciplina regionale in materia e fatti salvi i provvedimenti di difesa fitosanitaria,».

14.48

PERRONE

Al comma 8, lettera b), secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Ad integrazione della disciplina regionale in materia e fatti salvi i provvedimenti di difesa fitosanitaria,».

14.49

MORGONI

Al comma 8, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, e in quantità giornaliera,».

14.50

MORGONI

Al comma 8, sostituire le parole: « 3 metri steri» con le seguenti: «un metro stero».

14.51

MANCUSO, CARIDI

Al comma 8, lettera b), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nelle more dell'emanazione delle suddette ordinanze è consentita la combustione secondo le normali pratiche e consuetudini e nel rispetto delle indicazioni contenute nella legislazione regionale in materia.».

14.52

PERRONE, PICCOLI

Al comma 8, lettera b), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nelle more dell'emanazione delle suddette ordinanze è consentita la combustione secondo le normali pratiche e consuetudini e nel rispetto delle indicazioni contenute nella legislazione regionale in materia.».

14.53

MORGONI

Al comma 8, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, dichiarati dalle Regioni.».

14.54

PERRONE

Al comma 8, lettera b), al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando le eventuali deroghe previste dalla legislazione regionale.».

14.55

MANCUSO, CARIDI

Al comma 8, lettera b), al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando le eventuali deroghe previste dalla legislazione regionale.».

14.56

PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Al comma 8, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora il materiale derivante da sfalci venga richiesto da terzi per essere combusto in appositi impianti il materiale deve essere obbligatoriamente consegnato al soggetto richiedente il quale si assume l'onere del ritiro entro e non oltre settantadue ore dalravvenuto sfalcio. Il soggetto richiedente può prenotare rassegnaione ed il ritiro del materiale. Qualora il soggetto richiedente non provveda al ritiro nel termine previsto è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 300 per ogni giorno di ritardo salvo che il Sindaco del comune competente per territorio non acconsenta una deroga.».

14.57

VACCARI

Al comma 8, lettera b), dopo il capoverso 6-bis aggiungere il seguente:

«6-ter. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale, ivi compreso quello di natura ornamentale, in caso di carico, trasporto e conferimento del materiale ad impresa, pubblica e/o privata, dotata delle necessarie autorizzazioni di legge, che lo riutilizzi per la produzione di energia e/o biomasse e/o biogas.»

14.58

MANCUSO, CARIDI

Al comma 8 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) All'articolo 180-bis, comma 1, lettera b), le parole: "riparazione/riutilizzo" sono sostituite con le seguenti: "preparazione per il riutilizzo e riutilizzo"».

14.59

CALEO, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 8, dopo al lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) All'articolo 183, comma 1, lettera n), alla fine del periodo è aggiunto il seguente: "Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti il prelievo, il raggruppamento, la cernita preliminare e il deposito di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, anche frammisti ad altri materiali di origine antropica, effettuati presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati e dove sono raccolti."».

14.60

MANCUSO, CARIDI

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) All'articolo 194, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le autorità di cui al comma 6, lettera a), sono autorità competenti anche ai sensi degli articoli 22 e 24 del Regolamento CE 1013/2006"».

14.61

TOMASELLI, CALEO, VACCARI

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Dopo l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Articolo 184-quater. - (Utilizzo dei materiali di dragaggio). – 1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consi-

stere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni:

a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b) secondo periodo;

b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali; in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a *test* di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998. L'Autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicienti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo e della falda.

3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformità è presentata all'Autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 3, l'Autorità competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformità o violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.

5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286."».

14.62

TOMASELLI, VACCARI, CALEO

Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere lo seguente:

«b-*bis*) All'articolo 188, comma 3, lettera b), le parole "Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione" sono soppresse».

14.63

VACCARI

Al comma 8, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 184, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: " e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, anche se provenienti da attività di cui al successivo comma 3;"».

14.64

CALEO

Al comma 8, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 190, dopo il comma 1-*ter*, inserire il seguente:

"1-*quater*. Il registro di carico per i soggetti di cui al comma 1-*ter*) può essere sostituito dalla conservazione in forma digitale della scheda SISTRI inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico può essere tenuto *on-line* su un portale del destinatario accessibile 24 ore al giorno con nome utente e *password* dedicati."».

14.65

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI, FLORIS

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 190, dopo il comma 1-*quater*, aggiungere il seguente:

"1-*quinquies*. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-*ter* possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico è accessibile *on-line* sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e *password* dedicati."».

14.66

DI BIAGIO

Al comma 8, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) all'articolo 234, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L'elenco di beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridotta dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione."».

14.67

DE SIANO

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«8-bis. Nel computo della media della spesa corrente di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, non si includono le spese effet-

tuate dalle province per la gestione del ciclo dei rifiuti di competenza provinciale ai sensi del decreto-legge n. 195 del 2009 convertito nella legge n. 26 del 2010, nonché le spese effettuate per servizi socialmente utili finanziate dallo Stato ai sensi della legge n. 135 del 1997.

8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma *8-quater*.

8-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 30 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

8-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2014 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma *8-quater*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma *8-quater* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *8-quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma *8-quater*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

14.68

PUPPATO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e nella regione Lazio si consente agli impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2015, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (Codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) dell'8 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente dalle medesime Regioni, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di compostaggio. Le Regioni Lazio e Campania provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza, che definiscono altresì tecniche e opportunità strumentali di mercato, alla realizzazione dei nuovi impianti di compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.»

14.69

PUPPATO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Fatto salvo quanto previsto alle lettere *a)* e *b)* del comma 8, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della salute, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto di ridi segno della gestione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, patate o ripuliture in loco, favorendo la valorizzazione di detti materiali in filiere produttive o energetiche».

14.70

DE SIANO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nel computo della media della spesa corrente di cui all'articolo 31 comma 2 della legge 12 novembre 2011 n. 183, come modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 47, non si includono le spese effettuate dalle province per la gestione del ciclo dei rifiuti di competenza provinciale ai sensi del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito nella legge n. 26 del 2010, nonché le spese effettuate per servizi socialmente utili finanziate dallo Stato ai sensi della legge n. 135 del 1997.

Agli oneri derivanti dall'approvazione del seguente comma, si provvede con le risorse di cui al Fondo di solidarietà comunale istituito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228.».

14.71

FILIPPI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il disposto del comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, si interpreta che nel caso di trasbordo da nave a nave o *transhipment*, nonché nel caso di vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri dall'estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, non vi è obbligo per le imprese e gli enti interessati di iscrizione al Sistri, e che per tali attività valgono le disposizioni sulla tracciabilità dei rifiuti previste dal Regolamento CE n. 1013 del 2006».

14.72

VACCARI, CALEO, TOMASELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la lettera *p*) è abrogata».

14.73

VACCARI, CALEO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera *v*), è inserita la seguente:

"*v-bis*) digestato da matrici agricole: il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisicomeccanico, di effluenti di allevamento, coltivazioni energetiche dedicate, sotto prodotti di origine animale così come definiti dal Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/

CE, residui di origine vegetale, residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agroindustria e conferiti come sottoprodotti; matrici che possono essere utilizzate da sole o miscelate tra loro";

b) all'articolo 112, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis) Il digestato da matrici agricole di cui alla lettera v-bis) dell'articolo 74, è considerato sottoprodotto ai sensi dell'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ed ai fini dell'utilizzazione agronomica è equiparato agli effluenti zootecnici";

c) all'articolo 185, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;".

8-ter. L'articolo 193, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni si intende in vigore anche dopo l'entrata in operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) del medesimo decreto».

14.74

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il comma 1, dell'articolo 191 del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, è sostituito dai seguenti:

"1. Il comma è sostituito dal seguente:

1-bis. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. L'ordinanza adottata ai sensi della presente legge può disporre anche la requisizione degli impianti. A tal fine la giunta dell'ente che adotta l'ordinanza di requisizione ai sensi della presente legge adotta, a pena di improcedibilità, un provvedimento con il quale quantifica ed assicura l'onere occorrente per la requisizione degli impianti di privati che, per effetto, vengono trasferiti al patrimonio

dell'ente che procede alla requisizione. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi"».

14.75

PUPPATO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000. Le riduzioni di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, trovano applicazione a partire dall'entrata in vigore del presente decreto».

14.76

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 11 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, alla fine della lettera g) è aggiunto il seguente periodo: "L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000. Le riduzioni di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, trovano applicazione a partire dall'entrata in vigore del presente decreto"».

14.77

MANCUSO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 298-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. I limiti previsti nella Tabella 1, dell'Allegato 5, della Parte IV, Titolo V, non si applicano agli analiti, con una concentrazione soglia di contaminazione superiore, presenti nei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati nell'attività di recupero ambientale, dimostrata l'assenza di cedibilità dovuta alla loro solubilità".

8-ter. Al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) nella tabella contenuta nell'allegato 3 "Criteri per la determinazione del *test* di cessione", nella colonna "concentrazioni limite", al parametro "cloruri", il numero "100" è sostituito con "500";

b) al paragrafo 13.6 dell'Allegato I, *sub* allegato I "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi", al sottoparagrafo 13.6.3 "Attività di recupero" aggiungere la seguente lettera:

"d) copertura definitiva di discariche esaurite di rifiuti non pericolosi".».

14.78

VACCARI, TOMASELLI, CALEO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Relativamente all'esecuzione del *test* di cessione previsto dall'articolo 9 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), in riferimento all'Allegato 3, viene considerato escluso il parametro amianto.».

14.79

SONEGO, CALEO, TOMASELLI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera b), quinto alinea, del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, dopo le parole: "fondali lacustri e marini" sono aggiunte le seguenti: "; restano assoggettati al regime delle materie prime i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario dell'attività di estrazione effettuato in base a concessioni e pagamento dei relativi canoni"».

14.0.1

BRUNI, PICCOLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

(Adempimenti CONAI)

1. All'articolo 224, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto il seguente comma: "11. Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria".

2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

3. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: "fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi" sono soppresse».

14.0.2

GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Adempimenti CONAI)

1. All'articolo 224, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto il seguente comma: "11. Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria".

2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

3. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: "fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi" sono soppresse».

14.0.3

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

(Adempimenti CONAI)

1. All'articolo 224, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto il seguente comma: "11- Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria".

2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

3. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: "fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi" sono soppresse».

14.0.4

Maurizio Rossi

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

(Adempimenti CONAI)

1. All'articolo 224, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto il seguente comma: "11- Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria".

2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

3. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: "fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi" sono soppresse».

14.0.5

GAMBARO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

(Adempimenti CONAI)

1. All'articolo 224, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto il seguente comma: "11- Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria".

2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

3. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: "fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi" sono soppresse».

14.0.6

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

(Adempimenti CONAI)

1. All'articolo 224, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto il seguente comma:

"11-bis. Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria".

2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

3. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: "fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi" sono soppresse».

14.0.7

MANCUSO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

(Adempimenti CONAI)

1. All'articolo 224, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto il seguente comma: "11- Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria".

2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

3. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006; n.152, le parole: "fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi" sono soppresse».

14.0.8

PERRONE, PELINO

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

(Adempimenti CONAI)

1. All'articolo 224, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto il seguente comma: "11- Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria".

2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

3. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: "fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere contributi pregressi" sono soppresse».

14.0.9

GALIMBERTI

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

(Registri di carico e scarico)

1. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "non pericolosi", sono aggiunte le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

14.0.10

Maurizio Rossi

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

(Registri di carico e scarico)

1. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "non pericolosi", sono aggiunte le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

14.0.11

GAMBARO

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

(Registri di carico e scarico)

1. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "non pericolosi", sono aggiunte le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

14.0.12

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

(Registri di carico e scarico)

1. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "non pericolosi", sono aggiunte le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

14.0.13

MANCUSO

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

(Registri di carico e scarico)

1. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "non pericolosi" sono aggiunte le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

14.0.14

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

(Registri di carico e scarico)

1. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "non pericolosi", sono aggiunte le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

14.0.15

PERRONE, PELINO

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

(Registri di carico e scarico)

1. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "non pericolosi" sono aggiunte le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

14.0.16

GALIMBERTI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Razionalizzazione della tassa sui rifiuti urbani (TARI))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 641, dopo le parole: "detenute o occupate in via esclusiva", sono aggiunte le seguenti: "Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici. Non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma".

b) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero";

c) Al comma 658 dopo le parole: "riferibile alle utenze domestiche", sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";

d) il comma 667 è sostituito dal seguente:

"667. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.

b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).

c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

d) Il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile, i coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

e) Il comma 668 è sostituito dal seguente:

668. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013».

14.0.17

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Razionalizzazione della tassa sui rifiuti urbani (TARI))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti:

a) al comma 641, dopo le parole "detenute o occupate in via esclusiva" sono aggiunte le seguenti: "Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici. Non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma";

b) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero";

c) al comma 658 dopo le parole: "riferibile alle utenze domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";

d) il comma 667 è sostituito dal seguente:

"667. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi *standard*) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;

b) la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);

c) la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;

d) il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.";

e) il comma 668 è sostituito dal seguente:

"668. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013"».

14.0.18

Maurizio Rossi

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Razionalizzazione della tassa sui rifiuti urbani (TARI))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti:

a) al comma 641, dopo le parole: "detenute o occupate in via esclusiva" sono aggiunte le seguenti: "Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici. Non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma";

b) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero";

c) al comma 658 dopo le parole: "riferibile alle utenze domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";

d) il comma 667 è sostituito dal seguente:

"667. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi *standard*) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;

b) la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);

c) la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;

d) il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.";

e) il comma 668 è sostituito dal seguente:

"668. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013."».

14.0.19

GAMBARO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Razionalizzazione della tassa sui rifiuti urbani (TARI))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti:

a) al comma 641, dopo le parole: «detenute o occupate in via esclusiva» sono aggiunte le seguenti: «Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici. Non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma»;

b) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero";

c) al comma 658 dopo le parole: "riferibile alle utenze domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";

d) il comma 667 è sostituito dal seguente:

"667. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi *standard*) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;

b) la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);

c) la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;

d) il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.";

e) il comma 668 è sostituito dal seguente:

"668. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013."».

14.0.20

MANCUSO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

(Razionalizzazione della tassa sui rifiuti urbani (TARI))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti:

a) al comma 641, dopo le parole "detenute o occupate in via esclusiva" sono aggiunte le seguenti: "Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici. Non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma";

b) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "71 tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero";

c) Al comma 658 dopo le parole "riferibile alle utenze domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche",

d) Il comma 667 è sostituito dal seguente:

"667. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.

b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).

c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesaturd. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

d) Il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che, per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero".

e) Il comma 668 è sostituito dal seguente:

"668. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013."».

14.0.21

PERRONE, PELINO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

(Razionalizzazione della tassa sui rifiuti urbani (TARI))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti:

a) al comma 641, dopo le parole "detenute o occupate in via esclusiva" sono aggiunte le seguenti: "Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici. Non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma";

b) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "71 tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero";

c) Al comma 658 dopo le parole "riferibile alle utenze domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche",

d) Il comma 667 è sostituito dal seguente:

"667. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.

b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).

c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

d) Il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che, per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero".

e) Il comma 668 è sostituito dal seguente:

"668. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013."».

14.0.22

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche urgenti in tema ambientale)

1. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 74, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

"v-bis) digestato da matrici agricole: il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisicomeccanico, di effluenti di allevamento, coltivazioni energetiche dedicate, sottoprodotti di origine animale così come definiti dal Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE, residui di origine vegetale, residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agroindustria e conferiti come sottoprodotti; matrici che possono essere utilizzate da sole o miscelate tra loro";

b) dopo il comma 1 dell'articolo 112, aggiungere il seguente:

"1-bis) Il digestato da matrici agricole di cui alla lettera v-bis) dell'articolo 74, è considerato sottoprodotto ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge n. 83 del 2012, introdotto dalla legge n. 134 del 2012, ed ai fini dell'utilizzazione agronomica è equiparato agli effluenti zootecnici";

c) all'articolo 185, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis";

2. L'articolo 193, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 152/2006 si intende in vigore anche dopo l'entrata in operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006».

14.0.23

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Al comma 8, dell'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) All'articolo 188, comma 3, lettera b), le parole "per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione" sono soppresse".».

14.0.24

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 14 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 è aggiunto il seguente:

"2-bis. All'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

4-ter. Dal 1° gennaio 2015 i registri di carico e scarico dei rifiuti sono tenuti in modalità elettronica e i formulari per il trasporto dei rifiuti sono stampati direttamente tramite il SISTRI, con conseguente abrogazione degli obblighi di vidimazione. Nel rispetto dei tempi di registrazione stabiliti, i registri in modalità elettronica sono tenuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate e le società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ferma la responsabilità dei soggetti obbligati. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità per l'utilizzo del servizio."».

Art. 15.**15.1**

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

*Sopprimere l'articolo.***15.2**

CALEO, TOMASELLI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, VERDUCCI, AMATI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170). – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;

"c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali i e territoriali. Fino alla data di entrata in vi-

gore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V";

d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto";

e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito *web* dell'autorità competente";

f) all'articolo 17, comma 1, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "La decisione finale è pubblicata nei siti *web* delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria";

2) al secondo periodo, la parola: ", anche" è soppressa;

g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito *web* dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale e sono pubblicati nel sito *web* dell'autorità competente";

h) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni";

i) al comma 1 dell'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito *web* dell'autorità competente.";

l) al punto 3) dell'allegato II alla parte seconda è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

"- al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20";

m) il punto 7-*ter*) dell'allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:

"7-*ter*) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carboni o di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio";

n) al punto 10), terzo trattino, dell'allegato II alla parte seconda, la parola: "extraurbane" è soppressa;

o) il punto 17) dell'allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:

"17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio";

p) la lettera *h*) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

"*h*) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri";

q) la lettera *o*) del punto 7) dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

"*o*) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua";

r) la lettera *n*) del punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

"*n*) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi".

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera *c*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1, lettera *c*),

del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo.

4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato».

15.3

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, lettera a), il capoverso g) è sostituito dal seguente:

«g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che, in coerenza con i piani e i programmi sottoposti a VAS, presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che, in coerenza con i piani e i programmi sottoposti a VAS, presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale";

E conseguentemente ancora, dopo la lettera b), al medesimo comma 1, inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 5, comma 1, dopo le lettere g) e h) è aggiunta la seguente hh):

"hh) progetto esecutivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che, in coerenza con i piani e i programmi sottoposti a VAS, presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione di impatto ambientale"».

15.4

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso g), primo periodo, dopo le parole: «lavori di costruzione» inserire le seguenti: «, di ampliamento, potenziamento o estensione».

15.5

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), capoverso g), secondo periodo, sostituire le parole: «sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio» con le seguenti: «devono contenere un livello informativo e di dettaglio a fini ambientali».

15.6

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 20, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il proponente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, anche tenendo conto, se del caso, dei risultati disponibili da altre valutazioni ambientali i pertinenti, effettuate sulla base della normativa vigente. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato IV-bis. Il proponente può anche fornire una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente"».

Conseguentemente dopo l'allegato IV alla parte seconda è inserito il seguente:

«ALLEGATO IV-Bis

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 2-bis

(INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DA PARTE DEL PROPONENTE PER I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO IV)

1. Descrizione del progetto comprese in particolare:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.

3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.

4. Nel raccogliere i dati a norma dei punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri figuranti nell'allegato V.»

15.7

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20» inserire le seguenti: «, oppure direttamente alle procedure di cui agli articoli 23 e seguenti, oppure la non necessità di sottoporre ad alcuna procedura.».

15.8

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo le parole: «la procedura di cui all'art 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti dall'allegato V» sono sostituite dalle seguenti: «non possono essere rilasciate le suddette autorizzazioni»;

Al comma 1 lettera g) ultimo periodo dopo le parole: «sono pubblicati» aggiungere: «, contemporaneamente alla pubblicazione dell'avviso.»;

Alla lettera h) dopo la parola: «interezza» aggiungere: «l'indirizzo del sito web ove i progetti sono stati pubblicati»;

Alla lettera l) le parole: «qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20» sono soppresse.

15.9

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «caso per caso» con le seguenti: «secondo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale».

15.10

TOMASELLI, CALEO, VACCARI, FABBRI

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: «caso per caso» con le seguenti: «secondo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale».

15.11

MANCUSO, CARIDI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «caso per caso» con le seguenti: «secondo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale».

15.12

MANCUSO, CARIDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è sostituito dal seguente:

"2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA non coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, quest'ultima assicura che il parere di competenza venga rilasciato nell'ambito del provvedimento di

valutazione d'impatto ambientale la cui competente autorità rilascia, in unico contesto procedurale, anche l'autorizzazione integrata ambientale. A tal fine tutti i procedimenti non conclusi, relativi alla richiesta di autorizzazione integrata ambientale alla data di pubblicazione della legge di conversione, sono conclusi dall'autorità competente in materia di VIA. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo."».

15.13

COMPAGNONE, RUVOLO, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA con l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. L'autorità competente in materia di AIA, qualora diversa da quella competente al rilascio della VIA, assicura il proprio parere di competenza nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale il cui relativo provvedimento finale contemplerà anche l'autorizzazione integrata ambientale."».

15.14

MANCUSO, CARIDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di assicurare l'immediato ritorno all'ordinario, mediante la celerizzazione delle procedure autorizzatorie occorrenti per l'attuazione delle previsioni dei piani di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, regioni e province autonome già interessate da dichiarazioni emergenziali, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge di conversione, assicurano in unico contesto procedurale che l'autorità competente in materia di V.I.A. proceda in unico contesto procedurale anche al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. A tal fine tutti i procedimenti non conclusi relativi alla richiesta di autorizzazione integrata

ambientale alla data di pubblicazione della legge di conversione, sono conclusi dall'autorità competente in materia di V.I.A."».

15.15

FATTORI

Al comma 1, lettera e), capoverso «5», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro e non oltre 15 giorni dalla sua adozione».

Conseguentemente, al medesimo articolo 15, comma 1, lettera f), nel capoverso «1)», dopo le parole: «delle autorità interessate», inserire le seguenti: «, entro e non oltre 15 giorni dalla sua adozione,».

15.16

PICCOLI, PELINO, PERRONE, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) Al punto 4-bis) dell'Allegato II alla parte seconda, sono soppresse le seguenti parole: "ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale"; la disposizione si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;».

15.17

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) All'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20", al punto 1, le parole:

"- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.", sono sostituite dalle seguenti: "- dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;».

15.18

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) All'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20", al punto 1, sono aggiunte le seguenti parole: " – dei rischi per la salute umana (ad esempio quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico).».

15.19

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) All'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20", al punto 1, dopo le parole: "delle dimensioni" sono inserite le seguenti: "e della concezione dell'insieme"».

15.20

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) All'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20", al punto 1, dopo le parole: "del cumulo con altri progetti", sono inserite le seguenti: "esistenti e/o approvati"».

15.21

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) All'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20", al punto 2, le parole: "- della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;", sono sostituite dalle seguenti: "della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigene-

razione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e bio-diversità) e del relativo sottosuolo;"».

15.22

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) All'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20", al punto 2, le parole: "- zone nelle quali gli *standard* di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati", sono sostituite dalle seguenti: "- zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli *standard* di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto;"».

15.23

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

«r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20", al punto 2, dopo le parole: "zone costiere" sono inserite le seguenti: "e l'ambiente marino"».

15.24

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

«r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20", al punto 3, le parole: "della portata dell'impatto" sono sostituite dalle seguenti: "dell'entità ed estensione dell'impatto"».

15.25

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

«*r-bis*) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20", al punto 3, dopo il primo trattino è inserito il seguente:

«- della natura dell'impatto;».

15.26

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

«*r-bis*) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20", al punto 3, le parole: "dell'ordine di grandezza" sono sostituite dalle seguenti: "dell'intensità"».

15.27

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

«*r-bis*) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20", al punto 3, è aggiunto, in fine, il seguente trattino:

"- della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;"».

15.28

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

«*r-bis*) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20", al punto 3, è aggiunto, in fine, il seguente trattino:

"- del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;"».

15.29

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

«r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20", al punto 3, è aggiunto, in fine, il seguente trattino:

"- della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace;"».

15.30

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Sopprimere il comma 3.

15.31

FUCKSIA, COTTI, SIMEONI, SERRA, PALERMO, BIGNAMI, COMPAGNONE, MASTRANGELI

Sopprimere i commi 4 e 5.

15.32

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Sopprimere i commi 4 e 5.

15.33

CASTALDI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «ferma restando» fino alla fine del comma.

15.34

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Al comma 4, sostituire le parole: «fermo restando la prosecuzione dell'attività» con le seguenti: «resta ferma l'attività».

15.35

DI BIAGIO

Al comma 4, sopprimere le parole: «e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

15.36

MANCUSO, CARIDI

Al comma 4, sopprimere le parole: «e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

15.37

CARIDI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di accelerare la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti e con l'obiettivo di giungere nel biennio 2015-2016 alla chiusura, smantellamento e bonifica ambientale di almeno 5000 impianti inefficienti o incompatibili sotto il profilo della sicurezza stradale e della tutela ambientale, è stabilito un indennizzo per i titolari di autorizzazione o di concessione che chiudano impianti in tale biennio, a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, costituito presso la Cassa Conguaglio GPL. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il primo dei quali da emanare entro il 30 novembre 2014, è determinata l'entità di un nuovo indennizzo per gli impianti di distribuzione carburanti oggetto di chiusura di cui al presente comma e della nuova contribuzione al Fondo medesimo, articolandola in funzione del numero di impianti chiusi e dei relativi volumi venduti, in modo da valorizzare significativamente le chiusure e lo smantellamento di impianti marginali privi di servizi accessori, senza penalizzare i titolari di unica autorizzazione che siano anche gestori. A tal fine l'Agenzia delle Dogane tra-

smette entro il 31 settembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico i dati in suo possesso relativi agli impianti di distribuzione carburanti e successivi aggiornamenti annuali. Il versamento della contribuzione al Fondo con un ritardo di oltre 60 giorni è soggetto a sanzione amministrativa pari al doppio del contributo dovuto da irrogarsi a cura della predetta Cassa.

5-ter. Ai fini della tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità e di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il primo dei quali da emanare entro il 30 novembre 2014, sono individuate le fattispecie di incompatibilità inderogabile degli impianti di distribuzione carburanti nonché le modalità, a carico dei titolari degli impianti, con cui procedere alla verifica della sicurezza degli impianti esistenti. Gli impianti incompatibili non adeguati entro il 30 giugno 2015 cessano l'attività entro il 31 luglio 2015 ed il titolare provvede alla loro chiusura e smantellamento. Alla stessa data decadono i titoli autorizzativi, o concessori, e la licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ad essi relativi e sono conseguentemente risolti di diritto relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento».

15.38

PUPPATO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Al fine di accelerare la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti e con l'obiettivo di giungere nel biennio 2015-2016 alla chiusura, smantellamento e bonifica ambientale di almeno 5000 impianti inefficienti o incompatibili sotto il profilo della sicurezza stradale e della tutela ambientale, è stabilito un indennizzo per i titolari di autorizzazione o di concessione che chiudano impianti in tale biennio, a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, costituito presso la Cassa Conguaglio GPL. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il primo dei quali da emanare entro il 30 novembre 2014, è determinata l'entità di un nuovo indennizzo per gli impianti di distribuzione carburanti oggetto di chiusura di cui al presente comma e della nuova contribuzione al Fondo medesimo, articolandola in funzione del numero di impianti chiusi e dei relativi volumi venduti, in modo da valorizzare significativamente le chiusure e lo smantellamento di impianti marginali privi di servizi accessori, senza penalizzare i titolari di unica autorizzazione che siano anche gestori. A tal fine l'Agenzia delle Dogane trasmette entro il 31 settembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico i dati in suo possesso relativi agli impianti di distribuzione carburanti e i

successivi aggiornamenti annuali. Il versamento della contribuzione al Fondo con un ritardo di oltre 60 giorni è soggetto a sanzione amministrativa pari al doppio del contributo dovuto da irrogarsi a cura della predetta Cassa.

5-ter. Ai fini della tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità e di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il primo dei quali da emanare entro il 30 novembre 2014, sono individuate le fatti specie di incompatibilità inderogabile degli impianti di distribuzione carburanti nonché le modalità, a carico dei titolari degli impianti, con cui procedere alla verifica della sicurezza degli impianti esistenti. Gli impianti incompatibili non adeguati entro il 30 giugno 2015 cessano l'attività entro il 31 luglio 2015 ed il titolare provvede alla loro chiusura e smantellamento. Alla stessa data decadono i titoli autorizzativi, o concessori, e la licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ad essi relativi e sono conseguentemente risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento».

15.39

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«*5-bis.* All'articolo 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è aggiunto il seguente comma:

"*3-bis.* Il Ministero dell'Ambiente per i piani, programmi o progetti di carattere nazionale e le Regioni e le Province autonome per quelli di carattere regionale o provinciale assicurano una adeguata forma di trasparenza e partecipazione del pubblico interessato alle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e successive modificazioni anche qualora non siano incluse in procedure di V.I.A. o V.A.S.. In ogni caso è obbligatoria la pubblicazione sul sito *web* dell'autorità competente di un avviso in cui siano indicati il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del piano, programma o progetto, la localizzazione ed una breve descrizione dell'iniziativa dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. I piani, programmi o progetti oggetto della procedura nonché lo Studio di incidenza ambientale sono resi disponibili integralmente sul sito *web* dell'autorità competente. Il risultato della valutazione di inci-

denza, comprese le motivazioni, e quelli delle attività di monitoraggio sono pubblicati integralmente sul sito *web* dell'autorità competente".».

15.40

PICCOLI, ZANETTIN

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome provvedono a vietare la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti. Sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS.».

15.0.1

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, con un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le attività di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio prodotti nell'ambito delle attività delle imprese».

15.0.2

TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 15-bis.

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-*bis* del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, con un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le attività di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio prodotti nell'ambito delle attività delle imprese».

Art. 16.**16.1**

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Sopprimere l'articolo.

16.2

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Sopprimere i commi da 1 a 3.

16.3

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Sostituire i commi da 1 a 3, con il seguente:

«1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "dalle regioni" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-*bis*,"».

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: «Caso Eu-pilot 4634/13/ENVI, Caso Eu-pilot 5391/13/ENVI».

16.4

CIRINNÀ, PUPPATO, AMATI, DE PETRIS, MATTESINI, CASSON, D'ADDA, SOLLO, GRANAIOLA, PEZZOPANE, ASTORRE, ANITORI, GUERRIERI PALEOTTI, FISSORE, GINETTI, LO GIUDICE, VALENTINI, BATTISTA, PETRAGLIA, URAS, CERVellini, DE CRISTOFARO, ORELLANA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati. Gli animali coinvolti sono sempre liberati, ove non possibile per ragioni legate alla loro salute, sono destinati agli Enti di cui all'articolo 19-*quater* disposizioni coordinate transitorie del Codice penale";

b) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono soppressi;

c) all'articolo 5, al comma 1, le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

d) all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;

e) all'articolo 5, al comma 6 le parole: "con l'uso di richiami vivi" sono soppresse;

f) all'articolo 5, i commi 7,8 e 9, sono soppressi;

g) all'articolo 21, al comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

h) all'articolo 21, al comma 1, lettera r) le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

i) all'articolo 21, al comma 1, lettera ee) le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

l) all'articolo 31, al comma 1, lettera h) le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse;

m) all'articolo 30 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: "l-bis) la violazione del comma 1-bis dell'articolo 4 comporta l'integrazione del delitto di cui all'articolo 544-ter codice penale"».

16.5

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati. Gli animali coinvolti sono sempre liberati, ove non possibile per ragioni legate alla loro salute, sono destinati agli Enti di cui all'articolo 19-*quater* disposizioni coordinate transitorie del Codice penale";

b) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, in coda, il seguente: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati.";

c) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) all'articolo 5, comma 1, le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

e) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;

f) all'articolo 5, comma 6, le parole: "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;

g) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;

h) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

i) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

l) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

m) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse.

16.6

Giuseppe ESPOSITO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 4, aggiungere alla fine, le seguenti parole: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati";

b) all'articolo 4, sopprimere i commi 3 e 4;

c) al comma 1 dell'articolo 5 le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono abrogate;

d) sopprimere il comma 2 dell'articolo 5;

e) al comma 6 dell'articolo 5, sopprimere le parole: "con l'uso dei richiami vivi";

f) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 sono soppressi;

- g) al comma 1, articolo 21, le lettere *p*) e *q*) sono soppresse;
- h) al comma 1, lettera *r*), articolo 21, sopprimere le parole: "accati o mutilati ovvero legati per le ali";
- i) al comma 1, lettera *e*), articolo 21 sopprimere le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge è";
- l) al comma 1, lettera *h*), articolo 31, sopprimere le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero".».
-

16.7

CIAMPOLILLO, FATTORI, FUCSIA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, DONNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La cattura degli uccelli a fini di richiamo è vietata";
- b) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati;
- c) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento di uccelli appartenenti alle specie cacciabili.";

- d) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;
- e) all'articolo 5, comma 6, le parole: "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;
- f) all'articolo 5, i commi da 7 a 9 sono abrogati;
- g) all'articolo 21, comma 1, lettera *p*), le parole: "al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5" sono soppresse;
- h) all'articolo 21, comma 1, lettera *ee*), le parole da: "dei capi utilizzati come richiami vivi" fino a: "presente legge e" sono soppresse;
- i) all'articolo 30, comma 1, lettera *h*), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettere *p*) e *r*)";
- j) all'articolo 31, comma 1, lettera *h*), le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati" sono soppresse».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I possessori di uccelli appartenenti alla fauna selvatica utilizzati come richiamo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge devono, entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, consegnare i medesimi animali al

più vicino centro di recupero per la fauna selvatica, munito di regolare autorizzazione, che provvede a rilasciare apposita ricevuta di tale consegna.».

16.8

FUCKSIA, COTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4 è così sostituito: "È vietato a chiunque utilizzare animali di qualsiasi specie sia selvatica, che di allevamento come richiamo vivo";

b) l'articolo 5 è soppresso;

c) all'articolo 5, il comma 2 è così modificato:

"2. I possessori di uccelli utilizzati come richiamo fino all'entrata in vigore della presente legge devono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, consegnare detti animali al più vicino centro di recupero per la fauna selvatica munito di regolare autorizzazione, che provvede a rilasciare apposita ricevuta di tale consegna";

d) all'articolo 5, comma 6, sopprimere le parole: "con l'uso dei richiami vivi";

e) all'articolo 5, sopprimere i commi 7, 8 e 9;

f) all'articolo 21, comma 1, lettera p) le parole: "al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5" sono soppresse;

g) all'articolo 21, comma 1, lettera ee) le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

h) all'articolo 30, comma 1, lettera h) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettere p) e r)";

i) all'articolo 31, comma 1, lettera h) le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati" sono soppresse."».

16.9

GRANAIOLA, AMATI, CIRINNÀ, MATTESINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Non è consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo.";

2) il comma 4 è abrogato;

b) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5.- (*Divieto di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi*). – 1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli appartenenti alle specie cacciabili.

2. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento fisso, l'uso di richiami vivi e la vendita di uccelli utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria".

c) All'articolo 12, al comma 5, la lettera b) è soppressa;

d) all'articolo 21, al comma 1:

1) alla lettera p) le parole: "al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5" sono soppresse;

2) la lettera q) è soppressa;

3) la lettera r) è sostituita dalla seguente: "r) accecare o mutilare, ovvero legare per le ali uccelli vivi";

4) dopo la lettera r) è inserita la seguente:

"r-bis) usare richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono per attirare gli uccelli o altri animali";

5) alla lettera ee) le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge" sono soppresse.

e) All'articolo 30, al comma 1:

1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque, per chi utilizza reti per l'uccellazione o per chi esercita la caccia con altri mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami. Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami stessi";

2) la lettera *h*) è soppressa.».

16.10

CALEO, TOMASELLI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "dalle regioni" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis,"».

16.11

DE PETRIS, CIRINNÀ, PUPPATO, AMATI, MATTESINI, CASSON, D'ADDA, SOLLO, GRANAIOLA, PEZZOPANE, ASTORRE, ANITORI, BATTISTA, GUERRIERI PALEOTTI, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) con le seguenti:

«a) all'articolo 4 dopo, il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati".

i commi 3 e 4 sono abrogati;

b) all'articolo 5, comma 1 le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse, al comma 6 le parole: "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse e i commi 2, 7, 8, e 9 sono abrogati"».

Al comma 3, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) le lettere *p*) e *q*) sono soppresse;

1a) alla lettera *r*) le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse»;

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) alla lettera *ee*) le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse».

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 31 comma 1 lettera *h*) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono abrogate».

16.12

MANCUSO, CARIDI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 5, al comma 2 dopo le parole: "norme" aggiungere le parole: "entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge", le parole: "di cattura" sono soppresse e le parole: "di cui all'articolo 4 comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "allodola: cesena: tordo sassello: tordo bottaccio: merlo: pavoncella e colombaccio", dopo le parole: "di quaranta unità" aggiungere le seguenti: "salvo quelli di allevamento;" dopo le parole: "di dieci unità" aggiungere le seguenti: "salvo quelli di allevamento;" dopo le parole: "di dieci unità" aggiungere le seguenti: "salvo quelli di allevamento"».

16.13

MORGONI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «allodola» e: «pavoncella e colombaccio».

16.14

MANCUSO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunti alla fine del comma i seguenti periodi: "Il cacciatore che possiede richiami vivi è obbligato alla tempestiva iscrizione di ciascun richiamo presso apposita Anagrafe animale regionale che identifichi i singoli richiami, anche tramite analisi genetica, e a segnalarne tempestivamente ogni variazione, come in caso di morte, fuga o cessione a qualsiasi titolo del richiamo vivo. La mancata iscrizione e/o comunicazione di variazione comporta la sanzione prevista all'articolo 30, comma 1, lettera l) della presente legge"».

16.15

CARIDI, MANCUSO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunti alla fine del comma i seguenti periodi: "Il cacciatore che possiede richiami vivi è obbligato alla tempestiva iscrizione di ciascun richiamo presso apposita Anagrafe animale regionale che identifichi i sin-

goli richiami, anche tramite analisi genetica, e a segnalarne tempestivamente ogni variazione, come in caso di morte, fuga o cessione a qualsiasi titolo del richiamo vivo. La mancata iscrizione e/o comunicazione di variazione comporta la sanzione prevista all'articolo 30, comma 1, lettera l) della presente legge"».

16.16

PUPPATO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunti alla fine del comma i seguenti periodi: "Il cacciatore che possiede richiami vivi è obbligato alla tempestiva iscrizione di ciascun richiamo presso apposita Anagrafe animale regionale che identifichi i singoli richiami, anche tramite analisi genetica, e a segnalarne tempestivamente ogni variazione, come in caso di morte, fuga o cessione a qualsiasi titolo del richiamo vivo. La mancata iscrizione e/o comunicazione di variazione comporta la sanzione prevista all'articolo 30, comma 1, lettera l) della presente legge"».

16.18

Luciano ROSSI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«c-bis). All'articolo 13, comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a 5 cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale"».

16.19

PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell'attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso che l'opzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 12 si esercita fatto salvo quanto disposto dalle

leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle previsioni di cui ai commi 5 e 17 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.».

16.20

PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell'attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso che l'opzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 12 si esercita fatto salvo l'esercizio venatorio agli ungulati e quello con l'arco o con il falco.».

16.21

VACCARI, CALEO

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: "Alpi", sono inserite le seguenti: "e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati,"».

16.22

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 28, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "e dei richiami vivi autorizzati" sono soppresse».

16.23

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Sopprimere il comma 4.

16.24

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 4, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e per la sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale"».

16.25

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 4, alla lettera a) sostituire le parole: «alla rete» con le seguenti: «ai servizi di rete».

16.17

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 4, alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, le autorità pubbliche che affidano a terzi la gestione o l'aggiornamento di dati che rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico sono tenute ad inserire nei relativi contratti il diritto alla messa a disposizione del pubblico e alla diffusione delle informazioni ambientali."».

16.26

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

16.27

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 4, lettera i), capoverso 3-bis, dopo le parole: «conformità alle disposizioni di esecuzione» inserire le seguenti: «adottate a livello comunitario».

16.28

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Al comma 4, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) all'articolo 7, comma 4, le parole: "Il servizio di ricerca di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Un servizio di ricerca ai sensi del comma 1"».

16.29

CALEO, TOMASELLI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 4, sostituire la lettera n) con la seguente: «n) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005" sono inserite le seguenti: "e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede all'aggiornamento dei decreti, con le modalità di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"».

16.30

VACCARI, CALEO

Al comma 4, lettera n), sostituire le parole: «, anche avvalendosi dell'ISPRA o di altra struttura tecnica dedicata» *con le seguenti:* «, avvalendosi dell'ISPRA».

16.31

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Sopprimere il comma 5.

Art. 17.**17.1**

CALEO, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 5, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Il Comitato Tecnico delibera a maggioranza dei componenti presenti."».

Conseguentemente,

sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno.»;

sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla attività svolta, nonché sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui al presente decreto».

17.2

MANCUSO, CARIDI

All'articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) All'articolo 5, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Il Comitato Tecnico delibera a maggioranza dei componenti presenti"»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno.»;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla attività svolta, nonché sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui al presente decreto.»

17.3

MANCUSO, CARIDI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. L'Autorità Competente, per l'attuazione dei Programmi di Monitoraggio, può stipulare appositi accordi con le Agenzie Regionali per l'Ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonché soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata."».

17.4

CALEO, TOMASELLI, VACCARI

Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. L'Autorità Competente, per l'attuazione dei Programmi di Monitoraggio, può stipulare appositi accordi con le Agenzie Regionali per l'Ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonché soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata."».

17.5

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Sopprimere il comma 2.

17.6

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 2, capoverso «2-ter», sostituire il secondo periodo con il seguente: «In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua e stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva e di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate almeno ogni tre anni».

17.7

CALEO, TOMASELLI, RUTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo la lettera a-bis) dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere la seguente:

"a-ter) le cessioni di navi, anche con la formula di noleggio a caldo, di cui all'art. 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979."».

17.8

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Sopprimere il comma 3.

17.9

BLUNDO, CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi sugli ecosistemi marini e di una corretta gestione delle risorse biologiche del mare, unitamente all'applicazione di un approccio precauzionale ed ecosistemico, all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole da: ", fatti salvi" fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole da: ", fatte salve" fino alla fine del periodo sono soppresse.

3-ter. L'efficacia dei procedimenti concessori e dei titoli abilitativi, già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ai fini dell'esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi è sospesa. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con la regione e previa acquisizione del parere degli enti locali».

17.10

FATTORI

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al comma 4, lettera g-bis), le parole: "da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini" sono sostituite con le seguenti: "da pubblicare mensilmente sui siti internet istituzionali delle autorità e agenzie competenti in modo da renderli disponibili per i cittadini"».

17.0.1

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo di garanzia per le opere idriche e tariffa sociale del servizio idrico integrato)

1. Al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per l'efficientamento, per l'adeguamento agli standard europei e per lo sviluppo delle infrastrutture del servizio idrico integrato con particolare riguardo agli impianti di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, e garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente, contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è istituito, presso la cassa conguaglio per il settore elettrico, un fondo di garanzia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione al fondo è obbligatoria per tutti i gestori del servizio idrico integrato.

2. Nel caso in cui vi siano finanziamenti nazionali in materia, destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali del settore, non utilizzati; il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ne può stabilire la quota da destinare all'integrazione del fondo di garanzia di cui al comma 1 previa segnalazione all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.

3. Le modalità di partecipazione, di costituzione e di gestione del fondo di garanzia di cui al comma 1, oltre che le modalità di accesso al fondo medesimo, sono disciplinate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sentiti gli enti d'ambito, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 4, nonché garantendo la parità di trattamento tra tutti i gestori.

4. I criteri e le modalità per l'individuazione degli interventi prioritari e per l'utilizzo del fondo di garanzia, oltre che la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e verifica degli interventi posti in essere sono inseriti nel regolamento del fondo di garanzia che è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia, il gas ed il sistema idrico. Tale decreto è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I criteri di cui al comma 3 sono definiti, in particolare, privilegiando gli interventi già pianificati e immediatamente cantierabili e tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e della necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici con l'obiettivo di promuovere la coesione sociale e territoriale e incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle infrastrutture necessarie.

6. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, al fine di, garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali sulla base dei principi e degli indirizzi stabiliti ai sensi della normativa di settore, tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Unione europea.

17.0.2

TOMASELLI, FISSORE, FABBRI, ORRÙ

Dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Modifiche alla disciplina per lo gestione degli oli
e dei grassi vegetali e animali esausti)*

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sono aggiunti i seguenti commi:

"10-bis. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire sia l'equilibrio di gestione del consorzio na-

zionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1, sia l'immediata operatività del Consorzio medesimo; la misura del contributo di cui al comma 10 lettera *d*), per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, è così determinata, sulla base delle quantità stimate di oli e grassi immessi al consumo, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti, nonché sulle capacità di raccolta del Consorzio:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: e 0,0058/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto *a*), in confezioni di capacità superiore ad un litro: e 0,0056/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: e 0,00023/Kg;

10-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma *10-bis*, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione sul mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui comma 1 con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla, data di entrata in vigore del presente provvedimento. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura "contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assoluto", anche nelle fasi successive alla prima commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

10-quater. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di cui al comma *10-bis* gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli extravergini di oliva e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera *a*), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

10-quinquies. Successivamente, la congruità del contributo e degli eventuali costi di riscossione possono essere modificati con cadenza an-

nuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 10 lettera *d*), sulla base della documentazione tecnica e contabile trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi del comma 11. L'entità del contributo di cui al comma 10-*bis* resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica».

17.0.3

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014)

1. All'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione".

2. All'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il rapporto tra l'ente competente ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente competente sulla base delle convenzioni-tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 14, lettera *b*), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

b) al comma 2, le parole da "le Regioni" fino a: "in particolare:" sono sostituite dalle seguenti: "le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:";

c) al comma 2, lettera *c*), dopo le parole: "l'obbligo del raggiungimento", sono aggiunte le parole: "e gli strumenti per assicurarne il mantenimento";

d) al comma 2, lettera *m*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di

cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente";

e) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente competente predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico".

3. All'articolo 153, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Il gestore è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, tenendo anche conto dell'eventuale valore residuo degli investimenti realizzati"».

17.0.4

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014)

1. All'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione".

2. All'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il rapporto tra l'ente competente ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente competente sulla base delle convenzioni-tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto

legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

b) al comma 2, le parole da: "le Regioni", fino a: "in particolare: "sono sostituite dalle seguente: "le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:";

c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "l'obbligo del raggiungimento" , sono aggiunte le parole: "e gli strumenti per assicurarne il mantenimento";

d) al comma 2, lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente";

e) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente competente predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico".

3. All'articolo 153, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Il gestore è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, tenendo anche conto dell'eventuale valore residuo degli investimenti realizzati"».

17.0.5

COMPAGNONE, RUVOLO, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, Milo, Scavone

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 59/2009 e della legge 10/2013 e in particolare della lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 10/2013 con particolare rilievo a quanto disposto: "al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili", si definiscono le seguenti normative per gli edifici condominiali:

1 – I lastrici solari di proprietà condominiale debbono, entro il 30 giugno 2018, essere trasformati in giardini pensili.

2 – I Condomini, entro il termine di cui al comma 1, possono in alternativa alla diretta trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili, concederli in uso esclusivo ai condomini secondo le seguenti priorità:

– in prima istanza ai proprietari di unità abitative situate al medesimo piano del lastrico solare;

– in seconda istanza ai proprietari delle unità abitative sottostanti ai lastrici solari;

– in terza istanza agli altri condomini che manifestino interesse per l'acquisizione in uso esclusivo.

3 – I condomini che acquisiscono il diritto di uso esclusivo hanno i seguenti obblighi nei confronti del Condominio e del dettato della legge 10/2013:

a) all'atto della cessione conferiscono al Condominio, quale contributo condominiale, il 50% del valore immobiliare del lastrico solare, valutato nello stato di fatto nel quale si trova;

b) si impegnano entro due anni dalla avvenuta cessione in uso esclusivo a trasformare il lastrico solare in giardino pensile;

c) si assumano totalmente gli oneri di gestione e di manutenzione della copertura;

d) si impegnano a garantire le servitù di accesso ai servizi condominiali presenti sulla copertura dell'edificio.

4 – I medesimi criteri, di cui al comma 2, si applicano per la cessione in uso esclusivo dei locali di proprietà condominiale, posizionati sulla copertura dell'edificio, il cui uso comune è venuto a cessare. L'acquisizione in uso esclusivo di tali locali è soggetta agli stessi obblighi, con riferimento alla copertura di detti locali, di cui al comma 3 e alle restrizioni di cui al comma 5.

5 – La mancata trasformazione del lastrico solare in giardino pensile entro il termine di due anni o il mancato mantenimento del giardino pensile nel tempo, comporta la perdita del diritto d'uso esclusivo, il lastrico solare ritorna nella piena disponibilità del Condominio, con possibilità di subentro di altri condomini secondo le priorità di cui al comma 2. La perdita del diritto di uso esclusivo non comporta alcun obbligo di rimborso da parte del Condominio.

6 – Qualora i lastrici solari non vengano trasformati dai Condomini entro il termine di cui al comma 1 sarà dovuta una tassa comunale pari a 10,00 euro per metro quadro. I fondi derivanti da tale tassazione saranno destinati dai Comuni alla gestione e manutenzione del verde pubblico. I Comuni autorizzeranno le trasformazioni d'uso e le eventuali connessioni tra le unità abitative e i giardini pensili di uso esclusivo, realizzate nel rispetto dei vincoli architettonici».

17.0.6

TOMASELLI, Rita GHEDINI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di società cooperative di consumo e loro consorzi e delle banche di credito cooperativo. procedura di cooperazione per aiuti esistenti n. E1/2008)

1. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette entro i limiti ed alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Al comma 464 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente periodo: "Per le società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente la quota di cui al periodo precedente è stabilita nella misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112".

3. Le banche di credito cooperativo autorizzate dalla Banca d'Italia ad un periodo di operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d'imposta in cui non è ripristinata l'operatività prevalente a favore dei soci.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della società.

6. Le misure di cui al comma 5 devono essere rivolte:

a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche attraverso la loro pubblicazione integrale sul sito *internet* della società;

b) a rafforzare l'informazione e la partecipazione dei soci alle assemblee anche attraverso la comunicazione telematica preventiva dell'ordine del giorno e la previsione della possibilità di formulare domande sugli argomenti da trattare;

c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti dei consigli di amministrazione della cooperativa anche attraverso la previsione dell'obbligo di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione.

7. Con il decreto di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile, sono determinati i casi di esclusione del socio che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un periodo significativo di almeno un anno.

8. Le società cooperative di cui al comma 5 uniformano il proprio statuto alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro il 31 dicembre 2015».

17.0.7

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "trasferisce" aggiungere la seguente: "trimestralmente";

b) al comma 2 secondo periodo, sopprimere la parola: "successivamente" e dopo la parola "versati" aggiungere le seguenti: "entro trenta giorni";

c) al comma 3, sopprimere le parole da: "previa verifica" fino a: "di cui al comma 1"».

17.0.8

PELINO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola "trasferisce" è aggiunta la seguente: "trimestralmente";

b) al comma 2 terzo periodo, le parole: "sono successivamente versati" sono sostituite dalle seguenti: " sono versati entro trenta giorni";

c) al comma 3 le parole da "previa verifica" fino a "di cui al comma 1" sono soppresse».

17.0.9

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

1. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 19:

7. Al comma 2 primo periodo dopo la parola "trasferisce" aggiungere la parola "trimestralmente";

8. Al comma 2 secondo periodo sopprimere la parola "successivamente" ed aggiungere dopo la parola "versati" le parole "entro trenta giorni";

9. Al comma 3 sopprimere le parole da "previa verifica" fino alle parole "di cui al comma 1"«.

17.0.10

PELINO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE. al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'80 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste effettuate negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 è riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e del Ministro dello Sviluppo economico ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello Sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010.«;

b) al comma 6 la parola "singole" è soppressa;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, i proventi residui raccolti nel periodo 2015-2020 sono riassegnati, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432."».

17.0.11

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/72/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 19:

4. Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'80 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste effettuate negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 è riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e del Ministro dello Sviluppo economico ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello Sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010".

5. Al comma 6 sopprimere la parola "singole".

6. Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, i proventi residui raccolti nel periodo 2015-2020 sono riassegnati, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432"».

17.0.15

TOMASELLI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'80 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste effettuate negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 è riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010.";

b) al comma 6 sopprimere la parola: "singole";

c) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, i proventi residui raccolti nel periodo 2015-2020 sono riassegnati, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo, ammortamento titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432"».

17.0.12

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 19:

1. Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il 70 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste effettuate negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 è riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010".

2. Il comma 6 sopprimere la parola "singole".

3. Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, i proventi residui raccolti nel periodo 2015-2020 sono riassegnati, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432"».

17.0.13

PELINO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il 70 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste effettuate negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 è riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010".

b) al comma 6 la parola "singole" è soppressa;

c) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, i proventi residui raccolti nel periodo 2015-2020 sono riassegnati, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432"».

17.0.14

TOMASELLI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il 70 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste effettuate negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 è riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010.";

b) al comma 6 sopprimere la parola: "singole";

c) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, i proventi residui raccolti nel periodo 2015-2020 sono riassegnati, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432"».

17.0.16

FISSORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Armonizzazione della normativa nazionale con la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici)

1. All'articolo 2 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante le parole "ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile." sono sostituite con "itineranti".

2. All'articolo 2 comma 2 del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.73 Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici dopo le parole "previa richiesta della struttura interessata" aggiungere le seguenti: ", ad eccezione delle strutture che hanno già presentato richiesta di licenza di Giardino zoologico, o richiesta di esclusione dall'applicazione del presente Decreto Legislativo".

3. All'articolo 3 comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.73 Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici aggiungere le seguenti parole: "nonché rispettare il decreto del Ministero dell'Ambiente 6 dicembre 2001 n.469 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 18-1-2002 e".

4. All'articolo 8 comma 1 del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73 Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici aggiungere le seguenti parole: "È inoltre disposto l'immediato sequestro e la confisca amministrativa obbligatoria degli animali"».

17.0.17

TOMASELLI, CALEO, CUOMO, VACCARI, ASTORRE, SCALIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, al comma 3-bis, nel secondo capoverso dopo le parole "possono acquisire" è inserita la parola "lavori", dopo le parole

"soggetto aggregatore" sono inserite le parole "o dalle centrali di competenza costituite ai sensi dell'articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006 n. 296" e l'ultimo periodo è soppresso;

b) all'articolo 33, dopo il comma 3-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"3-*ter*. Le disposizioni del comma 3-*bis* non si applicano: a) alle acquisizioni di lavori servizi e forniture in economia mediante amministrazione diretta; b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici; c) nei casi di lavori urgenti e somma urgenza in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.";

3-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 3 bis entrano in vigore il 1° gennaio 2015 per le acquisizioni di beni e servizi e il 1° luglio 2015 per le acquisizioni dei lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al gennaio 2015 per forniture e servizi e fino al 1° luglio 2015 per i lavori».

17.0.18

CALEO, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.

1. A partire dal primo esercizio di bilancio successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i parchi nazionali possono scegliere, con delibera del consiglio di amministrazione, entro 30 giorni precedenti all'approvazione del bilancio, di ricevere un contributo ordinario da parte del Ministero dell'Ambiente inferiore del 5% rispetto a quello stabilito nel piano di riparto. la percentuale di diminuzione va considerata singolarmente su ciascun trasferimento conferito al singolo parco nazionale.

2. Il contributo ordinario, al netto della diminuzione di cui al presente articolo, può essere allocato nei singoli bilanci preventivi per le esigenze funzionali degli enti, anche in deroga all'art. 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, all'art. 9, commi 2-*bis* e 28, nonché dell'art. 8, comma 1 del d.l. n. 78/10, dell'art.3 e dell'art. 5, comma 2 del d.l. n. 95/12, dell'art. 67 del d.l. n. 112/08, convertito in legge n. 133/08, dell'art. 7 del d.l. n. 52/2012, dell'art. 1 comma 138 e comma 141 della legge 228/2012 e dei risparmi di spesa previsti dal d.l. 101 del 31 agosto 2013 purché non produca impegni di carattere pluriennale.

3. la quote di risparmio di cui al comma 1 vengono trasferite annualmente dal Ministero dell'Ambiente a quello dell'Economia e delle Finanze.

4. Per il primo anno di applicazione, relativo al bilancio di esercizio 2014 il termine di cui al comma 1 è differito al 31 dicembre 2013, previo relativa variazione di bilancio».

17.0.19

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'art. 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012)

1. Il comma 1) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012 è sostituito dal seguente "1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente".

2. Al comma 3) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 giugno le parole "più di una tonnellata all'anno di" sono soppresse.»

17.0.20

Maurizio Rossi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'art. 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012)

1. Il comma 1) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012 è sostituito dal seguente "1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31, marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata; esportata e smaltita nell'anno precedente".

2. Al comma 3) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 giugno le parole "più di una tonnellata all'anno di" sono soppresse».

17.0.21

MANCUSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'art. 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012)

1. n. comma 1) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012 è sostituito dal seguente "1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente".

2. Al comma 3) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 giugno le parole "più di una tonnellata all'anno di" sono soppresse».

17.0.22

GAMBARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'art. 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012)

1. Il comma 1) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012 è sostituito dal seguente "1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad

effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente".

2. Al comma 3) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 giugno le parole "più di una tonnellata all'anno di" sono soppresse».

17.0.23

GALIMBERTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'art. 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012)

1. Il comma 1) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012 è sostituito dal seguente "1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente".

2. Al comma 3) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 giugno le parole "più di una tonnellata all'anno di" sono soppresse».

17.0.24

PERRONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'art. 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012)

1. Il comma 1) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012 è sostituito dal seguente "1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal-

l'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente".

2. Al comma, 3) dell'articolo 16 del DPR n: 43 del 27 giugno le parole "più di una tonnellata all'anno di" sono soppresse».

17.0.25

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 giugno 2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 giugno 2012 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente".

2. Al comma 3 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 giugno le parole "più di una tonnellata all'anno di" sono soppresse».

17.0.26

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Abrogazione dell'obbligo di predisposizione di un piano della qualità
conforme alla norma UNI ISO 10005)*

1. Nell'Allegato B (di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012), al punto 2.1 sono soppresse le parole "che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di un piano della qualità" e la relativa nota a piè di pagina di cui al punto n. 1».

17.0.27

PERRONE, PELINO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Abrogazione dell'obbligo di predisposizione di un piano della qualità
conforme alla norma UNI ISO 10005)*

1. Nell'Allegato B (di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012), al punto 2.1 sono soppresse le parole: "che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di un piano della qualità" e la relativa nota a piè di pagina di cui al punto n. 1».

17.0.28

GALIMBERTI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Abrogazione dell'obbligo di predisposizione di un piano della qualità
conforme alla norma UNI ISO 10005)*

1. Nell'Allegato B (di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012), al punto 2.1 sono soppresse le parole "che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di un piano della qualità" e la relativa nota a piè di pagina di cui al punto n. 1».

17.0.29

Maurizio Rossi

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Abrogazione dell'obbligo di predisposizione di un piano della qualità
conforme alla norma UNI ISO 10005)*

1. Nell'Allegato B (di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012), al punto 2.1 sono soppresse le parole "che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di un piano della qualità" e la relativa nota a piè di pagina di cui al punto n. 1».

17.0.30

GAMBARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di predisposizione di un piano della qualità conforme alla norma UNI ISO 10005)

1. Nell'Allegato B (di cui all'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 27 gennaio 2012), al punto 2.1 sono soppresse le parole "che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di un piano della qualità" e la relativa nota a piè di pagina di cui al punto n. 1».

17.0.31

MANCUSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di predisposizione di un piano della qualità conforme alla norma UNI ISO 10005)

1. Nell'Allegato B (di cui all'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 27 gennaio 2012), al punto 2.1 sono soppresse le parole "che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di un piano della qualità" e la relativa nota a piè di pagina di cui al punto n. 1».

17.0.32

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di predisposizione di un piano della qualità conforme alla norma UNI ISO 10005)

1. Nell'Allegato B (di cui all'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 27 gennaio 2012), al punto 2.1 sono soppresse le parole "che preveda

la predisposizione da parte dell'impresa di un piano della qualità" e la relativa nota a piè di pagina di cui al punto n. 1».

17.0.33

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 20 comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014 n.66 convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014 n. 89 dopo le parole: "una riduzione dei costi operativi esclusi" aggiungere le seguenti parole: "quelli relativi alle attività assegnate dalla legge la cui operatività sia in corso di attuazione sulla base di programmi approvati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto"».

17.0.34

CHIAVAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legge 24 aprile 2014, no 66 recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria., convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014 no 89, dopo le parole "una riduzione dei costi operativi, esclusi" aggiungere le parole "quelli relativi alle attività assegnate dalla legge la cui operatività sia in corso di attuazione sulla base di programmi approvati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto,"».

17.0.35

FUCKSIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«"10-bis. Al fine di consentire ai consumatori finali di rilevare la vera origine dei prodotti italiani, è istituito un sistema di etichettatura abbinato al codice a barre. Il produttore già in possesso dei requisiti per l'etichettatura ai sensi del presente articolo è tenuto ad applicare l'etichettatura Made in Italy comprensiva del suddetto codice a barre, che deve contenere i dati fiscali del produttore o distributore ed i riferimenti di rintracciabilità della stamperia dell'etichetta, nonché indicazioni di responsabilità in ordine all'igiene, sanità e sicurezza del prodotto ai sensi dell'articolo 1-bis."».

17.0.36

CALEO, VACCARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 145, comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n 42 e successive modificazioni le parole: ", ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette" sono sostituite dalle seguenti: "esclusi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette"».

Art. 18.**18.1**

DI BIAGIO, Mario MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «titolari di reddito d'impresa», inserire le seguenti: «ed ai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi».

18.2

MANCUSO, CARIDI

Al comma 1, dopo le parole: «titolari di reddito d'impresa», inserire le seguenti: «ed ai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi».

18.3

PERRONE

Al comma 1, dopo le parole: «titolari di reddito d'impresa», inserire le seguenti: «ed ai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi».

18.4

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «titolari del reddito d'impresa», inserire le seguenti: «arti e professioni».

18.5

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la parola: «che effettuano investimenti», inserire le seguenti: «nell’acquisto di mezzi nuovi di fabbrica, di cui all’articolo 57, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «la media degli investimenti», inserire le seguenti: «nell’acquisto di mezzi nuovi di fabbrica, di cui all’articolo 57, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e».

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all’articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l’anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l’anno 2019.

18.6

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «che effettuano investimenti», inserire le seguenti: «in arredi, macchinari elettronici, attrezzature e».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «la media degli investimenti», inserire le seguenti: «in arredi, macchinari elettronici, attrezzature e».

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all’articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l’anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l’anno 2019.

18.7

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «che effettuano investimenti», inserire le seguenti: «in automezzi ad uso aziendale immatricolati come autocarri e».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «la media degli investimenti», inserire le seguenti: «in automezzi ad uso aziendale immatricolati come autocarri e».

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18.8

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «che effettuano investimenti» inserire le seguenti: «in computer, apparecchiature elettroniche.».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «la media degli investimenti», inserire le seguenti: «in computer, apparecchiature elettroniche e».

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18.9

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «che effettuano investimenti», inserire le seguenti: «nell'acquisto di capannoni industriali già edificati e».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «la media degli investimenti», inserire le seguenti: «nell'acquisto di capannoni industriali già edificati e».

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18.10

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «in beni strumentali nuovi», inserire le seguenti: «,prodotti in Italia,».

18.11

MOSCARDELLI

Al comma 1, le parole da: « compresi», fino a: «2007», sono sostituite dalle seguenti: «iscrivibili nella voce B), categoria II dello Stato patrimoniale previsto dall'articolo 2424 del codice civile, ad esclusione di beni immobili ed autovetture».

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «compresi» fino a: «ATECO»; dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi iniziati prima del 30 giugno 2015 e non ancora terminati a tale data, il beneficio spetta in proporzione all'ammontare della spesa effettuata ed atte stata dal fornitore. Il Beneficio viene meno se l'investimento non è terminato entro il 30 settembre 2015».

18.12

Mauro Maria MARINO, MOSCARDELLI, BELLOT, BIGNAMI, BOTTICI, CARRARO, CHIAVAROLI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, Eva LONGO, MOLINARI, REPETTI, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, SCIASCIA, TURANO, VACCIANO

Al comma 1, sostituire le parole da: «compresi», fino a «dicembre 2007», con le seguenti: «, ad esclusione dei beni immobili,».

18.13

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «compresi nella divisione 28», aggiungere le seguenti: «e 31 (esclusivamente per i codici 31.01.10, 31.01.21, 31.01.22)».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «nella suddetta tabella», con le parole: «nelle suddette tabelle».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «nella divisione 28», inserire le seguenti: «e 31 (esclusivamente per i codici 31.01.10, 31.01.21, 31.01.22)».

Conseguentemente, gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18.14

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «compresi nella divisione», inserire le seguenti: «26 e».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «nella suddetta tabella», con le parole: «nelle suddette tabelle».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «in beni strumentali nuovi compresi nella divisione», inserire le seguenti: «26 e».

Conseguentemente, gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18.15

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «compresi nella divisione», inserire le seguenti: «27 e».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «nella suddetta tabella», con le parole: «nelle suddette tabelle».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «in beni strumentali nuovi compresi nella divisione», inserire le seguenti: « 27 e».

Conseguentemente, gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18.16

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1 dopo la parola: «ATECO», inserire le seguenti: «e nell’acquisto di mezzi nuovi di fabbrica compresi nella divisione 29 della tabella ATECO, limitatamente ai veicoli della categoria N di cui all’articolo 54 comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «della tabella ATECO», inserire le seguenti: «e nell’acquisto di mezzi nuovi di fabbrica compresi nella divisione 29 della tabella ATECO, limitatamente ai veicoli della categoria N di cui all’articolo 54 comma 1 lettera del, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Conseguentemente, gli obiettivi di risparmio di cui all’articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l’anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l’anno 2019.

18.17

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 1, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007», aggiungere le seguenti: «nonché dei macchinari, degli impianti, diversi da quelli fissi al suolo, ed attrezzature industriali e commerciali, non ricompresi nella divisione 28 della Tabella ATECO, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B. II. 2 e B. II. 3, dell’articolo 2424 del codice civile,», e sostituire le parole: «nella suddetta tabella», con le seguenti: «nelle suddette tipologie di beni».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «della tabella ATECO», aggiungere le seguenti: «o, qualora non ricompresi nella divisione 28 della Tabella ATECO, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B. II. 2 e B. II. 3, dell’articolo 2424 del codice civile,», al comma 9, sostituire le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni per l’anno 2019», con le seguenti: «240 milioni di euro per il 2016, 480 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 240 milioni per l’anno 2019».

18.18

MANCUSO, CARIDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato»; al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate in Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo».

18.19

PELINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato», al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate in Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo».

18.20

DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato»; al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate in Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo».

18.21

MARAN, SUSTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «30 giugno 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) al comma 4, quarto periodo sopprimere la parola: «secondo».

Conseguentemente, all'articolo 18, al comma 9, sostituire le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e

2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «224 milioni di euro per il 2016, 428 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 224 milioni di euro per l'anno 2019».

18.22

PELINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «30 giugno 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) al comma 4, quarto periodo sopprimere la parola: «secondo».

Conseguentemente, all'articolo 18, al comma 9, sostituire le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «224 milioni di euro per il 2016, 428 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 224 milioni di euro per l'anno 2019».

18.23

DI BIAGIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «fino al 30 giugno 2015» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;

b) al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 612 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 408 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

18.24

PELINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «fino al 30 giugno 2015» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;

b) al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 612 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 408 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

18.25

MANCUSO, CARIDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «fino al 30 giugno 2015» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;

b) al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 612 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 408 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

18.26

TOMASELLI, CALEO

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 30 giugno 2015» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;

Conseguentemente, al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 612 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 408 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

18.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1 sostituire le parole «fino al 30 giugno 2015» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015».

Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole «408 milioni di euro. per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «608 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, 608 milioni di euro per l'anno 2019 e 204 milioni di euro per l'anno 2020».

18.28

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «al 30 giugno 2015», con le parole: «al 31 dicembre 2015».

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 100 milioni per l'anno 2016, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18.29

FISSORE

Al comma 1, sostituire le parole «30 giugno 2015» con le seguenti «31 dicembre 2015, a parità di risorse stanziata».

18.30

PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Al comma 1, sostituire il termine: «30 giugno 2015» con il seguente: «31 dicembre 2015».

18.31

Mauro Maria MARINO, MOSCARDELLI, BELLOT, BIGNAMI, BOTTICI, CARRARO, CHIAVAROLI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, Eva LONGO, MOLINARI, REPETTI, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, SCIASCIA, TURANO, VACCIANO

Al comma 1, sostituire le parole «30 giugno 2015» con le seguenti: «30 giugno 2016».

18.32

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le parole: «30 per cento».

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 100 milioni per l'anno 2016, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18.33

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2014, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018.

18.34

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le micro, piccole e medie imprese si considerano altresì agevolabili le acquisizioni di:

a) programmi informatici nuovi con misurati alle esigenze produttive, gestionali e logistiche dell'impresa;

b) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'attività produttiva.»

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni per l'anno 2019» con le seguenti: «214 milioni di euro per il 2016, 428 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 214 milioni per l'anno 2019».

18.35

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le imprese ubicate nelle aree sotto utilizzate del mezzogiorno, la percentuale di cui al comma 1 è aumentata al 30 per cento».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni per l'anno 2019» con le seguenti: «244 milioni di euro per il 2016, 488 milioni di euro per gli anni 2017-e 2018, e 244 milioni per l'anno 2019»

18.36

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO

Al comma 2, dopo le parole: «nella divisione 28» inserire le seguenti: «e quelli con codice 35.30.00 e 24.20».

Conseguentemente ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

18.38

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti «304 milioni di euro per il 2016, 608 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019».

18.37

BRUNI, PICCOLI

Il comma 3 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 9 le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019».

18.39

GAMBARO

Il comma 3 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 9 le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019».

18.40

MANCUSO

Il comma 3 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 9 le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro

per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019».

18.41

Maurizio Rossi

Il comma 3 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 9 le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019».

18.42

GALIMBERTI

Il comma 3 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 9 le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019».

18.43

PERRONE, PELINO

Il comma 3 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 9 le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019».

18.44

CASTALDI, GIROTTO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: «204 milioni di euro» a: «204 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019».

18.45

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Sopprimere Il comma 3.

Conseguentemente, al comma 9 le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019».

18.46

DI BIAGIO

Il comma 3 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 9 le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019».

18.47

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono

aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18.48

ZIZZA, BRUNI, FLORIS, PICCOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 6.000 euro».

18.49

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 3, sopprimere la parola: «unitario».

18.50

DI BIAGIO

Al comma 3, sostituire le parole: «di importo unitario», con le seguenti: «di valore complessivo in ciascun periodo di imposta»; al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 254 milioni di euro per il 2016, 500 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 254 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

18.51

MANCUSO, CARIDI

Al comma 3, sostituire le parole: «di importo unitario», con le seguenti: «di valore complessivo in ciascun periodo di imposta»; al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 254 milioni di euro per il 2016, 500 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 254 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del

Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

18.52

PELINO

Al comma 3, sostituire le parole: «di importo unitario», con le seguenti: «di valore complessivo in ciascun periodo di imposta»; al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 254 milioni di euro per il 2016, 500 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 254 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

18.53

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 3, sostituire le parole: «di importo unitario», con le seguenti: «di valore complessivo in ciascun periodo di imposta».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 254 milioni di euro per il 2016, 500 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 254 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

18.54

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 3, sostituire le parole: «inferiore a 10.000 euro», con le seguenti: «inferiore a 5.000 euro. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta».

18.55

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «10.000 euro», con le parole: «5.000 euro».

Conseguentemente, gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 100 milioni per l'anno 2016, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18.56

CHIAVAROLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 si applica anche alle imprese inserite negli ambiti di programmazione negoziata regionale di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto assoggettate alle medesime misure di agevolazione riconosciute agli strumenti negoziali attivati in ambito ministeriale.»

18.57

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettiva realizzazione dell'investimento.»

Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti «612 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016»

18.58

DI BIAGIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, al quarto periodo, sostituire le parole «del secondo periodo di imposta» con le seguenti: «del primo periodo di imposta»;

b) al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2015, 408 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, e 204 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

18.59

PELINO

Apportare le seguenti modifiche: ..

a) al comma 4, al quarto periodo, sostituire le parole «del secondo periodo di imposta» con le seguenti: «del primo periodo di imposta»;

b) al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2015, 408 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, e 204 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

18.60

MANCUSO, CARIDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, al quarto periodo, sostituire le parole «del secondo periodo di imposta» con le seguenti: «del primo periodo di imposta»;

b) al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2015, 408 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, e 204 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

18.61

TOMASELLI, CALEO

Al comma 4, al quarto periodo, sostituire le parole «del secondo periodo di imposta» con le seguenti: «del primo periodo di imposta»;

Conseguentemente, al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2015, 408 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, e 204 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

18.62

FISSORE

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere la parola: «secondo».

18.63

PELINO

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'anno precedente, si applica l'esclusione dall'imposizione Ires e Irap sul reddito di impresa dell'investimento incrementale e, rispetto all'anno precedente.

8-ter. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate, alternativamente o cumulativamente, attraverso mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5 legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché pubblicità esterna e circuiti cinematografici.

8-quater. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per la realizzazione e la diffusione delle campagne pubblicitarie di cui al comma 8-bis è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Riduzioni di spesa della presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri concorre al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica con un risparmio complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con le seguenti modalità:

a) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 6 del 2010 come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

b) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

c) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di 20 milioni di euro per l'anno 2014;

d) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; riduzione degli stanziamenti di spesa iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nel decreto».

18.64

DI BIAGIO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'anno precedente, si applica l'esclusione dall'imposizione Ires e Irap sul reddito di impresa dell'investimento incrementale, rispetto all'anno precedente.

8-ter. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate, alternativamente o cumulativamente, attraverso mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché pubblicità esterna e circuiti cinematografici.

8-quater. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per la realizzazione e la diffusione delle campagne pubblicitarie di cui al comma 8-bis è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019,» con le seguenti: «274 milioni di euro per il 2016, 478 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 274 milioni di euro per l'anno 2019,».

Conseguentemente, modificare la rubrica come segue: Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e tax credit per investimenti pubblicitari.

18.64-bis (già 18.0.7)

TOMASELLI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'anno precedente, si applica l'esclusione dall'imposizione Ires e Irap sul reddito di impresa dell'investimento incrementale, rispetto all'anno precedente.

8-ter. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate, alternativamente o cumulativamente, attraverso mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché pubblicità esterna e circuiti cinematografici.

8-quater. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per la realizzazione e la diffusione delle campagne pubblicitarie di cui al comma 1 è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 mi-

lioni di euro per l'anno 2019», *con le seguenti*: «274 milioni di euro per il 2016, 478 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 274 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, modificare lo rubrica come segue: «Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e *tax credit* per investimenti pubblicitari».

18.65

MANCUSO, CARIDI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e *tax credit* per investimenti pubblicitari».

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'anno precedente, si applica l'esclusione dall'imposizione Ires e Irap sul reddito di impresa dell'investimento incrementale, rispetto. all'anno precedente.

8-ter. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate, alternativamente o cumulativamente, attraverso mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché pubblicità esterna e circuiti cinematografici.

8-quater. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per la realizzazione e la diffusione delle campagne pubblicitarie di cui al comma 8-bis è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti*: «274 milioni di euro per il 2016, 478 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 274 milioni di euro per l'anno 2019,».

18.66

FABBRI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di rilanciare e sviluppare le imprese della filiera nautica, le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato sono equiparate, a tutti gli effetti, in via sperimentale fino al 2019, alle strutture ricettive all'aria aperta».

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 212 milioni di euro per il 2016, 416 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 212 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

18.67

FABBRI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di rilanciare e sviluppare le imprese della filiera nautica, le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato sono equiparate, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta.

8-ter. A decorrere dal 2014 una quota pari a 8 milioni di euro del fondo per lo sviluppo e coesione è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Tali risorse sono destinate agli interventi di cui al comma 8-bis».

18.0.1

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno)

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ai datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori "svantaggiati" ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia, è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori "molto svantaggiati", ai sensi del numero 19 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50 per cento dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.

2. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

4. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

5. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concessa ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 15 maggio

2019. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

7. Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 6, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera *c)* del comma 7, è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regoiato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera *c)* del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.

9. All'attuazione del presente articolo, valutati in 130 milioni di euro per l'anno 2015, in 280 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e in 180 milioni per l'anno 2018 e in 130 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo

sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai presente articolo. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e dell'adozione delle misure di cui al precedente periodo».

18.0.2

CASTALDI, GIROTTO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Azioni di sostegno per la promozione dell'occupazione nel settore della green economy della ricerca nel campo delle smart cities)

1. Ai fini della promozione dell'occupazione nel settore della *green economy* e della ricerca tecnologica nel settore delle *smart cities*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori:

a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;

b) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di *social housing*;

c) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

d) pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che aiutino ad ottimizzare i consumi, e della domotica;

e) sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e

per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscono un monito raggio più attento della rete;

f) progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato, la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico.

2. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori di cui al comma 1 devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli ultimi 12 mesi. I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogabili ai progetti di investimento sino a concorrenza della disponibilità del Fondo di cui al comma 8.

3. Le modalità di presentazione delle domande e le modalità di erogazione dei finanziamenti sono disciplinate nei modi previsti dall'articolo 2, lettera s), del decreto 25 novembre 2008, prevedendo procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio.

4. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori di cui al comma 1, hanno durata non superiore a settantadue mesi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro per il 2016, 400 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 200 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo».

18.0.3

PELINO, BOCCA, FABBRI, MERLONI

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali – sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei *condhotel*, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40% della superficie totale degli immobili interessati.

2. L'intesa di cui al comma precedente stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983 n. 217».

18.0.4

TOMASELLI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art.18-bis.**

1. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali – sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei *condhotel*, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40% della superficie totale degli immobili interessati.

2. L'intesa di cui al comma precedente stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983 n. 217».

18.0.5

CARIDI, MANCUSO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure in favore dei giovani imprenditori)

1. Le Regioni promuovono azioni di promozione e recupero del patrimonio immobiliare ai sensi dell'articolo 63 della legge 448/1998 al fine di convertire gli opifici industriali dismessi in incubatori di imprese da offrire in locazione gratuita, per un periodo massimo di 5 anni, in favore di nuove imprese condotte da giovani imprenditori. A tal fine le Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono, di concerto con gli Enti di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, un apposito Piano di recupero del patrimonio immobiliare anche avvalendosi di risorse comunitarie».

18.0.6

TOMASELLI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Investimenti in campagne pubblicitarie)

1. Alle imprese che nel 2014 e nei due anni successivi effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'anno precedente, si applica l'esclusione dall'imposizione Ires e Irap sul reddito di impresa dell'investimento incrementale, rispetto all'anno precedente.

2. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate, alternativamente o cumulativa mente, attraverso mezzi di

comunicazione di massa di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a*), numero 5 legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché pubblicità esterna e circuiti cinematografici.

3. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per la realizzazione e la diffusione delle campagne pubblicitarie di cui al comma 1 è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

18.0.8

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Misure in favore delle imprese di produzione
spettacoli musica popolare dal vivo)*

1. Al fine di sostenere le imprese del settore dello spettacolo, fermo restando il regime fiscale vigente, le liberalità ricevute dalle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea non sono sottoposte al pagamento del compenso a tutela del diritto di autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. Nei limiti delle risorse stanziare, tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800 sono ricompresi anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea per le attività non aventi rilevanza commerciale. Con decreto del Ministro dei beni e attività culturali sono determinati i criteri di individuazione delle attività oggetto delle sovvenzioni».

18.0.9

RUTA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure in favore delle imprese di produzione spettacoli musica popolare dal vivo)

1. Al fine di sostenere le imprese del settore dello spettacolo, fermo restando il regime fiscale vigente, le liberalità ricevute dalle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea non sono sottoposte al pagamento del compenso a tutela del diritto di autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. Nei limiti delle risorse stanziare, tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono ricompresi anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea per le attività non aventi rilevanza commerciale. Con decreto del Ministro dei beni e attività culturali sono determinati i criteri di individuazione delle attività oggetto delle sovvenzioni».

18.0.10

RUTA

Dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 22, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole: "al terzo comma del paragrafo 2", sono sostituite dalle seguenti: "al, terzo capoverso del comma 2"».

Art. 19.**19.1**

PELINO

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: «mercati regolamentati» sono aggiunte le seguenti: «o in sistemi multilaterali di negoziazione».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

19.2

MANCUSO, CARIDI

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: «mercati regolamentati» sono aggiunte le seguenti: «o in sistemi multilaterali di negoziazione».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e lo coesione, con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

19.3

PELINO

All'articolo 19, comma 1, lettera a), dopo le parole: «mercati regolamentati» aggiungere le seguenti: «o in sistemi multilaterali di negoziazione».

19.4

DI BIAGIO

All'articolo 19, comma 1, lettera a), dopo le parole: «mercati regolamentati» aggiungere le seguenti: «o in sistemi multilaterali di negoziazione».

19.5

MANCUSO, CARIDI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «mercati regolamentati» aggiungere le seguenti: «o in sistemi multilaterali di negoziazione».

19.6

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: «mercati regolamentati» aggiungere le seguenti: «o in sistemi multilaterali di negoziazione».

19.7

GUERRA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,6 milioni di euro nel 2015, 5,8 milioni di euro nel 2016, 7,7 milioni di euro nel 2017, 6,3 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede come segue:

a) mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'importo di 4,6 milioni di euro nel 2015, 5,8 milioni di euro nel 2016, 7,7 milioni di euro nel 2017 e 6,3 milioni di euro nel 2018;

b) mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui con-

sumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 6,3 milioni di euro a decorrere dal 2019.».

19.10

GUERRA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis) Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e i due successivi la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quello in corso nei suddetti periodi di imposta è incrementata del 10 per cento. Per i periodi di imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento"».

19.8

GALIMBERTI

Sostituire la lettera b) del comma 3 con la seguente:

«b) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui alla presente lettera. Qualora, a seguito della verifica, le riduzioni non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle

dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio previsti, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.».

19.9

PELINO

Sostituire la lettera b) del comma 3 con la seguente:

«*b*) fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2019, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui alla presente lettera. Qualora, a seguito della verifica, le riduzioni non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio previsti, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.».

19.11

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 ed a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.».

19.0.1

GIBIINO, PAGNONCELLI, PERRONE

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento".

2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

19.0.2

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

19.0.3

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento"».

19.0.5

TOMASELLI, FISSORE, FABBRI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento."».

19.0.4

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

19.0.6

ORELLANA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, BENCINI, MUSSINI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure a favore delle start-up innovative)

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," sono abrogate;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) è costituita da non più di sessanta mesi;"

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;"

2. All'articolo 1, comma 5-*novies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative. Per 'organismi di investimento collettivi del risparmio e società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative' si intendono i soggetti indicati all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 così come identificati dall'articolo 1, comma 2, lettere e) ed f) del decreto 30 gennaio 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico".

3. All'articolo 50-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "*start-up* innovative" sono inserite le seguenti: ", per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative";

b) al comma 2, dopo le parole: "*start-up* innovative" sono inserite le seguenti: ", per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative".

4. L'articolo 100-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "*start-up* innovative" sono aggiunte le seguenti: ", dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative."

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede e fissando al 27 per cento l'imposta sostitutiva cui sono assoggettate le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *d*), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

19.0.7

OPELLANA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, BENCINI, MUSSINI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure a favore delle start-up innovative)

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," sono abrogate;

b) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: "*b*) è costituita da non più di sessanta mesi;"

c) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: "*c*) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;"

2. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni, all'ultimo periodo le parole: "quarto anno" sono sostituite con le seguenti: "quinto anno".

3. All'articolo 1, comma 5-*novies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative. Per 'organismi di investimento collettivi del risparmio e società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative' si intendono i soggetti indicati all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 così come identificati dall'articolo 1, comma 2, lettere *e*) ed *f*) del decreto 30 gennaio 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico".

4. All'articolo 50-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "*start-up* innovative" sono inserite le seguenti: ", per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative";

b) al comma 2, dopo le parole: "*start-up* innovative" sono inserite le seguenti: ", per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative".

5. L'articolo 100-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "*start-up* innovative" sono aggiunte le seguenti: ", dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative".

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede fissando al 27 per cento l'imposta sostitutiva cui sono assoggettate le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *d*), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

19.0.8

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Regime speciale, agli effetti del Registro, per la cessione di aree e di opere a scomputo)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento è effettuato nei confronti dei Comuni ed ha per oggetto aree o opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, a cui si applica l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342: 200 euro".». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

19.0.9

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Regime speciale, agli effetti del Registro, per la cessione di aree e di opere a scomputo)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento è effettuato nei confronti dei Comuni ed ha per oggetto aree o opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, a cui si applica l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342: 200 euro".

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, previsti alla Tabella C, allegata alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013».

19.0.10

GIBIINO, PELINO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Regime speciale, agli effetti del Registro, per la cessione di aree e di opere a scomputo)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento è effettuato nei confronti dei Comuni ed ha per oggetto aree o opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, a cui si applica l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342: 200 euro".

2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bi-

lancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

19.0.11

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente articolo:

«Art. 19-bis.

(Regime speciale, agli effetti del Registro, per la cessione di aree e di opere a scomputo)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento è effettuato nei confronti dei Comuni ed ha per oggetto aree o opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, a cui si applica l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342: 200 euro"».

19.0.12

TOMASELLI, FISSORE, FABBRI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 19-bis.

(Regime speciale, agli effetti del Registro, per la cessione di aree e di opere a scomputo)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento è effettuato nei confronti dei Comuni ed ha per oggetto aree o opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, a cui si applica l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342: 200 euro"».

19.0.13

PUPPATO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Rilascio Codice identificativo gara (CIG))

1. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1° gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1° luglio 2015 per i lavori.

2. Al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano: *a*) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta; *b*) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici; *c*) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"».

19.0.14

PUPPATO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, dopo le parole: "possono acquisire" è inserita la parola: "lavori," e dopo le parole: "soggetto aggregatore" sono inserite le seguenti: "o dalle centrali di committenza costituite ai sensi dell'articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

b) al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sopprimere l'ultimo periodo;

c) dopo il comma 3-*bis* aggiungere i seguenti: "3-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* non si applicano: *a*) alle acquisizioni di lavori

servizi e forniture in economia mediante amministrazione diretta; *b*) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici; *c*) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".

2. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal presente articolo, entrano in vigore il 1° gennaio 2015 per le acquisizioni di beni e servizi e il 1° luglio 2015 per le acquisizioni dei lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino alla data del 1° gennaio 2015 per forniture e servizi e fino alla data del 1° luglio 2015 per i lavori».

19.0.15

FORNARO, TOMASELLI, CALEO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, possono rivalutare ai soli fini civilistici, i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2013.

2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità per la rivalutazione dei beni, per l'accesso al beneficio da parte dei soggetti di cui al comma 1 e le eventuali imposte da versare in relazione alla rivalutazione di cui al comma 1.

4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico».

19.0.16

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla disciplina delle reti di imprese)

1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole: "entro due mesi" sono inserite le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater"».

19.0.17

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese)

1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti principi e criteri:

a) i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità;

b) definizione delle attività delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la possibilità per le Agenzie di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonché della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni;

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate.».

3. All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "comma 6-bis", sono aggiunte le seguenti: "ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2010, n. 159".

4. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti e delle Agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni».

Art. 20.

20.1

VACCIANO, MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

20.2

FORNARO

Al comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

«a-bis) all'articolo 94, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. l'intermediario responsabile del collocamento risponde dei danni subiti dall'investitore che abbia ragionevolmente fondato la propria decisione di investimento su informazioni false od omissioni rilevanti, a meno che non provi di aver svolto una diligente attività di verifica sulla

veridicità e completezza delle informazioni di competenza dei soggetti indicati nel comma precedente.";

a-ter) all'articolo 94, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto."».

20.3

MARAN, ROMANO, ICHINO, LEPRI, SUSTA, BERGER

Al comma 1, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

«a-bis) l'articolo 100-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 100-ter. – 1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle startup innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c).

2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, anche in conformità a quanto previsto dai commi successivi, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della *start-up* innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.

3. La sottoscrizione o l'acquisto di quote rappresentative del capitale di *start-up* innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata sono effettuate per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma quinto, lettere a), b), e). Gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al Registro delle Imprese la loro titolarità di soci per conto terzi sopportando il relativo costo. Allo scopo le condizioni di adesione pubblicate sul portale dovranno espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

a) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

b) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote, fermo restando che tale attestato di conferma rivestirà natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, sarà nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non sarà trasferibile, neppure in via temporanea e a qualsiasi titolo, a terzi e non potrà costituire valido strumento per il trasferimento di proprietà delle quote;

c) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto specificato al successivo comma 4;

d) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta in capo a se stessi delle quote di loro pertinenza.

4. La successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente di cui al comma 3 lettera c) avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario. La scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma del codice civile.

5. Ferma ogni altra disposizione della Parte II, Titolo II, Capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da *start-up* innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuate secondo le modalità previste ai commi 3 e 4, non necessitano della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23 comma primo. Ferme le esenzioni previste dai commi 3 e 4, ogni corrispettivo, spesa o onere gravanti sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito Internet di ciascun intermediario. In difetto nulla è dovuto agli intermediari.

6. Trascorsi due anni dal momento in cui la società interessata abbia cessato di essere una *start-up* innovativa per decorso del termine previsto dall'articolo 25, comma secondo, lettera b) e comma terzo del decreto legge 18 ottobre 2013, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2013, n. 221, gli intermediari provvedono ad intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione al Registro delle Imprese dell'elenco dei titolari delle partecipazioni, è esente dal pagamento di tasse e sconta un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. La successiva registrazione effettuata dal Registro delle Imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma del codice civile.

7. Le sottoscrizioni e gli acquisti previsti dai commi 3 e 4 sono esenti da qualunque imposta o tassa. Le alienazioni previste dai predetti commi 3 e 4 sono esenti dall'imposta di registro prevista dall'articolo della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.

131, quale che sia il tempo dell'alienazione purché prima dello scadere del termine di cui al comma 6.

8. In assenza di una disciplina che accordi analoghe agevolazioni, le disposizioni dei commi da 3 a 7 che precedono si applicano altresì alle sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di azioni o strumenti partecipativi previsti dall'articolo 2346, comma sesto, del codice civile emesse da *start-up* innovative, costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni ed anche in forma cooperativa. Le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 non si applicano alle alienazioni di azioni di società che, al momento dell'alienazione, risultino quotate in un mercato regolamentato di uno Stato dell'Unione Europea. Ai trasferimenti di azioni o di strumenti partecipativi di cui all'articolo 2346, comma sesto, del codice civile non si applica, in ogni caso, l'imposta prevista dall'articolo 1, comma 491 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

9. La base imponibile per l'applicazione delle imposte, vigenti al momento del realizzo sulle plusvalenze derivanti dalla alienazione di quote o azioni di *start-up* innovative è ridotta alla metà.

10. Le esenzioni, agevolazioni e facilitazioni previste dal presente articolo, ad eccezione di quella prevista al comma 9, cessano di operare a seguito della intestazione diretta delle partecipazioni in capo ai sotto scrittori e agli acquirenti, sia questa avvenuta per scelta dei medesimi avvalendosi della facoltà prevista dal comma 3, lettera *b*), ovvero per effetto di quanto previsto al comma 6.";

a-ter) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Consob apporta al regolamento approvato con delibera 26 giugno 2013, n. 18592, le variazioni necessarie per l'adeguamento della disciplina ivi contenuta all'articolo 100-*ter* per come modificato dal comma *a-bis*).».

20.4

LEPRI, MARAN, ICHINO, ROMANO, SUSTA

Al comma 1, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

«*a-bis*) l'articolo 100-*ter* è sostituito dal seguente:

"Art. 100-*ter*. – 1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle *start-up* innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera *c*).

2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, anche in conformità a quanto previsto dai commi successivi, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una

quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della *start-up* innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.

3. La sottoscrizione o l'acquisto di quote rappresentative del capitale di *start-up* innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata sono effettuate per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma quinto, lettere *a)*, *b)*, *e)*. Gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al Registro delle Imprese la loro titolarità di soci per conto terzi sopportando il relativo costo. Allo scopo le condizioni di adesione pubblicate sul portale dovranno espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

a) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

b) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote, fermo restando che tale attestato di conferma rivestirà natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, sarà nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non sarà trasferibile, neppure in via temporanea e a qualsiasi titolo, a terzi e non potrà costituire valido strumento per il trasferimento di proprietà delle quote;

c) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto specificato al successivo comma 4;

d) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta in capo a se stessi delle quote di loro pertinenza.

4. La successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente di cui al comma 3 lettera *c)* avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario. La scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma del codice civile.

5. Ferma ogni altra disposizione della Parte II, Titolo II, Capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da *start-up* innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuate secondo le modalità previste ai commi 3 e 4, non necessitano della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23 comma primo. Ferme le esenzioni previste dai commi 3 e 4, ogni corrispettivo, spesa o onere gravanti sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito Internet di ciascun intermediario. In difetto nulla è dovuto agli intermediari.

6. Trascorsi due anni dal momento in cui la società interessata abbia cessato di essere una *start-up* innovativa per decorso del termine previsto dall'articolo 25, comma secondo, lettera *b*) e comma terzo del decreto-legge 18 ottobre 2013, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2013, n. 221, gli intermediari provvedono ad intestare le quote detenute per conto dei sotto scrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione al Registro delle Imprese dell'elenco dei titolari delle partecipazioni, è esente dal pagamento di tasse e sconta un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. La successiva registrazione effettuata dal Registro delle Imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma del codice civile.

7. Le sottoscrizioni e gli acquisti previsti dai commi 3 e 4 sono esenti da qualunque imposta o tassa. Le alienazioni previste dai predetti commi 3 e 4 sono esenti dall'imposta di registro prevista dall'articolo della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, quale che sia il tempo dell'alienazione purché prima dello scadere del termine di cui al comma 6.

8. In assenza di una disciplina che accordi analoghe agevolazioni, le disposizioni dei commi da 3 a 7 che precedono si applicano altresì alle sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di azioni o strumenti partecipati vi previsti dall'articolo 2346, comma sesto, del codice civile emesse da *start-up* innovative costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni ed anche in forma cooperativa. Le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 non si applicano alle alienazioni di azioni di società che, al momento dell'alienazione, risultino quotate in un mercato regolamentato di uno Stato dell'Unione Europea. Ai trasferimenti di azioni o di strumenti partecipativi di cui all'articolo 2346, comma sesto, del codice civile non si applica, in ogni caso, l'imposta prevista dall'articolo 1, comma 491 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

9. La base imponibile per l'applicazione delle imposte, vigenti al momento del realizzo sulle plusvalenze derivanti dalla alienazione di quote o azioni di *start-up* innovative è ridotta alla metà.

10. Le esenzioni, agevolazioni e facilitazioni previste dal presente articolo, ad eccezione di quella prevista al comma 9, cessano di operare a seguito della intestazione diretta delle partecipazioni in capo ai sottoscrittori e agli acquirenti, sia questa avvenuta per scelta dei medesimi avvalen-

dosi della facoltà prevista dal comma 3, lettera *b*), ovvero per effetto di quanto previsto al comma 6.";

a-ter) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Consob apporta al regolamento approvato con delibera 26 giugno 2013, n. 18592, le variazioni necessarie per l'adeguamento della disciplina ivi contenuta all'articolo 100-*ter* per come modificato dal comma *a-bis*).».

20.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere p), v) e z).

20.6

MANCUSO, CARIDI

Al comma 1 sopprimere le lettere p), v) e z).

20.7

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 1, sopprimere le lettere p), v) e z).

20.8

BIGNAMI

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

20.9

BIGNAMI

Al comma 1, lettera t), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'elevazione delle soglie non si applica per le PMI che svolgono attività in concorrenza tra loro».

20.10

BIGNAMI

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

20.11

PERRONE

Al comma 2, lettera b), capoverso: «Articolo 9-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

20.13

TOMASELLI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580» sono aggiunte le seguenti parole: «I diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese devono tener conto delle spese sostenute dalle camere di commercio per la riscossione, la rendicontazione ed il versamento delle somme a favore dell'Organismo italiano di contabilità».

20.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 9-ter», comma 2 sostituire le parole. «Il Collegio dei fondatori dell'Organismo Italiano di Contabilità

stabilisce» con le seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si stabilisce».

20.12

MANCUSO, CARIDI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) Alla lettera l) del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole «non penalizzi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano» sono aggiunte le parole: « prevedendo in particolare che:

per connessioni con una lunghezza massima, compresa la condotta di allacciamento, fino al km, i costi per l'allacciamento alla rete siano sostenuti per il 75% dal gestore di rete e per il 25% dal soggetto che richiede l'allacciamento, con un tetto massimo di 250.000 euro;

per connessioni con lunghezza superiore a 1 km e fino a 10 km, i costi per l'allacciamento alla rete siano sostenuti per il 75% dal gestore di rete e per il 25% dal soggetto che richiede l'allacciamento;

per connessioni superiori a 10 km il costo dei primi dieci chilometri sia ripartito secondo la proporzione indicata al punto precedente, mentre per la parte eccedente il costo sia completamente a carico del richiedente;

le regioni, nell'ottica di incrementare ed agevolare il ricorso all'uso del biometano, possono finanziare interamente le condotte di adduzione tra la rete dei trasporti e gli impianti di produzione».

20.15

DI BIAGIO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

20.16

GALIMBERTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

20.17

PERRONE

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

20.18

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

20.19

MANCUSO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

20.20

GAMBARO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

20.21

MAURIZIO ROSSI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

20.22TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA,
CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

20.23

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

20.24

LEZZI

Al comma 3 premettere il seguente:

«03. All'articolo 230-*bis* del codice civile, al primo capoverso, dopo la parola: "familiare", aggiungere le seguenti: "e convivente non familiare"».

20.25

BIGNAMI

Al comma 6, sopprimere il seguente periodo: «Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta.».

20.26

MAURO MARIA MARINO, MOSCARDELLI, BELLOT, BIGNAMI, BOTTICI, CARRARO, CHIAVAROLI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, EVA LONGO, Molinari, Repetti, Ricchiuti, Gianluca ROSSI, Sciascia, Turano, Vacciano

Sopprimere i commi 7 e 8.

20.27

BIGNAMI

Sopprimere il comma 7.

20.28

MANCUSO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341";

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto a sette giorni e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo"».

20.29

MARAN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341";

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto a sette giorni e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo"».

20.30

TOMASELLI, ORRÙ, FABBRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341";

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto a sette giorni e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo"».

20.31

MANCUSO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente provvedimento, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni».

20.32

MARAN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente provvedimento, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio

ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni.»

20.33

TOMASELLI, ORRÙ, FABBRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente provvedimento, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni.»

20.34

BIGNAMI

Sopprimere il comma 8.

20.35

MOSCARDELLI

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Il secondo comma dell'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: "01. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore ad euro 120.000,00".».

20.36

PELINO

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo costituisce giusta causa di revoca.».

20.37

DI BIAGIO

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo costituisce giusta causa di revoca.».

20.38

MANCUSO, CARIDI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo costituisce giusta causa di revoca.».

20.39

TOMASELLI, CALEO

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo costituisce giusta causa di revoca.».

20.40

Luigi MARINO, DI BIAGIO, MERLONI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:

«8-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro informale autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

20.41

RUSSO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

20.42

ARACRI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

20.43

TOMASELLI

Dopo il comma 8, inserire if seguente:

«8-bis. Le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 4 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi chiusi di cui al Titolo III, Capo II, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (ovvero 25 giugno 2014), non sia scaduto il termine entro il quale devono essere sottoscritte le quote, possono modificare il regolamento del fondo, previa deliberazione dell'assemblea dei quotisti, per prevedere i casi in cui è possibile una proroga del termine di sottoscrizione non superiore a dodici

mesi per il completa mento della raccolta del patrimonio. La proroga deve in ogni caso essere deliberata, previa modifica del regolamento del fondo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

20.0.1

MUSSINI, DE PETRIS, BIGNAMI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure a favore delle start-up innovative)

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," sono abrogate;

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* è costituita da non più di sessanta mesi";

c) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;".

2. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni, all'ultimo periodo le parole "quarto anno" sono sostituite con le seguenti "quinto anno"».

20.0.2

MUSSINI, MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, BIGNAMI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

*(Modifiche alla disciplina del cd. equity crowdfunding
per le start-up innovative)*

1. All'articolo 1, comma 5-*novies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole "e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative». Per "organismi di investimento collettivi del risparmio e società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative" si intendono i soggetti indicati all'art. 29, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 così come identificati dall'art. 1, comma 2, lettere *e*) ed *f*) del decreto 30 gennaio 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico".

2. All'articolo 50-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "start-up innovative" sono inserite le seguenti parole: ", per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, per i Confidi e per le società di capitali, che investono prevalentemente in start-up innovative";

b) al comma 2, dopo le parole "start-up innovative" sono inserite le seguenti parole: ", per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, per i Confidi e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative".

3. L'articolo 100-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole "start-up innovative" sono aggiunte le seguenti: ", dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative"».

20.0.3

PERRONE

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazione trasferimenti aziendali e costituzione società di persone)

1. All'art. 2556 c.c., al comma 2, è inserita, prima della parola "autenticante", la parola "soggetto".

2. All'art. 11 del DPR n. 581 del 07/12/1995, comma 10, primo periodo, dopo la parola "dal notaio" è inserita la frase "o dal soggetto autenticante".

3. All'art. 2703 c.c., comma 1, viene aggiunto il seguente periodo "Ai fini delle disposizioni cui agli articoli 2296 e 2556 del c.c., la sottoscrizione degli atti può essere autenticata anche da uno dei soggetti indicati alla lettera a) del comma 1, dell'art. 12 del D.Lgs. 21/11/2007 n. 231".

4. All'art. 2, primo comma, lettera g), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono soppresse le seguenti parole "e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile"».

20.0.4

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazioni fiscali in materia societaria)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 1, comma I, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,» sono soppresse.

3. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle im-

poste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione".

4. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il punto 3), comma 4-ter articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si interpreta nel senso che la redazione ed il deposito della situazione patrimoniale, sono obbligatori solamente per i contratti di rete iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese».

20.0.5

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazioni in materia di società a responsabilità limitata)

1. La società a responsabilità semplificata può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.

2. L'atto costitutivo deve essere redatto per iscritto e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463 del codice civile, con l'eccezione dei requisiti previsti dai numeri 4) e 5). Si applicano alle società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, numero 3), 2331, 2332, escluso il primo comma, numero 1), e 2341 del codice civile in quanto compatibili.

3. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo, ovvero gli amministratori se questo è redatto in scrittura privata, devono depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3).

4. Nel caso in cui l'atto costitutivo sia redatto con scrittura privata, l'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza delle condizioni e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di venti giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori o, se questi non vi provvedono, dei soci e verificata la sussistenza delle condizioni, ordina l'iscrizione con decreto.

5. Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-*bis* del codice civile. Il verbale è depositato entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese a cura degli amministratori, che sono tenuti anche ad allegare i documenti comprovanti il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il verbale è redatto dal notaio si applica l'articolo 2436.

6. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

7. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII in quanto compatibili.

8. l'articolo 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e l'articolo 44 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati.».

Art. 21.

21.1

VACCIANO, MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

21.2

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve risultare dalla delibera di emissione».

21.3

FORNARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve risultare dalla delibera di emissione».

21.4

GALIMBERTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 2412 del codice civile sostituire la parola: "doppio" con "triplo"».

21.5

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-bis. La disposizione di cui al comma precedente può essere disapplicata dal contribuente previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di sostenimento delle spese di emissione. L'opzione è irrevocabile"».

21.6

DI BIAGIO

All'articolo 21, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:

"13-bis. La disposizione di cui al comma precedente può essere disapplicata dal contribuente previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di sostenimento delle spese di emissione. L'opzione è irrevocabile".».

21.7

PELINO

All'articolo 21, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:

"13-bis. La disposizione di cui al comma precedente può essere disapplicata dal contribuente previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di sostenimento delle spese di emissione. L'opzione è irrevocabile".».

21.8

CERONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 32, comma 26-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la parola: "negoziazione" sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di *private placement*".».

21.9

MANDELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 32, comma 26-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la parola: "negoziazione" sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di *private placement*"».

21.10

TOMASELLI, CALEO, SCALIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 32, comma 26-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la parola: "negoziazione" sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di *private placement*"».

21.11

PUPPATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 32, comma 26-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la parola: "negoziazione" sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di *private placement*"».

21.0.1

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*(Consulenti finanziari indipendenti)*";

2) al comma 1, le parole: "iscritte nell'albo di cui al comma 2" sono sostituite con le seguenti: "iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 18-*quater*";

3) i commi da 2 a 11 sono soppressi;

b) all'articolo 18-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "A decorrere dal 1° ottobre 2009" sono soppresse;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nell'albo di cui all'articolo 18-*quater* è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria cui si applica il comma 2 del medesimo articolo 18-*quater*, nonché le disposizioni di cui all'articolo 31-*bis*";

c) dopo l'articolo 18-*ter*, è inserito il seguente:

"Art. 18-*quater* – (*Albo unico*) – 1. È istituito l'albo unico dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria, articolato in tre distinte sezioni. Ciascuna sezione dell'albo è suddivisa in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 9, provvede l'Organismo di cui al medesimo articolo 31-*bis*.

2. La Consob determina con regolamento i principi e i criteri relativi:

a) alle cause di incompatibilità;

b) alle regole di condotta che gli iscritti nell'albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;

c) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dagli iscritti nell'albo;

d) all'aggiornamento professionale degli iscritti;

e) alle misure cautelari e sanzionatorie applicabili ai soggetti iscritti all'albo;

f) alle regole di presentazione e di comportamento che gli iscritti all'albo devono osservare nei rapporti con la clientela;

g) alle modalità di aggiornamento professionale degli iscritti all'albo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 1. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative;

d) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 6, le parole: "promotore finanziario" sono sostituite con le seguenti: "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede";

e) all'articolo 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 'promotori finanziari' con le seguenti: 'consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede' e le parole: 'promotore finanziario' con le seguenti: 'consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede';

2) al comma 2, dopo l'ultima riga è aggiunto il seguente periodo: 'Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove i servizi d'investimento e i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari, colloca prodotti finanziari, presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari';

3) i commi da 4 a 7 sono soppressi;

f) dopo l'articolo 31, sono inseriti i seguenti:

'Art. 31-bis. – (*Organismo per la tenuta dell'albo unico e per la vigilanza*) – 1. Alla tenuta dell'albo di cui all'articolo 18-*quater* provvede un Organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei soggetti abilitati, delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria.

2. L'Organismo ha personalità giuridica di diritto privato, è ordinato in forma di associazione ed è dotato di autonomia organizzativa e finanziaria. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e dei regolamenti interni nel rispetto dei principi e criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 18-*quater*, comma 3, e dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 9. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Consob, e pubblicazione. Gli organi statutari vengono nominati dall'Assemblea degli iscritti secondo le regole previste dallo statuto. L'Organismo pubblica annualmente una relazione sull'attività svolta.

3. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione all'albo, nonché da coloro i quali presentano domanda di partecipazione alle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Organismo procede all'esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate

dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Nel caso di mancato versamento dei contributi dovuti, l'Organismo dispone la cancellazione dall'albo del soggetto inadempiente.

4. L'Organismo provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, ed alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 9, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo.

5. L'Organismo vigila sul rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18-*quater*, comma 2.

6. L'Organismo può richiedere alle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti, alle società di consulenza finanziaria e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, secondo le modalità e nei termini dallo stesso determinati.

7. L'Organismo può effettuare nei confronti delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti, delle società di consulenza finanziaria e dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché procedere ad audizione personale.

8. L'Organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob con il regolamento di cui al comma 9 e sotto la vigilanza della medesima.

9. La Consob determina con regolamento i principi e i criteri relativi:

- a) alla formazione dell'albo ed alle relative forme di pubblicità;
- b) all'iscrizione ed alla cancellazione dall'albo, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione ed alle misure applicabili nei confronti degli iscritti;
- c) all'esame, da parte della stessa Consob, dei reclami avverso le delibere dell'Organismo;
- d) all'attività dell'Organismo ed alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa Consob;
- e) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei soggetti abilitati, delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria.

10. La Consob può richiedere all'Organismo la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da essa stabiliti. La Consob può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo. La Consob e l'Organismo collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni. L'Organismo non può opporre alla Consob il segreto d'ufficio.

11. Su proposta della Consob, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo in caso di gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni

delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. La Consob provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Consob può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione o controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Consob, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Consob, all'esercizio cui sono preposti.

Art. 31-ter. – (Provvedimenti cautelari e sanzionatori applicabili alle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti, alle società di consulenza finanziaria e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) – 1. Le persone fisiche consulenti finanziari indipendenti, le società di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob e dall'Organismo in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

- a) il richiamo scritto;
- b) il pagamento di un importo da euro cinquecento a euro venticinquemila;
- c) la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi;
- d) la radiazione dall'albo.

2. Le sanzioni sono applicate dall'Organismo con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono, altresì, chiedere di essere sentiti personalmente.

3. Le società che si avvalgano dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.

4. L'Organismo, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario indipendente persona fisica o della società di consulenza finanziaria o del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob e dall'Organismo.

5. L'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il soggetto iscritto all'albo sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la

qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;

b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;

c) reati previsti dal titolo VIII del Testo Unico bancario;

d) reati previsti dal presente decreto;

g) l'articolo 55 è soppresso;

h) all'articolo 166, il comma 2, è sostituito dal seguente:

2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di cui agli articoli 18-*bis*, 18-*ter* e 31 senza essere iscritto nell'albo di cui all'articolo 18-*quater* e chiunque svolge l'attività di consulente finanziario indipendente per conto di una società di consulenza finanziaria senza essere iscritto nell'albo anzidetto;

i) all'articolo 187-*quater*, comma 1, le parole: promotori finanziari sono sostituite con le parole: consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e persone fisiche consulenti finanziari indipendenti;

l) all'articolo 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: La stessa sanzione si applica nel caso di:

a) violazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, e dell'articolo 32-*quater*, commi 1 e 3;

b) esercizio dell'attività prevista dagli articoli 18-*bis*, 18-*ter* e 31 ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario indipendente per conto di una società di consulenza finanziaria senza iscrizione all'albo di cui all'articolo 18-*quater*;

c) esercizio dell'attività di gestore di portali in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-*quinquies*.

2) al comma 2, la lettera *d-quater*) è sostituita dalla seguente:

d-quater) ai membri dell'Organismo per la tenuta dell'albo unico in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31-*bis* e di quelle emanate in base ad esso;

3) al comma 2, la lettera *d-quinquies* è soppressa;

m) all'articolo 191, comma 3, le parole: abilitati e per i promotori finanziari, sono sostituite dalle parole: abilitati, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e per le persone fisiche consulenti finanziari indipendenti;

n) l'articolo 196 è soppresso.

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14 la parole: Fino al 30 giugno 2014, sono sostituite con le parole: Fino al 31 dicembre 2015;

b) il comma 14-*bis* è soppresso.

3. L'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari (APF) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio del 1998 n. 58, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si trasforma nell'Organismo di cui all'articolo 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio del 1998 n. 58, seguendo la procedura stabilita dai commi seguenti. Fino alla data di avvio di operatività del nuovo Organismo, stabilita dalla Consob ai sensi del comma 6, l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari (APF) continua a provvedere alla tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 55, 166, 187-*quater*, 190, 191 e 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto la Consob adotta i regolamenti di cui agli articoli 18-*quater*, comma 2, e 31-*bis*, comma 9, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze adotta il regolamento di cui all'articolo 18-*quater*, comma 3.

5. Entro sei mesi dall'adozione dei regolamenti di cui al comma 4, l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari (APF) presenta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la relativa approvazione, sentita la Consob, le modifiche statutarie necessarie allo svolgimento delle nuove funzioni assegnate all'Organismo di cui all'art. 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio del 1998 n. 58.

6. Entro sei mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del nuovo statuto, la Consob e l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari (APF) stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere da adottarsi, anche disgiuntamente, in conformità al protocollo d'intesa, la Consob stabilisce:

a) la data di avvio di operatività dell'albo di cui all'articolo 18-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) la data di avvio di operatività dell'Organismo di cui all'articolo 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. I soggetti che alla data di avvio di operatività dell'albo di cui all'articolo 18-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 risultano iscritti all'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nel

testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, vengono iscritti all'albo di cui all'articolo 18-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dall'Organismo di cui all'articolo 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nella medesima situazione in cui si trovano iscritti al citato albo unico dei promotori finanziari.

8. L'Organismo di cui all'articolo 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale conserva ad ogni effetto il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza e il periodo di lavoro prestato presso il suddetto Organismo è valutato pienamente ai fini dell'anzianità di servizio e ad ogni altro effetto; l'Organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al personale distaccato. Al termine del periodo di distacco e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'Amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'Organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. Si applica l'art. 17, comma 14, della legge n. 127 del 15 maggio 1997"».

21.0.2

TOMASELLI, CALEO, BORIOLI, FILIPPI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Rifinanziamento e nuova governance per la Piattaforma Logistica Nazionale – PLN)

1. Al fine di massimizzare l'efficacia dell'attività della S.p.A. Rete Autostrade Mediterranee (RAM), riducendone il costo di esercizio, ed al fine di ricondurre le azioni avviate dalla medesima Società in tema di logistica e di intermodalità nell'ambito della Piattaforma Logistica Nazionale di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18 T del 20 giugno 2005 e all'articolo 61-*bis*, comma 4, della legge 24 marzo 2012 n. 27, la RAM S.p.A., entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; avvia l'integrazione con il soggetto attuato re unico della Piattaforma Logistica Nazionale di cui al medesimo articolo. 61-*bis* della Legge 24 marzo 2012 n. 27, da realizzarsi, previa unicità di gestione, attraverso opportuna convenzione tra le parti e mediante l'ingresso della RAM S.p.A. nel capitale sociale di UIRNET S.p.A. ovvero mediante altro meccanismo societario, da definirsi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti vengono definite le modalità cui RAM S.p.A. dovrà attenersi per realizzare la suddetta integrazione.

2. Visto l'inserimento nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 221 dicembre 2001, n. 443 della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale ("PLN"), implementata dal soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le camere di commercio e l'Unioncamere possono effettuare direttamente, secondo le norme del codice civile, investimenti partecipativi nel capitale del sopradetto soggetto attuato re unico della PLN, anche nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, articolo 1, comma 211, nonché nel capitale di società controllate dal predetto soggetto attuato re per la implementazione locale della PLN.

3. Entro tre mesi dalla acquisizione da parte di UIRNet S.p.A. del progetto redatto dal Promotore di cui alla gara di concessione di servizi in finanza di progetto bandita per l'affidamento del completamento della PLN e della relativa gestione, così come previsto dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, articolo 90, comma 1, UIRNet S.p.A., sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alla conformità del progetto all'interesse pubblico ed alla destinazione funzionale della PLN, stipula apposita convenzione con il gestore della PLN, che è sottoposta all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di adempiere al disposto dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, UIRNet S.p.A., di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvia la procedura per la presentazione al CIPE del progetto preliminare della PLN allargata, intendendosi per tale la PLN costituita, oltre che secondo le definizioni contenute nel Decreto ministeriale n. 18 T del 20 giugno 2005 e nell'articolo 61-bis, comma 4, della legge 24 marzo 2012 n. 27, anche dalle aree di sosta dedicate ai mezzi destinati al traffico logistico, dall'implementazione della banda larga "ultimo miglio logistico" su tutto il territorio nazionale, nonché dalle interfacce con le ulteriori Piattaforme telematiche in ambito logistico in essere o da crearsi presso i nodi logistici e intermodali, da rendersi coerenti con la medesima Piattaforma Logistica Nazionale ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 febbraio 2013 "Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia".

5. Per agevolare la diffusione dell'adesione delle imprese di autotrasporto al Sistema della Piattaforma Logistica Nazionale è destinato al soggetto attuato re unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012, n. 27, un contributo, senza cofinanziamento, di Euro 10 milioni all'anno per gli anni 2014 e 2015, da utilizzarsi per l'installazione senza oneri a carico delle imprese degli apparati di bordo sui mezzi da sottoporsi al tracciamento, a valere sul capitolo del bilancio dello Stato di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro delle infra-

strutture e dei trasporti è autorizzato a firmare con UIRNet Spa opportuno atto convenzionale che disciplini tempi, tecnologie e modalità di spesa.

Art. 22.

22.1

VACCIANO, MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

22.2

BIGNAMI

Sopprimere l'articolo.

22.3

BIGNAMI

Sopprimere il comma 1.

22.4

PELINO

Al comma 1, capoverso 5-bis), sostituire le parole: «La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi», con le seguenti: «Non sono soggetti ad imposizione gli interessi e gli altri proventi».

22.5

DI BIAGIO, Luigi MARINO, MERLONI

Al comma 1, capoverso 5-bis), le parole: «La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi», sono sostituite

dalle seguenti: «Non sono soggetti ad imposizione gli interessi e gli altri proventi».

22.6

PELINO

Al comma 1, capoverso 5-bis), sostituire le parole: «da organismi di investimento collettivo», a: «n. 917», con le seguenti: «investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 239 del 1 aprile 1996, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22.7

MANCUSO, CARIDI

Al comma 1, capoverso 5-bis, le parole: «da organismi di investimento collettivo» a: «n. 917», sono sostituite dalle seguenti: «investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 239 del 1° aprile 1996, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti».

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22.8

MANCUSO, CARIDI

Al comma 1, capoverso 5-bis, le parole: «da organismi di investimento collettivo», a: «n. 917», sono sostituite dalle seguenti: «investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 239 del 1° aprile 1996, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti».

22.9

FABBRI

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: «organismi di investimento collettivo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti».

22.10

FORNARO

Al comma 2, sostituire la lettera a), con lo seguente:

«a) al primo comma dell'articolo 15, dopo le parole: "le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti," sono inserite le seguenti: "nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti, chiunque sia il cessionario, e ai trasferimenti delle garanzie e degli altri accessori ad essi relativi, ivi comprese le connesse formalità"».

22.11

MANCUSO, CARIDI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo comma dell'articolo 15, dopo le parole: "le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti," sono inserite le seguenti: "nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti, chiunque sia il cessionario, e ai trasferimenti delle garanzie e degli altri accessori ad essi relativi, ivi comprese le connesse formalità"».

22.12

LAI, URAS, ANGIONI, CUCCA, PEGORER

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 333 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono estese alla società Abbanoa SPA per il pagamento di debiti esigibili maturati al 31 dicembre 2013 a valere sulla dotazione 2014 della "sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle Province autonome per pagamenti di debiti certi ed esigibili diversi da quelli finanziari e societari di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 6 giugno 2013, n. 64", secondo le modalità previste dai commi 333 e 334. La società Abbanoa Spa può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, entro il 30 settembre 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 30 milioni di euro, finalizzata al pagamento di debiti commerciali certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013. L'anticipazione di liquidità di cui al presente comma è concessa, a valere sulla dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2-ter. All'erogazione della somma di cui al comma precedente si provvede a seguito:

a) della presentazione da parte della società Abbanoa Spa, di un piano di rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi, in cui sono individuate anche idonee e congrue garanzie, verificato da un esperto indipendente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze con onere a carico della Società;

b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la società Abbanoa Spa, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione».

22.13

PELINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le operazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, effettuate anteriormente al 24 dicembre 2013, l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17 è dovuta se le operazioni risultano da contratti definitivi formati per iscritto nel territorio dello Stato e obbligatori per entrambe le parti. Se il contratto è stato formato all'estero, l'imposta non è dovuta anche se lo svolgimento delle trattative è avvenuto in Italia o se è stato stipulato in Italia un contratto preliminare.».

22.14

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. Per le operazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, effettuate anteriormente al 24 dicembre 2013, l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17 è dovuta se le operazioni risultano da contratti definitivi formati per iscritto nel territorio dello Stato e obbligatori per entrambe le parti. Se il contratto è stato formato all'estero, l'imposta non è dovuta anche se lo svolgimento delle trattative è avvenuto in Italia o se è stato stipulato in Italia un contratto preliminare.».

22.15

DI BIAGIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le operazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, effettuate anteriormente al 24 dicembre 2013, l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17 è dovuta se le operazioni risultano da contratti definitivi formati per iscritto nel territorio dello Stato e obbligatori per entrambe le parti. Se il contratto è stato formato all'estero, l'imposta non è dovuta anche se lo svolgimento delle trattative è avvenuto in Italia o se è stato stipulato in Italia un contratto preliminare.».

22.16

LAI, URAS, ANGIONI, CUCCA, PEGORER

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 333 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono estese alla società Abbanoa SPA per il pagamento di debiti esigibili maturati al 31 dicembre 2013 a valere sulla dotazione 2014 della "sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle Province autonome per pagamenti di debiti certi ed esigibili diversi da quelli finanziari e societari di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 6 giugno 2013, n. 64", secondo le modalità previste dai commi 333 e 334. L'istanza di accesso avviene secondo le modalità previste nei commi 333 e 334 entro il 30 settembre 2014 e nel limite massimo di 30 milioni di euro».

22.17

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 22 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "al terzo comma del paragrafo 2", sono sostituite con le seguenti: "al terzo capoverso del comma 2"».

22.18

LEZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È abrogato il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

22.19

GALIMBERTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 2357 del codice civile dopo le parole "se non nei limiti" aggiungere le seguenti "del doppio"».

22.20

TOMASELLI, CALEO, SCALIA

Al comma 3, sostituire le parole: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 1» con le seguenti: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 3».

22.21

PUPPATO

Al comma 3, sostituire le parole: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 1» con le seguenti: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 3».

22.22

DI BIAGIO

Al comma 3, sostituire le parole: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 1» con le seguenti: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 3».

22.23

MANDELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 1» con le seguenti: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 3».

22.24

CERONI

Al comma 3, sostituire le parole: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 1» con le seguenti: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 3».

22.25

BUEMI, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 3, nel capoverso 2-bis, sostituire le parole: «come modificato dalla presente legge», con le seguenti: «e successive modificazioni.».

22.26

FORNARO, TOMASELLI, CALEO

Al comma 3, dopo le parole: «imprese di assicurazione italiane» aggiungere le seguenti: «ovvero di imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea che operano in Italia in conformità a quanto previsto dalla legislazione applicabile», e dopo le parole: «emanate dall'IVASS» aggiungere le seguenti: «ovvero l'erogazione di crediti da parte di OICR, ai termini e alle condizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

22.27

RUSSO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 150-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

"Art. 150-ter. Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo.

1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.

2. L'emissione delle azioni di cui al primo comma deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di Garanzia Istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento UE n. 575/2013, e dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.

3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526 comma 2, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'art. 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.

4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia."».

22.28

Luigi MARINO, DI BIAGIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Dopo l'articolo 150-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

"Art. 150-ter. Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo.

1. Alle banche di credito caoperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.

2. L'emissione delle azioni di cui al primo comma deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di Garanzia Istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento UE n. 575/2013, e dei Fondi mutualistici per lo promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.

3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526 comma 2, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.

4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione,

sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia"».

22.29

ARACRI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«Al comma 3-bis. «Dopo l'articolo 150-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente;

"Art. 150-ter. Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo.

1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera *h*), consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile,

2. L'emissione delle azioni di cui al primo comma deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di Garanzia Istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento UE n. 575/2013, e dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.

3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526 comma 2, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.

4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia"».

22.30

MANCUSO, CARIDI

Al comma 4, lettera b):

- all'alinea sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi»;
- sopprimere il punto a);
- sostituire il punto b) con il seguente:

«b) la banca o l'intermediario finanziario eventualmente coinvolto nell'individuazione del finanziamento trattenga un interesse economico diretto fino a scadenza dell'operazione;»;

- dopo il punto d), aggiungere il seguente periodo: «L'IVASS determina altresì con proprio regolamento le modalità e i limiti rilevanti ai fini della copertura delle riserve tecniche.».

Al comma 6, lettera a):

- sopprimere il punto a);
- sostituire il punto c) con il seguente:

«c) la banca o l'intermediario finanziario eventualmente coinvolto nell'individuazione del finanziamento trattenga un interesse economico diretto fino alla scadenza dell'operazione nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.».

22.31

MANDELLI

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «tenendo conto dei seguenti criteri: », *sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:*

"a) nel caso in cui i prenditori dei finanziamenti siano individuati da istituti diversi dalle imprese di assicurazione, tali istituti trattengono un significativo interesse economico nell'operazione fino alla scadenza dell'operazione stessa;

b) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia idoneo a identificare i prenditori dei finanziamenti qualora l'impresa svolga questa attività direttamente e, in ogni caso, sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;"

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «nel rispetto delle seguenti condizioni:», *sostituire le lettere da a) a c) con le seguenti:*

"a) nel caso in cui i prenditori dei finanziamenti siano individuati da istituti diversi da società di cartolarizzazione, tali istituti trattengono un

significativo interesse economico nell'operazione fino alla scadenza dell'operazione stessa, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia;

b) i soggetti di cui alla precedente lettera *a)*, diversi dalle società di cartolarizzazione, possono altresì svolgere i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera *c)*, in quanto compatibili con la loro natura;

c) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

22.32

PUPPATO

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «tenendo conto dei seguenti criteri:», sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«*a)* nel caso in cui i prenditori dei finanziamenti siano individuati da istituti diversi dalle imprese di assicurazione, tali istituti trattengono un significativo interesse economico nell'operazione fino alla scadenza dell'operazione stessa;

b) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia idoneo a identificare i prenditori dei finanziamenti qualora l'impresa svolga questa attività direttamente e, in ogni caso, sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;»;

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «nel rispetto delle seguenti condizioni: », sostituire le lettere da a) a c) con le seguenti:

«*a)* nel caso in cui i prenditori dei finanziamenti siano individuati da istituti diversi da società di cartolarizzazione, tali istituti trattengono un significativo interesse economico nell'operazione fino alla scadenza dell'operazione stessa, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia;

b) i soggetti di cui alla precedente lettera *a)*, diversi dalle società di cartolarizzazione, possono altresì svolgere i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera *c)*, in quanto compatibili con la loro natura;

c) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

22.33

CERONI

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «tenendo conto dei seguenti criteri: », sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«a) nel caso in cui i prenditori dei finanziamenti siano individuati da istituti diversi dalle imprese di assicurazione, tali istituti trattengono un significativo interesse economico nell'operazione fino alla scadenza dell'operazione stessa;

b) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia idoneo a identificare i prenditori dei finanziamenti qualora l'impresa svolga questa attività direttamente e, in ogni caso, sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;»;

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «nel rispetto delle seguenti condizioni:», sostituire le lettere da a) a c) con le seguenti:

«a) nel caso in cui i prenditori dei finanziamenti siano individuati da istituti diversi da società di cartolarizzazione; tali istituti trattengono un significativo interesse economico nell'operazione fino alla scadenza dell'operazione stessa, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia;

b) i soggetti di cui alla precedente lettera a), diversi dalle società di cartolarizzazione, possono altresì svolgere i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c), in quanto compatibili con la loro natura;

c) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

22.34

TOMASELLI, CALEO, SCALIA

Al comma 4, lettera b), sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«a) nel caso in cui i prenditori dei finanziamenti siano individuati da istituti diversi dalle imprese di assicurazione, tali istituti trattengono un significativo interesse economico nell'operazione fino alla scadenza dell'operazione stessa;

b) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia idoneo a identificare i prenditori dei finanziamenti qualora l'impresa svolga questa attività direttamente e, in ogni caso, sia adeguato e consenta

di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;».

Conseguentemente, al comma 6, lettera a), capoverso 1-ter, sostituire le lettere da a) a c) con le seguenti: «a) nel caso in cui i prenditori dei finanziamenti siano individuati da istituti diversi da società di cartolarizzazione, tali istituti trattengono un significativo interesse economico nell'operazione fino alla scadenza dell'operazione stessa, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia;

b) i soggetti di cui alla precedente lettera a), diversi dalle società di cartolarizzazione, possono altresì svolgere i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c), in quanto compatibili con la loro natura;

c) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

22.35

FORNARO, GUERRA, TOMASELLI, CALEO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. L'IVASS stabilisce i limiti e le condizioni operative di cui al comma 4, lettera b), entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

22.36

MOLINARI, VACCIANO

Sopprimere i commi 5 e 6.

22.37

BIGNAMI

Sopprimere il comma 5.

22.38

FORNARO

Al comma 6, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis). L'articolo 6 della legge 30 aprile 1999, n. 130 è sostituito dal seguente:

"Art. 6.

1. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli indicati nell'articolo 5 si applica lo stesso trattamento stabilito per obbligazioni emesse dalle società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e per titoli simili, ivi compreso il trattamento previsto dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

2. Le cessioni di crediti, derivanti da operazioni di finanziamento di cui agli articoli 15, 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, assoggettate al regime di cui al citato articolo 15, anche per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, e le connesse formalità, nonché gli accessori, beneficiano delle agevolazioni tributarie ivi previste. Ai crediti di cui al periodo precedente continuano ad applicarsi le agevolazioni previste nel citato articolo 15.

2-bis. Le società cessionarie e le società sottoscrittrici o acquirenti di cui all'articolo 1 si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche del bilancio d'esercizio delle medesime società, ivi compresa la rappresentazione del patrimonio separato di cui all'articolo 3 comma 2.

2-ter. Ai fini di cui al precedente comma *2-bis*, le società cessionarie e le società emittenti di cui all'articolo 1 sono assimilate ad enti finanziari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

3. Le diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti, sulle garanzie rilasciate al cessionario e sulle attività, diverse da quelle oggetto di cessione, poste a copertura delle operazioni di cartolarizzazione, nonché gli accantonamenti effettuati a fronte delle garanzie rilasciate al cessionario, possono essere imputati direttamente alle riserve patrimoniali, se relativi a contratti di cartolarizzazione stipulati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi vanno imputati sul conto economico in quote costanti nell'esercizio in cui si sono registrati la diminuzione di valore o gli accantonamenti e nei quattro successivi. Delle operazioni di cartolarizzazione, delle eventuali diminuzioni di valore e degli accantonamenti non ancora inclusi nel conto economico occorre fornire indicazione nella nota integrativa di bilancio.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le diminuzioni di valore ivi previste concorrono alla determinazione del reddito di impresa negli esercizi in cui sono iscritte al conto economico.

4-bis. Gli effetti patrimoniali ed economici delle operazioni di cartolarizzazione non danno luogo, rispettivamente, a valori fiscali riconosciuti né a componenti positive o negative rilevanti ai fini IRES ed IRAP, in capo alle società cessionarie, sottoscrittrici o acquirenti di cui all'articolo 1, salvo il caso in cui il relativo risultato economico entri nella disponibilità giuridica delle stesse.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a lire 300 milioni annue per ciascuno degli anni dal 1999 al 2005, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-bis. Le disposizioni recate dal comma *4-bis* applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal predetto comma *4-bis*."».

Conseguentemente, al medesimo comma 6, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) Dopo l'articolo 7-quater è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 7-quinquies.

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma *2-bis*, le società cessionarie di cui all'articolo 1 redigono il bilancio d'esercizio secondo le previsioni di cui al provvedimento della Banca d'Italia 14 febbraio 2006 e dal successivo del 21 gennaio 2014, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».

22.39

MANCUSO, CARIDI

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) l'articolo 6 della legge 30 aprile 1999, n. 130, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. – 1. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli indicati nell'articolo 5 si applica lo stesso trattamento stabilito per obbligazioni emesse dalle società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e per titoli similari, ivi compreso il trattamento previsto dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

2. Le cessioni di crediti, derivanti da operazioni di finanziamento di cui agli articoli 15, 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, assoggettate al regime di cui al citato articolo 15, anche per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, e le connesse formalità, nonché gli accessori, benefici e delle agevolazioni tributarie ivi previste. Ai crediti di cui al periodo precedente continuano ad applicarsi le agevolazioni previste nel citato articolo 15.

2-bis. Le società cessionarie e le società sotto scrittrici o acquirenti di cui all'articolo 1 si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche del bilancio d'esercizio delle medesime società, ivi compresa la rappresentazione del patrimonio separato di cui all'articolo 3 comma 2.

2-ter. Ai fini di cui al precedente comma *2-bis*, le società cessionarie e le società emittenti di cui all'articolo 1 sono assimilate ad enti finanziari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

3. Le diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti, sulle garanzie rilasciate al cessionario e sulle attività, diverse da quelle oggetto di cessione, poste a copertura delle operazioni di cartolarizzazione, nonché gli accantonamenti effettuati a fronte delle garanzie rilasciate al cessionario, possono essere imputati direttamente alle riserve patrimoniali, se relativi a contratti di cartolarizzazione stipulati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi vanno imputati sul conto economico in quote costanti nell'esercizio in cui si sono registrati la diminuzione di valore o gli accantonamenti e nei quattro successivi. Delle operazioni di cartolarizzazione, delle eventuali diminuzioni di valore e degli accantonamenti non ancora inclusi nel conto economico occorre fornire indicazione nella nota integrativa di bilancio.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le diminuzioni di valore ivi previste concorrono alla determinazione del reddito di impresa negli esercizi in cui sono iscritte al conto economico.

4-bis. Gli effetti patrimoniali ed economici delle operazioni di cartolarizzazione non danno luogo, rispettivamente, a valori fiscali riconosciuti né a componenti positive o negative rilevanti ai fini IRES ed IRAP, in

capo alle società cessionarie, sotto scrittrici o acquirenti di cui all'articolo 1, salvo il caso in cui il relativo risultato economico entri nella disponibilità giuridica delle stesse.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a lire 300 milioni annue per ciascuno degli anni dal 1999 al 2005, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-bis. Le disposizioni recate dal comma *4-bis* applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal predetto comma *4-bis.*»;

b) dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«*f-bis*) dopo l'articolo *7-quater* è aggiunto il seguente:

"Art. *7-quinquies.* - (*Disposizioni transitorie*). – 1. Nelle more dell'emanaazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma *2-bis*, le società cessionarie di cui all'articolo 1 redigono il bilancio d'esercizio secondo le previsioni di cui al provvedimento della Banca d'Italia 14 febbraio 2006 e dal successivo del 21 gennaio 2014, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38."».

22.40

DI BIAGIO, Luigi MARINO, MERLONI

Al comma 6, lettera f), capoverso 2-quater, secondo periodo, le parole: «dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli da 1 a 7».

22.41

PUPPATO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

"c-bis) piani individuali di risparmio, costituiti da persone fisiche al fuori dell'esercizio di imprese commerciali mediante il conferimento ad intermediari abilitati o ad imprese di assicurazione di somme o valori, da versare anche in unica soluzione, di importo non superiore a euro 10.000 per ogni anno di durata del piano, con l'impegno a detenerli per un periodo di durata ininterrotta non inferiore a cinque anni";

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. I rendimenti delle somme, dei valori e dei relativi investimenti di cui al comma 2, lettera c-bis), sono assoggettati a tassazione nella misura ordinariamente applicabile fino al compimento del periodo minimo di detenzione ivi previsto. I rendimenti maturati successivamente al compimento del predetto periodo minimo sono assoggettati a tassazione con l'aliquota del 12,50 per cento e, con riferimento a quelli assoggettati a tassazione antecedentemente, compete un credito d'imposta pari alla maggiore imposta applicata. Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcun limite o, in alternativa, può chiedere all'intermediario o all'impresa di assicurazione, con il quale intrattiene il rapporto, di scomputare tale credito dalle imposte successivamente dovute relativamente ai redditi di natura finanziaria.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per l'istituzione e la gestione dei piani individuali di risparmio di cui al comma 2, lettera c-bis). Con il medesimo decreto è parimenti individuata la quota minima delle somme e dei valori conferiti nei piani di cui al periodo precedente da destinare al finanziamento di progetti di investimento di piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003"».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni dello stato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,

riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 165 milioni euro secondo quanto indicato nell'allegato A al presente decreto-legge secondo un criterio di riparto relativo al tasso di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti.

ALLEGATO A

Amministrazione	2015	2016	2017
Ministero dell'economia e delle finanze	40,0	40,0	40,0
Ministero dello sviluppo economico	2,0	2,0	2,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1,0	1,0	1,0
Ministero della giustizia	10,0	10,0	10,0
Ministero degli affari esteri	5,0	5,0	5,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	6,0	6,0	6,0
Ministero dell'interno	30,0	30,0	30,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1,0	1,0	1,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	5,0
Ministero della difesa	25,0	25,0	25,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,0	3,0	3,0
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	5,0	5,0	5,0
Ministero della salute	2,0	2,0	2,0
TOTALE	135,0	135,0	135,0

22.41-bis.

PELINO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. I finanziamenti concessi alle imprese ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6, possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6-ter. Le garanzie di cui all'articolo 39 comma 4 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono essere concesse a copertura di portafogli composti anche da finanziamenti erogati a imprese con un numero di dipendenti non superiore a 1.500 unità. La valutazione economico-finanziaria dei soggetti beneficiari finali che richiedono il finanziamento da ricomprendere nei portafogli di cui all'articolo richiamato al precedente può essere effettuata anche attraverso sistemi di rating interni, per i soggetti richiedenti che applicano il metodo Internal Rating Based (IRB), ovvero tramite il ricorso a valutazione rilasciata da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI).».

22.42

DI BIAGIO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. I finanziamenti concessi alle imprese ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6, possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6-ter. Le garanzie di cui all'articolo 39 comma 4 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono essere concesse a copertura di portafogli composti anche da finanziamenti erogati a imprese con un numero di dipendenti non superiore a 1.500 unità. La valutazione economico-finanziaria dei soggetti beneficiari finali che richiedono il finanziamento da ricomprendere nei portafogli di cui all'articolo richiamato al precedente può essere effettuata anche attraverso sistemi di rating interni, per i soggetti richiedenti che applicano il metodo Internal Rating Based (IRB), ovvero tramite il ricorso a valutazione rilasciata da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI).».

22.43

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. I finanziamenti concessi alle imprese ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6, possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

6-ter. Le garanzie di cui all'articolo 39 comma 4 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 possono essere concesse a copertura di portafogli composti anche da finanziamenti erogati a imprese con un numero di dipendenti non superiore a 1.500 unità. La valutazione economico-finanziaria dei soggetti beneficiari finali che richiedono il finanziamento da ricomprendere nei portafogli di cui all'articolo richiamato al precedente può essere effettuata anche attraverso sistemi di *rating* interni, per i soggetti richiedenti che applicano il metodo *Internal Rating Based* (IRB), ovvero tramite il ricorso a valutazione rilasciata da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI)».

22.44

TOMASELLI, CALEO, VACCARI, FABBRI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I finanziamenti concessi alle imprese ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6, possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

22.45

DI BIAGIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: "agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "alle imprese di assicurazione"».

22.46

TOMASELLI, CALEO, SCALIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: "agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "alle imprese di assicurazione"».

22.47

PUPPATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: "agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "alle imprese di assicurazione"».

22.48

MANDELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: "agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "alle imprese di assicurazione"».

22.49

CERONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: "agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e

successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "alle imprese di assicurazione"».

22.50

DI BIAGIO

Dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:

«7. L'articolo 8-bis del Decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 è così sostituito:

"Art. 8-bis.

(Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento)

In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n.139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione del presente articolo"».

22.51

CERONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

"c-bis) piani individuali di risparmio, costituiti da persone fisiche al fuori dell'esercizio di imprese commerciali mediante il conferimento ad intermediari abilitati o ad imprese di assicurazione di somme o valori, da versare anche in unica soluzione, di importo non superiore a euro

10.000 per ogni anno di durata del piano, con l'impegno a detenerli per un periodo di durata ininterrotta non inferiore a cinque anni";

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

"2-*bis*. I rendimenti delle somme, dei valori e dei relativi investimenti di cui al comma 2, lettera *c-bis*), sono assoggettati a tassazione nella misura ordinariamente applicabile fino al compimento del periodo minimo di detenzione ivi previsto. I rendimenti maturati successivamente al compimento del predetto periodo minimo sono assoggettati a tassazione con l'aliquota del 12,50 per cento e, con riferimento a quelli assoggettati a tassazione antecedentemente, compete un credito d'imposta pari alla maggiore imposta applicata. Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcun limite o, in alternativa, può chiedere all'intermediario o all'impresa di assicurazione, con il quale intrattiene il rapporto, di scomputare tale credito dalle imposte successivamente dovute relativamente ai redditi di natura finanziaria.";

2-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'istituzione e la gestione dei piani individuali di risparmio di cui al comma 2, lettera *c-bis*). Con il medesimo decreto è parimenti individuata la quota minima delle somme e dei valori conferiti nei piani di cui al periodo precedente da destinare al finanziamento di progetti di investimento di piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, e di progetti per la realizzazione di nuove infrastrutture".».

22.52

TOMASELLI, CALEO, SCALIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente lettera:

"*c-bis*) piani individuali di risparmio, costituiti da persone fisiche al fuori dell'esercizio di imprese commerciali mediante il conferimento ad intermediari abilitati o ad imprese di assicurazione di somme o valori, da versare anche in unica soluzione, di importo non superiore a Euro 10.000 per ogni anno di durata del piano, con l'impegno a detenerli per un periodo di durata ininterrotta non inferiore a cinque anni";

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

"2-*bis*. I rendimenti delle somme, dei valori e dei relativi investimenti di cui al comma 2, lettera *c-bis*), sono assoggettati a tassazione nella misura ordinariamente applicabile fino al compimento del periodo minimo di detenzione ivi previsto. I rendimenti maturati successivamente al compimento del predetto periodo minimo sono assoggettati a tassazione con l'aliquota del 12,50 per cento e, con riferimento a quelli assoggettati a tassazione antecedentemente, compete un credito d'imposta pari alla maggiore imposta applicata. Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcun limite o, in alternativa, può chiedere all'intermediario o all'impresa di assicurazione, con il quale intrattiene il rapporto, di scomputare tale credito dalle imposte successivamente dovute relativamente ai redditi di natura finanziaria.";

2-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'istituzione e la gestione dei piani individuali di risparmio di cui al comma 2, lettera *c-bis*). Con il medesimo decreto è parimenti individuata la quota minima delle somme e dei valori conferiti nei piani di cui al periodo precedente da destinare al finanziamento di progetti di investimento di piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, e di progetti per la realizzazione di nuove infrastrutture".».

22.53

MANDELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente lettera:

"*c-bis*) piani individuali di risparmio, costituiti da persone fisiche al fuori dell'esercizio di imprese commerciali mediante il conferimento ad intermediari abilitati o ad imprese di assicurazione di somme o valori, da versare anche in unica soluzione, di importo non superiore a euro 10.000 per ogni anno di durata del piano, con l'impegno a detenerli per un periodo di durata ininterrotta non inferiore a cinque anni";

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. I rendimenti delle somme, dei valori e dei relativi investimenti di cui al comma 2, lettera *c-bis*), sono assoggettati a tassazione nella mi-

sura ordinariamente applicabile fino al compimento del periodo minimo di detenzione ivi previsto. I rendimenti maturati successivamente al compimento del predetto periodo minimo sono assoggettati a tassazione con l'aliquota del 12,50 per cento e, con riferimento a quelli assoggettati a tassazione antecedentemente, compete un credito d'imposta pari alla maggiore imposta applicata. Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcun limite o, in alternativa, può chiedere all'intermediario o all'impresa di assicurazione, con il quale intrattiene il rapporto, di scomputare tale credito dalle imposte successivamente dovute relativamente ai redditi di natura finanziaria.";

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'istituzione e la gestione dei piani individuali di risparmio di cui al comma 2, lettera c-bis). Con il medesimo decreto è parimenti individuata la quota minima delle S01nJne e dei valori conferiti nei piani di cui al periodo precedente da destinare al finanziamento di progetti di investimento di piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, e di progetti per la realizzazione di nuove infrastrutture".».

22.54

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. All'articolo 39 comma 4 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "a piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti "alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 1500";

b) dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: "La valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali che richiedono il finanziamento da ricomprendere nei portafogli di cui al primo periodo, può essere sostituita dal *rating* di portafoglio a cura dei soggetti richiedenti, a condizione che gli stessi siano autorizzati da Banca di Italia ad utilizzare metodi di *rating* interni, oppure, alternativamente, che il *rating* sia certificato da agenzie esterne di valutazione del merito di credito riconosciute da Banca d'Italia.

7-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare alle imprese di cui al presente comma, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri

di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo.

7-quater. La garanzia di cui ai commi precedenti è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui all'articolo 39 comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

7-quinquies. All'articolo 1 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 alla lettera *b)*, aggiungere in fine le seguenti, parole "o che la delibera preveda la richiesta della garanzia senza che si costituisca alcun obbligo per il Fondo al rilascio della garanzia".

22.55

PELINO

Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«*7-bis.* All'articolo 39 comma 4 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "a piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 1500".;

b) dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: "La valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali che richiedono il finanziamento da ricomprendere nei portafogli di cui al primo periodo, può essere sostituita dal *rating* di portafoglio a cura dei soggetti richiedenti, a condizione che gli stessi siano autorizzati da Banca di Italia ad utilizzare metodi di *rating* interni, oppure, alternativamente, che il *rating* sia certificato da agenzie esterne di valutazione del merito di credito riconosciute da Banca d'Italia.

7-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, da destinare alle imprese di cui al precedente comma, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al comma 4 dell'articolo 39, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

7-quater. La garanzia di cui ai commi precedenti è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui all'articolo 39 comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

7-quinquies. All'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o che la delibera preveda la richiesta della garanzia senza che si costituisca alcun obbligo per il Fondo al rilascio della garanzia"».

22.56

CUOMO, CALEO, TOMASELLI, SOLLO, CAPACCHIONE, SAGGESE, ORRÙ, MARCUCCI, PEZZOPANE, Stefano ESPOSITO, CANTINI, MATTESINI, VERDUCCI, COLLINA, PADUA, MOSCARDELLI, PARENTE, FEDELI, GINETTI, MANASSERO, DIRINDIN, FABBRI, FATTORINI, CARDINALI, BORIOLI, SPILABOTTE, D'ADDA, SCALIA, BIANCO, CIRINNÀ, VACCARI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.

7-ter. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di offrire tariffe diverse a parità di parametri territoriali e personali. Ogni impresa di assicurazione-offre un unico tariffario per tutta la propria rete di vendita. Eventuali sconti sui premi assicurativi sono determinati a livello nazionale e sono offerti nella stessa misura in tutta la rete di vendita.

7-quater. Il comma 2-ter dell'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è abrogato».

22.57

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

7-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati, con particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicurata dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.

7-ter. Agli interventi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma *7-bis*, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica».

22.58

FABBRI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati, con particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicurata dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.

7-ter. Agli interventi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma *7-bis*, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica».

22.59

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati, con particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicurata dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.

7-ter. Agli interventi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 7-bis, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica».

22.60

PELINO, BOCCA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati, con particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicurata dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni. Agli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica».

22.61

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1 82-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indicati nella proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione. Il professionista che redige la relazione prevista dagli artt. 161, terzo comma e 182-*bis*, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno finanziario della società ai fini della presentazione della domanda. Resta ferma la prededucibilità del credito anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato".

7-*ter*. All'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo la lettera *g*) è inserita la seguente:

"*h*) in relazione a quanto disposto dall'articolo 182-*quater*, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato".

7-*quater*. All'articolo 217-*bis*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla fine, dopo le parole: "a norma dell'articolo 182-*quinquies*", sono aggiunte le seguenti: "oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli artt. 67, terzo comma, letto *h*) e 182-*quater*, secondo comma"».

22.62

Mauro Maria MARINO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo la lettera *g*) è inserita la seguente:

"*h*) in relazione a quanto disposto dall'art. 182-*quater*, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato

preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato"».

22.63

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"h) in relazione a quanto disposto dall'articolo 182-*quater*, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato"».

22.64

FORNARO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 182-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indicati nella proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione. Il professionista che redige la relazione prevista dagli articoli 161, terzo comma e 182-*bis*, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno finanziario della società ai fini della presentazione della domanda. Resta ferma la prededucibilità del credito anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato"».

22.65

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 182-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indicati nella proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione. Il professionista che redige la relazione prevista dagli articoli 161, terzo comma e 182-*bis*, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno finanziario della società ai fini della presentazione della domanda. Resta ferma la prededucibilità del credito anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato"».

22.66

MANCUSO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 182-*quinqüies*, comma 4, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "Il debitore, anche su istanza del creditore o del commissario giudiziale preventivamente nominato dal Giudice, deve procedere a tale richiesta di pagamento per crediti anteriori relativi a contratti ad esecuzione continuativa o periodica essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.";

b) all'articolo 169, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", 74"».

22.67

Mauro Maria MARINO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 217-bis, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla fine, dopo le parole: "a norma dell'articolo 182-quinquies", sono aggiunte le seguenti: "oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lettera h) e 182-quater, secondo comma"».

22.68

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 217-bis, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla fine, dopo le parole: "a norma dell'articolo 182-quinquies", sono aggiunte le seguenti: "oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lettera h) e 182-quater, secondo comma"».

22.69

RUSSO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per le società cooperative di cui alla sezione II del capo V del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica, in ogni caso, agli utili (degli anni 2014, 2015 e 2016) destinati alle riserve indivisibili.

All'onere valutato in un importo massimo di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

22.70

ARACRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

"Per le società cooperative di cui alla sezione II del capo V del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica, in ogni caso, agli utili (degli anni 2014, 2015 e 2016) destinati alle riserve indivisibili.

All'onere valutato in un importo massimo di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

22.71

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche di cui al comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

22.72

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. All'articolo 3 del decreto legislativo 31 Dicembre 2012, n. 249. Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

Conseguentemente, il comma 7, secondo capoverso è sostituito con il seguente:

"Non si applica quanto previsto dal paragrafo precedente ai prodotti petroliferi impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie e, in sede di prima applicazione, al prodotto gpl per il quale rimangono fermi gli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del decreto legislativo 22 Febbraio 2006, n. 128, di riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gpl, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di gpl in recipienti a norma dell'articolo 1, comma 58, della legge 23 Agosto 2004, n. 239"».

22.73

FABBRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o che la delibera preveda la richiesta della garanzia senza che si costituisca alcun obbligo per il Fondo al rilascio della garanzia";

b) al comma 5-bis al primo periodo dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro della Giustizia" e dopo le parole: "e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché alle piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro i limiti delle risorse del fondo stesso"».

22.74

PELINO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 5-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sostituire il primo periodo con il seguente: "Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della Giustizia, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013 nonché alle piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro i limiti delle risorse del fondo stesso"».

22.75

MANCUSO, CARIDI

All'articolo 22, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è apportata la seguente modifica: "Al comma 5-bis al primo periodo dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze", aggiungere le seguenti: "e con il Ministro della Giustizia", dopo le parole: "e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013", aggiungere le seguenti parole: "nonché alle piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro i limiti delle risorse del fondo stesso"».

22.76

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-ter. Il comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, è sostituito dal seguente: "9-ter. Con effetto dal 29 giugno 2014, per i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma re-

stando la durata massima del piano di ammortamento ai sensi del citato articolo 3-bis, il pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale è sospeso per un periodo di dodici mesi, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento in quote capitale costanti. Ai maggiori oneri per interessi derivanti dalla rimodulazione dei piani di ammortamento di cui al presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, adeguano, entro il 3 settembre 2014, le ordinanze commissariali emanate ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 3, decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e Associazione bancaria italiana adeguano, entro il 30 novembre 2014, le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente comma"».

22.77

SANTINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Dopo il capo XVII del titolo III del libro quarto del codice civile, è aggiunto il seguente:

"CAPO XVII-BIS DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA.

Art. 1860-bis. – (Nozione) –1. La locazione finanziaria è il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario si obbliga ad acquistare

o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

Art 1860-ter. – (*Risoluzione del contratto*) – 1. La risoluzione del contratto per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite.

2. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento della banca o dell'intermediario finanziario, l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene pagando i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto.

3. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, l'utilizzatore deve restituire il bene alla banca o all'intermediario finanziario e corrispondere tutti i canoni scaduti fino alla data della risoluzione nonché i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto dedotto quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene medesimo"».

22.78

PELINO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Dopo il capo XVII del titolo III del libro quarto del codice civile, è aggiunto il seguente:

"CAPO XVII-BIS DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA.

Art 1860-bis. – (*Nozione*) –1. La locazione finanziaria è il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

Art 1860-ter. – (*Risoluzione del contratto*) – 1. La risoluzione del contratto per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite.

2. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento della banca o dell'intermediario finanziario, l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene pagando i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto.

3. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, l'utilizzatore deve restituire il bene alla banca o all'interme-

diario finanziario e corrispondere tutti i canoni scaduti fino alla data della risoluzione nonché i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto dedotto quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene medesimo"».

22.79

DIVINA, ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 50.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria tenendo conto del reddito dell'anno precedente. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

22.80

PELINO

All'articolo 22, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. L'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso».

22.81

DI BIAGIO

All'articolo 22, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. L'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso».

22.0.1

Maurizio Rossi

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Fondo di garanzia PMI)

Il comma 48, lettera *a*) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dalla seguente:

"*a*) Sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio generale ed il Consiglio di gestione.

Il Consiglio generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanze di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo può compiere, propone le modifiche alle disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Consiglio di gestione, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente deliberate dal Consiglio di gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di gestione.

I membri del Consiglio generale sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in base alle seguenti designazioni: tre, di cui uno assume le funzioni di Presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante delle banche, uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane, un rappresentante dei confidi.

La partecipazione al Consiglio generale del Fondo è a titolo gratuito.

L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo

15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo"».

22.0.2

GAMBARO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Fondo di garanzia PMI)

Il comma 48, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

a) sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio generale ed il Consiglio di gestione.

Il Consiglio generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanze di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo può compiere, propone le modifiche alle disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Consiglio di gestione, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente deliberate dal Consiglio di gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di gestione.

I membri del Consiglio generale sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in base alle seguenti designazioni: tre, di cui uno assume le funzioni di Presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante delle banche, uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane, un rappresentante dei confidi.

La partecipazione al Consiglio generale del Fondo è a titolo gratuito.

L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo».

22.0.3

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Fondo di garanzia PMI)

1. Il comma 48 lettera *a*) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

"*a*) sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio generale ed il Consiglio di gestione.

Il Consiglio generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanze di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo può compiere, propone le modifiche alle disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Consiglio di gestione, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente deliberate dal Consiglio di gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di gestione.

I membri del Consiglio generale sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in base alle seguenti designazioni: tre, di cui uno assume le funzioni di Presidente, dal Ministero dello sviluppo eco-

nomico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante delle banche, uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane, un rappresentante dei confidi.

La partecipazione al Consiglio generale del Fondo è a titolo gratuito.

L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo"».

22.0.4

MANCUSO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Fondo di garanzia PMI)

1. Il comma 48 lettera *a*) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

"*a*) sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio generale ed il Consiglio di gestione.

Il Consiglio generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanze di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo può compiere, propone le modifiche alle disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Consiglio di gestione, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente deliberate dal Consiglio di gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di gestione.

I membri del Consiglio generale sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in base alle seguenti designazioni: tre, di cui uno assume le funzioni di Presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante delle banche, uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane, un rappresentante dei confidi.

La partecipazione al Consiglio generale del Fondo è a titolo gratuito.

L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo».

22.0.5

GALIMBERTI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Fondo di garanzia PMI)

1. Il comma 48 lettera *a*) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

"*a*) sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio generale ed il Consiglio di gestione.

Il Consiglio generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanze di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo può compiere, propone le modifiche alle disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Consiglio di gestione, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente deliberate dal Consiglio di gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di gestione.

I membri del Consiglio generale sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in base alle seguenti designazioni: tre, di cui uno assume le funzioni di Presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante delle banche, uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane, un rappresentante dei confidi.

La partecipazione al Consiglio generale del Fondo è a titolo gratuito.

L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo

15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo"».

22.0.6

BRUNI, PICCOLI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Fondo di garanzia PMI)

1. Il comma 48 lettera *a*) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

"*a*) sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il Consiglio generale ed il Consiglio di gestione.

Il Consiglio generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanze di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo può compiere, propone le modifiche alle disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Consiglio di gestione, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente deliberate dal Consiglio di gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di gestione.

I membri del Consiglio generale sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in base alle seguenti designazioni: tre, di cui uno assume le funzioni di Presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante delle banche, uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane, un rappresentante dei confidi.

La partecipazione al Consiglio generale del Fondo è a titolo gratuito.

L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provvede alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo"».

22.0.7

PERRONE, PELINO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Fondo di garanzia PMI)

Il comma 48, lettera *a*) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

a) sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio generale ed il Consiglio di gestione.

Il Consiglio generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanze di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo può compiere, propone le modifiche alle disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Consiglio di gestione, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente deliberate dal Consiglio di gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di gestione.

I membri del Consiglio generale sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in base alle seguenti designazioni: tre, di cui uno assume le funzioni di Presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante delle banche, uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane, un rappresentante dei confidi.

La partecipazione al Consiglio generale del Fondo è a titolo gratuito.

L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo».

22.0.8

PUPPATO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni urgenti relative alle gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)

1. I termini di scadenza previsti dal comma 16 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono prorogati di ulteriori quindici mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel quarto e quinto raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati rispettivamente, di quindici mesi e di quattordici mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel sesto e settimo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di tredici mesi. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4 comma 3-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. A decorrere dall'anno 2015 il canone di cui al comma 4 dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge n. 159 del 2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007, non potrà più essere riconosciuto in tariffa e resterà a carico del gestore uscente fino all'aggiudicazione delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi, di cui all'articolo 46-*bis*, comma 2, dello stesso decreto-legge. A decorrere dall'anno in corso, i Comuni che ancora non lo hanno fatto potranno inviare le richieste di corresponsione del canone di cui al periodo precedente al gestore uscente e, in copia, all'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. L'autorità di cui al periodo precedente, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e provvede a sanzionare comportamenti difforni dei soggetti gestori».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni dello stato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 65 milioni euro secondo quanto indicato nell'allegato A al presente decreto-legge secondo un criterio di riparto relativo al tasso di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti».

ALLEGATO A

Amministrazione	2015	2016	2017
Ministero dell'economia e delle finanze	40,0	40,0	40,0
Ministero dello sviluppo economico	2,0	2,0	2,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1,0	1,0	1,0
Ministero della giustizia	10,0	10,0	10,0
Ministero degli affari esteri	5,0	5,0	5,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	6,0	6,0	6,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1,0	1,0	1,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	5,0
Ministero della difesa	0,0	0,0	0,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,0	3,0	3,0
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	2,0	2,0	2,0
TOTALE	65,0	65,0	65,0

22.0.9

TOMASELLI, CALEO, CUOMO, BROGLIA, VACCARI, ASTORRE, ZANONI

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.***(Disposizioni urgenti relative alle gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)*

1. I termini di scadenza previsti dal comma 16 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono prorogati di ulteriori quindici mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel quarto e quinto raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati rispettivamente, di quindici mesi e di quattordici mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel sesto e settimo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di tredici mesi. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 3-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. A decorrere dall'anno 2015 il canone di cui al comma 4 dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159 del 2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007, non potrà più essere riconosciuto in tariffa e resterà a carico del gestore uscente fino all'aggiudicazione delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi, di cui all'articolo 46-bis, comma 2, dello stesso decreto-legge. A decorrere dall'anno in corso, i Comuni che ancora non lo hanno fatto potranno inviare le richieste di corresponsione del canone di cui al periodo precedente al gestore uscente e, in copia, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. L'Autorità di cui al periodo precedente, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e provvede a sanzionare comportamenti difforni dei soggetti gestori».

22.0.10

MANCUSO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni urgenti relative alle gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)

1. I termini di scadenza previsti dal comma 16 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono prorogati di ulteriori quindici mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel quarto e quinto raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati rispettivamente, di quindici mesi e di quattordici mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel sesto e settimo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di tredici mesi. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4 comma 3-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. A decorrere dall'anno 2015 il canone di cui al comma 4 dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159 del 2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007, non potrà più essere riconosciuto in tariffa e resterà a carico del gestore uscente fino all'aggiudicazione delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi, di cui all'articolo 46-bis, comma 2, dello stesso decreto-legge. A decorrere dall'anno in corso, i Comuni che ancora non lo hanno fatto potranno inviare le richieste di corresponsione del canone di cui al periodo precedente al gestore uscente e, in copia, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. L'Autorità di cui al periodo precedente, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e provvede a sanzionare comportamenti difforni dei soggetti gestori».

22.0.11

MARAN

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure a favore dell'accoglienza e all'informazione dei turisti)

1. Il Ministero per i beni culturali, con fondi individuati nella propria dotazione di spesa, entro 12 mesi, realizza, nell'ambito del dominio italia.it di titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un sottosito Internet, reso disponibile in italiano, inglese, spagnolo, tedesco e francese utilizzando tecnologie che lo rendano pienamente accessibile anche con dispositivi mobili.

2. Il sito di cui al comma 1 raggruppa le seguenti categorie di informazioni utili ai turisti stranieri durante la loro visita in Italia: *a)* presidi sanitari disponibili sul territorio per i turisti, individuabili tramite geolocalizzazione del turista che fornisce i presidi più vicini e la posizione dei defibrillatori sul territorio disponibili in strutture pubbliche e private; *b)* trasporti pubblici disponibili in zona, anche mediante *link* a servizi *web* delle aziende di trasporto locali; *c)* *wi-fi* pubblico a disposizione nell'area e modalità di accesso allo stesso; *d)* musei e monumenti nell'area, anche mediante *link* ai siti dei medesimi; *e)* trasporti ferroviari ed aerei, stazioni ed aeroporti, ivi incluso *link* ai siti degli enti gestori; *f)* informazioni sull'offerta di servizi al turismo di ciascuna zona, basata sulle registrazioni di soggetti quali ristoranti ed alberghi.

3. Il Ministero della salute ed il Ministero dei trasporti, nonché le Regioni, Province e Comuni, ove richiesti dal Ministero dei beni culturali, forniscono in formato digitale, già pronto al caricamento sul sito, ogni informazione e dato necessario alla realizzazione del sito di cui al comma 1 che sia nella loro disponibilità comune.

4. Gli operatori italiani di comunicazione elettronica titolari di autorizzazione all'esercizio di reti telefoniche mobili anche in forma di operatori virtuali purché aventi la gestione del VLR (*Visitor Location Register*) a partire dai 30 giorni successivi alla data di rilascio del sito di cui al comma 1, assicurano che ad ogni numero MSISDN non avente prefisso internazionale +39 che dal VLR risulti essersi collegato alle proprie reti in *roaming* da celle radiomobili presenti sul territorio nazionale sia inviato gratuitamente, entro 6 ore dal primo collegamento al proprio *network*, un SMS testuale in lingua inglese contenente un testo stabilito con decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, che invita il turista a cliccare un *link* al sito di cui al comma 1, contestualmente fornito nel SMS di cui al presente comma, per ricevere informazioni utili al proprio soggiorno in Italia. L'SMS specifica inoltre che per accedere al sito senza costi di

roaming potrebbe essere necessario prima connettere il terminale a una rete *wi-fi*.

5. Il *link* ipertestuale contenuto nel messaggio di cui al comma 4 è strutturato in modo da consentire al turista l'accesso diretto al sito di pubblica utilità di cui al comma 1, visualizzando direttamente la prima pagina di tale sito senza alcun ulteriore passaggio/navigazione.

6. Gli operatori di cui al comma 4 forniscono gratuitamente al Ministero dei beni culturali le prestazioni di cui al comma 4 ed espletano tutti gli adempimenti necessari a consentire l'invio del SMS in questione presso i competenti organi ed associazioni».

22.0.12

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

*(Disposizioni in materia di controlli sulle imprese
e istituzione del registro unico dei controlli)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, in tema di controlli, si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese non agricole.

2. Gli atti emanati dagli organi di vigilanza in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e di cui al presente articolo, sono nulli».

22.0.13

TOMASELLI

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

*(Disposizioni in materia di controlli sulle imprese
e istituzione del registro unico dei controlli)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, in tema di controlli, si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese non agricole.

2. Gli atti emanati dagli organi di vigilanza in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e di cui al presente articolo, sono nulli».

22.0.14

FABBRI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. L'impresa che guida una filiera e presta una garanzia pro solvendo, in ragione del 50 per cento dell'ammontare complessivo, ad un fornitore per consentirgli l'accensione di un credito presso il sistema bancario legato a specifico contratto d'ordine matura un credito d'imposta, fino ad un massimo di 200.000 euro e a copertura del 20 per cento dell'importo da essa garantito, da condividere con l'impresa fornitrice in ragione del 70 per cento per sé e del restante 30 per cento per l'impresa fornitrice. La presente misura agevolativa ha carattere straordinario ed è adottata limitatamente al triennio 2014-2016.

2. L'ammissione al credito d'imposta è valutata dal Ministero dello sviluppo economico ed è a valere su apposita sezione speciale da istituirsi nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

3. Le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese a disposizione degli interventi di cui al presente articolo, sono pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, con apposito decreto, fissa i criteri in base ai quali è regolato l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1 da parte delle imprese, nell'ambito di una convenzione da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

22.0.15

Maurizio Rossi

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Esenzione dal canone speciale RAI per aziende)

1. Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articoli 1 e 27 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del decreto-legge luogo tenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, le aziende che utilizzano *monitor* o televisori per necessità

operative ovvero come strumenti di lavoro indispensabili al conseguimento dell'oggetto sociale».

22.0.16

LEZZI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 in materia di redditi prodotti in forma associata)

1. All'articolo 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, così come da ultimo modificato dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) che i familiari o conviventi partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela, di affinità o di convivenza con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio o dottore commercialista o segretario comunale o funzionario delle Camere di commercio e artigianato o funzionario delle Agenzia delle Entrate, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari e conviventi partecipanti. Per il periodo di imposta relativo al primo anno della costituzione dell'impresa familiare, la ripartizione dei redditi è proporzionale ai mesi che decorrono dalla data di costituzione;».

22.0.17

LEZZI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 in materia di redditi prodotti in forma associata)

1. All'articolo 5, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.597, così come da ultimo modificato dal decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n.17, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio, avvocato, o dottore commercialista, o funzionario Camere di commercio e artigianato, o funzionario della Agenzia delle Entrate, anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;"».

22.0.18

LEZZI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 in materia di redditi prodotti in forma associata)

1. All'articolo 5, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, così come da ultimo modificato dal decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio, da un dottore commercialista o da un avvocato, ovvero da un segretario comunale o funzionario delle Camere di commercio e artigianato o da un funzionario delle Agenzia delle Entrate, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; per il periodo di imposta relativo al primo anno della costituzione dell'impresa familiare, la ripartizione dei redditi è proporzionale ai mesi che decorrono dalla data di costituzione"».

22.0.19

LEZZI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art.22-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 in materia di redditi prodotti in forma associata)

1. All'articolo 5, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, così come da ultimo modificato dal decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela, di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari e conviventi partecipanti; per il periodo di imposta relativo al primo anno della costituzione dell'impresa familiare, la ripartizione dei redditi è proporzionale ai mesi che decorrono dalla data di costituzione"».

22.0.20

LEZZI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art.22-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di redditi prodotti in forma associata)

1. All'articolo 5, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, così come da ultimo modificato dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) che i familiari o conviventi partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela, di affinità o di convivenza con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari e conviventi partecipanti;"».

22.0.21

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, GIROTTO, CASTALDI

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Certificati di Credito Fiscale)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16-*bis*, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-*bis*. Le detrazioni fiscali di cui al precedente comma 1 sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di certificato di credito fiscale rappresentativo dell'incentivo finanziario.

8-*ter*. Il certificato di credito fiscale di cui al comma 8-*bis*, è emesso dall'Agenzia delle Entrate previa opzione irrevocabile del titolare dell'agevolazione, che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente legge.

8-*quater*. Il beneficiario dell'agevolazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al precedente comma 8-*ter*, deve richiedere, un certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Il certificato richiesto non può eccedere un importo pari a dieci volte la capienza fiscale del beneficiario, relativa all'anno precedente quello in cui si avvale della richiesta, determinata considerando l'imposta lorda al netto delle altre detrazioni spettanti, con l'eccezione di quelle riportabili negli anni successivi, tenendo conto di eventuali altre emissioni già richieste ed ottenute nell'anno in corso e negli anni precedenti per le relative quote annuali. Nella istanza di cartolarizzazione, il predetto beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma bonificata. La disposizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, si applica solo sulla parte bonificata. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione d'imposta, di cui al comma 1, spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore

ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condòmini. I soggetti che nell'anno precedente risultano privi di capienza fiscale possono richiedere un unico certificato fiscale a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a 6 mila euro.

8-quinquies. Il certificato di credito fiscale, emesso, a nome del titolare del diritto al beneficio tributario, deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita alla istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale di cui al periodo precedente, è ammessa, per ciascuno soggetto esecutore e per ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta. Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale.

8-sexies. Il giratario del titolo, previa annotazione del trasferimento nel registro della emittente ai sensi del precedente comma *8-ter*, realizza il sottostante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare ad istituto bancario o intermediario finanziario. Il soggetto scontante può trasferire il titolo cartolare ad altri istituti bancari ovvero ad intermediari finanziari nell'osservanza delle modalità da fissare ai sensi del precedente comma *8-ter* o, in alternativa. Esercitare il sotto stante diritto di credito direttamente nei confronti della debitrice, Agenzia dell'Entrate, nell'osservanza delle modalità temporali indicate al precedente comma 7.

8-septies. La disposizione di cui al precedente comma 8 non si applica se la detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta mediante emissione di certificati di credito.";

b) all'articolo 61, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"*2-bis.* In conseguenza dell'applicazione del comma *8-sexies* del precedente articolo *16-bis*, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile.";

c) all'articolo 66, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"*5-bis.* In conseguenza dell'applicazione del comma *8-sexies* dell'articolo *16-bis*, in deroga a quanto disposto dal comma 1, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e

gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile";

d) all'articolo 85, dopo il comma 3-*bis*, aggiungere i seguenti:

"3-*ter*. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera a), del presente articolo, non costituiscono ricavi, e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme corrisposte dal committente all'esecutore dei lavori nel contratto d'opera o di appalto, al lordo del valore nominale del certificato di credito fiscale, per l'importo eccedente il corrispettivo fatturato, fino a concorrenza del costo dello sconto convenuto con l'istituto finanziario in conseguenza dell'applicazione dei commi 8-*quinquies* ed 8-*sexies* dell'articolo 16-*bis*.

3-*quater*. L'importo eccedente il corrispettivo fatturato, di cui al comma 3-*ter*, non concorre alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il presente regime deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3-*quinquies*. I certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli atti e i contratti aventi ad oggetto tali certificati sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il regime di favore portato dall'articolo 5, comma 1, Tab. All. B, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si intende esteso ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente comma e dei successivi.";

e) all'articolo 96, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-*bis*. In conseguenza dell'applicazione del comma 8-*sexies* del precedente articolo 16-*bis*, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.300.000 euro per l'anno 2015, a 29.000.000 euro per il 2016, a 45.000.000 euro per il 2017, a 60.000.000 euro per il 2018, a 75.200.000 euro per il 2019, a 90.600.000 euro per il 2020, a 106.000.000 euro per il 2021, a 121.300.000 euro per il 2022, a 136.600.000 euro per il 2023, a 152.000.000 euro per il 2024, a 138.800.000 euro per il 2025, a 131.400.000 euro per il 2026 e a 114.650.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede si provvede mediante

le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al successivo comma 3.

3. A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota di cui all'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, comma 2-ter, è fissata nella misura del 2,20 per mille».

22.0.22

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Semplificazione dei questionari Istat)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

"3-quater. Le rilevazioni di cui al comma precedente sono inviate ai soggetti indicati all'articolo 7, comma 1 con un unico questionario annuale."».

22.0.23

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Semplificazione dei questionari Istat)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

"3-quater. Le rilevazioni di cui al comma precedente sono inviate ai soggetti indicati all'articolo 7, comma 1 con un unico questionario annuale."».

22.0.24

BRUNI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Sono sospesi, nei limiti di 30 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, fino al 30 giugno 2015 i pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti erogati ai sensi della legge n. 488 del 1992 dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi. La sospensione è applicata ai finanziamenti riguardanti il Bando settore turismo ed è concessa alle imprese che dichiarano lo stato di comprovata difficoltà legata alla congiuntura economica. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.

2. Al relativo onere pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

22.0.25

TOMASELLI

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Semplificazioni nelle operazioni promozionali)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

"*c-bis*) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta."».

22.0.26

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, è aggiunto infine il seguente periodo: "Gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi ai sensi del comma 7, lettera *a)* con le caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione previsti con decreto del direttore generale del tesoro, sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.";

b) il comma 25 è sostituito dal seguente:

"25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la gestione separata e da altre disposizioni specificata mente vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive, imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catasta le, imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché quelle concernenti le altre imposte dirette e indirette previste per le banche. le ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive, dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione delle entrate."».

22.0.27

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente***«Art. 22-bis.***(Rilascio Codice identificativo gara (CIG))*

1. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 10 gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 10 luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 10 gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1 luglio 2015 per i lavori.

2. Al comma 3-*bis* dell'articolo n. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano: a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta; b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici; c) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli articoli n. 175 e n. 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207».

22.0.28

TOMASELLI

*Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-*ter* sono soppressi».

22.0.29

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, e 15, comma 13, lettera *d*) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1009, n. 196, a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, possono procedere ad affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture anche al di fuori delle modalità previste dalla Consip S.p.A e dalle centrali di committenza regionali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli di cui al rapporto qualità-prezzo costituente limite massimo al sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tali casi, i contratti devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguare tali corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni della Consip S.p.A e delle centrali di committenza regionali che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., se in violazione del presente comma, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa».

22.0.30

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«22-bis.**

Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "In caso di mancata emanazione entro il 31 dicembre 2014 dei provvedimenti di cui al periodo precedente, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale si applicano, a scelta dell'imprenditore, gli istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi"».

22.0.31

TOMASELLI

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "In caso di mancata emanazione entro il 31 dicembre 2014 dei provvedimenti di cui al periodo precedente, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale si applicano, a scelta dell'imprenditore, gli istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi"».

22.0.32

TOMASELLI

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito alla fine del comma 2, il seguente periodo: "solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali"».

22.0.33

PUPPATO

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All'articolo 34, comma 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo le parole: "legge 23 agosto 2004, n. 239" sono inserite le seguenti: "ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni ed al Regolamento CE n. 1370/2007"».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni dello stato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 65 milioni euro secondo quanto indicato nell'allegato A al presente decreto legge secondo un criterio di riparto relativo al tasso di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti».

ALLEGATO A

Amministrazione

Ministero dell'economia e delle finanze:

2015 – 40,0

2016 – 40,0

2017 – 40,0

Ministero dello sviluppo economico

2015 – 2,0

2016 – 2,0

2017 – 2,0

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

2015 – 1,0

2016 – 1,0

2017 – 1,0

Ministero della giustizia

2015 – 10,0

2016 – 10,0

2017 – 10,0

Ministero degli affari esteri

2015 – 5,0

2016 – 5,0

2017 – 5,0

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

2015 – 6,0

2016 – 6,0

2017 – 6,0

Ministero dell'interno

2015 – 0,0

2016 – 0,0

2017 – 0,0

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

2015 – 1,0

2016 – 1,0

2017 – 1,0

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2015 – 5,0

2016 – 5,0

2017 – 5,0

Ministero della difesa

2015 – 0,0

2016 – 0,0

2017 – 0,0

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

2015 – 3,0

2016 – 3,0

2017 – 3,0

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

2015 – 0,0

2016 – 0,0

2017 – 0,0

Ministero della salute

2015 – 2,0

2016 – 2,0

2017 – 2,0

Totale 2015 – 65,0

Totale 2016 – 65,0

Totale 2017 – 65,0

22.0.34

TOMASELLI, CALEO, CUOMO, BROGLIA, VACCARI, ASTORRE, ZANONI

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All'articolo 34, comma 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole "legge 23 agosto 2004, n. 239" sono inserite le seguenti parole: "ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento CE n. 1370/2007"».

22.0.35

MANCUSO

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n.221)

1. All'articolo 34, comma 25 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo le parole "legge 23 agosto 2004, n. 239" sono inserite le seguenti parole: "ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento CE n. 1370/2007».

22.0.36

GIROTTI, CASTALDI, CATALFO, BLUNDO

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia)

1. La detrazione spettante ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica, nella misura del 50 per cento, alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge al 31 dicembre 2015, anche ai contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche residenti nel territorio dello Stato. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

22.0.37

TOMASELLI

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Le disposizioni indicate alle lettere da a) ad f) del comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non si applicano alle imprese di cui al comma 429 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Con il decreto di cui al comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono definite ulteriori semplificazioni per le imprese di cui al comma precedente».

Art. 23.**23.1**

DI MAGGIO, MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

23.2

MANCUSO, CARIDI

Sopprimere l'articolo.

23.3

PERRONE

Sopprimere l'articolo.

23.4

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI

Al comma 1, sostituire le parole: « potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW» con le seguenti: « potenza disponibile superiore a 16,5 kW».

23.5

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «16,5 KW» con le seguenti: «10 KW».

23.6

NUGNES, MORONESE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalla revisione del sistema di remunerazione di capacità produttiva (capacity payment), al fine di una sua sostanziale riduzione».

23.7

MANCUSO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni per il calcolo del parametro Re per gli impianti a biomasse incentivati con i certificati verdi, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, sono rese opzionali su richiesta del Produttore, che potrà quindi optare in alternativa per il calcolo dell'incentivo I riconosciuto per ciascun anno in base al prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità».

23.8

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di ridurre il prezzo finale dell'energia elettrica e il costo a carico delle diverse categorie di

consumatori elettrici, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 298 della legge 30 dicembre 2004 e all'articolo 1, comma 493 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogate».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 165 milioni euro secondo quanto indicato nell'allegato A al presente decreto legge secondo un criterio di riparto relativo al tasso di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti».

ALLEGATO A

Amministrazione	2015	2016	2017
Ministero dell'economia e delle finanze	40,0	40,0	40,0
Ministero dello sviluppo economico	2,0	2,0	2,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1,0	1,0	1,0
Ministero della giustizia	10,0	10,0	10,0
Ministero degli affari esteri	5,0	5,0	5,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	6,0	6,0	6,0
Ministero dell'interno	30,0	30,0	30,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1,0	1,0	1,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	5,0
Ministero della difesa	25,0	25,0	25,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,0	3,0	3,0
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	5,0	5,0	5,0
Ministero della salute	2,0	2,0	2,0
Totale	135,0	135,0	135,0

23.9

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di ridurre il prezzo finale dell'energia elettrica e il costo a carico delle diverse categorie di consumatori elettrici, gli oneri generali di sistema non sono soggetti all'applicazione dell'Iva».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni dello stato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 165 milioni euro secondo quanto indicato nell'allegato A al presente decreto legge secondo un criterio di riparto relativo al tasso di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti».

ALLEGATO A

Amministrazione	2015	2016	2017
Ministero dell'economia e delle finanze	40,0	40,0	40,0
Ministero dello sviluppo economico	2,0	2,0	2,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1,0	1,0	1,0
Ministero della giustizia	10,0	10,0	10,0
Ministero degli affari esteri	5,0	5,0	5,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	6,0	6,0	6,0
Ministero dell'interno	30,0	30,0	30,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1,0	1,0	1,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	5,0
Ministero della difesa	25,0	25,0	25,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,0	3,0	3,0
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	5,0	5,0	5,0
Ministero della salute	2,0	2,0	2,0
Totale	135,0	135,0	135,0

23.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai Consorzi di bonifica si applicano, per il consumo di energia per l'esercizio degli impianti idrovori e di sollevamento delle acque, i regimi tariffari speciali previsti dalla legislazione vigente per i grandi consumatori industriali di energia elettrica e le relative modalità applicative».

23.11

COMPAGNONE, RUVOLO, Mario FERRARA, BARANI, D'ADDA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai consorzi di bonifica si applicano, per il consumo di energia per l'esercizio degli impianti idrovori e di sollevamento delle acque, i regimi tariffari speciali previsti dalla legislazione vigente per i grandi consumatori industriali di energia elettrica e le relative modalità applicative».

23.12

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alla stessa finalità di cui al comma 1, sono destinati i maggiori introiti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-ter e 3-quater.

3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.

3-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la seguente aliquota di prodotto:

- a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;
- b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;
- c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

3-quinquies. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell’applicazione del comma *3-bis*, garantendo che i medesimi benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto.».

Art. 24

24.1

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, BERGER

Sopprimere gli articoli 24, 25 e 26.

24.2

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Sopprimere l’articolo.

24.3

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, BERGER

Sopprimere l’articolo.

24.4

DI MAGGIO, MARIO MAURO

Sopprimere l’articolo.

24.5

DI BIAGIO, MERLONI, Luigi MARINO, DALLA ZUANNA

Sopprimere l’articolo.

24.6

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

24.7

MANCUSO, CARIDI

Sopprimere l'articolo.

24.8

PERRONE

Sopprimere l'articolo.

24.9

GIROTTI, NUGNES, CASTALDI, MARTELLI, CIOFFI, MORONESE, FUCSIA,
CATALFO, BLUNDO

Sopprimere l'articolo.

24.10

PUPPATO

Sopprimere l'articolo.

24.11

SCALIA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole «dagli articoli da 24 a 30», con le seguenti: «dagli articoli da 25 a 30».

24.12

TOMASELLI

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

«Art. 24. – (Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

3. Fino al 31 dicembre 2015, per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, i soli corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete mentre i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento sono applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per i soli sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, a partire dal 1° gennaio 2017, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione. Le presenti disposizioni trovano applicazione:

a) per un periodo sufficiente a garantire un tasso di remunerazione degli investimenti effettuati per la realizzazione dei sistemi efficienti di utenza in linea con i parametri medi di mercato in maniera differenziata secondo le tecnologie adottate per la produzione di energia all'interno dei medesimi sistemi efficienti di utenza;

b) anche per i sistemi efficienti di utenza già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge ai quali si applica il periodo di cui alla precedente lettera a) rispetto alla data di entrata in esercizio come risultante dal registro dei SEU di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel. Il Ministero dello sviluppo economico definisce entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge un elenco contenente l'indicazione delle tecnologie e del relativo periodo di remunerazione di cui alla lettera a).

5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.

6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3.

7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi».

24.13

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. – (Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, nonché

quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati, per gli impianti di potenza superiore a 100 kW, facendo esclusivo riferimento a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2 e 3.

2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti fisse, si calcolano incrementando in misura pari al 10 per cento della quota.

3. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi».

24.14

MANCUSO, CARIDI

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, ad eccezione delle reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, dei sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché dei sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 e dei sistemi di auto produzione (SAP) di cui alla lettera *hh*) del comma 1.1 dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL limitatamente ai casi in cui gli stessi siano alimentati da fonti energetiche rin-

novabili, per i quali si applicano soltanto gli oneri generali di sistema secondo quanto disposto ai successivi commi 2, 3,4, 5,6 e 7.

2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 e per i sistemi di auto produzione (SAP) di cui alla lettera *hh*) del comma 1.1 dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

3. Per i sistemi efficienti in utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, e per i sistemi di auto produzione (SAP) di cui alla lettera *hh*) del comma 1.1 dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 5781 13/R/EEL alimentati da fonti energetiche rinnovabili, con potenza nominale superiore a 200 KW e entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, ad eccezione di quelli con sistemi di accumulo aventi le caratteristiche che verranno definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

4. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, fermo restando che l'aggiornamento si applicherà soltanto agli impianti non ancora entrati in esercizio alla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti».

24.15

DI BIAGIO, MERLONI, Luigi MARINO, DALLA ZUANNA

All'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, ad eccezione delle reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, dei sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché dei sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 e dei sistemi di autoproduzione (SAP) di cui alla lettera *hh*) del comma 1.1 dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL limitatamente ai casi in cui gli stessi siano alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per i quali si applicano soltanto gli oneri generali di sistema secondo quanto disposto ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

b) Al comma 2 dopo le parole "del medesimo articolo 10" aggiungere le seguenti: "e per i sistemi di autoproduzione (SAP) di cui alla lettera *hh*) del comma 1.1 dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL alimentati da fonti energetiche rinnovabili".

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, e per i sistemi di autoproduzione (SAP) di cui alla lettera *hh*) del comma 1.1 dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL alimentati da fonti energetiche rinnovabili, con potenza nominale superiore a 200 KW e entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, ad eccezione di quelli con sistemi di accumulo aventi le caratteristiche che verranno definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete".

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, a decorrere dallo gennaio 2016, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, fermo restando che l'aggiornamento si applicherà soltanto agli impianti non ancora entrati in esercizio alla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti"».

24.16

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 1, sostituire le parole: "1° gennaio 2015" con le seguenti: "1° gennaio 2016";

b) al comma 2, sostituire le parole: "31 dicembre 2014" con le seguenti: "31 dicembre 2015";

c) al comma 3, sostituire le parole: " 31 dicembre 2014" con le seguenti: "31 dicembre 2015";

d) al comma 4, sostituire le parole: "1° gennaio 2016" con le seguenti: "1° gennaio 2017";

e) al comma 6, sostituire le parole: "per l'anno 2015", con le seguenti: "per l'anno 2016"».

24.17

GAMBARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, ad eccezione delle reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, dei sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché dei sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 e dei sistemi di autoproduzione (SAP) di cui alla lettera *hh*) del comma 1.1 dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL limitatamente ai casi in cui gli stessi siano alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per i quali si applicano soltanto gli oneri generali di sistema secondo quanto disposto ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

24.18

PUPPATO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «al consumo di energia elettrica dei clienti finali o».

24.19

COMPAGNONE, RUVOLO, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, nono rigo, dopo le parole: «clienti finali,» aggiungere le seguenti: «con esclusione dei sistemi di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza sino ai 200 kWp e».

24.20

TOMASELLI, CALEO

Al comma 1, sostituire le parole: «fatto salvo quanto disposto ai» con le seguenti: «ad eccezione delle reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, dei sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché dei sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 e dei sistemi di autoproduzione (SAP) di cui alla lettera hh) del comma 1.1 dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL limitatamente ai casi in cui gli stessi siano alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per i quali si applicano soltanto gli oneri generali di sistema secondo quanto disposto ai successivi».

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: «del medesimo articolo 10» aggiungere le seguenti «e per i sistemi di autoproduzione (SAP) di cui alla lettera hh) del comma 1.1 dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL alimentati da fonti energetiche rinnovabili,»;

al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «e per i sistemi di autoproduzione (SAP) di cui alla lettera hh) del comma 1.1 dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL alimentati da fonti energetiche rinnovabili, con potenza nominale superiore a

200 KW e» e dopo le parole: «31 dicembre 2014,» aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelli con sistemi di accumulo aventi le caratteristiche che verranno definite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico,»;

sostituire il comma 4, con il seguente: «4. Al fine di non ridurre l’entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, fermo restando che l’aggiornamento si applicherà soltanto agli impianti non ancora entrati in esercizio alla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti.».

24.21

PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «I corrispettivi di rete non si applicano nei sistemi efficienti di utenza per la quota parte di energia auto consumata.».

24.22

GAMBARO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per le reti interne di utenza di cui all’articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 e per i sistemi di autoproduzione (SAP) di cui alla lettera *hh*) del comma 1.1 dell’articolo 1 dell’allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL alimentati da fonti energetiche rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete».

24.23

MIRABELLI, CALEO, TOMASELLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni,» e dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, limitatamente alle parti variabili, si applicano alla sola energia elettrica prelevata dalle reti con obbligo di connessione di terzi».

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Fermo restando il divieto di ampliamento territoriale delle reti interne di utenza di cui all'articolo 33, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99, a partire dal gennaio 2015 eventuali modifiche delle reti interne di utenza che prevedano l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica o la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica esistenti possono essere effettuate a condizione che la produzione di energia elettrica al netto dei servizi ausiliari di produzione sia tutta immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi. Sono fatte salve le eventuali modifiche impiantistiche alle reti interne di utenza intervenute entro il 31 dicembre 2014».

24.24

MANCUSO

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 2 eliminare le parole "Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni,";

b) al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: "Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, limitatamente alle parti variabili, si applicano alla sola energia elettrica prelevata dalle reti con obbligo di connessione di terzi."»;

c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Fermo restando il divieto di ampliamento territoriale delle reti interne di utenza di cui all'articolo 33, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99, a partire dal 10 gennaio 2015 eventuali modifiche delle reti interne di utenza che prevedano l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica o la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica esistenti possono essere effettuate a condizione che la

produzione di energia elettrica al netto dei servizi ausiliari di produzione sia tutta immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi. Sono fatte salve le eventuali modifiche impiantistiche alle reti interne di utenza intervenute entro il 31 dicembre 2014"».

24.25

PUPPATO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014,».

24.26

PUPPATO, MATTESINI

All'articolo 24 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole: «entrati in esercizio» inserire le seguenti: «aventi potenza superiore a 20 kWp»;*
 - b) al comma 3, dopo le parole: «Per i sistemi efficienti di utenza» inserire le seguenti: «aventi potenza superiore a 20 kWp»;*
 - c) sopprimere il comma 4.*
-

24.27

VACCARI, TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Al comma 2, sostituire le parole: «in misura pari al 5 per cento» con le seguenti: «in misura massima del 5 per cento».

Conseguentemente:

- a) al comma 3, al quinto rigo, sostituire le parole: «in misura pari al 5 per cento» con le seguenti: «in misura massima del 5 per cento».*
- b) sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le quote di cui ai commi 2 e 3 sono determinate con decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

24.28

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, in base al principio di aderenza ai costi effettivamente generati, le condizioni economiche e le modalità con cui, in ragione delle loro peculiarità tecniche, le reti interne di utenza accedono ai servizi di rete. Nel medesimo provvedimento, fermo restando che le reti interne di utenza non possono svilupparsi oltre gli attuali perimetri di sito, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità per lo sviluppo di nuovi punti di connessione e la modifica di quelli esistenti nel perimetro delle reti interne di utenza».

24.29

COLLINA

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Fatti salvi i sistemi di micro-cogenerazione con efficienza elettrica maggiore del 48 per cento.».

24.30

CARIDI, MANCUSO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Agli stabilimenti di lavorazione strategici di cui all'articolo 57 della legge n. 35 del 2012, i corrispettivi tariffari di cui al comma 5 dell'articolo 33 della legge n. 99 del 2009, come modificati dal precedente comma 2, si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione».

24.31

PUPPATO

Sopprimere i commi da 3 a 6.

24.32

GAMBARO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, e per i sistemi di autoproduzione (SAP) di cui alla lettera *hh*) del comma 1.1 dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL alimentati da fonti energetiche rinnovabili, con potenza nominale superiore a 200 KW e entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, ad eccezione di quelli con sistemi di accumulo aventi le caratteristiche che verranno definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete».

24.33

PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere le seguenti parole: «Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2021».

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dopo tale termine l'aliquota può essere soggetta a maggiorazione previa presentazione da parte del Governo alle Camere di una analisi sugli effetti che ne possono derivare sia per le imprese interessate che per i cittadini.».

24.34

COLLINA

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Fatti salvi i sistemi di micro-cogenerazione con efficienza elettrica maggiore del 48 per cento.».

24.35

MARAN, SUSTA

All'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alle aziende facenti parte delle reti interne di utenza (RIU) di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, ai sistemi efficienti di utenza (SEU) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e successive modificazioni nonché ai Sistemi Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SESEU) di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, caratterizzati da forte consumo di energia, ovvero ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 39 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle aziende i cui vettori energetici consumati, prodotti e distribuiti, anche da terzi, e connessi dai suddetti RIU, SEU e SESEU, alimentano processi produttivi industriali, i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, sono applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.»

«3-ter. Al fine di favorire la diffusione di interventi di efficienza energetica di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e successive modificazioni, i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organi Rankine Cycle) alimentati da recupero di calore prodotto da cicli industriali, che determinano una riduzione dei costi per le imprese manifatturiere e contribuiscono alla riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili senza avere alcun impatto sulla rete elettrica nazionale, sono equiparati ai sistemi efficienti di utenza (SEU) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni ed ai sistemi equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU) di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e successive modificazioni.»

b) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Ai fini della determinazione del valore del fatturato per le imprese a forte consumo di energia, così come definito dall'articolo 5 del decreto ministeriale 5 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2013, n. 91, non si applicano le operazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

24.36

PELINO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alle aziende facenti parte delle reti interne di utenza (RIU) di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, ai sistemi efficienti di utenza (SEU) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e successive modificazioni nonché ai Sistemi Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SESEU) di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, caratterizzati da forte consumo di energia, ovvero ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 39 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle aziende i cui vettori energetici consumati, prodotti e distribuiti, anche da terzi, e connessi dai suddetti RIU, SEU e SESEU, alimentano processi produttivi industriali, i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, sono applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.

3-ter. Al fine di favorire la diffusione di interventi di efficienza energetica di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e successive modificazioni, i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati da recupero di calore prodotto da cicli industriali, che detenni nano una riduzione dei costi per le imprese manifatturiere e contribuiscono alla riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili senza avere alcun impatto sulla rete elettrica nazionale, sono equiparati ai sistemi efficienti di utenza (SEU) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni ed ai sistemi equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU) di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e successive modificazioni».

24.37

FISSORE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Alle aziende interne alle reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, RIU, ed ai sistemi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), SEU, e di quelli di cui all'articolo 10, comma 2, cosiddette SESEU, dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, caratterizzati da forte consumo di energia, ovvero ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle

aziende i cui vettori, energetici consumati, prodotti e distribuiti, anche da terzi, e connessi dalle suddette RIU, SEU e SESEU, alimentano processi produttivi industriali, i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, sono applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.

3-ter. Al fine di favorire la diffusione di interventi di efficienza energetica non marginali e di recupero degli sprechi previsti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, i sistemi di auto-produzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati da recupero di calore prodotto da cicli industriali, che determinano una riduzione dei costi per le imprese manifatturiere e contribuiscono alla riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili senza avere alcun impatto sulla rete elettrica nazionale, sono equiparati ai sistemi efficienti di utenza (SEU) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e successive modificazioni».

24.38

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.».

24.39

SCALIA, TOMASELLI, CALEO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza».

24.40

PUPPATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza».

24.41

PELINO, BRUNI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.».

24.42

MATTEOLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza».

24.43

ZIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza».

24.44

MANCUSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.».

24.45

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.».

24.46

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.».

Conseguentemente:

Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

24.47

COMPAGNONE, RUVOLO, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza».

24.48

DI BIAGIO, MERLONI, Luigi MARINO, DALLA ZUANNA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.».

24.49

MARCUCCI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza».

24.50

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, BERGER

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non si applicano alle imprese energivore ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 7 agosto 2012, n. 134.»

24.51

MANCUSO, CARIDI

Sopprimere il comma 4.

24.52

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Sopprimere il comma 4.

24.53

DI BIAGIO, MERLONI, Luigi MARINO, DALLA ZUANNA

Sopprimere il comma 4.

24.54

MARTELLI

Sopprimere il comma 4.

24.55TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA,
CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI*Sopprimere il comma 4.*

24.56

GAMBARO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, a decorrere dal gennaio 2016 le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, fermo restando che l'aggiornamento si applicherà soltanto agli impianti non ancora entrati in esercizio alla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti».

24.57

MAURIZIO ROSSI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La quota, di cui al comma 3, resta fissa per un periodo di 5 anni, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Terminato tale periodo si applica la quota vigente aggiornata ai sensi del comma precedente. L'energia elettrica auto consumata all'interno di un sistema effi-

ciente di utenza non è gravata dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione.»

24.58

GAMBARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La quota, di cui al comma 3, resta fissa per un periodo di 5 anni, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Terminato tale periodo si applica la quota vigente aggiornata ai sensi del comma precedente. L'energia elettrica auto consumata all'interno di un sistema efficiente di utenza non è gravata dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione.»

24.59

PICCOLI, BRUNI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La quota, di cui al comma 3, resta fissa per un periodo di 5 anni, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Terminato tale periodo si applica la quota vigente aggiornata ai sensi del comma precedente. L'energia elettrica auto consumata all'interno di un sistema efficiente di utenza non è gravata dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione.»

24.60

PELINO, PERRONE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La quota, di cui al comma 3, resta fissa per un periodo di 5 anni, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Terminato tale periodo si applica la quota vigente aggiornata ai sensi del comma precedente. L'energia elettrica auto consumata all'interno di un sistema efficiente di utenza non è gravata dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione.»

24.61

MANCUSO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La quota, di cui al comma 3, resta fissa per un periodo di 5 anni, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Terminato tale periodo si applica la quota vigente aggiornata ai sensi del comma precedente. L'energia elettrica auto consumata all'interno di un sistema efficiente di utenza non è gravata dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione.»

24.62

DI BIAGIO, MERLONI, LUIGI MARINO, DALLA ZUANNA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La quota, di cui al comma 3, resta fissa per un periodo di 5 anni, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Terminato tale periodo si applica la quota vigente aggiornata ai sensi del comma precedente. L'energia elettrica auto consumata all'interno di un sistema efficiente di utenza non è gravata dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione.»

24.63

COLLINA

Al comma 7, dopo le parole «dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «e del decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20, e successive modificazioni».

24.64

FISSORE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Ai fini della determinazione del valore del fatturato per le imprese a forte consumo di energia, così come definito dall'articolo 5 del decreto ministeriale 5 aprile 2013 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 26 Aprile 2013 (attuativo dell'articolo 39 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134) non si applicano le ope-

razioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 non soggette ad imposta sul valore aggiunto per carenza del presupposto territoriale, di cui agli articoli da 7 a 7-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

24.65

PELINO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Ai fini della determinazione del valore del fatturato per le imprese a forte consumo di energia, così come definito dall'articolo 5 del decreto ministeriale 5 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2013, n. 91, non si applicano le operazioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

24.66

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«7-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di piccole dimensioni fino a 200 kW».

24.67

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, BERGER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di piccole dimensioni fino a 100kW.».

24.0.1

PELINO, PERRONE

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Revisione del servizio d'interrompibilità)

A partire dal 1° gennaio 2015 viene soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010».

24.0.2

GALIMBERTI

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Revisione del servizio d'interrompibilità)

A partire dal 1° gennaio 2015 viene soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010».

24.0.3

MANCUSO

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Revisione del servizio d'interrompibilità)

A partire dal 1° gennaio 2015 viene soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio

di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010».

24.0.4

GAMBARO

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Revisione del servizio d'interrompibilità)

A partire dal 1° gennaio 2015 viene soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010».

24.0.5

MAURIZIO ROSSI

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Revisione del servizio d'interrompibilità)

A partire dal 1° gennaio 2015 viene soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010».

24.0.6

GIROTTI, CASTALDI, CATALFO, BLUNDO

*Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:***«Art. 24-bis.***(Revisione del servizio d'interrompibilità)*

A partire dal 1° gennaio 2015 viene soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010».

24.0.7

Maurizio Rossi

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 24-bis.***(Abrogazione esenzioni vigenti per gli utenti interrompibili)*

1. Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi».

24.0.8

GAMBARO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 24-bis.***(Abrogazione esenzioni vigenti per gli utenti interrompibili)*

1. Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il

mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi».

24.0.9

MANCUSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Abrogazione esenzioni vigenti per gli utenti interrompibili)

1. Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi».

24.0.10

GALIMBERTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Abrogazione esenzioni vigenti per gli utenti interrompibili)

1. Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi».

24.0.11

PELINO, PERRONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Abrogazione esenzioni vigenti per gli utenti interrompibili)

1. Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi».

24.0.12

GIROTTI, CASTALDI, CATALFO, BLUNDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Abrogazione esenzioni vigenti per gli utenti interrompibili)

Il comma 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009 è abrogato.

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce che in occasione dell'aggiornamento dei corrispettivi del dispacciamento per il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge siano adeguati al ribasso i suddetti corrispettivi».

24.0.13

SCALIA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 24.

(Disposizioni in materia di razionalizzazione delle forme di incentivi per l'efficienza energetica)

Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 1, comma 139, lettera b) le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "45 per cento"».

Art. 25.**25.1**

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, BERGER

Sopprimere gli articoli 25 e 26.

25.2

GAMBARO

Sopprimere l'articolo 25.

Conseguentemente sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«Art. 26. – *(Interventi sugli incentivi erogati ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate).* – 1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, gli incentivi sull'energia elettrica prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed assimilate che trovano copertura nella componente A3 delle tariffe elettriche, sono erogati secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. A decorrere dallo gennaio 2015, le tariffe incentivanti per l'energia prodotta dagli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza nominale superiore a 200 kW riconosciuta in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono rimodulate secondo

la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 alla presente legge e sono erogate per un periodo di 22 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti.

3. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 alla presente legge si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.

4. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 2 e 3 ha diritto altresì di accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 2 e 3. Tali finanziamenti beneficiario, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Alternativamente il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 2 e 3 ha diritto di accedere ai finanziamenti bancari alternativi beneficiando di garanzia diretta dello Stato per il tramite di SACE S.p.A. o di diversi istituti aventi analoghe funzioni.

6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi dei commi 2 e 3 la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW optino per una riduzione di una quota pari al 3 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, 24 giugno 2014, n. 91, per la durata residua del periodo di incentivazione. L'opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE SpA entro il 30 novembre 2014 e la riduzione dell'incentivo decorre dallo gennaio 2015.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli incentivi per l'energia prodotta dagli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate di potenza nominale superiore a 200 kW che trovano copertura nella componente A3 delle tariffe elettriche, ad eccezione degli impianti solari fotovoltaici limitatamente ai quali applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6, sono ridotti di una quota pari al 3 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del decreto legge

24 giugno 2014, n. 91, per la durata residua del periodo di incentivazione».

25.3

GAMBARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«Art. 26. – Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: Limitatamente ai soggetti che operano nel settore della produzione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed assimilate i cui incentivi trovano copertura nella componente A3 delle tariffe elettriche, a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2014, l'addizionale di cui al primo periodo si applica in caso di conseguimento nel periodo di imposta precedente di un volume di ricavi superiore a 300 mila euro e di un reddito imponibile superiore a 30 mila euro. L'extra-gettito derivante dall'applicazione della previsione contenuta nel periodo precedente sarà utilizzato ai fini del contenimento della componente A3 delle tariffe elettriche».

25.4

GAMBARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«Art. 26. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 2015, il GSE trattiene un onere straordinario pari al 3% dell'incentivo da corrispondere mensilmente in relazione all'energia elettrica prodotta da impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate, di potenza nominale superiore a 100 kW.

2. I ricavi derivanti dall'applicazione della previsione contenuta al comma 1 saranno utilizzati ai fini del contenimento della componente A3 delle bollette elettriche per gli utenti indicati all'articolo 23 comma 1.

25.5

PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Sopprimere l'articolo.

25.6

PERRONE

Sopprimere l'articolo.

25.7

GIROTTA, NUGNES, CASTALDI, MARTELLI, MORONESE, CATALFO, BLUNDO

Sopprimere l'articolo.

25.8

SCALIA

Sopprimere l'articolo.

25.9

PUPPATO

Sopprimere l'articolo.

25.10

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

25.11

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, BERGER

Sopprimere l'articolo.

25.12

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Sopprimere l'articolo.

25.13

DI MAGGIO, MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

25.14

MANCUSO, CARIDI

Sopprimere l'articolo.

25.15

DI BIAGIO, MERLONI, Luigi MARINO, DALLA ZUANNA

Sopprimere l'articolo.

25.16

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, BERGER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, anteporre le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2016»;

b) *Al comma 2 sostituire le parole: «60 giorni» e le parole: «1° gennaio 2015» rispettivamente con le seguenti: «un anno» e «1° gennaio 2016».*

25.17

PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, ivi incluse quelle in corso».

25.18

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i titolari degli impianti di potenza nominale inferiore a 10 Kw».

25.19

COMPAGNONE, RUVOLO, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 1, dopo le parole: «in corso» aggiungere le seguenti: «con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 KW».

25.20

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione degli enti locali».

25.21

FISSORE

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, con esclusione degli Enti Locali».

25.22

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Al comma 1, in fondo, dopo le parole: «quelle in corso», aggiungere le seguenti: «con esclusione degli Enti Locali».

25.23

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e valide per un triennio».

25.24

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari».

25.0.1

VACCARI, TOMASELLI, CALEO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Disposizioni per il servizio di scambio sul posto)

1. Per tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ai fini dell'accesso al servizio di scambio sul posto di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche e integrazioni, la soglia di potenza nominale media annua massima è fissata in 500 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica.

2. La soglia di cui al comma 1 non trova applicazione per gli impianti di cui all'articolo 355, comma 7 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il

gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a quanto previsto dal comma 1».

25.0.2

CALEO, TOMASELLI, VACCARI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Scambio sul posto)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 500 kw, fatti salvi i diritti di officina elettrica.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico determina le modalità e le condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto e adotta i provvedimenti necessari a quanto previsto dal comma 1, anche al fine di limitare l'incremento degli oneri generali di sistema a carico della clientela finale».

25.0.3

VACCARI, TOMASELLI, CALEO, Rita GHEDINI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Eliminazione degli oneri di sistema a carico degli impianti solari fotovoltaici di potenza non superiore a 3 Kw)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, per gli impianti solari fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 3 kw con moduli collocati su edifici residenziali o nelle aree di pertinenza dell'edificio, non si applicano gli oneri generali di sistema».

25.0.4

TOMASELLI

Dopo l'articolo 25, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, aggiungere il seguente 25-bis:

«Art. 25-bis.

1. Internazionalizzazione delle Imprese operanti nel settore delle fonti rinnovabili in coerenza con le politiche di settore definite dal Ministero dello Sviluppo Economico e in sinergia con le attività svolte dai soggetti preposti allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono affidate al GSE, nell'ambito dell'attività di promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, le attività tecnico strumentali ed operative mirate a:

supportare lo sviluppo di filiere industriali nazionali nel settore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, coinvolgendo le imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni, i centri di ricerca e gli organismi nazionali ed esteri competenti;

migliorare la conoscenza degli operatori nazionali nel campo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, anche in relazione alle opportunità di esportazione o di investimento presenti nei mercati internazionali;

favorire il raccordo tra imprese italiane, le istituzioni e gli organismi esteri preposti allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane».

25.0.5

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 25, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, aggiungere il seguente 25-bis:

«Art. 25-bis.

(Internazionalizzazione delle Imprese operanti nel settore delle fonti rinnovabili)

1. In coerenza con le politiche di settore definite dal Ministero dello Sviluppo Economico e in sinergia con le attività svolte dai soggetti preposti allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono affidate al GSE, nell'ambito dell'attività di promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, le attività tecnico strumentali ed operative mirate a:

supportare lo sviluppo di filiere industriali nazionali nel settore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, coinvolgendo le imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni, i centri di ricerca e gli organismi nazionali ed esteri competenti;

migliorare la conoscenza degli operatori nazionali nel campo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, anche in relazione alle opportunità di esportazione o di investimento presenti nei mercati internazionali;

favorire il raccordo tra imprese italiane, le istituzioni e gli organismi esteri preposti allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane».

25.0.6

MARTELLI, GIROTTI, CASTALDI, CATALFO, BLUNDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - (*Controlli del Gestore dei Servizi Energetici sugli impianti a fonti rinnovabili*) – 1. Il GSE, per lo svolgimento delle attività di gestione di verifica e di controllo inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno si ispira ai criteri propri dell'attività amministrativa di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il GSE propone al Ministero dello sviluppo economico un piano straordinario di controllo sugli impianti in esercizio e costruzione al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti per le varie forme di incentivazione, in particolare per i periodi di incentivazione in cui risultano il maggior numero di convenzioni attivate, con l'indicazione di differenti percentuali di copertura dell'insieme degli impianti. Per ogni tipologia di controllo e verifica, il GSE definisce i relativi costi sulla base delle attività svolte in passato e li sottopone al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento del piano di cui al comma 2, il Ministero dello Sviluppo economico definisce l'obiettivo numerico per ogni tipologia di impianto, anche sulla base delle risultanze storiche dei controlli effettuati.

4 L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede a identificare le modalità di copertura dei costi di cui al comma 2. Le somme recuperate o risparmiate per effetto dei controlli sono destinate alla finalità di cui al comma 1 dell'articolo 23».

Art. 26

26.1

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Sopprimere l'articolo.

26.2

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE,
BERGER

Sopprimere l'articolo.

26.3

DI MAGGIO, Mario MAURO

Sopprimere l'articolo.

26.4

ORELLANA, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

26.5

MARAN

Sopprimere l'articolo.

26.6

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

26.7

MANCUSO, CARIDI

*Sopprimere l'articolo.***26.8**

PERRONE

*Sopprimere l'articolo.***26.9**GIROTTI, NUGNES, CASTALDI, MARTELLI, MORONESE, FUCKSIA, CIOFFI,
ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, BLUNDO*Sopprimere l'articolo.***26.10**

FUCKSIA

*Sopprimere l'articolo.***26.11**

PUPPATO

Sopprimere l'articolo.

26.12

MERLONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. Al fine di contenere l'onere annuo sulla componente A3 delle tariffe elettriche, una parte del fabbisogno finanziario necessario alla copertura degli oneri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere reperita sul mercato mediante l'emissione di obbligazioni, con le modalità e secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Le obbligazioni di cui al comma 1 possono avere durata, anche differenziata, fino a 30 anni, in modo da consentire di contenere nel breve e medio termine l'onere annuo della componente A3 in tariffa, attraverso un allungamento nel lungo termine della raccolta tariffaria. Le medesime obbligazioni prevedono il pagamento dell'interesse annuo maturato e il rimborso del capitale a scadenza.

3. La parte di fabbisogno finanziario di cui al comma 1 da reperire sul mercato, le modalità e le scadenze temporali delle operazioni di emissione sono definite dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente ogni anno, con proprio decreto, tenendo conto dell'andamento dell'economia e del differenziale di prezzo dell'energia elettrica tra l'Italia e i Paesi comunitari di analoghe dimensioni.

4. Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. provvede all'emissione delle obbligazioni di cui al comma 1, secondo i termini ed i criteri definiti ai sensi dei commi 2 e 3, previa formulazione di un programma di emissione che viene approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

5. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, attraverso la componente tariffaria di cui al comma 1, a dare integrale copertura agli oneri per il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale di cui al comma 2, nonché agli oneri per la gestione dell'emissione. Le modalità di copertura di detti oneri, che rientrano tra quelli per i quali si applica il principio comunitario di tutela del legittimo affidamento, sono stabilite entro il 31 gennaio di ciascun anno dall'Autorità per l'energia elettrica e gas sentito il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., anche a prescindere da eventuali modifiche di ruolo e assetto del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.».

6. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, con effetti a decorrere dal 2014, ad aggiornare la componente A3 delle tariffe elettriche in modo da attribuire in modo omogeneo a tutti i consumatori i benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.»

26.13

MANCUSO, CARIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. Al fine di contenere l'onere annuo sulla componente A3 delle tariffe elettriche, una parte del fabbisogno finanziario necessario alla copertura degli oneri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere reperita sul mercato mediante l'emissione di obbligazioni, con le modalità e secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. le obbligazioni di cui al comma 1 possono avere durata, anche differenziata, fino a 30 anni, in modo da consentire di contenere nel breve e medio termine l'onere annuo della componente A3 in tariffa, attraverso un allungamento nel lungo termine della raccolta tariffaria le medesime obbligazioni prevedono il pagamento dell'interesse annuo maturato e il rimborso del capitale a scadenza.

3. La parte di fabbisogno finanziario di cui al comma 1 da reperire sul mercato, le modalità e le cadenze temporali delle operazioni di emissione sono definite dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente ogni anno, con proprio decreto, tenendo conto dell'andamento dell'economia e del differenziale di prezzo dell'energia elettrica tra l'Italia e i Paesi comunitari di analoghe dimensioni.

4. Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. provvede all'emissione delle obbligazioni di cui al comma 1, secondo i termini ed i criteri definiti ai sensi dei commi 2 e 3, previa formulazione di un programma di emissione che viene approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

5. l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, attraverso la componente tariffaria di cui al comma 1, a dare integrale copertura agli oneri per il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale di cui al comma 2, nonché agli oneri per la gestione dell'emissione. le modalità di copertura di detti oneri, che rientrano tra quelli per i quali si applica il principio comunitario di tutela del legittimo affidamento, sono stabilite entro il 31 gennaio di ciascun anno dall'Autorità per l'energia elettrica e gas sentito il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., anche a prescindere da eventuali modifiche di ruolo e assetto del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.

6. l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, con effetti a decorrere dal 2014, ad aggiornare la componente A3 delle tariffe elettriche in modo da attribuire in modo omogeneo a tutti i consumatori i benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente articolo».

26.15

PUPPATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. Al fine di contenere l'onere annuo sulla componente A3 delle tariffe elettriche, una parte del fabbisogno finanziario necessario alla copertura degli oneri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere reperita sul mercato mediante l'emissione di obbligazioni, con le modalità e secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Le obbligazioni di cui al comma 1 possono avere durata, anche differenziata, fino a 30 anni, in modo da consentire di contenere nel breve e medio termine l'onere annuo della componente A3 in tariffa, attraverso un allungamento nel lungo termine della raccolta tariffaria. Le medesime obbligazioni prevedono il pagamento dell'interesse annuo maturato e il rimborso del capitale a scadenza.

3. La parte di fabbisogno finanziario di cui al comma 1 da reperire sul mercato, le modalità e le cadenze temporali delle operazioni di emissione sono definite dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente ogni anno, con proprio decreto, tenendo conto dell'andamento dell'economia e del differenziale di prezzo dell'energia elettrica tra l'Italia e i Paesi comunitari di analoghe dimensioni.

4. Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. provvede all'emissione delle obbligazioni di cui al comma 1, secondo i termini ed i criteri definiti ai sensi dei commi 2 e 3, previa formulazione di un programma di emissione che viene approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

5. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, attraverso la componente tariffaria di cui al comma 1, a dare integrale copertura agli oneri per il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale di cui al comma 2, nonché agli oneri per la gestione dell'emissione. Le modalità di copertura di detti oneri, che rientrano tra quelli per i quali si applica il principio comunitario di tutela del legittimo affidamento, sono stabilite entro il 31 gennaio di ciascun anno dall'Autorità per l'energia elettrica e gas sentito il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., anche a prescindere da eventuali modifiche di ruolo e assetto del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.

6. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, con effetti a decorrere dal 2014, ad aggiornare la componente A3 delle tariffe elettriche in modo da attribuire in modo omogeneo a tutti i consumatori i benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente articolo».

26.16

MANCUSO, CARIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo

2. A decorrere dal secondo semestre 2014, limitatamente agli impianti solari fotovoltaici i cui dati di produzione mensili vengono trasmessi al Gestore dei servizi energetici S.p.A dal gestore di rete, le tariffe incentivanti di cui al comma 1 sono erogate con rate mensili costanti, in misura pari al 98 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione e il GSE effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di qualsiasi potenza nominale è rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto ed è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti.

4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 alla presente legge si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.

5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4, anche in caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 7, ha diritto di accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimo-

dulato ai sensi dei commi 3, 4 e 7. Tali finanziamenti beneficiano, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema – bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera *a*), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi dei commi 3 e 4 la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 6 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici optino per una riduzione di una quota pari al 2 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata residua del periodo di incentivazione. L'opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE SpA entro 90 giorni dalla data in cui sono resi pubblici i termini e le condizioni delle convenzioni di cui al comma 5 e la riduzione dell'incentivo decorre dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 giorni.

8. Le modalità operative per l'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge».

ALLEGATO 2
(articolo 26, comma 3)

Tabella

Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	16%
13	15%
14	13%
15	12%
16	11%
17	10%
18	9%
oltre 19	8%

26.17

ORELLANA, MUSSINI

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«Art. 26

(interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011, sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. A decorrere dal secondo semestre 2014, limitatamente agli impianti solari fotovoltaici i cui dati di produzione mensili vengono trasmessi dal gestore di rete al Gestore dei servizi energetici S.p.A., le tariffe incentivanti, di cui al comma 1, sono erogate con rate mensili costanti in misura pari al 98 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione. Il GSE provvede ad effettuare il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di qualsiasi potenza nominale è rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto ed è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti.

4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 1° luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.

5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4, anche in caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 7, ha diritto di accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3, 4 e 7. Tali finanziamenti beneficiano, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il

sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp e' garantita dallo Stato ai sensi del articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi dei commi 3 e 4, la validita' temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 6 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici optino per una riduzione di una quota pari al 2 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione. L'opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE SpA entro 90 giorni dalla data in cui sono resi pubblici i termini e le condizioni delle convenzioni di cui al comma 5 e la riduzione dell'incentivo decorre dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 giorni.

8. Le modalita' operative per l'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge».

Conseguentemente, sostituire la Tabella di cui all'Allegato 2, con la seguente:

ALLEGATO 2
(articolo 26, comma 3)

Tabella

Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	16%
13	15%
14	13%
15	12%
16	11%
17	10%
18	9%
oltre 19	8%

26.18

MERLONI, Luigi MARINO

*Sostituire l'articolo 26 con il seguente:***«Art. 26***(Interventi sugli incentivi erogati ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate)*

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, gli incentivi sull'energia elettrica prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed assimilate che trovano copertura nella componente A3 delle tariffe elettriche, sono erogati secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le tariffe incentivanti per l'energia prodotta dagli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza nominale superiore a 200 kW riconosciuta in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono rimodulate secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 alla presente legge e sono erogate per un periodo di 22 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti.

3. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 1° luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 alla presente legge si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.

4. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 2 e 3 ha diritto di accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 2 e 3. Tali finanziamenti beneficiano, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi del articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze».

26.19

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«Art. 26

(Risoluzione anticipata delle convenzioni afferenti alle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni relative alle tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

2. L'adesione dei produttori ai meccanismi di risoluzione anticipata della convenzioni di cui al comma 1 è su base volontaria.

3. Il Ministro dello sviluppo economico individua i meccanismi di risoluzione anticipata di cui al comma 1 secondo i criteri e le modalità di seguito indicate:

a) l'accesso al meccanismo di risoluzione anticipata è consentito dal GSE S.p.A. mediante procedure di asta dallo stesso gestite;

b) preventiva indicazione delle risorse rese disponibili dal GSE S.p.A. per la risoluzione anticipata;

c) parametrizzazione dei corrispettivi di risoluzione anticipata sulla base degli effettivi dati di produzione degli impianti negli anni precedenti;

d) individuazione di un livello minimo di offerta per l'accesso al meccanismo di risoluzione anticipata;

e) individuazione di misure che garantiscano l'impegno del produttore al mantenimento in esercizio e alla corretta manutenzione degli impianti oggetto delle convenzioni risolte anticipatamente.

4. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni.

5. Ai fini di cui al presente articolo, per il GSE S.p.A. può porre in essere una o più operazioni di reperimento delle necessarie risorse finanziarie in qualsiasi forma tecnica, ivi inclusa l'emissione di prestiti obbligazionari.

6. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1 disciplina, in particolare:

a) l'ammontare delle risorse disponibili per la risoluzione anticipata, di cui al comma 3, lettera b);

b) le modalità con cui il GSE S.p.A. seleziona i soggetti che accedono al meccanismo di risoluzione anticipata, attraverso le procedure di cui al comma 3;

c) le misure per garantire il rispetto del vincolo di cui al comma 4;

d) criteri e modalità delle operazioni di finanziamento da porre in essere da parte del GSE S.p.A. di cui al comma 5».

26.20

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26 – (*Riduzione del servizio di interrompibilità*) – 1. In relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2015 è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 1».

26.21

MARTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26 – (*Carbon Tax*) – 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il Governo provvede a rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi:

a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di gas ed elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione e dalla componente tariffaria A2 è gradualmente sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;

b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2016. Il piano

quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;

c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;

d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo nei settori coperti dallo *European Emission Trading System* di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;

e) il Ministero dello sviluppo economico dà mandato all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico di assumere provvedimenti tesi a ridurre l'impatto dell'accisa sulla spesa di approvvigionamento dei combustibili per uso domestico per le famiglie economicamente disagiate;

f) al fine di prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del Mercato Elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c).

2. L'ultimo periodo dell'articolo 15, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23 è soppresso».

26.22

SCALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 2015, il GSE trattiene un onere straordinario pari al 3% dell'incentivo da corrispondere mensilmente in relazione all'energia elettrica prodotta da impianti per la produzione di energia elettrica

da fonti rinnovabili ed assimilate, di potenza nominale superiore a 100 kW.

2. I ricavi derivanti dall'applicazione della previsione contenuta al comma 1 saranno utilizzati ai fini del contenimento della componente A3 delle bollette elettriche per gli utenti indicati all'articolo 23, comma 1».

26.23

MERLONI, Luigi MARINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 2015, il GSE trattiene un onere straordinario pari al 3% dell'incentivo da corrispondere mensilmente in relazione all'energia elettrica prodotta da impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate, di potenza nominale superiore a 100 kW.

2. I ricavi derivanti dall'applicazione della previsione contenuta al comma 1 saranno utilizzati ai fini del contenimento della componente A3 delle bollette elettriche per gli utenti indicati all'articolo 23 comma 1».

26.24

PUPPATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26 – (Interventi sugli incentivi dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici) – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. trattiene un onere straordinario pari al 3 per cento dell'incentivo da corrispondere mensilmente in relazione all'energia elettrica prodotta da impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate, di potenza nominale superiore a 100 kW.

2. Le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono destinati al contenimento della componente A3 delle bollette elettriche a favore degli utenti di cui all'articolo 23, comma 1».

26.25

TOMASELLI, CALEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "Limitatamente ai soggetti che operano nel settore della produzione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed assimilate i cui incentivi trovano copertura nella componente A3 delle tariffe elettriche, a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2014, l'addizionale di cui al primo periodo si applica in caso di conseguimento nel periodo di imposta precedente di un volume di ricavi superiore a 300 mila euro e di un reddito imponibile superiore a 30.000 euro.

2. Le maggiori entrate di cui al comma 1, è destinato esclusivamente ai fini del contenimento della componente A3 delle tariffe elettriche».

26.26

SCALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Limitatamente ai soggetti che operano nel settore della produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate i cui incentivi trovano copertura nella componente A3 delle tariffe elettriche, a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2014, l'addizionale di cui al primo periodo si applica in caso di conseguimento nel periodo di imposta precedente di un volume di ricavi superiore a 300 mila euro e di un reddito imponibile superiore a 30 mila euro. L'extra-gettito derivante dall'applicazione della previsione contenuta nel periodo precedente sarà utilizzato ai fini del contenimento della componente A3 delle tariffe elettriche"».

26.30

MERLONI, Luigi MARINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "Limitata-

mente ai soggetti che operano nel settore della produzione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed assimilate i cui incentivi trovano copertura nella componente A3 delle tariffe elettriche, a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2014, l'addizionale di cui al primo periodo si applica in caso di conseguimento nel periodo di imposta precedente di un volume di ricavi superiore a 300 mila euro e di un reddito imponibile superiore a 30 mila euro. L'extra-gettito derivante dall'applicazione della previsione contenuta nel periodo precedente sarà utilizzato ai fini del contenimento della componente A3 delle tariffe elettriche"».

26.27

MARTELLI, GIROTTO, CASTALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – (*Risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92*) – 1. Ai fini di promuovere l'uscita degli impianti di produzione dal regime definito dalla deliberazione Cip n. 6/92, di favorire il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché di raggiungere l'obiettivo stabilito dalla legislazione vigente, per cui gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti alle convenzioni debbano essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adotta una revisione dei meccanismi per la risoluzione anticipata delle medesime convenzioni CIP 6/92».

26.28

MARTELLI, GIROTTO, CASTALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – (*Disposizioni per la riduzione degli oneri di sistema*) – 1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, agli impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale

dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 69».

26.29

MARTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. I commi 18 e 19 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati».

26.31

DI BIAGIO, MERLONI, Luigi MARINO, DALLA ZUANNA

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal secondo semestre 2014, limitatamente agli impianti solari fotovoltaici i cui dati di produzione mensili vengono trasmessi al Gestore dei servizi energetici S.p.A. dal gestore di rete, le tariffe incentivanti di cui al comma 1, sono erogate con rate mensili costanti, in misura pari al 98 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed il GSE effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico";

b) al comma 3 le parole: "superiore a 200 kw" sono sostituite dalla seguente: "qualsiasi";

c) al comma 5:

- la parola: "può" è soppressa;
- dopo le parole: "3 e 4" aggiungere le seguenti: "anche in caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 7, ha diritto di";
- dopo le parole: "l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4" aggiungere le parole: "o 7";
- le parole: "può beneficiare" sono sostituite dalle seguenti: "beneficiano";

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le disposizioni di cui ai commi da 3, 4 e 6 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici optino per una riduzione di una quota pari al 2 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata residua del pe-

riodo di incentivazione. L'opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE SpA entro 90 giorni dalla data in cui sono resi pubblici i termini e le condizioni delle convenzioni di cui al comma 5 e la riduzione dell'incentivo decorre dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 giorni.";

e) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"8. Le modalità operative per l'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge"».

Conseguentemente, la tabella di cui all'Allegato 2 (articolo 26, comma 3) è sostituita dalla seguente:

Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	16%
13	15%
14	13%
15	12%
16	11%
17	10%
18	9%
oltre 19	8%

26.32

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Sopprimere il comma 2.

26.33

PUPPATO, MATTESINI

Sopprimere il comma 2.

26.34

GAMBARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dal secondo semestre 2014, limitatamente agli impianti solari fotovoltaici i cui dati di produzione mensili vengono trasmessi al Gestore dei servizi energetici S.p.A. dal gestore di rete, le tariffe incentivanti di cui al comma 1 sono erogate con rate mensili costanti, in misura pari al 98 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione e il GSE effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico».

26.35

PICCOLI

Sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente: «A decorrere dal secondo semestre 2014, limitatamente agli impianti solari fotovoltaici i cui dati di produzione mensili vengono trasmessi al Gestore dei servizi energetici S.p.A. dal gestore di rete, le tariffe incentivanti di cui al comma 1 sono erogate con rate mensili costanti, in misura pari al 95 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione e il GSE effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo».

26.36

PUPPATO, MATTESINI

Sopprimere il comma 3.

26.37

GAMBARO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di qualsiasi potenza nominale è rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto ed è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti».

ALLEGATO 2
(articolo 26, comma 3)

Tabella

Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	16%
13	15%
14	13%
15	12%
16	11%
17	10%

26.38

DE PETRIS, STEFANO, CASALETTO

Al comma 3, le parole: «superiore a 200 Kw» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1 Mw».

26.39

MARAN

Al comma 3, sostituire la parola: «200» con la seguente: «1Mw».

26.40

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Al comma 3, l'allegato 2 è sostituito con la seguente tabella:

Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	12%
13	11%
14	10%
15	9%
16	8%
17	7%
18	6%
oltre 19	5%

26.41

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 3, sostituire la parola: «24» con la seguente: «22».

Conseguentemente, gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

26.42

MANCUSO

Alla fine del comma 3 aggiungere la seguente frase: «La rimodulazione della tariffa incentivante si applica su base volontaria agli impianti della Pubblica Amministrazione o costruiti su edifici ed aree della Pubblica Amministrazione».

26.43

PERRONE

Alla fine del comma 3 aggiungere la seguente frase: «La rimodulazione della tariffa incentivante si applica su base volontaria agli impianti della Pubblica Amministrazione o costruiti su edifici ed aree della Pubblica Amministrazione».

26.44

PUPPATO

Alla fine del comma 3 aggiungere la seguente frase: «La rimodulazione della tariffa incentivante si applica su base volontaria agli impianti della Pubblica Amministrazione o costruiti su edifici ed aree della Pubblica Amministrazione».

26.45

TOMASELLI, CALEO, CUOMO

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «La rimodulazione della tariffa incentivante si applica su base volontaria agli impianti

della Pubblica Amministrazione o costruiti su edifici ed aree della Pubblica Amministrazione».

26.46

GAMBARO

Il comma 5 è così sostituito:

«5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4, anche in caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 7, ha diritto di accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4 o 7. Tali finanziamenti beneficiano, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema – bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze».

26.47

PICCOLI

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4, anche in caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 7, ha diritto ad accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3, 4 e 7. Tali finanziamenti beneficiano, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

26.48

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
«Tali finanziamenti possono beneficiare, sulla base di apposite convenzioni con l'Associazione Bancaria Italiana, di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp è assistita dalla garanzia dello Stato, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze».

26.49

FABBRI, TOMASELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro dell'economia e finanze definisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della conversione del presente decreto legge un accordo quadro con l'ABI per l'allungamento della durata dei finanziamenti attivati con contratti di con mutuo o di *leasing* dai soggetti di cui al comma 5».

26.50

VACCARI

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «senza alcun ulteriore onere a carico dei titolari dei permessi».

26.51

TOMASELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I contratti di diritto reale di superficie e di affitto stipulati dai titolari degli impianti fotovoltaici sono prorogati di diritto, per la stessa

durata stabilita dal comma 3. I canoni dovuti sono calcolati sulla base della media aritmetica semplice di quelli già stabiliti nei relativi contratti».

26.52

PUPPATO, MATTESINI

Sopprimere il comma 7.

26.53

GAMBARO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 6 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici optino per una riduzione di una quota pari al 2 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata residua del periodo di incentivazione. L'opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE SpA entro 90 giorni dalla data in cui sono resi pubblici i termini e le condizioni delle convenzioni di cui al comma 5 e la riduzione dell'incentivo decorre dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 giorni».

26.54

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Sostituire il comma 7, con i seguenti:

«7. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici optino per una riduzione dell'incentivo ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, per la durata residua del periodo di incentivazione, per una quota pari:

- a) al 3 per cento per gli impianti da 200 kW a 500 kW;
- b) al 4,5 per cento per gli impianti da 500 kW ad 1 MW;
- c) al 6 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore ad

1 MW.

L'opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE entro il 30 novembre 2014 e la riduzione dell'incentivo decorre dal 1 gennaio 2015.

7-bis. Le aliquote di cui al comma 7 possono rimodulate in diminuzione con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in relazione all’andamento del prezzo in acquisto dell’energia elettrica che si forma nel mercato elettrico italiano (IPEX) ai sensi dell’articolo 30, comma 4, lettera c) della Delibera dell’AEEG n. 11/06 del 13 Giugno 2006».

26.55

TOMASELLI, CALEO, VACCARI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici di potenza nominale optino per una riduzione dell’incentivo ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, per la durata residua del periodo di incentivazione, di una quota pari:

- a) al 3 per cento per gli impianti da 200 kW a 500 kW;
- b) al 4,5 per cento per gli impianti da 500 kW ad 1 MW;
- c) al 6 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore ad 1 MW.

L’opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE entro il 30 novembre 2014 e la riduzione dell’incentivo decorre dal 1 gennaio 2015».

26.56

MARAN, SUSTA

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la parola «200» con «1000»;
 - b) sostituire la parola «8» con «15»;
 - c) aggiungere dopo le parole: «dell’incentivo riconosciuto» le seguenti «per gli impianti entrati in esercizio ai sensi dei Decreti attuativi 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 (primo conto energia) e decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (secondo conto energia) e del 6 per cento per gli impianti entrati in esercizio ai sensi dei decreto ministeriale 6 agosto 2010 (terzo conto energia), decreto ministeriale 5 maggio 2011 (quarto conto energia) e decreto ministeriale 5 luglio 2012 (quinto conto energia)».
-

26.57

MARAN

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la parola 200 con 1000;
 - b) sostituire la parola 8 con 15;
 - c) aggiungere dopo le parole dell'incentivo riconosciuto le seguenti per gli impianti entrati in esercizio ai sensi dei Decreti attuativi 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 (primo conto energia) e decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (secondo conto energia) e del 6 per cento per gli impianti entrati in esercizio ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 2010 (terzo conto energia), decreto ministeriale 5 maggio 2011 (quarto conto energia) e decreto ministeriale 5 luglio 2012 (quinto conto energia).
-

26.58

MARAN, SUSTA

Al comma 7, la parola: «200» è sostituita con la parola: «1000».

26.59

TOMASELLI, CALEO, VACCARI

Al comma 7, sostituire le parole: «una quota pari all'8 per cento» con le seguenti: «una quota pari al 5 per cento».

26.60

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 7, sostituire le parole: «all'8 per cento», con le parole: «al 4 per cento».

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

26.61

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Al comma 7, sostituire le parole: «8 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

26.62

MARAN, SUSTA

All'articolo 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non trovano altresì applicazione nelle ipotesi in cui gli impianti fotovoltaici siano posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, purché dai medesimi condotti.».

26.63

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo il comma 7, aggiungere, il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti della pubblica amministrazione e a quelli costruiti su edifici ed aree della pubblica amministrazione».

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

26.64

VACCARI, TOMASELLI, CALEO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti fotovoltaici di proprietà degli enti locali.».

26.65

CALEO, TOMASELLI, VACCARI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti fotovoltaici di proprietà di enti locali o di società controllate dagli enti locali.».

26.66

TOMASELLI, CALEO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti fotovoltaici già in esercizio prima del 5 luglio 2012, ai quali è stata assegnata la tariffa relativa al quinto conto energia di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 luglio 2012.»

26.67

BELLOT, CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Dopo la lettera d), comma 2, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

"d-bis. Agli impianti fotovoltaici, ubicati sugli edifici, di potenza nominale fino a 6 kw."».

26.68

GAMBARO

Dopo comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Le modalità operative per l'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.».

26.69

DIVINA, CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per gli interventi relativi alla installazione di sistemi di accumulo a batterie dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, si applica la detrazione di imposta di cui all'articolo 16-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari al 65 per cento senza limiti di spesa, delle spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015».

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2023.

26.70

DIVINA, CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, riconosce la compensazione della differenza tariffaria tra l'energia elettrica prodotta e quella consumata in favore degli impianti fotovoltaici ad uso domestico, installati su edifici, di potenza nominale fino a 9 kw».

Conseguentemente:

Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

26.71

PUPPATO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al commi da 3 a 6 non trovano applicazione nei casi in cui gli impianti fotovoltaici siano posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, purché dai medesimi condotti».

26.72

MALAN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge del 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: "potenza elettrica fino a 500 Kw" sono sostituite dalle seguenti: "potenza di concessione fino a 500 Kw".

26.0.1

TOMASELLI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis:

1. Al fine di ridurre il rischio di aumento degli oneri per il sistema elettrico, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio atto di indirizzo, definisce le modalità con le quali il Gestore dei Servizi Energetici, adotta opportune strategie di vendita sul mercato nazionale ed estero dell'energia elettrica ritirata nell'ambito del regimi di incentivazione gestiti e degli articoli 6 e 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, anche attraverso la stipula di contratti di compravendita di energia elettrica, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, su mercati a termine ed eventualmente al di fuori del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di norma utilizzato dallo stesso Gestore.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propri provvedimenti, assicura, in ogni caso, l'equilibrio economico del Gestore dei Servizi Energetici mediante specifiche disposizioni alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico».

26.0.2

TOMASELLI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del Decreto del 5 dicembre 2013 è sostituito dal seguente: "1. Entro il 1° ottobre 2014, l'Autorità:

a) stabilisce le modalità per l'erogazione del servizio di misura del biometano incentivabile, ai sensi dell'articolo 3 e 5, e del biometano incentivabile ed immesso in rete, ai sensi dell'articolo 4.

b) stabilisce le modalità con le quali le risorse per l'incentivazione di cui all'articolo 3, ivi inclusi gli eventuali oneri di cui al comma 3 del medesimo articolo, trovano copertura sulle tariffe di trasporto del gas naturale".

Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del Decreto del 5 dicembre 2013 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Il soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, è il gestore della rete del gas naturale. Qualora il biometano, relativamente all'articolo 5, sia utilizzato in un impianto di cogenerazione ad alto rendimento nello stesso sito di produzione del biometano, il soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile è il beneficiario dell'incentivazione stessa".

Il comma 2 dell'articolo 8 del Decreto del 5 dicembre 2013 è sostituito dal seguente: "2. Entro il 1° dicembre 2014, il GSE:

a) pubblica le procedure applicative per la richiesta ed il rilascio degli incentivi di sua competenza, di cui agli articoli 3 e 5, e per la definizione della data di entrata in esercizio degli impianti di produzione di biometano che accede agli incentivi di cui all'articolo 4 del presente decreto.

b) definisce ed aggiorna annualmente il valore percentuale da utilizzare per il calcolo forfettario dei consumi energetici dell'impianto, di cui articolo 3, comma 6, del presente decreto, anche tenendo conto, ove applicabile, di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, del decreto 6 luglio 2012 in materia di servizi ausiliari".

Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto del 5 dicembre 2013 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di assicurare che il bilancio energetico del processo di produzione ed immissione in rete del biometano sia positivo, l'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto, sulla base delle misure trasmesse al GSE da parte del gestore delle infrastrutture della rete del gas naturale,

ovvero dal soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile di cui all'articolo 8 comma 1-*bis*, sul biometano al netto dei consumi energetici dell'impianto. Tali consumi, riportati in MWh fisici, sono calcolati forfettariamente in base al valore percentuale, definito ed aggiornato annualmente dal GSE, anche tenendo conto, ove applicabile, di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, del decreto 6 luglio 2012 in materia di servizi ausiliari».

26.0.3

TOMASELLI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di sostegno alle energie rinnovabili, il GSE può reperire una parte del fabbisogno necessario alla copertura degli oneri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso il ricorso a linee di credito, finanziamenti bancari o emissioni di obbligazioni. A tali fini, il GSE SpA può valorizzare i propri attivi patrimoniali e crediti esistenti mediante uno o più cessioni degli stessi, nel contesto delle operazioni di cui al presente comma, e può definire operazioni di riacquisto a sconto di quote di incentivazioni concesse.

2. Le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1 sono definite dal GSE S.p.A. in un programma triennale che è trasmesso, entro l'ultimo trimestre del triennio di riferimento del programma, al Ministro dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico. Il programma individuale misure che il GSE S.p.A. intende mettere in atto, la quota di fabbisogno interessata, i costi e i vantaggi attesi. Entro i successivi 30 giorni il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, formula indirizzi operativi allo stesso GSE S.p.A in merito alle modalità delle operazioni.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico aggiorna i propri atti di regolazione tariffaria in modo da tener conto dei risultati dalla raccolta di risorse sul mercato finanziario e tiene conto dell'attività svolta dal GSE S.p.A. ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito, nell'ambito del pertinente quadro regolatorio.

4. Gli finanziari interessi passivi e i costi del programma di cui al comma 2, nonché la remunerazione riconosciuta per la gestione del programma ai sensi del comma 3, rientrano tra i costi operativi sostenuti

dal GSE S.pA per lo svolgimento dei servizi e sono posti a carico dei produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW beneficiari di incentivi statali sull'energia prodotta, secondo le modalità di cui all'articolo 3.

5. Gli interessi passivi e i costi del programma di cui al comma 2 non sono soggetti ai vincoli di deducibilità di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 e sono altresì ricompresi nella base imponibile ai fini della applicazione dell'imposta istituita dal decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni».

26.0.4

TOMASELLI, FABBRI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Disposizioni in materia di coefficienti di ammortamenti)

1. In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabella re di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, le imprese operanti nei settori del fotovoltaico e dell'eolico applicano i coefficienti ivi previsti per il Gruppo XVII – Specie 1/b – Produzione e distribuzione di energia termoelettrica. Tuttavia, in relazione agli impianti fotovoltaici, il coefficiente di ammortamento è fissato nella misura del 6,5 per cento a prescindere dalla loro natura mobiliare o immobiliare.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2000, n. 212, le disposizioni del precedente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Le imprese che, in sede di determinazione del reddito di impresa del suddetto periodo di imposta, abbiano applicato il maggior coefficiente del 9 per cento possono procedere all'integrazione della minore imposta senza applicazione di sanzioni ed interessi».

26.0.5

PELINO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Disposizioni in materia di coefficienti di ammortamenti)

1. In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, le imprese operanti nei settori del fotovoltaico e dell'eolico applicano i coefficienti ivi previsti per il Gruppo XVII – Specie 1/b – Produzione e distribuzione di energia termoelettrica. Tuttavia, in relazione agli impianti fotovoltaici, il coefficiente di ammortamento è fissato nella misura del 6,5 per cento a prescindere dalla loro natura mobiliare o immobiliare.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2000, n. 212, le disposizioni del precedente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Le imprese che, in sede di determinazione del reddito di impresa del suddetto periodo di imposta, abbiano applicato il maggior coefficiente del 9 per cento possono procedere all'integrazione della minore imposta senza applicazione di sanzioni ed interessi».

26.0.10

DI BIAGIO, MERLONI, Luigi MARINO, DALLA ZUANNA

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di coefficienti di ammortamenti)

1. In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, le imprese operanti nei settori del fotovoltaico e dell'eolico applicano i coefficienti ivi previsti per il Gruppo XVII – Specie 1/b – Produzione e distribuzione di energia termoelettrica. Tuttavia, in relazione agli impianti fotovoltaici, il coefficiente di ammortamento è fissato nella misura del 6,5 per cento a prescindere dalla loro natura mobiliare o immobiliare.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2000, n. 212, le disposizioni del precedente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Le imprese che, in sede di determinazione del reddito di impresa del suddetto periodo di imposta, abbiano applicato il maggior coefficiente del 9 per cento possono procedere

all'integrazione della minore imposta senza applicazione di sanzioni ed interessi».

26.0.11

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di coefficienti di ammortamenti)

1. In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, le imprese operanti nei settori del fotovoltaico e dell'eolico applicano i coefficienti ivi previsti per il Gruppo XVII – Specie 1/b – Produzione e distribuzione di energia termoelettrica. Tuttavia, in relazione agli impianti fotovoltaici, il coefficiente di ammortamento è fissato nella misura del 6,5 per cento a prescindere dalla loro natura mobiliare o immobiliare.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2000, n. 212, le disposizioni del precedente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Le imprese che, in sede di determinazione del reddito di impresa del suddetto periodo di imposta, abbiano applicato il maggior coefficiente del 9 per cento possono procedere all'integrazione della minore imposta senza applicazione di sanzioni ed interessi».

26.0.6

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di sostegno alle energie rinnovabili, il GSE può reperire una parte del fabbisogno necessario alla copertura degli oneri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso il ricorso a linee di credito, finanziamenti bancari o emissioni di obbligazioni. A tali fini, il GSE S.p.A. può valorizzare i propri attivi patrimoniali e crediti esistenti mediante uno o più cessioni degli stessi, nel contesto delle ope-

razioni di cui al presente comma, e può definire operazioni di riacquisto a sconto di quote di incentivazioni concesse.

2. Le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1 sono definite dal GSE S.p.A. in un programma triennale che è trasmesso, entro l'ultimo trimestre del triennio di riferimento del programma, al Ministro dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico. Il programma individua le misure che il GSE S.p.A. intende mettere in atto, la quota di fabbisogno interessata, i costi e i vantaggi attesi. Entro i successivi 30 giorni il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, formula indirizzi operativi allo stesso GSE S.p.A. in merito alle modalità delle operazioni.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico aggiorna i propri atti di regolazione tariffaria in modo da tener conto dei risultati dalla raccolta di risorse sul mercato finanziario e tiene conto dell'attività svolta dal GSE S.p.A. ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito, nell'ambito del pertinente quadro regolatorio.

4. Gli interessi passivi e i costi del programma di cui al comma 2, nonché la remunerazione riconosciuta per la gestione del programma ai sensi del comma 3, rientrano tra i costi operativi sostenuti dal GSE S.p.A. per lo svolgimento dei servizi e sono posti a carico dei produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW beneficiari di incentivi statali sull'energia prodotta, secondo le modalità di cui all'articolo 3.

5. Gli interessi passivi e i costi del programma di cui al comma 2 non sono soggetti ai vincoli di deducibilità di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 e sono altresì ricompresi nella base imponibile ai fini della applicazione dell'imposta istituita dal decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni.».

26.0.7

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al fine di ridurre il rischio di aumento degli oneri per il sistema elettrico, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio atto di indirizzo, definisce le modalità con le quali il Gestore dei Servizi Energetici, adotta opportune strategie di vendita sul mercato nazionale ed estero dell'energia elettrica ritirata nel-

l'ambito del regimi di incentivazione gestiti e degli articoli 6 e 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03, anche attraverso la stipula di contratti di compravendita di energia elettrica, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, su mercati a termine ed eventualmente al di fuori del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di norma utilizzato dallo stesso Gestore.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propri provvedimenti, assicura, in ogni caso, l'equilibrio economico del Gestore dei Servizi Energetici mediante specifiche disposizioni alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico».

26.0.8

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del 5 dicembre 2013 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 1° ottobre 2014, l'Autorità:

a) stabilisce le modalità per l'erogazione del servizio di misura del biometano incentivabile, ai sensi degli articoli 3 e 5, e del biometano incentivabile ed immesso in rete, ai sensi dell'articolo 4.

b) stabilisce le modalità con le quali le risorse per l'incentivazione di cui all'articolo 3, ivi inclusi gli eventuali oneri di cui al comma 3 del medesimo articolo, trovano copertura sulle tariffe di trasporto del gas naturale."

Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del 5 dicembre 2013 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Il soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, è il gestore della rete del gas naturale. Qualora il biometano, relativamente all'articolo 5, sia utilizzato in un impianto di cogenerazione ad alto rendimento nello stesso sito di produzione del biometano, il soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile è il beneficiario dell'incentivazione stessa."

Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del 5 dicembre 2013 è sostituito dal seguente:

"2. Entro il 1° dicembre 2014, il GSE:

a) pubblica le procedure applicative per la richiesta ed il rilascio degli incentivi di sua competenza, di cui agli articoli 3 e 5, e per la definizione della data di entrata in esercizio degli impianti di produzione di biometano che accede agli incentivi di cui all'articolo 4 del presente Decreto.

b) definisce ed aggiorna annualmente il valore percentuale da utilizzare per il calcolo forfettario dei consumi energetici dell'impianto, di cui articolo 3, comma 6, del presente decreto, anche tenendo conto, ove applicabile, di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, del decreto 6 luglio 2012 in materia di servizi ausiliari."

Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto del 5 dicembre 2013 è sostituito dal seguente:

"Al fine di assicurare che il bilancio energetico del processo di produzione ed immissione in rete del biometano sia positivo, l'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto, sulla base delle misure trasmesse al GSE da parte del gestore delle infrastrutture della rete del gas naturale, ovvero dal soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile di cui all'articolo 8 comma 1-bis, sul biometano al netto dei consumi energetici dell'impianto. Tali consumi, riportati in MWh fisici, sono calcolati forfettariamente in base al valore percentuale, definito ed aggiornato annualmente dal GSE, anche tenendo conto, ove applicabile, di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, del decreto 6 luglio 2012 in materia di servizi ausiliari"».

26.0.9

GAMBARO

Dopo l'articolo 26, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 26-bis.

(Modalità di rimodulazione degli incentivi tramite trasferimento del diritto agli incentivi per impianti a biomasse, biogas, bioliquidi sostenibili)

1. I titolari degli impianti alimentati a biomasse, biogas, bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, nonché entrati in esercizio entro il 30 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 30 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti, per il trasferimento, totale o parziale, del diritto agli incentivi, così come riconosciuto

dalla qualifica IAFR, a favore di altri impianti, anche non incentivati, alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, a loro volta entrati in esercizio entro tali date. Il trasferimento del diritto di cui sopra si applica agli impianti incentivati sia con certificati verdi, sia con tariffa onnicomprensiva, secondo le modalità di seguito descritte.

2. Il GSE, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Legge, pubblica le modalità con cui i titolari degli impianti di cui al comma 1 presentano la richiesta di trasferimento del diritto agli incentivi. Il GSE comunica ai richiedenti il nulla osta al trasferimento entro 30 giorni dalla data di richiesta.

3. Il diritto agli incentivi, trasferito da uno o più impianti cedenti ad uno o più impianti cessionari ai sensi del presente articolo, cessa alla prima data utile tra la data di scadenza dell'incentivazione dell'impianto cedente e quella dell'impianto cessionario. Nel caso in cui l'impianto cessionario non percepisca incentivi alla data di comunicazione al GSE di cui al comma precedente, il diritto agli incentivi si intende cessato alla data di scadenza dell'incentivazione dell'impianto cedente.

4. La potenza oggetto del trasferimento del diritto agli incentivi, di cui al presente articolo, è definita Potenza Virtuale, P_v , espressa in MW. La Potenza Virtuale viene determinata a partire dalla potenza oggetto della richiesta del trasferimento, cui si applica una decurtazione base e fissa del 20 per cento e, in aggiunta, un'ulteriore decurtazione definita in base alla producibilità media PM dell'impianto cedente, registrata a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, rispetto alla Producibilità Nominale PN dichiarata in sede di qualifica IAFR, come riportato in Tabella [1].

TABELLA 1

Tabella [1] Parametro percentuale di decurtazione della potenza, per il calcolo della Potenza Virtuale P_v .		
Decurtazione base	Per tutti	20%
Classificazione	Rapporto tra Producibilità Media e Producibilità nominale	Ulteriore decurtazione
Fascia 1	Per $1 \geq \frac{PM}{PN} \geq 0,75$	0%
Fascia 2	Per $0,75 > \frac{PM}{PN} \geq 0,50$	5%
Fascia 3	Per $0,50 > \frac{PM}{PN} \geq 0,25$	10%
Fascia 4	Per $0,25 > \frac{PM}{PN} \geq 0$	20%

5. L'impianto cessionario, fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo, potrà beneficiare del trasferimento del diritto agli incentivi da uno o più impianti cedenti, fino ad un tetto massimo di Potenza Virtuale identificato dai parametri q e q' di cui alla Tabella [2] ov-

vero alla Tabella [3], in dipendenza dal fatto che, alla data di comunicazione al GSE di cui al comma 2, il titolare dell'impianto cessionario rispettivamente benefici o meno di incentivi alla produzione di energia elettrica. In particolare, definita P la potenza dell'impianto cessionario individuata dalla qualifica IAFR o, per impianti precedentemente esistenti, la potenza che ha beneficiato di incentivi, si definisce q, ovvero q' il rapporto avente al numeratore la somma delle potenze P e PV, e al denominatore la potenza P.

TABELLA 2

Parametro q = (P + Pv) / P: Limite massimo di applicazione del parametro q agli impianti cessionari, che dispongono di un'incentivazione sulla produzione di energia elettrica alla data di richiesta al GSE.		
Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle prodotte da attività da filiera corta	$q = \frac{P+Pv}{P}$	1,1
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli prodotti da attività da filiera corta	$q = \frac{P+Pv}{P}$	1,2
Impianti a bioliquidi sostenibili diversi da quelli prodotti da attività da filiera corta	$q = \frac{P+Pv}{P}$	1,3

TABELLA 3

Parametro q' = (P + Pv) / P: Applicazione del parametro q' agli impianti cessionari che NON dispongono di un'incentivazione sulla produzione di energia elettrica alla data di richiesta al GSE.		
Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle prodotte da attività da filiera corta	$q' = \frac{P+Pv}{P}$	0,8
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli prodotti da attività da filiera	$q' = \frac{P+Pv}{P}$	1
Impianti a bioliquidi sostenibili diversi da quelli prodotti da attività da filiera corta	$q' = \frac{P+Pv}{P}$	1,4

6. Il GSE, a valle dell'emissione del nulla osta, procederà ad erogare all'impianto cessionario gli incentivi, per la durata indicata al precedente comma 3, moltiplicando il parametro q, o in alternativa il parametro q' nei casi previsti, per il coefficiente moltiplicativo k qualora l'impianto cessionario benefici di certificati verdi ovvero, nel caso benefici di una tariffa onnicomprensiva, per il valore della tariffa onnicomprensiva spettante, al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente.

7. Nel caso in cui l'impianto cessionario goda di maggiorazioni dell'incentivazione, derivanti dall'utilizzo di combustibili di filiera corta, il

beneficio di cui al presente articolo sarà applicato al netto delle suddette maggiorazioni da filiera corta.

8. Il trasferimento del diritto agli incentivi potrà applicarsi mutualmente anche tra impianti che beneficiano di differenti sistemi di incentivazione sull'energia elettrica, quali certificati verdi e tariffa onnicomprensiva. Il trasferimento del diritto di cui sopra si potrà applicare ad impianti aventi medesima tecnologia, seppur con diverso sistema di incentivazione o, in caso diverso, aventi medesimo coefficiente moltiplicativo k ovvero medesima tariffa onnicomprensiva. Sarà possibile inoltre trasferire il suddetto diritto, nei casi differenti da quelli precedentemente previsti, purché l'impianto cessionario abbia un coefficiente moltiplicativo k o una tariffa pari o inferiore a quella dell'impianto cedente; in tale ultimo caso, qualora l'impianto cedente e quello cessionario abbiano differenti regimi di incentivazione, al fine di un loro confronto per le finalità del presente comma, si assumerà il sistema di incentivazione dell'impianto cedente equivalente a quello dell'impianto cessionario, procedendo poi come precedentemente descritto.

9. Il trasferimento del diritto agli incentivi non pregiudica il diritto di effettuare gli interventi di cui all'Allegato 2 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

10. Il trasferimento del diritto agli incentivi non può essere esercitato nel caso in cui l'impianto cedente o l'impianto cessionario siano decaduti, in via definitiva, dal diritto di percepire gli incentivi.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica».

«Art. 26-ter.

1. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto emesso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, determina le modalità mediante le quali il produttore possa, in via volontaria e aggiuntiva rispetto al disposto di cui all'articolo 26-bis che precede, prevedere altresì il trasferimento di potenza fisica, mediante spostamento di macchinari e apparecchiature dall'impianto cedente all'impianto cessionario. In tale caso non sarà possibile con lo stesso intervento accedere ad interventi di cui all'Allegato 2 del decreto ministeriale 6 luglio 2012».

Art. 27.**27.1**

BUEMI, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1 sostituire le parole: «l’Autorità per l’energia elettrica e il gas» con le seguenti: «l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico».

27.0.1

SCALIA, Giuseppe ESPOSITO

Dopo l’articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Disposizioni urgenti per il riequilibrio economico e finanziario del servizio di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela)

1. Al fine di garantire il servizio di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela, è assicurato l’equilibrio economico e finanziario di ciascun operatore esercente detto servizio, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico riconosce con propria delibera, entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto-legge, i costi sostenuti da ciascun esercente il servizio suddetto, tenendo conto altresì delle dimensioni dell’operatore, dell’andamento del numero dei clienti serviti e della morosità dei medesimi».

Art. 28.**28.1**

TOMASELLI

Sopprimere l’articolo.

28.2

TOMASELLI, CALEO

Al comma 1, dopo le parole: «entrata in vigore» aggiungere le seguenti: «della legge di conversione».

28.3

FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, le parole: «anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilità economica ed ambientale del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «anche attraverso energia da fonti rinnovabili, individuando gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti».

28.4

TOMASELLI, CALEO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico, definisce un meccanismo transitorio di integrazione che prevede forme di graduale recupero di efficienza da parte delle imprese elettriche interessate.».

28.5

TOMASELLI, CALEO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il gestore del sistema di trasmissione Terna S.p.A., previa analisi di costi/benefici, valuta la fattibilità e la convenienza economica a procedere all'interconnessione delle reti di cui al comma 1 alla rete di trasmissione nazionale per promuovere la coesione elettrica del Paese, e in caso positivo procede ad inserire tali sviluppi nel proprio piano decennale.».

28.6

LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire anche alla Sardegna, sia per l'uso industriale che per quello domestico, l'accesso alla rete nazionale del metano, SNAM RETEGAS è autorizzata a programmare, all'interno del piano di sviluppo pluriennale, un intervento di completamento delle rete sarda prevedendo la connessione dei bacini distrettuali esistenti e in corso di completamento, già finanziati con fondi europei e nazionali, ad una dorsale che ne consenta l'adduzione via mare.».

28.7

MARTELLI, CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello Sviluppo Economico adotta il decreto di cui all'articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2014, n. 9.».

28.0.1

FATTORINI

*Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.**

1. La rubrica dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009 n. 99 è così sostituita: "Misure per la riduzione dei consumi energetici nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi".

2. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009 n. 99, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. A decorrere dal 1° giugno 2014 il titolare unico o il contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme, corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota, alla Regione il cui territorio è interessata dalle estrazioni, per il finanziamento di interventi di incremento dell'efficienza energetica e di riduzione dei consumi energetici e delle

connesse emissioni climalteranti a favore delle abitazioni dei residenti nelle medesime regioni.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità procedurali di trasferimento alle Regioni interessate delle somme attestata sul previgente Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi', nel rispetto del criterio di assegnazione delle risorse alle regioni nelle quali sono ubicate le attività che hanno generato l'aliquota di coltivazione versata al fondo negli anni 2011, 2012 e 2013.

5-quater. Le Regioni interessate dalle estrazioni stabiliscono con legge i criteri specifici di utilizzo delle risorse assegnate, destinandole prioritariamente ai cittadini appartenenti alle fasce deboli e svantaggiate.

5-quinquies. All'articolo 32, comma 4, della legge n. 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunta la seguente lettera: *n-septies*). Delle spese a valere sulle risorse derivanti alle regioni in conseguenza di versamenti effettuati dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi"».

Art. 29.

29.1

Luigi MARINO, DI BIAGIO, MERLONI

Sopprimere l'articolo.

29.2

MARAN

Sopprimere l'articolo.

29.3

BIGNAMI

Sopprimere l'articolo.

29.4

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, Rita GHEDINI

Sopprimere l'articolo.

29.5

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

29.6

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

29.7

BIGNAMI

All'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2015. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorità per i trasporti, sono definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalità previste per la sua adozione».

b) Sopprimere il comma 3.

29.8

MANCUSO, CARIDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è abrogato a decorrere dallo gennaio 2015. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorità per i trasporti, sono definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalità previste per la sua adozione».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.***29.9**

BIGNAMI

*All'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:**a) Il comma 1, è sostituito dal seguente:*

«1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2015. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorità per i trasporti, sono definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalità previste per la sua adozione».

b) Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. È fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del trasporto ferroviario delle merci. Per i successivi tre anni a decorrere dal 1 gennaio 2015 l'importo mancante alla componente tariffaria compensativa, prodotta dall'esclusione degli oneri per il trasporto ferroviario delle merci, è compensato dalle risorse previste per il servizio universale per il trasporto ferroviario delle merci. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza della disposizione di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e vigila altresì sulla corretta applicazione della norma sul mercato».

29.10

SCALIA

Al comma 1, sopprimere il primo periodo e al secondo periodo dopo le parole: «ai fini dell'attuazione del regime» aggiungere le seguenti: «tariffario speciale al consumo di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730».

29.11

MERLONI

1. Il primo periodo del comma 1 è soppresso.

2. Al secondo periodo del comma 1, dell'articolo 29 dopo le parole: «ai fini dell'attuazione del regime» sono aggiunte: «tariffario speciale al consumo di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730».

29.12

PELINO

Al comma 1, sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorità per i trasporti, sono definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime tariffario speciale al consumo di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730».

29.13

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, AMATI, CIRINNÀ, CONTE, DE PIN, DI BIAGIO, FUCSIA, Rita GHEDINI, PICCOLI, MASTRANGELI, SUSTA

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, dopo le parole: «servizio universale» inserire le seguenti: «e per il settore del trasporto ferroviario delle merci».

2. Al comma 3, dopo le parole: «del servizio universale» aggiungere le seguenti: «e del trasporto ferroviario delle merci».

29.14

FILIPPI, TOMASELLI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, Rita GHEDINI

Al comma 1, dopo le parole: «del servizio universale» aggiungere le seguenti: «e del trasporto ferroviario merci».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «del servizio universale» aggiungere le seguenti: «e del trasporto ferroviario merci».

29.15

BIGNAMI

All'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nel servizio universale» aggiungere le seguenti: «e nel trasporto ferroviario di merci».

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «del servizio universale»: aggiungere le seguenti: «e nel trasporto ferroviario di merci».

29.16

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «servizio universale» inserire le seguenti: «e per il settore del trasporto ferroviario delle merci»;

b) al comma 3, dopo le parole: «del servizio universale» aggiungere le seguenti: «e del trasporto ferroviario delle merci».

29.17

MANCUSO, CARIDI

Al comma 1, dopo le parole: «del servizio universale» aggiungere le seguenti: «e per il trasporto ferroviario merci».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «del servizio universale» aggiungere le seguenti: «e per il trasporto ferroviario merci».

29.18

CIOFFI, GIROTTA, CASTALDI, MARTELLI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel trasporto merci».

29.19

MANCUSO, CARIDI

Il comma 2 è soppresso.

29.20

TOMASELLI, CALEO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Tale riduzione si intende interamente applicabile alle componenti compensative relative ai consumi dell'intero 2014».

29.21

TOMASELLI, CALEO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Tale riduzione si intende interamente applicabile alle componenti compensative relative ai consumi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge».

29.22

GALIMBERTI

Al comma 3, dopo le parole: «del servizio universale» aggiungere le seguenti: «e del trasporto merci e persone».

29.23

DI BIAGIO

All'articolo 29, comma 3, dopo le parole: «del servizio universale» aggiungere le seguenti: «e del trasporto merci».

29.24

MANCUSO, CARIDI

Al comma 3, dopo le parole: «del servizio universale» aggiungere le seguenti: «e del trasporto merci».

29.25

TOMASELLI, CALEO

Al comma 3, dopo le parole: «del servizio universale» aggiungere le seguenti: «e del trasporto merci».

29.26

BARANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato e misure urgenti per l'efficientamento del trasporto pubblico locale).

29.27

MERLONI

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il secondo periodo del comma 8, dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 è abrogato».

29.28

SCALIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il secondo periodo del comma 8, dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 è abrogato».

29.29

PELINO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il secondo periodo del comma 8, dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 è abrogato».

29.30

MARAN

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il secondo periodo del comma 8, dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 è abrogato».

29.0.1

VACCARI, CALEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. L'articolo 10 del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, recante determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. – (*Cumulabilità*). – 1. Per la realizzazione dei progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 4, i soggetti di cui all'articolo 7 comma 1 non possono accedere ad altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e ad altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l'accesso a:

a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;

b) detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature"».

Art. 30.**30.1**

PELINO

Al comma 1, anteporre il seguente:

«01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "fonti rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda,"».

30.2

COMPAGNONE, FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1 «Art. 7-bis» dopo le parole: «da fonti rinnovabili,» aggiungere le seguenti: «ivi inclusi le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda».

30.3

DI BIAGIO, MERLONI, LUIGI MARINO, DALLA ZUANNA

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis» al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6» aggiungere il seguente periodo: «e la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20, articolo 27, legge 23 luglio 2009, n. 99.».

30.4

FISSORE

Al comma 1, dopo le parole: «previsione del comma 11 dell'articolo 6» aggiungere il seguente periodo: «e la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20, articolo 27, legge 23 luglio 2009, n. 99.».

30.5

PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS, PAGNONCELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di agevolare interventi di realizzazione di piccoli impianti a fonti rinnovabili, dal 1° settembre 2014 il Gestore dei servizi energetici (GSE SpA), su specifica richiesta del soggetto responsabile, è autorizzato a rilasciare preventive autorizzazioni di accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, limitatamente agli impianti ad accesso diretto ai meccanismi di incentivazione di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto. Le relative prenotazioni di risorse economiche sono da considerare risorse accantonate in previsione della loro erogazione al soggetto responsabile. La richiesta di

preventiva autorizzazione contiene tutte le informazioni e gli elaborati tecnici previsti per la richiesta di accesso diretto all'incentivo, comprese le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio dell'impianto. Il Gestore dei servizi energetici adegua le proprie procedure per l'assegnazione degli incentivi agli impianti ad accesso diretto.».

30.6

PICCOLI, PELINO, PERRONE, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi" sono aggiunte le seguenti: "e ad attraversare i beni demaniali";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I soggetti titolari e/o gestori di beni demaniali, di beni di pertinenza dell'autorità militare, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, di strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche a servizio delle linee ferroviarie, che siano interessati dal passaggio delle condutture elettriche, partecipano al procedimento e, una volta rilasciata l'autorizzazione unica, sono tenute ad indicare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto autorizzativo, le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati, che dovranno essere approvate dal Ministero dello sviluppo economico. Trascorso tale termine, il medesimo Ministero provvederà direttamente a definirle. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1988, recante: 'Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne', e successive modifiche e integrazioni."».

Conseguentemente, in rubrica, dopo le parole: «efficienza energetica» aggiungere le seguenti: «del sistema elettrico».

30.7

PICCOLI, PELINO, PERRONE, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 3, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: "la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento" sono aggiunte le seguenti: ", salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie"».

Conseguentemente, in rubrica, dopo le parole: «efficienza energetica» aggiungere le seguenti: «del sistema elettrico».

30.8

PICCOLI, PELINO, PERRONE, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse" sono sostituite dalle parole: "apparecchiature o impianti tecnologici al servizio del sistema elettrico"».

Conseguentemente, in rubrica, dopo le parole: «efficienza energetica» aggiungere le seguenti: «del sistema elettrico».

30.9

PICCOLI, PELINO, PERRONE, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole da "e che utilizzino il medesimo tracciato" fino a "40 metri lineari" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri lineari";

b) al terzo periodo le parole: "più del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "più del 30 per cento"».

Conseguentemente, in rubrica, dopo le parole: «efficienza energetica» aggiungere le seguenti: «del sistema elettrico».

30.10

TOMASELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241 è sostituito dal seguente: "2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-octies in caso di silenzio assenso o di scia"».

30.11

PUPPATO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 comma 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 dopo le parole: "fonti rinnovabili" inserire le seguenti parole: "ivi inclusi le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda"».

30.12

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 comma 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 dopo le parole: "fonti rinnovabili" inserire le seguenti parole: "ivi inclusi le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda"».

30.13

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 comma 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 dopo le parole: "fonti rinnovabili" inserire le seguenti parole: "ivi inclusi le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda"».

30.14

Luigi MARINO, DI BIAGIO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 comma 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 dopo le parole: "fonti rinnovabili" inserire le seguenti parole: "ivi inclusi le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda"».

30.15

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Fino al 31 dicembre 2014 il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, resta quello stabilito con il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 30 dicembre 2009.»

30.16

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Sopprimere il comma 2.

30.17

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Al comma 2, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «100 standard metri cubi/ora» con le seguenti: «10 standard metri cubi/ora».

30.18

PICCOLI, PERRONE

Al comma 2, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «100 standard metri cubi/ora», con le seguenti: «250 standard metri cubi/ora».

30.19

MANCUSO, CARIDI

Al comma 2, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «100 standard metri cubi/ora», con le seguenti: «250 standard metri cubi/ora».

30.20

PERRONE

Al comma 2, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso».

30.21

MANCUSO, CARIDI

Al comma 2, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso».

30.22

MANCUSO, CARIDI

Al comma 2, capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la più ampia riconversione degli impianti a biogas alla produzione di biometano da utilizzare nei trasporti, i certificati di immissione in consumo di biocarburanti, di cui al decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110, sono riconosciuti all'intera produzione di biometano immessa in consumo. Nei casi di riconversione di impianti a biogas con riduzione della potenza elettrica incentivata non inferiore al 50 per cento, non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito dalla legge n. 9 del 2014.»

30.23

PICCOLI, PERRONE

Al comma 2, capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la più ampia riconversione degli impianti a biogas alla produzione di biometano da utilizzare nei trasporti, i certificati di immissione in consumo di biocarburanti, di cui al decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110, sono riconosciuti all'intera produzione di biometano immessa in consumo. Nei casi di riconversione di impianti a biogas con riduzione della potenza elettrica incentivata non inferiore al 50 per cento, non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito dalla legge n. 9 del 2014.»

30.24

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma, 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal

fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *2-bis* pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015, a 20 milioni di euro per l'anno 2016, a 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia».

30.25

PICCOLI, PELINO, PERRONE, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* All'articolo *14-ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"*8-bis.* I termini di validità di tutti, i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, nessuno escluso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale."».

30.26

CROSIO, ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata" sono sostituite dalle seguenti: "avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conser-

vazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e, prevalentemente, alle misure di compensazione territoriale".».

30.27

Luigi MARINO, DI BIAGIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6 (L) comma 1 lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) dopo le parole: "manutenzione ordinaria" aggiungere le seguenti: "di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *a*)", ivi compresi gli interventi di installazione della pompa di calore per la produzione esclusivamente di aria"».

30.28

PUPPATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6 (L) comma 1 lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) dopo le parole: "manutenzione ordinaria" aggiungere le seguenti: "di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *a*)", ivi compresi gli interventi di installazione della pompa di calore per la produzione esclusivamente di aria"».

30.29

ZIZZA, PICCOLI, BRUNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6 (L) comma 1 lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) dopo le parole: "manutenzione ordinaria" aggiungere le seguenti: "di cui all'articolo 3 comma 1 lettera *a*)", ivi compresi gli interventi di installazione della pompa di calore per la produzione esclusivamente di aria"».

30.30

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6 (L) comma 1, lettera *a*), del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) dopo le parole: "manutenzione ordinaria" aggiungere le seguenti: "di cui all'articolo 3 comma 1 lettera *a*), ivi compresi gli interventi di installazione della pompa di calore per la produzione esclusivamente di aria"».

30.31

COMPAGNONE, FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6 (L) comma 1, lettera *a*), del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) dopo le parole: "manutenzione ordinaria" aggiungere le seguenti: "di cui all'articolo 3 comma 1 lettera *a*), ivi compresi gli interventi di installazione della pompa di calore per la produzione esclusivamente di aria"».

30.32

PELINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6 (L) comma 1, lettera *a*), del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) dopo le parole: "manutenzione ordinaria" aggiungere le seguenti: "di cui all'articolo 3 comma 1 lettera *a*), ivi compresi gli interventi di installazione della pompa di calore per la produzione esclusivamente di aria"».

30.33

Luigi MARINO, DI BIAGIO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, decreto legislativo n. 192 del 2005, al secondo periodo, dopo le parole: "non sono dovuti in caso di" inserire le seguenti: "installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 Kw e di"».

30.34

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, decreto legislativo n. 192 del 2005, al secondo periodo, dopo le parole: "non sono dovuti in caso di" inserire le seguenti: "installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 Kw e di"».

30.35

PUPPATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al secondo periodo, dopo le parole: "non sono dovuti in caso di" inserire le seguenti: "installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 Kw e di"».

30.36

PELINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al secondo periodo, dopo le parole: "non sono dovuti in caso di" inserire le seguenti: "installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 Kw e di"».

30.37

MANCUSO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

«2-*bis*. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono inseriti i seguenti commi:

"5-*bis*. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta entro 18 mesi dall'approvazione del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea; apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorità competenti.

5-*ter*. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 5-*bis*, gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualità dell'aria, di qualità ambientale e di emissioni in atmosfera".

2-*ter*. Al comma 16 dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono inserite prima delle parole: "Per le installazioni sottoposte" le seguenti: "Fermo quanto disposto dai commi 5-*bis* e 5-*ter* del presente articolo,"».

30.38

DI BIAGIO, LUIGI MARINO, MERLONI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«3. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono inseriti i seguenti commi:

"5-*bis*. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta entro 18 mesi dall'approvazione del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorità competenti.

5-*ter*. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 5-*bis*, gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale

applicabile in materia di tutela della qualità dell'aria, di qualità ambientale e di emissioni in atmosfera"».

Al comma 16 dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono inserite le seguenti parole: «16. Fermo quanto disposto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo».

30.39

BRUNI, PICCOLI, ZIZZA, FLORIS

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 5, dell'articolo 271, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente:

"5-bis. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della Salute, adotta entro 18 mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa Europea, apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorità competenti. Nelle more dell'adozione delle linee guida gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualità dell'aria, di qualità ambientale e di emissioni in atmosfera"».

Conseguentemente sostituire il comma 16, dell'articolo 271, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con il seguente:

«16. Fermo quanto disposto dal comma 5-bis per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale i valori limite e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano ai fini del rilascio di tale autorizzazione, fermo restando il potere dell'autorità competente di stabilire valori limite e prescrizioni più severi.».

30.40

GAMBARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: "diametro non superiore a 1 metro", aggiun-

gere le parole "di micro cogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20"».

30.41

PICCOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: "diametro non superiore a 1 metro", aggiungere le seguenti: "di micro cogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20"».

30.42

TOMASELLI, CALEO, VACCARI, FABBRI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: "diametro non superiore a 1 metro ", aggiungere le parole: "di micro cogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20"».

30.43

DI BIAGIO, MERLONI, Luigi MARINO, DALLA ZUANNA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo, 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: ", diametro non superiore a 1 metro", aggiungere le parole: "di micro cogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20"».

30.44

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis All'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: "diametro non superiore a 1 metro", aggiun-

gere le parole: "di micro cogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20"».

30.45

PERRONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è inserito il seguente:

"Art. 7-ter.

(Modifiche all'allegato I alla Parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006)

1. La tabella alla lettera a) del punto 1.3 della Parte III dell'allegato I alla Parte V del D. lgs. 152/2006, è sostituita dalla seguente:

	Potenza termica nominale installata	
	Maggiore/uguale 3MW	Minore 3MW
carbonio organico totale (COT)	*150	100
	mg/Nm3	mg/Nm3
monossido di carbonio (CO)	800	650
	mg/Nm3	mg/Nm3
ossidi di azoto (espressi come N02)	500	450
	mg/Nm3	mg/Nm3
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	10	10
	mg/Nm3	mg/Nm3

* Per i motori a combustione interna, di potenza fino a 3 MW, alimentati con biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse agricole, la misura del COT è da effettuarsi limitatamente alla componente non metanica (COTNM)".».

30.46

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è inserito il seguente:

"Art. 7-ter.

*(Modifiche all'allegato I alla Parte V
del decreto legislativo n. 152 del 2006)*

1. La tabella alla lettera a) del punto 1.3 della Parte III dell'allegato I alla Parte V del D. lgs. 152/2006, è sostituita dalla seguente:

	Potenza termica nominale installata	
	Maggiore/uguale 3MW	Minore 3MW
carbonio organico totale (COT)	*150	100
	mg/Nm ³	mg/Nm ³
monossido di carbonio (CO)	800	650
	mg/Nm ³	mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come N ₂ O)	500	450
	mg/Nm ³	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	10	10
	mg/Nm ³	mg/Nm ³

* Per i motori a combustione interna, di potenza fino a 3 MW, alimentati con biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse agricole, la misura del COT è da effettuarsi limitatamente alla componente non metallica (COTNM)".».

30.47

DI MAGGIO, Mario MAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è inserito il seguente:

"Art. 7-ter.

*(Modifiche all'allegato I alla Parte V
del decreto legislativo n. 152 del 2006)*

1. La tabella alla lettera a) del punto 1.3 della Parte III dell'allegato I alla Parte V del D. lgs. 152/2006, è sostituita dalla seguente:

	Potenza termica nominale installata	
	Maggiore/uguale 3MW	Minore 3MW
carbonio organico totale (COT)	*150	100
	mg/Nm ³	mg/Nm ³
monossido di carbonio (CO)	800	650
	mg/Nm ³	mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come N ₂)	500	450
	mg/Nm ³	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	10	10
	mg/Nm ³	mg/Nm ³

* Per i motori a combustione interna, di potenza fino a 3 MW, alimentati con biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse agricole, la misura del COT è da effettuarsi limitatamente alla componente non metallica (COTNM)".».

30.48

DI BIAGIO

Dopo il comma 2 introduttivo dell'articolo 8-bis inserire il seguente comma:

«2-bis. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 è inserito il seguente:

"Art. 8-ter.

(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica)

1. A fini di sicurezza ambientale e tutela della salute pubblica, gli impianti di produzione di energia elettrica dai biogas prodotti da discarica realizzati all'interno di discariche autorizzate dove è prevista la captazione, il trattamento e la distruzione dei bio gas in esse prodotti, sono considerati interventi di edilizia libera e realizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico. Il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione comunale territorialmente competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente competenti in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.

3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.

4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita,

a domanda dell'operatore, anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.

6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sotto-stazioni di aspirazione e controllo, tuberia, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/ o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti.

7. Agli impianti di cui al precedente comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al decreto ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 in materia di obbligo di iscrizione a registri o di partecipazione ad aste per l'ammissibilità alle tariffe incentivanti, né gli oneri di bilanciamento del sistema elettrico previsti dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici n. 281/2012/R/efr e 493/2012/R/efr."».

30.49

PELINO

Dopo il comma 2 introduttivo dell'articolo 8-bis inserire il seguente comma:

«2-bis. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 è inserito il seguente:

"Art. 8-ter.

(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica)

1. A fini di sicurezza ambientale e tutela della salute pubblica, gli impianti di produzione di energia elettrica dai biogas prodotti da discarica realizzati all'interno di discariche autorizzate dove è prevista la captazione, il trattamento e la distruzione dei bio gas in esse prodotti, sono considerati interventi di edilizia libera e realizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico. Il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione comunale territorialmente competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente competenti in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.

3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.

4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, a domanda dell'operatore, anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.

6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tuberia, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/ o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti.

7. Agli impianti di cui al precedente comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al decreto ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 in materia di obbligo di iscrizione a registri o di partecipazione ad aste per l'ammissibilità alle tariffe incentivanti, né gli oneri di bilanciamento del sistema elettrico previsti dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici n. 281/2012/R/efr e 493/2012/R/efr."».

30.50

TOMASELLI, CALEO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: "l'Autorità per l'energia elettrica e il gas" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dello sviluppo economico"».

30.51

SCALIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è inserito il seguente:

"Art. 25-bis

(Impianti di produzione di energia alimentati da bioliquidi sostenibili)

1. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, i quali comunichino formalmente al GSE, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la propria intenzione irrevocabile di trasformarlo in unità cogenerativa ad alto rendimento, ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 2011, mantengono il diritto all'incentivo spettante sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuto alla data di entrata in esercizio, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui, con successiva comunicazione al GSE del titolare dell'impianto, l'unità cesserà di essere alimentata dai predetti bioliquidi sostenibili.

2. Ai fini del comma 1, il valore dell'incentivo residuo è calcolato come prodotto delle seguenti voci:

a) per gli impianti a certificati verdi: il periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e centesimi di anno ed approssimato per eccesso alla seconda cifra decimale, la potenza dell'impianto, la media annua delle ore di produzione dell'impianto rilevata dalla data di avvio dell'esercizio commerciale, il coefficiente moltiplicativo spettante, il valore di ritiro dei CV registrato nell'anno di entrata in vigore della presente legge.

b) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva: il periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e centesimi di anno ed approssimato per eccesso alla seconda cifra decimale, la potenza dell'impianto, la media annua delle ore di produzione dell'impianto rilevata dalla data di avvio dell'esercizio commerciale, la tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'e-

nergia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno di entrata in vigore della presente legge.

3. Individuato il valore dell'incentivo residuo cui il produttore rinuncia, il GSE procederà ad erogare ai titolari degli impianti che ne abbiano fatto richiesta, per un periodo di 3 anni, il 25 per cento dell'incentivo residuo, in 3 rate annuali.

4. L'ammissione al trattamento di cui ai precedenti comma è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) i lavori di conversione devono iniziare entro un anno dall'ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie ed essere ultimati entro i tre anni successivi, fatti salvi i casi di forza maggiore;

b) si deve trattare di unità la cui generazione sia destinata principalmente ad alimentare siti industriali, artigianali, dei servizi, nonché complessi produttivi e attività industriali collegati, fermo restando che il destinatario della fornitura energetica può essere Società partecipata dal titolare dell'unità in questione;

c) una volta scaduta l'applicazione del regime di cui al presente comma cessa, per l'unità produttiva interessata, il diritto a ottenere l'ammissione a qualsiasi beneficio economico connesso alla qualifica dell'impianto come IAFR, quantomeno fino alla data di scadenza dell'incentivo originariamente attribuito mediante qualifica IAFR"».

30.0.1

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazioni in materia di comunicazioni)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana" sono sostituite dalle seguenti: "trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute".

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua le cessioni o le prestazioni di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione, corredata della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a partire dal 1° gennaio 2014.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115, comma 4, le parole: ", entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione";

b) all'articolo 119, comma 1, lettera d), le parole: "entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 129" sono sostituite dalle seguenti: "con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione";

c) all'articolo 155, comma 1, primo periodo, le parole: "entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161" sono sostituite dalle seguenti: "con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione".

5. All'articolo 5-*bis*, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008" sono sostituite dalle seguenti: "con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione".

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

7. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate";

b) le parole: "euro 500" sono sostituite, dalle seguenti: "euro 1.000".

8. Le modifiche di cui al comma 7 si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro".

10. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, e successive modificazioni, dopo le parole: "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare"».

30.0.2

COLLINA, IDEM, PUGLISI, BIANCONI, VACCARI, BERTUZZI, PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizione in materia di sedimenti dragati e materiali da scavo)

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 184-bis e 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i sedimenti dragati ed i materiali da scavo per i quali non sia dimostrata la sussistenza dei requisiti richiesti dalle suddette disposizioni per la qualifica degli stessi come sottoprodotti, o per l'esclusione dal campo di applicazione della Parte IV del decreto legislativo citato, stoccati in casse di colmata o in altri impianti autorizzati

ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se è verificata una delle seguenti alternative:

1) i materiali sono sottoposti ad un'operazione di recupero completa autorizzata secondo la normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 184-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'operazione di recupero può consistere anche, semplicemente, nel controllo, o nella cernita, o nella selezione dei materiali, effettuati da personale qualificato, per verificare se gli stessi soddisfano le condizioni indicate nel presente articolo; per i fanghi di dragaggio derivanti da operazioni di scavo in ambiente marino o salmastro, possono essere concesse deroghe alle concentrazioni di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale n. 186 del 2006 per i parametri relativi ai cloruri e solfati fino al limite di cui alla tabella 3 (Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura) dell'allegato 5 (Limiti di emissione degli scarichi idrici) parte terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) del decreto legislativo n. 153 del 2006;

2) siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) i materiali sono sottoposti ad operazioni di caratterizzazione, da effettuare presso il sito di primo stoccaggio o a valle di un'operazione di recupero autorizzata secondo la normativa vigente, funzionali a stabilire l'idoneità dei materiali ad essere successivamente impiegati; per i fanghi di dragaggio derivanti da operazioni di scavo in ambiente marino o salmastro, possono essere concesse deroghe alle concentrazioni di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale n. 186 del 2006 per i parametri relativi ai cloruri e solfati fino al limite di cui alla tabella 3 (Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura) dell'allegato 5 (Limiti di emissione degli scarichi idrici) parte terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

b) i materiali non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) è certo che i materiali di cui al comma 1 saranno utilizzati direttamente, anche a fini di recupero o rimodellamento ambientale;

d) è certo il sito di destinazione;

e) i materiali soddisfano i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati e rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

f) è accertata la compatibilità dei materiali con il sito di destinazione e l'utilizzo individuato non determina rischi per la salute, né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime anche in considerazione delle deroghe previste al nuovo comma a);

2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'avvio al sito o al circuito di destinazione, il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le modalità di impiego previste, l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. Il produttore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo ed all'utilizzatore. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.

3. Solo all'esito delle operazioni di recupero indicate, l'utilizzo dei materiali di cui al comma 1 è assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine, il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni».

30.0.3

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Miglioramento delle procedure di rimborso)

1. All'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) al comma 0, sesto periodo, le parole: "non superiore a lire 10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 15 mila euro";

b) al comma 7, lettera a), la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";

c) al comma 7, lettera b), numero 1), le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento" e le parole "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "50 mila euro";

d) al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole "5 per cento" con le seguenti: "10 per cento", le parole "cento milioni di lire" con le seguenti: "50 mila euro" e le parole "un miliardo di lire" con le seguenti: "500 mila euro";

e) ai comma 7, lettera b), numero 3), sostituire le parole "1 per cento" con le seguenti: "2 per cento", le parole "cento milioni di lire" con le seguenti: "50 mila euro" e le parole "un miliardo di lire" con le seguenti: "500 mila euro";

f) al comma 8, le parole "il 100 per cento" sono sostituite da "il 150 per cento".

2. All'articolo 21 del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567:

a) al comma 1, primo periodo le parole "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento" e al secondo periodo le parole "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento".

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"3. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle richieste di rimborso relative a periodi inferiori all'anno di cui all'articolo 38-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di contribuenti soggetti passivi IVA fisiologicamente a credito IVA che possono ottenere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, i rimborsi richiesti dai soggetti di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 sono eseguiti in via prioritaria, ai sensi del predetto articolo 38-bis, comma 9».

30.0.4

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di installazione di impianti: fatturazione e dichiarazione conformità)

1. La dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 è rilasciata, previa accettazione dell'opera da parte del committente, contestualmente all'emissione del relativo documento fiscale.

2. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 31, relativi ad edifici

per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice trasmette telematicamente, per il tramite del sistema informatico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso allo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5 del decreto del ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

3. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita telematicamente, per il tramite del sistema informatico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

4. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provindale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

5. Fino alla data del 31 dicembre 2013, fermo restando l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di consentire l'adempimento in via telematica ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, soggetti privati possono utilizzare la procedura cartacea prevista dalle disposizioni previgenti.»

30.0.5

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

*(Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Disposizioni in materia di biocarburanti)*

1. Il comma 5-ter), dell'articolo 33, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:

"5-ter) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di seguito elencati, che possono essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- acque glicerinose;
- residui dalla reazione di distillazione degli acidi grassi grezzi e delle acque glicerinose;
- oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi;
- feccia da vino e vinaccia;
- grassi animali di categoria 1 e di categoria 2, nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009 e del Regolamento (CE) 142/2011 e della Comunicazione della Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti (201 O/C 160/02)."

30.0.6

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono inseriti i seguenti commi:

"5-bis. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta entro 18

mesi dall'approvazione del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorità competenti.

5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 5-*bis*, gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualità dell'aria, di qualità ambientale e di emissioni in atmosfera.

Al comma 16 dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono inserite le seguenti parole: '16. Fermo quanto disposto dai commi 5-*bis* e 5-*ter* del presente articolo.'».

30.0.7

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazione delle procedure per la realizzazione di piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis*) Al fine di favorire la realizzazione di piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili destinati ad auto consumo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato entro il 30 aprile 2014, sentite l'Autorità per l'energia d'intesa e le categorie interessate, sono introdotte le misure necessarie a semplificare gli adempimenti relativi alla fase di installazione e di gestione di tali impianti, sulla base dei seguenti criteri:

a) definizione di tempi certi e riduzione dei costi nella fase di autorizzazione e installazione;

b) razionalizzazione degli obblighi di comunicazione e semplificazione degli altri adempimenti di natura regolamentare;

c) semplificazione dei criteri di accatastamento."».

30.0.8

VACCARI, CALEO, TOMASELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Interventi in tema di energia da fonte rinnovabile)

1. Le disposizioni per il calcolo del parametro Re per gli impianti a biomasse incentivati con i certificati verdi, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, sono rese opzionali su richiesta del produttore ed è quindi previsto, in alternativa, il calcolo dell'incentivo I in base al prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità».

30.0.9

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(interventi in tema di energia da fonte rinnovabile)

1. Le disposizioni per il calcolo del parametro Re per gli impianti a biomasse incentivati con i certificati verdi, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, sono rese opzionali su richiesta del produttore ed è quindi previsto, in alternativa, il calcolo dell'incentivo I in base al prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità».

30.0.10

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Proroga in materia di impianti funiviari)

Le proroghe dei termini, in materia di impianti funiviari, previste, da ultimo, per effetto di quanto disposto all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, e dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 31 dicembre 2013 n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, possono decorrere anche dalla scadenza della vita tecnica delle singole parti che, ai sensi del comma 3.5 dell'articolo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale 2 gennaio 1985, del Ministro dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, si trovano ad avere una scadenza diversa da quella dell'intero impianto, anche se inattivo da non più di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto».

30.0.11

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Proroga in materia di impianti funiviari)

Le proroghe dei termini, in materia di impianti funiviari, previste, da ultima, per effetto di quanto disposto all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertita con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, e dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 31 dicembre 2013 n. 150, convertita con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, passano a decorrere anche dalla scadenza della vita tecnica delle singole parti che, ai sensi del comma 3.5 dell'articolo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale 2 gennaio 1985, del Ministro dei trasporti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, si trovano ad avere una scadenza diversa da quella dell'intero impianto».

30.0.12

PICCOLI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Proroga in materia di impianti funiviari)

1. Le proroghe dei termini, in materia di impianti funiviari-previste dall'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, e dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 31 dicembre 2013 n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, possono decorrere anche dalla scadenza della vita tecnica delle singole parti qualora queste abbiano una scadenza diversa da quella dell'impianto nel suo complesso.».

30.0.13

PICCOLI, ZANETTIN

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Proroga in materia di impianti funiviari)

1. Le proroghe dei termini, in materia di impianti funiviari-previste dall'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, e dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 31 dicembre 2013 n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, possono decorrere anche dalla scadenza della vita tecnica delle singole parti qualora queste abbiano una scadenza diversa da quella dell'impianto nel suo complesso.».

30.0.14

MALAN

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradale)

1. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, entro il 31 dicembre 2014, indice le procedure per la messa in gara delle concessioni autostradali scadute entro il 31 luglio 2014. Per le concessioni autostradali in scadenza entro il 30 giugno 2017 le procedure dovranno essere avviate entro il 30 giugno 2015.

2. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014, avvia, in conformità con il codice degli appalti, le procedure di cui al comma 10 dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, inerenti la costruzione e gestione di autostrade da affidare in concessione».

30.0.15

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazioni nei rimborsi delle accise per il settore dell'autotrasporto conto terzi)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, e successive modificazioni, dopo le parole: "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare"».

30.0.16

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazioni in materia di certificazione F-Gas)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: *5-bis*. Per le persone rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, che svolgono la propria attività in forma di impresa individuale o di società, l'iscrizione nella sezione "persone" del Registro produce i propri effetti anche ai fini dell'iscrizione della sezione "imprese" che viene effettuata d'ufficio dalla competente Camera di Commercio senza ulteriori oneri a carico dell'interessato.

b) all'articolo 9, comma 5, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

30.0.17

CALEO, TOMASELLI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente nuovo articolo:

«Art. 30-bis.

All'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, come convertito dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, nel secondo periodo, dopo le parole: "a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas", aggiungere le seguenti: "e del servizio idrico integrato"».

30.0.18

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.***(Abrogazione dell'obbligo di indicazione in dichiarazione dei crediti vantati nei confronti della PA)*

1. All'articolo 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 2-bis è soppresso».

30.0.19

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.***(Anticipazioni dell'importo contrattuale per contratti di servizi di ingegneria e architettura)*

1. All'articolo 26-ter, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "Per i contratti di appalto relativi a lavori," sono aggiunte le seguenti: "e per i servizi di ingegneria e architettura,"».

30.0.20

TOMASELLI

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro il 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2011".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.0.21

BRUNI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

«All'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009 n. 99, sopprimere le parole: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*"».

30.0.22

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Spese per la pubblicazione di avvisi e bandi)

1. Il comma 35 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».

Art. 31.

31.1

PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Sopprimere l'articolo.

31.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

31.3

COMPAGNONE, RUVOLO, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Sopprimere l'articolo.

31.4

DI MAGGIO, MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

31.5

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

31.6

BIGNAMI

Sopprimere l'articolo.

31.7

ARRIGNONI, CONSIGLIO, CANDIANI, BELLOT

Sopprimere l'articolo.

31.8

MANCUSO, CARIDI

Sopprimere l'articolo.

31.9

GIBIINO, PAGNONCELLI, PERRONE

Sopprimere l'articolo.

31.10

MOSCARDELLI, ORRÙ

Sopprimere l'articolo.

31.11

SCALIA, TOMASELLI, FABBRI, ASTORRE, FISSORE

Sopprimere l'articolo.

31.12

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, GIROTTO, CASTALDI, FUCSIA, PUGLIA, BLUNDO,
CATALFO, PAGLINI, DONNO, NUGNES, BERTOROTTA, BUCCARELLA, MARTELLI,
BIGNAMI

Sopprimere l'articolo.

31.13

SCILIPOTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

(Modifiche all'articolo 120 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)

1. Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, ed imputazione secondo il criterio matematico del Tasso Annuo Effettivo equivalente, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Testo Unico. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio o la imputazione degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre secondo il criterio matematico del Tasso Annuo Effettivo equivalente".

2. Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante "Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (articolo 120, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342)", fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.

3. La periodicità di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. All'articolo 40 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Il compenso di cui al comma 1 costituisce remunerazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 644 del codice penale e del comma 2 dell'articolo 1815 del codice civile".

5. L'articolo 644, quarto comma, del codice penale è sostituito dal seguente:

"Per la determinazione del tasso di interesse usurario, da calcolarsi con le modalità stabilite ai sensi del terzo comma dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

6. All'articolo 116, comma terzo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi, da effettuarsi con le medesime modalità di cui all'articolo 121, terzo comma, e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti"».

31.14

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, GIROTTI, CASTALDI, FUCSIA, PUGLIA, BLUNDO, CATALFO, PAGLINI, DONNO, NUGNES, BERTOROTTA, BUCCARELLA, MARTELLI, BIGNAMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di calcolo degli interessi)

1. Il comma 2 dell'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo, prevedendo in ogni caso che:

a) nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi;

b) gli interessi periodicamente contabilizzati, nel rispetto dell'articolo 1283 del codice civile non possano produrre interessi ulteriori e nelle successive operazioni di contabilizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale"».

31.15

PAGNONCELLI, MANDELLI

L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31.

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)

1. Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"2 Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre».

2. La periodicità di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificata dal precedente comma, si applica esclusivamente ai nuovi contratti conclusi dopo due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

31.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 1.

31.17

SCILIPOTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, ed imputazione secondo il criterio ma-

tematico del tasso annuo effettivo equivalente, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Testo Unico. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio o la imputazione degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre secondo il criterio matematico del tasso annuo effettivo equivalente"».

31.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1 sopprimere le parole: «sugli interessi maturati».

31.19

SCILIPOTI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Il compenso di cui al comma 1 costituisce remunerazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 644 del codice penale e del comma 2 dell'articolo 1815 del codice civile".

3-ter. L'articolo 644, quarto comma, del codice penale è sostituito dal seguente:

Per la determinazione del tasso di interesse usurario, da calcolarsi con le modalità stabilite ai sensi del terzo comma dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

3-quater. All'articolo 116, comma terzo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi, da effettuarsi con le medesime modalità di

cui all'articolo 121, terzo comma, e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti"».

31.0.1

FABBRI

Dopo l'articolo 31, è aggiunto il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto 1 settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

2. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

31.0.2

PELINO

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi

già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

2. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

31.0.3

CARIDI, MANCUSO

Dopo l'articolo 31, è aggiunto il seguente:

«Art. 31-bis

1. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

2. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

31.0.4

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 31, è aggiunto il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

2. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163».

31.0.5

PERRONE

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 31-bis

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE")

1. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nel secondo capoverso dopo le parole: "possono acquisire" è inserita la parola: "lavori" e dopo le parole: "soggetto aggregatore" sono inserite le parole: "o" dalle centrali di committenza costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

2. Al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 eliminare il terzo capoverso che va da: "L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici" fino a: "degli adempimenti previsti dal presente comma".

3. Le disposizioni del comma 3-*bis* non si applicano: a) alle acquisizioni di lavori servizi e forniture in economia mediante amministrazione diretta; b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici; c) nei casi di lavori urgenti e somma urgenza in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207.

4. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* entrano in vigore il 1° gennaio 2015 per le acquisizioni di beni e servizi e il 1° luglio 2015 per le acquisizioni dei lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1° gennaio 2015 per forniture e servizi e fino al 1° luglio 2015 per i lavori».

31.0.6

MANCUSO

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 31-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE")

1. al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nel secondo capoverso dopo le parole: «possono acquisire» è inserita la parola: «lavori» e dopo le parole: «soggetto aggregatore» sono inserite le parole: «o» dalle centrali di committenza costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

31.0.7

MANCUSO

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 31-bis.

Le disposizioni del comma 3-bis non si applicano: a) alle acquisizioni di lavori servizi e forniture in economia mediante amministrazione diretta; b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici; c) nei casi di lavori urgenti e somma urgenza in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

31.0.8

MANCUSO

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 31-bis.

1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis entrano in vigore il 1° gennaio 2015 per le acquisizioni di beni e servizi e il 1° luglio 2015 per le acquisizioni dei lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1° gennaio 2015 per forniture e servizi e fino al 1° luglio 2015 per i lavori».

31.0.9

PERRONE

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni urgenti relative alle gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)

1. I termini di scadenza previsti dal comma 16 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono prorogati di ulteriori quindici mesi. Le

date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel quarto e quinto raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati rispettivamente, di quindici mesi e di quattordici mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel sesto e settimo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di tredici mesi. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. A decorrere dall'anno 2015 il canone di cui al comma 4, dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007, non potrà più essere riconosciuto in tariffa e resterà a carico del gestore uscente fino all'aggiudicazione delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi, di cui all'articolo 46-*bis*, comma 2, dello stesso decreto-legge. A decorrere dall'anno in corso, i Comuni che ancora non lo hanno fatto potranno inviare le richieste di corresponsione del canone di cui al periodo precedente al gestore uscente e, in copia, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. L'Autorità di cui al periodo precedente, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e provvede a sanzionare comportamenti difforni dei soggetti gestori».

31.0.10

MANCUSO

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-*bis*.

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, eliminare il terzo capoverso che va da: "L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici" fino a: "degli adempimenti previsti dal presente comma"».

31.0.11

PERRONE

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All'articolo 34, comma 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "legge 23 agosto 2004, n. 239" sono inserite le seguenti parole: "ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento CE n. 1370/2007"».

31.0.12

MANCUSO

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Rilascio codice identificativo gara (CIG))

1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1° gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1° luglio 2015 per i lavori.

2. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano:

a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta;

b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici;

c) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"».

31.0.13

PERRONE

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Rilascio Codice identificativo gara (CIG))

1. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1° gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1° luglio 2015 per i lavori.

2. Al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano: a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta; b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici; c) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.».

31.0.14

SOLLO

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo le parole: "ad altri rapporti formativi" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione dei tirocini formativi e di orientamento, nonché i periodi di pratica professionale,"».

Art. 32.**32.0.1**

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis***(Modifiche all'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69)*

1. L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

"Art. 55. – *1.* All'articolo 74-*ter*, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia, fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall'Unione Europea, a soggetti anche essi residenti fuori dall'Unione Europea".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti».

32.0.2

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.***(Semplificazioni in materia di trasmissione delle dichiarazioni d'intento, da parte degli esportatori abituali)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana" sono sostituite dalle seguenti: "trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dal-

l'Agenzia delle entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute".

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua le cessioni o le prestazioni di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione, corredata della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a partire dal 1° gennaio 2014».

32.0.3

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*

(Semplificazioni in tema di richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie e ritenute su agenti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19-*bis*.1, comma 1, lettera h), le parole: "lire cinquantamila" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquanta";

b) all'articolo 35:

1) il comma 7-*bis* è sostituito dal seguente:

"7-*bis*. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma 2, lettera e-*bis*), l'Agenzia delle Entrate entro quindici giorni dalla data di attribuzione della partita IVA o della manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, può emettere provvedimento di revoca dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al titolo II,

capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427";

2) al comma 7-ter le seguenti parole: "diniego o" sono soppresse.

3) il comma 15-quater è sostituito dal seguente:

"15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di revoca delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010. In applicazione del citato regolamento, l'Agenzia delle entrate presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle entrate comunica agli stessi che provvederà alla revoca d'ufficio. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione";

c) all'articolo 36, terzo comma, il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni o cessioni di immobili esenti da imposta, che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis, sia locazioni o cessioni di immobili imponibili".

2. All'articolo 104, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono soppresse.

3. All'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il settimo comma è sostituito dal seguente:

"7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non può avere limiti di tempo ed è valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. In caso di dichiarazione non veritiera o in caso di omessa dichiarazione della variazione delle condizioni indicate nel secondo comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni"».

32.0.4

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.***(Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri)*

1. All'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell'articolo 9";

b) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9"».

32.0.5

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.***(Semplificazione elenchi intrastat servizi)*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi

riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinqüies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, al fine di ridurre il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette.

2. Al comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427:

a) nel primo periodo, le parole: "e quelle da questi ultimi ricevute" sono soppresse;

b) nel secondo periodo, le parole: "e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-*ter*, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità" sono soppresse;

c) nel terzo periodo, le parole: "ed al secondo" sono soppresse.

3. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 è sostituito dal seguente comma:

"5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le sanzioni non si applicano se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta"».

32.0.6

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

*(Semplificazioni per gli esercizi commerciali
e per le attività agricole ed artigianali)*

1. I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti ricevono la comunicazione dell'avvenuta iscrizione da parte dell'INPS per via telematica, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata – PEC.

2. Al responsabile tecnico di una attività, qualora previsto dalla normativa di settore vigente, è consentito assentarsi temporaneamente dalla sede presso cui è svolta l'attività stessa, purché in sua assenza la presenza durante lo svolgimento dell'attività sia garantita da un dipendente o un collaboratore qualificato.

3.1. L'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso».

32.0.7

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Estensione adempimenti comunicazione unica)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni ed integrazioni dalla legge 2 aprile 2007, n.40, dopo le parole: "della partita IVA" aggiungere le altre: "per la notifica del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro in caso di" prima assunzione di dipendenti e per la richiesta di rilascio della licenza per la vendita e la somministrazione di alcool e di prodotti contenenti alcool da parte dell'Agenzia delle dogane».

32.0.8

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Fondo di rotazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è soppresso.

2. Il requisito del rilascio di garanzia fideiussoria per l'erogazione degli anticipi, a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, viene meno per tutte le pratiche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 33.**33.1**

LEZZI

Sopprimere l'articolo.

33.2

GIROTTI, CASTALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. - (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n.20 in materia di esecuzione delle decisioni della Corte dei Conti). – 1. All'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le modifiche seguenti:

a) al comma 2, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. L'esecuzione forzata delle decisioni di condanna per danno erariale pronunciate dalla Corte dei conti, spetta alla Procura regionale che ha promosso il giudizio contabile. Giudice dell'esecuzione è la sezione giurisdizionale regionale competente. La Corte dei conti ha giurisdizione esclusiva nella materia di cui al presente articolo. La procedura esecutiva si svolge nelle forme del codice di procedura civile secondo il rinvio di cui all'articolo 26 del Regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 Giugno 1998, n. 260. A tal riguardo il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 Giugno 1998, n. 260 comunica con frequenza trimestrale al Procuratore Regionale lo stato della procedura amministrativa di recupero prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica, al fine di valutare le iniziative da intraprendere. Gli atti posti in essere ai sensi di tale disposizione sono esenti dal pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo previste"».

33.3

GIROTTI, CASTALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. - (Giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità di amministratori, membri di organi di controllo e dipendenti delle società partecipate). – 1 Dopo il comma 1 dell'articolo 16-bis del

decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. In tutte le fattispecie di partecipazione pubblica non contemplate dal comma 1, la giurisdizione della Corte dei conti si estende ai danni cagionati dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dipendenti della società al patrimonio sociale. I soci e i ereditari possono intervenire nel giudizio contabile ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice di procedura civile. Le disposizioni del primo e secondo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

1-*ter*. La rubrica dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 248 del 2007, è sostituita dalla seguente: "Responsabilità degli amministratori di società partecipate da amministrazioni pubbliche"».

33.4

GIROTTI, CASTALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. - (*Razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti*). –
1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, al comma 1 è soppresso il secondo periodo.

2. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 17, il comma 30-*ter*, è sostituito dal seguente:

"30-*ter*. Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale"».

33.5

PUPPATO

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*) al comma 9 dopo le parole: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano" sono aggiunte le parole: "integrata dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome";

2-ter) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

"11-bis. La comunicazione di non conformità di cui al comma 11:

a) riguarda singole spese;

b) è analiticamente motivata in relazione alla non espressa riconducibilità delle singole spese all'attività istituzionale del gruppo ovvero in relazione alle altre fattispecie di non conformità delle singole spese, derivanti dalle linee guida per l'approvazione dei rendiconti e le loro modificazioni e integrazioni approvate con le modalità previste dal comma 9 nonché dalla legislazione regionale attuativa delle linee guida stesse.

11-ter. In funzione della natura collaborativa e non sanzionatoria del controllo di cui al comma 10, la delibera di non regolarità del rendiconto si deve riferire esclusivamente a singole spese già oggetto di comunicazione di non conformità di cui al comma 11-bis e le motivazioni di non regolarità non possono essere diverse da quelle di non conformità previste dalla lettera b) del medesimo comma 11-bis"».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera a), numero 2-ter) costituiscono norme di interpretazione autentica del comma 11 dell'articolo 1 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

2-ter. Il termine per l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione previsto dal comma 12 dell'articolo 1 come modificato dalla lettera a), numero 3, decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

33.6

PICCOLI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1. alla lettera a), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

«2-bis) Al comma 9 dopo le parole: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le seguenti: "integrata dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome";

2-ter) Dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

"11-bis. La comunicazione di non conformità di cui al comma 11:

a) riguarda singole spese;

b) è analiticamente motivata in relazione alla non espressa riconducibilità delle singole spese all'attività istituzionale del gruppo ovvero in

relazione alle altre fattispecie di non conformità delle singole spese, derivanti dalle linee guida per l'approvazione dei rendiconti e le loro modificazioni e integrazioni approvate con le modalità previste dal comma 9 nonché dalla legislazione regionale attuativa delle linee guida stesse.

11-ter. In funzione della natura collaborativa e non sanzionatoria del controllo di cui al comma 10, la delibera di non regolarità del rendiconto si deve riferire esclusivamente a singole spese già oggetto di comunicazione di non conformità di cui al comma 11-bis e le motivazioni di non regolarità non possono essere diverse da quelle di non conformità previste dalla lettera b) del medesimo comma 11-bis"».

2. alla lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le relative spese legali sono espressamente riconducibili all'attività istituzionale del gruppo medesimo»;

3. dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) Le disposizioni di cui alla lettera a), numero 2-ter) costituiscono norme di interpretazione autentica del comma 11 dell'articolo 1;

a-ter) Il termine per l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione previsto dal comma 12 dell'articolo 1, come modificato dalla lettera a), numero 3 del presente decreto, decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

33.7

PUPPATO

Al comma 2, lettera a), numero 3), sono aggiunte in fondo le seguenti parole: «e le relative spese legali sono espressamente riconducibili all'attività istituzionale del gruppo medesimo».

33.8

MARAN

Sopprimere il comma 3.

33.9

GIROTTA, CASTALDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto il seguente:

"4-bis. La giurisdizione della Corte dei conti si estende alla responsabilità degli amministratori, dei membri di organi di controllo e dei dipendenti per i danni da essi cagionati al socio pubblico o al patrimonio di una società partecipata direttamente o indirettamente dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle loro controllate. I soci e i creditori possono intervenire nel giudizio contabile ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice di procedura civile. Le disposizioni del primo e secondo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta, inferiore al 50 per cento, delle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per le loro controllate rimane fermo quanto previsto dall'articolo 16-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31"».

33.10

GIROTTA, CASTALDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto il seguente:

"4-bis. La giurisdizione della Corte dei conti si estende alla responsabilità degli amministratori, dei membri di organi di controllo e dei dipendenti per i danni da essi cagionati al socio pubblico o al patrimonio di una società partecipata, in misura superiore al cinquanta per cento, direttamente o indirettamente dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle loro controllate. I soci e i ereditari possono intervenire nel giudizio contabile ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice di procedura civile. Le disposizioni del primo e secondo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta, inferiore al 50 per cento, delle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per le loro controllate, rimane fermo quanto previsto dal-

l'articolo 16-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31"».

33.0.1

FISSORE, COLLINA, LEPRI, URAS, FLORIS, PICCINELLI, CANDIANI, LANGELLA, TORRISI, PAGANO, CAMPANELLA, BIGNAMI, CARIDI, TARQUINIO, MARAN, DI MAGGIO, DI BIAGIO, BUEMI, ZELLER

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*.

(Disposizioni in materia di società tra professionisti)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "associazioni tra professionisti", sono inserite le seguenti: "nonché le società di cui all'articolo 90, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163".

2. Sono validi, ad ogni effetto, tutti i contratti stipulati, anche con soggetti privati, dalle società di professionisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, come convertito in legge e modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante abrogazione dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815».

33.0.2

FISSORE, COLLINA, LEPRI, URAS, FLORIS, PICCINELLI, CANDIANI, LANGELLA, TORRISI, PAGANO, CAMPANELLA, BIGNAMI, CARIDI, TARQUINIO, MARAN, DI MAGGIO, DI BIAGIO, BUEMI, ZELLER

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Disposizioni in materia di società tra professionisti)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *c*), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "associazioni tra professionisti", sono inserite le se-

guenti: "nonché le società di ingegneria in quanto società di capitali, qualora siano formate da ingegneri ed architetti".

2. Sono validi, ad ogni effetto, tutti i contratti stipulati, anche con soggetti privati, dalle società di professionisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del citato decreto legge n. 223 del 2006, come convertito in legge e modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante abrogazione dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815».

33.0.3

RUTA

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

Ai fini del calcolo dell'obiettivo programmatico del Patto di Stabilità interno, il Comune di San Giuliano di Puglia è autorizzato ad escludere dalla media triennale di spesa corrente gli oneri iscritti nell'anno 2012 (impegni del Titolo I) relativi al risarcimento delle vittime del crollo della scuola «F. Jovine», ammontanti a complessivi euro 12.466.872,13 disposti in esecuzione della sentenza penale n. 50/2009 della Corte di Appello di Campobasso, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24732/2010».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni centrali dello stato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 13 milioni euro per l'anno 2014, secondo quanto indicato nell'allegato A al presente decreto legge secondo un criterio di riparto relativo al tasso di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti».

ALLEGATO A

Amministrazione	2015	2016	2017
Ministero dell'economia e delle finanze	4,0	0,0	0,0
Ministero dello sviluppo economico	2,0	0,0	0,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1,0	0,0	0,0
Ministero della giustizia	1,0	0,0	0,0
Ministero degli affari esteri	1,0	0,0	0,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	1,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1,0	0,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1,0	0,0	0,0
Ministero della difesa	1,0	0,0	0,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,0	0,0	0,0
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0
Totale	13,0	0,0	0,0

33.0.4

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Semplificazione nella gestione delle addizionali Irpef)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, al terzo periodo, le parole: "in acconto e" sono soppresse;

b) al comma 4, il quarto e quinto periodo sono soppressi"

c) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole: ", l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è

trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo".

2. All'articolo 50, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole: "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio";

b) al comma 5 sono soppresse le parole ", ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi"».

33.0.5

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Limiti alla compensazione del credito iva ed imposte sui redditi)

1. L'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7) del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso».

33.0.6

TOMASELLI, CALEO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 37, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, dopo la lettera n) inserire la seguente:

"o) con particolare riferimento al servizio di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a stabilire, per la regolazione del servizio principi improntati alla tutela della concorrenza e comunque tali da garantire l'equilibrio del mercato, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di mobilità degli utenti, segnatamente in ambito urbano".

2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1-*quarter*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

3. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo stazionamento dei mezzi nelle aree destinate al parcheggio nei centri abitati è consentito a fronte del pagamento della somma stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 5, lettera e)".

b) all'articolo 5 è aggiunta la seguente lettera: "e) la somma forfettaria mensile per la sosta di cui all'articolo 3, comma 2, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni nonché con le direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

c) All'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

3-*bis*: "È istituito presso l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, di cui all'articolo 37 decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, un'anagrafe nazionale dei soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui al comma 1. Con proprio provvedimento l'Autorità stabilisce i criteri per l'ammissione all'interno dell'anagrafe nazionale di cui al periodo precedente. Sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, che tengano in massima considerazione le esigenze di mobilità degli utenti sul territorio, le amministrazioni comunali rilasciano le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente attraverso il bando pubblico di cui all'articolo 8».

33.0.7

TOMASELLI, CALEO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente

«Art. 33-*bis*.

1. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1 luglio 2015 per i lavori.

2. Al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano: a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture,

effettuate in economia mediante amministrazione diretta; b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici; c) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli artt. 175 e 176 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207"».

33.0.8

PELINO

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

*(Disposizioni in materia di contributi, indennizzi,
e risarcimenti connessi ad eventi calamitosi)*

1. Non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né al valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, i contributi di qualsiasi natura, gli indennizzi e i risarcimenti connessi ad eventi per i quali sia stato riconosciuto lo stato di calamità.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, che saranno stimati dai provvedimenti adottati in occasione degli eventi calamitosi, si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.».

33.0.13

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

*(Disposizioni in materia di contributi, indennizzi
e risarcimenti connessi ad eventi calamitosi)*

1. Non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né al valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, i contributi di qualsiasi natura, gli indennizzi e i risarcimenti connessi ad eventi per i quali sia stato riconosciuto lo stato di calamità.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, che saranno stimati dai provvedimenti adottati in occasione degli eventi calamitosi, si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica».

33.0.14

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di contributi, indennizzi e risarcimenti connessi ad eventi calamitosi)

1. Non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né al valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, i contributi di qualsiasi natura, gli indennizzi e i risarcimenti connessi ad eventi per i quali sia stato riconosciuto lo stato di calamità.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, che saranno stimati dai provvedimenti adottati in occasione degli eventi calamitosi, si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.».

33.0.9

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri)

1. Per l'anno 2014 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2014».

33.0.10

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri)

1. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 10 milioni di euro. Alla relativa copertura per il medesimo anno si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

33.0.11

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche alla legge n. 147 del 2013)

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per lo stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) – convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è aggiunto dopo l'ultimo periodo il seguente: "in alternativa, la Regione può prevedere l'attribuzione delle medesime funzioni ad un magistrato della Corte dei conti in servizio presso lo Sezione regionale di controllo competente per territorio, da nominare previa intesa tra il Presidente della Sezione regionale e il Presidente della Giunta regionale;"».

33.0.12

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche alla legge n. 147 del 2013)

1. Sono soppressi i commi 522, 523, 524 e 525 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n.147. All'onere si provvede nei limiti del comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89».

33.0.15

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche;

a) al comma 5-ter, sono sopresse le parole:

– acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica, degli oli;

– acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della parte acida residua dell'olio;

b) al comma 5-sexies, è aggiunto il seguente punto:

"7-bis. Ai fini della premialità di cui al comma 5, articolo 33, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, l'operatore economico di cui al comma 8, articolo 7, Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012 e s.m.i., deve fornire prova di cui alla lettera l) ed accompagnare il prodotto in uscita dalla propria fase della catena di consegna del biocarburante con il formulario di identificazione di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145. L'operatore economico di cui all'articolo 2, comma 3, del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012 e s.m.i. che cede biocarburante da sotto prodotti, ai fini della premialità prevista al

comma 5, articolo 33, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, deve dimostrare quanto disposto al comma 8, articolo 7, lettera m)".

È demandato all'Ente di Certificazione, accreditato da ACCREDIA, la verifica dei requisiti ambientali di cui al presente comma. Sono fatti salvi gli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23 gennaio 2012 e successive modificazioni».

Art. 34.

34.1

DI MAGGIO, MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

34.2

MANCUSO, CARIDI

Sopprimere l'articolo.

34.3

PERRONE

Sopprimere l'articolo.

34.4

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

34.5

Maurizio Rossi

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del decreto-legge di luogotenenza 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo».

34.6

MANCUSO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del decreto-legge di luogotenenza 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo».

34.7

GALIMBERTI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del decreto-legge di luogotenenza 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e

che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo».

34.8

BRUNI, PICCOLI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del decreto-legge di luogotenenza 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo».

34.9

PERRONE, PELINO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del decreto-legge di luogotenenza 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo».

34.10

DI BIAGIO

All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del decreto-legge di luogotenenza 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo».

34.11

GAMBARO

All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del decreto-legge di luogotenenza 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento, sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo».

34.12

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articoli 1 e 27 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del decreto-legge di luogotenenza 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e

che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento».

34.13

TOMASELLI, CALEO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«h) L'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 37, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, dopo la lettera n) inserire la seguente: "o) con particolare riferimento alle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a proporre, sulla base di criteri improntati alla tutela della concorrenza e comunque tali da garantire l'equilibrio del mercato, lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico non di linea in funzione delle reali esigenze di mobilità"».

34.14

TOMASELLI, PEGORER, FABBRI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-*bis*) L'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

34.15

TOMASELLI, CALEO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«h) L'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

34.16

MANCUSO, CARIDI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«h) L'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14»

34.17

GIROTTI, CASTALDI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articoli 1 e 27 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del decreto-legge di luogotenenza 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali, e comunque diversi dall'intrattenimento.

1-*ter*. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto disposto dal comma 1-*bis* del presente articolo».

34.18

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I costi operativi sostenuti per l'espletamento delle attività disciplinate dal presente decreto, non ricadono nell'ambito d'applicazione dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014 (convertito in legge n. 89 del 2014)».

34.19

TOMASELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I costi operativi sostenuti per l'espletamento delle attività disciplinate dal presente decreto, non ricadono nell'ambito d'applicazione

dell'articolo 20 del decreto legge 24 aprile 2014 (convertito in legge n. 89 del 2014)».

34.20

TOMASELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). All'articolo 20, comma 7-bis del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole da: "in caso di incremento" fino a: "rispetto all'anno 2013" sono soppresse».

Conseguentemente:

Allo stesso comma 7-bis le parole: «, purché tali da determinare un miglioramento del risultato operativo» sono soppresse.

34.21

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). All'articolo 20, comma 7-bis del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole da: "in caso di incremento" fino a: "rispetto all'anno 2013" sono soppresse».

Conseguentemente:

Allo stesso comma 7-bis le parole: «, purché tali da determinare un miglioramento del risultato operativo» sono soppresse.

34.22

TOMASELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applicano alle società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato i cui costi di funzionamento sono a carico del bilancio dello Stato.»

Conseguentemente:

alla rubrica dopo le parole: «abrogazioni» inserire le seguenti: «, norme interpretative».

34.23

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applicano alle società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato i cui costi di funzionamento sono a carico del bilancio dello Stato.»

Conseguentemente:

alla rubrica dopo le parole: «abrogazioni» inserire le seguenti: «, norme interpretative».

34.24

TOMASELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 20 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: "all'anno 2013" aggiungere le seguenti parole: "o in caso dell'incremento del valore della produttività e dell'efficienza in termini di riduzione del costo di funzionamento pro capite, riferita alle attività in esercizio nel 2013, di almeno il 3 per cento per l'anno 2014, e il 4.5 per cento per l'anno 2015".

Le società di cui al comma 1 possono realizzare gli obiettivi del presente articolo con modalità alternative, purché tali da determinare un miglioramento del risultato operativo.

Conseguentemente dopo le parole: "risultato operativo" aggiungere: "o dell'efficienza economica, come dai dati di bilancio"».

34.25

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Al comma 7-bis dell'articolo 20 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: "all'anno 2013" aggiungere le seguenti parole: "o in caso dell'incremento del valore della produttività e dell'efficienza in termini di riduzione del costo di funzionamento pro capite, riferita alle attività in esercizio nel 2013, di almeno il 3 per cento per l'anno 2014, e il 4.5 per cento per l'anno 2015".

Le società di cui al comma 1 possono realizzare gli obiettivi del presente articolo con modalità alternative, purché tali da determinare un miglioramento del risultato operativo.

Conseguentemente dopo le parole: "risultato operativo" aggiungere "o dell'efficienza economica, come dai dati di bilancio"».

34.26

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Al comma 7-bis dell'articolo 20 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in legge n. 89 del 2014) convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89 sostituire le parole da: "in caso di incremento" alle parole "risultato operativo" con le seguenti: "le società di cui al comma 1, possono realizzare gli obiettivi del presente articolo, con modalità alternative alle misure di cui al medesimo comma 1, qualora nell'ultimo triennio abbiano chiuso gli esercizi in positivo"».

34.27

TOMASELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in legge n. 89 del 2014) convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89 sostituire le parole da: "in caso di incremento" alle parole "risultato operativo" con le seguenti: "le società di cui al comma 1, possono realizzare gli obiettivi del presente articolo, con modalità alternative alle misure di cui al medesimo comma 1, qualora nell'ultimo triennio abbiano chiuso gli esercizi in positivo"».

34.28

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014 n.91, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, non si applicano alle società quotate e a quelle emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati"».

34.29

TOMASELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014 n.91, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, non si applicano alle società quotate e a quelle emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati"».

34.30

TOMASELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, (convertito in legge n. 89 del 2014) convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89 inserire il seguente comma:

"7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei riguardi delle società di cui al comma 1 qualora siano in grado di coprire mediante ricavi provenienti da attività di mercato, almeno il 30 per cento dei costi operativi sostenuti nel medesimo anno"».

34.33

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in legge n. 89 del 2014) convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89 inserire il seguente comma:

"7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei riguardi delle società di cui al comma 1 qualora siano in grado di coprire mediante ricavi provenienti da attività di mercato, almeno il 30 per cento dei costi operativi sostenuti nel medesimo anno"».

34.31

TOMASELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in legge n. 89 del 2014) convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89 sostituire le parole da: "in caso di incremento" alle parole: "all'anno 2013", con il seguente periodo: " qualora siano in grado di coprire mediante ricavi provenienti da attività di mercato, almeno il 30 per cento i costi operativi sostenuti nel medesimo anno"».

34.32

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in legge n. 89 del 2014) convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89 sostituire le parole da: "in caso di incremento" alle parole: "all'anno 2013", con il seguente periodo: " qualora siano in grado di coprire mediante ricavi provenienti da attività di mercato, almeno il 30 per cento i costi operativi sostenuti nel medesimo anno"».

34.34

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in legge n. 89 del 2014) convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89 sostituire le parole: "10 per cento" con le parole: "5 per cento"».

34.35

TOMASELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in legge n. 89 del 2014) convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89 sostituire le parole: "10 per cento" con le parole: "5 per cento"».

34.36

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 (convertito in legge n. 89 del 2014) dopo le parole: "per l'anno 2013." è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al comma 1, non vanno computati i costi derivanti da attività istituzionali attribuite, alle società di cui al medesimo comma 1, mediante atti normativi emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto."».

34.37

TOMASELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 (convertito in legge n. 89 del 2014) dopo le parole: "per l'anno 2013." è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al comma 1, non vanno computati i costi derivanti da at-

tività istituzionali attribuite, alle società di cui al medesimo comma 1, mediante atti normativi emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto."».

34.38

TOMASELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, comma 1 (convertito in legge n. 89 del 2014), le parole da: "dello Stato" a "del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono sostituite dalle seguenti: "delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in relazione alle quali le stesse amministrazioni sopportano in tutto o in parte i relativi costi di funzionamento provvedendo a conferire loro dotazioni economiche"».

34.39

MANCUSO, CARIDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, comma 1 (convertito in legge n. 89 del 2014), le parole da: "dello Stato" a "del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono sostituite dalle seguenti: "delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in relazione alle quali le stesse amministrazioni sopportano in tutto o in parte i relativi costi di funzionamento provvedendo a conferire loro dotazioni economiche"».

34.0.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME
LONGO, ZIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
